



TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO

MASSIME DELLE DECISIONI

ANNO 2021

*Strumento a disposizione degli utenti
del Tribunale regionale di giustizia amministrativa
del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento
per conoscere i precedenti della giurisprudenza del Tribunale*

Trento, febbraio 2022

AVVERTENZA

Le informazioni e le indicazioni contenute in questo massimario sono fornite a scopo orientativo e di studio e non costituiscono fonte ufficiale di conoscenza dei contenuti delle sentenze e degli altri provvedimenti citati.

PRESENTAZIONE

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, presenta anche quest'anno, la raccolta delle massime delle sentenze amministrative e di altre decisioni pubblicate nel corso del 2021, in un volume disponibile sia nell'edizione a stampa che in formato elettronico.

Il presente lavoro, oltre a fornire indicazioni, che si spera utili, per un sempre migliore funzionamento della pubblica amministrazione, rappresenta anche la dimostrazione della costante attenzione posta nei confronti degli orientamenti della giustizia amministrativa ed è pensato a beneficio dell'attività dei difensori, degli operatori del diritto e, in generale, dei cittadini interessati.

Un elemento di novità rispetto alle passate edizioni della raccolta è costituito dai richiami che alcune massime recano nei confronti di precedenti pronunce rese nella stessa materia da questo stesso Tribunale, ovvero dal Consiglio di Stato o da altri T.A.R.

Segnalo altresì che la raccolta è arricchita da un'appendice, recante anche le massime della giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato nonché della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per le fattispecie in cui è stata fatta applicazione di norme specificatamente attinenti alla Provincia autonoma di Trento.

Come nelle edizioni precedenti, la presente raccolta, di facile consultazione per l'utente, è corredata sia da un indice cronologico delle sentenze e delle ordinanze più significative, che da un indice per materia, volto a consentire una ricerca

tematica, nella versione in formato elettronico, delle massime tramite il ricorso a parole chiave.

Infine, un apprezzamento e un sincero ringraziamento vanno a quanti hanno operato per rendere possibile, anche quest'anno, la realizzazione e la pubblicazione di questa raccolta. Ringrazio in particolare la dott. Sara Buratti, preposta all'Ufficio del Processo istituito presso questa sede del Tribunale che, come negli anni trascorsi, si è dedicata con encomiabile cura alla redazione delle massime e alla loro classificazione, venendo validamente coadiuvata per tale incombenza dalla dott.ssa Francesca Simonini, che sta frequentando con profitto presso il nostro Tribunale il tirocinio di formazione teorico-pratica ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Trento, febbraio 2022

Il Presidente del TRGA di Trento
dott. Fulvio Rocco

Sommario

1. INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI	1
2. INDICE PER MATERIA DELLE DECISIONI DEL TRGA DI TRENTO	6
3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021	12
4. ALTRI PROVVEDIMENTI DEL TRGA DI TRENTO 2021	154
5. APPENDICE	164
Corte Costituzionale	164
Consiglio di Stato	171
Sentenze	171
Consiglio di Stato	193
Altri provvedimenti	193
Corte di Cassazione	195
Corte di Giustizia dell'Unione Europea	196

1. Indice cronologico delle decisioni

Di seguito si elencano, in ordine cronologico, le sentenze e gli altri più significativi provvedimenti del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, riferiti all'anno 2021, che sono riprese nella successiva parte di questa pubblicazione con massime che ne illustrano i contenuti.

In appendice sono inoltre raccolti e massimati i provvedimenti del Consiglio di Stato emessi negli appelli promossi avverso provvedimenti del TRGA di Trento e alcune importanti sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

MASSIME DELLE SENTENZE del TRGA

GENNAIO

Sent. 4 gennaio 2021, n. 1

Sent. 14 gennaio 2021, n. 3

Sent. 15 gennaio 2021, n. 5

Sent. 18 gennaio 2021, n. 6

Sent. 18 gennaio 2021, n. 7

Sent. 12 febbraio 2021, n. 13

Sent. 12 febbraio 2021, n. 15

Sent. 16 febbraio 2021, n. 16

Sentt. 16 febbraio 2021, nn. 17 e 18

Sent. 16 febbraio 2021, n. 19

Sent. 19 febbraio 2021, nn. 22 e 23

FEBBRAIO

Sent. 22 febbraio 2021, n. 24

Sent. 2 febbraio 2021, n. 12

1. INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI

MARZO

Sent. 1 marzo 2021, n. 26

Sent. 1 marzo 2021, n. 28

Sent. 1 marzo 2021, n. 29

Sent. 5 marzo 2021, n. 35

Sent. 13 marzo 2021, n. 36

Sent. 15 marzo 2021, n. 37

Sent. 18 marzo 2021, n. 38

Sent. 18 marzo 2021, n. 39

Sent. 18 marzo 2021, n. 40

Sent. 19 marzo 2021, n. 42

Sent. 22 marzo 2021, n. 44

APRILE

Sent. 6 aprile 2021, n. 46

Sent. 13 aprile 2021, n. 50

Sent. 13 aprile 2021, n. 51

Sent. 14 aprile 2021, n. 52

Sent. 14 aprile 2021, n. 53

Sent. 15 aprile 2021, n. 54

Sent. 16 aprile 2021, n. 55

Sent. 16 aprile 2021, n. 56

Sent. 19 aprile 2021, n. 58

Sent. 20 aprile 2021, n. 59

Sent. 20 aprile 2021, n. 60

Sent. 27 aprile 2021, n. 62

Sent. 27 aprile 2021, n. 63

Sent. 28 aprile 2021, n. 64

Sent. 29 aprile 2021, n. 67

Sent. 30 aprile 2021, n. 68

Sent. 30 aprile 2021, n. 70

MAGGIO

Sent. 6 maggio 2021, n. 71

Sent. 12 maggio 2021, n. 74

Sent. 12 maggio 2021, n. 75

Sent. 14 maggio 2021, n. 78

Sent. 14 maggio 2021, n. 79

Sent. 17 maggio 2021, n. 80

Sent. 17 maggio 2021, n. 81

Sent. 18 maggio 2021, n. 82

Sent. 21 maggio 2021, n. 83

Sent. 21 maggio 2021, n. 84

Sent. 24 maggio 2021, n. 88

Sent. 24 maggio 2021, n. 89

Sent. 28 maggio 2021, n. 90

GIUGNO

Sent. 1 giugno 2021, n. 91

Sent. 1 giugno 2021, n. 92

1. INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI

Sent. 1 giugno 2021, n. 93

Sent. 1 giugno 2021, n. 94

Sent. 8 giugno 2021, n. 95

Sent. 14 giugno 2021, n. 99

Sent. 10 giugno 2021, n. 100

Sent. 22 giugno 2021, n. 101

Sent. 22 giugno 2021, n. 102

Sent. 22 giugno 2021, n. 103

Sent. 23 giugno 2021, n. 104

Sent. 23 giugno 2021, n. 105

Sent. 29 giugno 2021, n. 110

LUGLIO

Sent. 1 luglio 2021, n. 111

Sent. 1 luglio 2021, n. 112

Sent. 1 luglio 2021, n. 114

Sent. 6 luglio 2021, n. 115

Sent. 13 luglio 2021, n. 118

Sent. 13 luglio 2021, n. 119

Sent. 16 luglio 2021, n. 120

Sent. 16 luglio 2021, n. 121

Sent. 19 luglio 2021, n. 122

AGOSTO

Sent. 2 agosto 2021, n. 128

Sent. 2 agosto 2021, n. 129

Sent. 2 agosto 2021, n. 130

Sent. 3 agosto 2021, n. 131

Sent. 3 agosto 2021, n. 132

Sent. 5 agosto 2021, n. 135

Sent. 9 agosto 2021, n. 136

SETTEMBRE

Sent. 9 settembre 2021, n. 139

Sent. 10 settembre 2021, n. 141

Sent. 10 settembre 2021, n. 142

Sent. 24 settembre 2021, n. 146

Sent. 24 settembre 2021, n. 148

Sent. 29 settembre 2021, n. 150

Sent. 29 settembre 2021, n. 151

OTTOBRE

Sent. 4 ottobre 2021, n. 152

Sent. 4 ottobre 2021 n. 153

Sent. 12 ottobre 2021, n. 155

Sent. 12 ottobre 2010, n. 156

Sent. 13 ottobre 2021, n. 157

Sent. 14 ottobre 2021, n. 158

Sent. 14 ottobre 2021, n. 159

Sent. 14 ottobre 2021, n. 160

1. INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI

Sent. 15 ottobre 2021, n. 161
Sent. 18 ottobre 2021, n. 162 e 163
Sent. 18 ottobre 2021, n. 164
Sent. 26 ottobre 2021, n. 170
Sent. 26 ottobre 2021, n. 171
Sent. 26 ottobre 2021, n. 172
Sent. 27 ottobre 2021, n. 173
Sent. 27 ottobre 2021, n. 174

NOVEMBRE

Sentt. 2 novembre 2021, n. 175
e 3 novembre 2021, n. 176
Sent. 17 novembre 2021, n. 180
Sent. 17 novembre 2021, n. 181
Sent. 18 novembre 2021, n. 182
Sent. 22 novembre 2021, n. 183
Sent. 22 novembre 2021, n. 184
Sent. 22 novembre 2021, n. 185
Sent. 23 novembre 2021, n. 186
Sent. 26 novembre 2021, n. 187
Sent. 29 novembre 2021, n. 189
Sent. 29 novembre 2021, n. 190

DICEMBRE

Sent. 3 dicembre 2021, n. 192

Sent. 3 dicembre 2021, n. 193
Sent. 6 dicembre 2021, n. 194
Sent. 9 dicembre 2021, n. 196
Sent. 9 dicembre 2021, n. 197
Sent. 9 dicembre 2021, n. 198
Sent. 9 dicembre 2021, n. 199
Sent. 10 dicembre 2021, n. 200
Sent. 20 dicembre 2021, n. 202
Sent. 23 dicembre 2021, n. 204
Sent. 29 dicembre 2021, n. 206

MASSIME DI ALTRI PROVVEDIMENTI

Decr. Presidente TRGA 19 aprile 2021, n. 18
Ord. collegiale 13 aprile 2021, n. 49
Decr. Presidente TRGA 27 aprile 2021, n. 59
Decr. Presidente TRGA 30 aprile 2021, n. 27
Decr. Presidente TRGA 20 luglio 2021, n. 40
Ord. collegiale 29 giugno 2021, n. 107
Decr. Presidente TRGA 26 luglio 2021, n. 113
Decr. Presidente TRGA 8 novembre 2021, n. 59
Decr. Presidente TRGA 23 novembre 2021, n. 62

1. INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI

CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. 19 marzo 2021, n. 42

Corte Cost. 1 luglio 2021, n. 134

Corte Cost. 11 maggio 2021, n. 95

Corte Cost. 26 maggio 2021, n. 148

Corte Cost. 9 giugno 2021, n. 157

Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2021, n. 7740

Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2021, n. 7740

MASSIME DI ALTRI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO

Ord. collegiale 9 giugno 2021, n. 3058

Ord. collegiale, Ad. Plen., 13 luglio 2021, n. 13

MASSIME DELLE SENTENZE del

CONSIGLIO DI STATO

Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2021, n. 571

Cons. Stato, sez. II, 25 gennaio 2021, n. 711

Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2021, n. 807

Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2021, n. 810

Cons. Stato, sez. III, 2 febbraio 2021, n. 946

Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2021, n. 1365

Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2021, n. 3022

Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2021, n. 3046

Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2021, n. 3195

Cons. Stato, sez. II, 6 maggio 2021, n. 3550

Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5084

Cons. Stato, sez. III, 26 luglio 2021, n. 5554

Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2021, n. 6496

Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958

Cons. Stato, sez. III, 3 novembre 2021, n. 7366

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza 6 ottobre 2021, Grande Sezione, Corte di giustizia dell'Unione europea, resa nella causa C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi

Sentenza 21 dicembre 2021 Grande Sezione, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C-497/20 Randstad Italia

2. INDICE PER MATERIA DELLE DECISIONI

2. Indice per materia delle decisioni del TRGA di Trento

ARGOMENTI	SENTENZE e decreti (D) e ordinanze (O)
ACCESSO	
<i>Accesso civico</i>	115
<i>Accesso civico generalizzato</i>	115 - 162
<i>Accesso documentale e difensivo</i>	0.49 -115 - 141 - 162 - 165 - 194
<i>Atti di gara</i>	0.49
<i>Consigliere provinciale</i>	202
<i>Controinteressati</i>	194
<i>Indagini penali</i>	202
<i>Interesse concreto diretto e attuale</i>	70
<i>Preavviso di rigetto</i>	162
AGRICOLTURA E FORESTE	91
AMBIENTE	
<i>Fauna selvatica</i>	55 - 56 - 158
<i>Inquinamento e rifiuti</i>	58 - 93 - 121 - 136 - 172
	136
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	
<i>Conflitto di interessi</i>	6
<i>Obblighi di pubblicazione</i>	55
APPALTI PUBBLICI	
<i>Accesso</i>	0.49
<i>Aggiudicazione</i>	
<i>Annulamento in autotutela</i>	67
<i>Decadenza</i>	160
<i>Avvalimento</i>	35
<i>Caratteristiche tecniche</i>	173 - 204
<i>Cause di esclusione</i>	35 - 173
<i>Clausole escludenti</i>	173
<i>Commissione tecnica</i>	
<i>Discrezionalità</i>	173
<i>Non necessaria</i>	71
<i>Conflitto di interessi</i>	6
<i>Esclusione</i>	102
<i>Gare telematiche</i>	37 - 156
<i>Impugnazione degli atti di gara</i>	186
<i>Interesse a ricorrere</i>	173 - 189
<i>Lex specialis</i>	
<i>Interpretazione</i>	79 -101 - 151 - 173
<i>Offerta tecnica ed economica</i>	

2. INDICE PER MATERIA DELLE DECISIONI

<i>Agevolazioni per micro e PMI</i>	1 - 67
<i>Errore materiale</i>	35 - 101 - 159-
<i>Principio di segretezza</i>	6 - 156
<i>Raggruppamenti temporanei</i>	151
Requisiti di partecipazione	
<i>Avvalimento</i>	35
<i>Requisiti di esecuzione: differenze</i>	112 - 155 - 173
Ricorso principale e incidentale	1 - 35 - 71
Rinegoziazione delle condizioni contrattuali	12
Soccorso istruttorio	1 - 151
Subappalto	79
Valutazione dell'offerta anomala	71 - 159 - 160 - 161 - 186 - 189
Variante in corso d'opera	12
ARMI	
Affidabilità e pericolosità	5 - 52
Buona condotta	52
Discrezionalità	52 - 148
Divieto di porto d'armi	5 - 52 - 148
ATTI AMMINISTRATIVI	
Accreditamento sanitario	59
Atti amministrativi generali	84 - 150
Atto vincolato	60 - 81 - 103
Annullamento d'ufficio	39
Comunicazione avvio del procedimento	67
Efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica	93
Forma scritta e orale	55
Legittimo affidamento	136
Motivazione postuma	81 - 104 - 196
Preavviso di rigetto	13 - 19 - 52 - 60 - 103 - 110 - 120 - 162 - 164
Principio tempus regit actum	28 - 60 - 139
Qualificazione giuridica del provvedimento impugnato	39 - 60
Revoca	28 - 148
Termini	68
Vizi dell'atto	
<i>Difetto di attribuzione</i>	105
<i>Eccesso di potere</i>	13 - 68 - 91 - 103 - 139
BENI PUBBLICI	200
COMMERCIO	
Obbligo di chiusura domenicale e festiva	22 - 26
COMPETENZA LEGISLATIVA PROVINCIALE	
Competenza concorrente	
<i>Agricoltura e foreste</i>	91

2. INDICE PER MATERIA DELLE DECISIONI

	<i>Governo del territorio</i>	24
Competenza primaria		
	<i>Ordinamento degli uffici provinciali e del personale</i>	50
	<i>Urbanistica e piani regolatori</i>	184
CONCESSIONI PUBBLICHE		38
CONCORSI PUBBLICI		
	<i>Concorsi per vice commissario di Polizia</i>	42
	<i>Conferimento di incarichi dirigenziali</i>	84
	<i>Discrezionalità delle commissioni di concorso</i>	192
	<i>Giurisdizione di legittimità</i>	D.18
	<i>Graduatorie concorsuali provinciali</i>	50
	<i>Prove suppletive</i>	181 - D.18
	<i>Riqualificazione del personale esistente</i>	50
	<i>Scorrimento delle graduatorie</i>	50
	<i>Sottoscrizione delle sedute della commissione</i>	192
	<i>Stabilizzazione personale precario</i>	99
	<i>Titoli preferenziali</i>	192
CONTRIBUTI PUBBLICI		
	<i>Contributi comunitari</i>	82 - 89
	<i>Finalità e requisiti</i>	15
	<i>Principio cd. "no double funding"</i>	89
	<i>Revoca</i>	15
EDILIZIA E URBANISTICA		
	<i>Abuso edilizio</i>	
	<i>Abusività ab origine e sopravvenuta</i>	60
	<i>Concessione in sanatoria</i>	60 - 80 - 104 - 110 - 184
	<i>Fiscalizzazione dell'abuso</i>	60 - 104 - 146
	<i>Ordine di demolizione</i>	104 - 175
	<i>Tempus regit actum</i>	60
	<i>Variazioni essenziali</i>	24 - 104
	<i>Attività agrituristica</i>	180
	<i>Attività commerciale</i>	199
	<i>Conformità urbanistica</i>	60 - 180 - 184
	<i>Compatibilità urbanistica</i>	180
	<i>Contributo di costruzione</i>	103
	<i>Convenzione accessiva a titolo edilizio</i>	64
	<i>Demolizione e ricostruzione</i>	95
	<i>Distanze tra edifici</i>	95
	<i>Edilizia e urbanistica: definizioni</i>	24
	<i>Edilizia libera</i>	175
	<i>Edilizia residenziale</i>	132
	<i>Fasce di rispetto degli elettrodotti</i>	206
	<i>Fasce di rispetto stradale</i>	105

2. INDICE PER MATERIA DELLE DECISIONI

Misure di salvaguardia	75 - 153
Perequazione urbanistica	197
Pianificazione urbanistica	
<i>Destinazione urbanistica</i>	196 - 197
<i>Impugnazione</i>	152
<i>Legittime aspettative</i>	94 - 100
<i>Partecipazione al procedimento</i>	152 - 196
<i>Potestà legislativa concorrente</i>	196
Piano di spiccato	13
Potestà legislativa (esclusiva)	24
Scelte urbanistiche	
<i>Approvazione del PRG</i>	198
<i>Discrezionalità</i>	100 - 196 - 197 - 198
<i>Immediata lesività</i>	44
<i>Legittime aspettative</i>	94 - 197 - 198
<i>Motivazione</i>	94 - 100 - 196
Titolo edilizio	
<i>CILA edilizia</i>	193
<i>Decadenza</i>	103
<i>Diritti di terzi</i>	193
<i>Impugnazione</i>	95 - - 206
<i>SCIA edilizia</i>	13 - 75 - 132 -193
ENTI LOCALI	
<i>Divieto di transito o di sosta</i>	92 - 171
<i>Divieto di transito in altezza</i>	171
<i>Istituzione di zone a traffico limitato</i>	91
<i>Non vincolatività del mandato di consigliere</i>	90
<i>Usi civici</i>	187
ESERCIZI PUBBLICI	131
ESPROPRIAZIONI	
<i>Contratti di diritto privato</i>	44
<i>Dichiarazione di pubblica utilità</i>	44 - 170
<i>Realizzazione di piste da sci</i>	170
ISTRUZIONE	68 - 78
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	
<i>Abbreviazione dei termini processuali</i>	D.59
<i>Alternatività tra rimedio straordinario e giurisdizionale</i>	D.40
<i>Atti generali</i>	150
<i>Atti plurimotivati</i>	19 - 102
<i>Atti presupposti e connessi</i>	74 - D.27
<i>Azione di mero accertamento atipica</i>	148
<i>Cessazione della materia del contendere</i>	16 - 29 - 46 - 63 - 78 -

2. INDICE PER MATERIA DELLE DECISIONI

	88 - 118 - 119 - 160
Contributo unificato	142
Competenza territoriale del TAR	62 - 122
Costituzione delle parti	94
Deposito file di grandi dimensioni	D.113
Discussioni da remoto	70 – d.27
Eccezioni di parte	103
Effetti conformativi del giudicato	5
Effetto conformativo dell'annullamento	54
Giudizio di ottemperanza	17 - 74 - 128 - 148 - 181 - D.27
Giurisdizione	
Appalti pubblici	12 - 155
Atti generali o di macro-organizzazione	84
Contributi pubblici	15
Incarichi dirigenziali	84
Servizi pubblici	40
Giurisdizione esclusiva del GA	17 - 40 - 64 - 103 - 135
Impugnazione	
Atti di gara	186
Atti presupposti e connessi	D.27
Esposizione delle questioni giuridiche	194
Onere di immediata impugnazione	184
Permesso di costruire	206
Interesse al ricorso	17 - 22 - 95 - 103 - 148 – 150 - 152
Interessi legittimi oppositivi	54
Istanza di prelievo	D.59
Legittimazione al ricorso	6 - 17 - 26 -150 - 152
Memorie difensive	136
Memorie di replica	35
Patrocinio a spese dello Stato	3
Poteri amministrativi non ancora esercitati	103
Prove processuali	111 - 135
Provvedimento implicito	184
Regolamento preventivo di giurisdizione	O.107
Responsabilità aquiliana	54
Risarcimento del danno	17 - 26 - 54 -135
Ricorso in materia di accesso	141 - 194
Ricorso principale e ricorso incidentale	35 - 83
Ricorso straordinario al Capo dello Stato	54
Rinuncia al ricorso	157
Riunione dei ricorsi	110

2. INDICE PER MATERIA DELLE DECISIONI

<i>Sindacato sostitutivo del giudice</i>	112
<i>Sopravvenuta carenza di interesse</i>	16 - 29 - 78 - 110 – 118 – 119 - 160
<i>Sospensione impropria del processo</i>	22 - 26
<i>Termini processuali</i>	174
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	
<i>Atipicità</i>	36 - 55 - 56
<i>Capacità derogatoria</i>	36 - 55
<i>Diritto di voto</i>	36
<i>Forma orale</i>	55
<i>Presupposti</i>	36 - 56 - 150
PUBBLICO IMPIEGO	
<i>Amministrazione penitenziaria</i>	
<i>Assegnazione di alloggi demaniali</i>	39
<i>Dispensa dal servizio</i>	
<i>Forze di polizia</i>	
<i>Infermità da causa di servizio</i>	51
<i>Partecipazione a missioni internazionali</i>	130
<i>Procedimento disciplinare</i>	111
<i>Registrazione fonografica</i>	111
<i>Riconoscimento anzianità di servizio</i>	122
<i>Personale militare</i>	
<i>Previdenza complementare</i>	17
<i>Trattamento di fine servizio</i>	114
SANITÀ PUBBLICA	
<i>Formazione specialistica dei medici</i>	182
<i>Obbligo vaccinale</i>	190 - D.59 – D.62
SICUREZZA PUBBLICA	
<i>Ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11 del 2009</i>	28 - 55
<i>Porto d'armi</i>	5 - 52 - 148
STRANIERI	
<i>Cittadinanza</i>	62 - 183
<i>Condanne penali</i>	81 - 129 - 185
<i>Controversie in materia di cittadinanza</i>	62 - 183
<i>Permesso di soggiorno</i>	16
<i>Permesso di soggiorno per lavoro subordinato</i>	120
<i>Permesso di soggiorno UE di lungo periodo</i>	81 - 129 - 185
<i>Revoca del permesso</i>	118
UNIVERSITÀ	70 - 192

3. Massime delle sentenze del TRGA di Trento 2021

Sentenza 4 gennaio 2021, n. 1 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Appalti pubblici – Ricorso principale e ricorso incidentale – Rapporto – Ordo questionum – Priorità al ricorso principale

Nell'ambito di una gara d'appalto il ricorso principale e quello incidentale, indipendentemente dal numero dei partecipanti, devono essere entrambi esaminati, sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia UE, sez. X, 5 settembre 2019 resa nella causa C-333/18, secondo cui, nello svolgimento delle gare pubbliche, va riconosciuta la rilevanza di interessi legittimi eterogenei, essendo meritevole di tutela sia l'interesse finale ad ottenere l'aggiudicazione, sia l'interesse strumentale alla partecipazione e all'eventuale rinnovazione del procedimento di gara; ne consegue che, il ricorso principale deve essere esaminato per primo, in quanto l'accoglimento del gravame incidentale non potrebbe comunque determinare l'improcedibilità di quello principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara mentre, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali [*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431; si veda, Corte di Giustizia Unione Europea, sez. X, sentenza del 5 settembre 2019, resa nella causa C-333/18].

Appalti pubblici – Appalti di importo pari o superiore alla soglia europea – Normativa provinciale – Agevolazioni per micro e PMI locali – Offerta tecnica – Subappalto – Impegno a praticare il minor ribasso – Significato – Rialzo – Non è incluso

Negli appalti di importo pari o superiore alla soglia europea, il “minor ribasso” previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia di Trento 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg., attuativo della legge provinciale di Trento n. 2 del 2020 – secondo cui, al fine di agevolare le microimprese e le PMI subappaltatrici locali, in sede di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, viene premiata l'offerta che contiene “*per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto*” – deve essere identificato con l'offerta che indichi il più contenuto decremento di prezzo offerto rispetto a quello posto a base della gara e tale locuzione non può essere forzata fino a renderla comprensiva anche della contraria nozione di rialzo rispetto al prezzo a base di gara.

Appalti pubblici – Appalti di importo pari o superiore alla soglia europea – Agevolazioni per micro e PMI locali – Offerta tecnica – Subappalto – Impegno a praticare il minor ribasso – Offerta al rialzo – Conseguenze – Punteggio pari a zero

Le prescrizioni della legge provinciale di Trento n. 2 del 2020 (art. 2, co. 3, lett. c) e del suo regolamento attuativo (art. 4, co. 3, del d.P.P. n. 4 –17/Leg. del 2020) — in forza delle quali, negli appalti di importo pari o superiore alla soglia europea, ai fini

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

dell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica, è valorizzato l'impegno ad offrire il *"minor ribasso"* per le prestazioni affidate in subappalto alle micro e PMI locali — costituiscono un onere per i concorrenti, con la conseguenza che l'offerta in rialzo e quella pari a quanto indicato nell'elenco prezzi, non comportano l'esclusione dalla gara, bensì l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

Appalti pubblici – Dichiarazioni integranti l'offerta tecnica – Soccorso istruttorio – Inammissibilità

Nelle procedure d'appalto, l'istituto del soccorso istruttorio, volto a consentire integrazioni postume, non si applica alle ipotesi in cui l'offerta tecnica e l'offerta economica presentino mancanze, incompletezze ed irregolarità; ne consegue che la mancata produzione da parte dell'impresa partecipante della dichiarazione, richiesta dalla *lex specialis*, recante la descrizione delle forniture che intende acquisire da micro e da PMI locali per l'esecuzione del contratto, con l'indicazione del fornitore e dei dati dell'impresa, in quanto parte integrante dell'offerta tecnica, non può essere oggetto di soccorso istruttorio e comporta l'esclusione dalla gara.

Sentenza 14 gennaio 2021, n. 3 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Patrocinio a spese dello Stato – Ammissione – Improcedibilità del ricorso – Revoca automatica

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'automatica revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria, in applicazione dell'articolo 130 *bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, secondo cui, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso da parte dello Stato [*ex multis*, TAR Toscana, Firenze, sez. III, 5 febbraio 2019, n. 182].

Sentenza 15 gennaio 2021, n. 5 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Sicurezza pubblica – Autorizzazioni di polizia – Licenza porto di fucile – Art. 699 c.p. – Eliminazione di un divieto

L'autorizzazione di polizia necessaria per il rilascio del porto d'arma non è finalizzata a rimuovere gli ostacoli relativi all'esercizio di un diritto dell'interessato ma, al contrario, ad eliminare il divieto di portare armi stabilito, quale regola generale, dal nostro ordinamento giuridico (art. 699 c.p.): ciò è tanto più rilevante nel caso in cui si versi in una fattispecie in cui è in questione un interesse individuale di carattere puramente ricreativo, come nel caso di licenza di porto di fucile uso caccia [Corte Cost., sentenza n. 440 del 1993; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 14 ottobre 2019, n. 126].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Valutazione presupposti rilascio e mantenimento – Potere discrezionale – Giudizio prognostico – Valutazione della pericolosità per la sicurezza pubblica – Meri indizi di perfetta sicurezza circa il buon uso

L'Autorità amministrativa, nel valutare i presupposti giustificativi del rilascio o del mantenimento delle autorizzazioni al porto d'arma, effettua un giudizio prognostico volto a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso delle armi; ne discende che, nel valutare il comportamento del richiedente, l'amministrazione può limitarsi ad una valutazione del comportamento che si basi su meri indizi relativi all'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi, senza necessità di svolgere un'istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale; inoltre, può prescindere dalla concomitante rilevanza penale o meno del comportamento tenuto, essendo sufficiente un'autonoma e motivata valutazione della pericolosità del richiedente.

Giustizia amministrativa – Giudicato di rigetto – Effetti conformativi – Non scaturiscono – Assetto giuridico dei rapporti – Invariabilità

Dal giudicato amministrativo di rigetto non scaturiscono effetti conformativi, in quanto la dichiarazione, da parte del giudice adito, della legittimità del provvedimento impugnato non determina la necessità per l'amministrazione di intervenire sul proprio operato, poiché l'assetto giuridico dei rapporti resta invariato rispetto a quello sussistente prima dell'instaurazione del giudizio, come si evince dall'articolo 34 c.p.a., secondo il quale — solo nelle ipotesi di accoglimento del ricorso — il giudice può annullare, accertare ordinare, condannare o disporre misure idonee [Cons. Stato, sez. V, n. 1669 del 2014].

Sentenza 18 gennaio 2021, n. 6 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Anticorruzione e trasparenza – Conflitto interessi – Definizione – Soddisfazione di un interesse personale o di terzi – Caratteristiche – Concretezza, specificità e attualità

Il *conflitto di interessi* è una condizione giuridica che si verifica quando, all'interno della pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidata ad un funzionario contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi, necessariamente, una riduzione del soddisfacimento dell'interesse pubblico: vengono in rilievo non già situazioni astratte e potenziali, ma concrete, specifiche e attuali, basate su prove specifiche, tenuto conto anche degli effetti e delle responsabilità derivanti dalla violazione del conseguente dovere di astensione [Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3401].

Anticorruzione e trasparenza – Appalti pubblici – Conflitto di interessi – Procedura ad evidenza pubblica – Art. 42 Codice contratti pubblici – Riguarda tutti i soggetti coinvolti

Nelle procedure ad evidenza pubblica, la disciplina relativa al conflitto di interessi si estende, per effetto dell'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici, a tutti i soggetti

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di vita dell'appalto, cioè a tutti coloro che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico [parere Cons. Stato, n. 667 del 2019; Linee Guida ANAC n. 15], compresi i componenti della commissione giudicatrice e il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento).

Anticorruzione e trasparenza – Appalti pubblici – Conflitto interessi – Grave inimicizia – Rilevanza – Reciprocità – Natura personale

Ai fini della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, la “grave inimicizia” per essere rilevante deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivare da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentali [Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7170]; ne consegue che non può ritenersi provata una grave inimicizia, allegando unicamente una pregressa denuncia penale del ricorrente nei confronti dell'organo dell'amministrazione procedente, in quanto tale circostanza non prova analoga reciproca situazione in capo al destinatario della denuncia e non ne mette in discussione l'imparzialità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali [in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169].

Anticorruzione e trasparenza – Appalti pubblici – Conflitto interessi – Art. 7 d.P.R. n. 62/2013

La circostanza che un membro di una commissione giudicatrice di una procedura ad evidenza pubblica ricopra delle cariche in associazioni ed organizzazioni locali – che potrebbe potenzialmente assumere rilievo nell'ambito della tipica causa di incompatibilità, definita dall'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 – non rileva nel caso in cui nessuna delle organizzazioni in cui il commissario riveste delle cariche abbia presentato offerta in sede di gara, con la conseguenza che non risulta in concreto realizzata, né tantomeno provata, una specifica situazione di conflitto di interesse.

Appalti pubblici – Offerta tecnica – Presenza di elementi economici – Clausola di esclusione – Valutazione dell'idoneità ad inficiare la segretezza – Non si effettua – Esclusione automatica

In una procedura d'appalto, solo in assenza di un'espressa clausola di esclusione va valutata in concreto se la presenza di contenuti economici in un'offerta tecnica sia idonea ad inficiare la segretezza dell'offerta economica stessa, condizionando l'operato della commissione, [ex multis, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 13 novembre 2020, n. 2170].

Giustizia amministrativa – Gara d'appalto – Concorrente escluso – Definitività dell'esclusione – Legittimazione a ricorrere – Difetta

Il concorrente escluso dalla procedura di gara con provvedimento definitivo è privo di legittimazione a ricorrere avverso gli ulteriori atti della procedura, ivi compresa l'aggiudicazione definitiva ad altro concorrente [Corte di Giustizia dell'U. E, sentenza 21 dicembre 2016 C-355/15 Bietregemeinschaft Technische Gebäudedetreuung Gesmbh un Caverion Österreich; ex multis, Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2020, n. 374; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 30 giugno 2020, n. 104].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 18 gennaio 2021, n. 7 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Stranieri – Misure di accoglienza – Requisiti d’accesso – Insufficienza dei mezzi di sussistenza – Parametro di riferimento – Importo annuo dell’assegno sociale – Accertata disponibilità dei mezzi di sussistenza – Revoca della misura

Ai fini della concessione delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015, o del mantenimento di misure già concesse, è necessario che il richiedente sia privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei familiari: la valutazione dell’insufficienza di detti mezzi è effettuata con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale; ne consegue che, in caso di accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti in capo allo straniero, legittimamente, il competente Commissario di Governo dispone la revoca della misura (artt. 14 e 23 del d.lgs. n. 142 del 2015).

Stranieri – Misure di accoglienza – Domanda di protezione internazionale – Accesso alle misure di accoglienza – Non automaticità

La proposizione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero non consente un automatico accesso alle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015, che prevedono, quale requisito di accesso, che il richiedente sia privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata; allo stesso modo, anche in caso di sospensione degli effetti del diniego di protezione internazionale, a seguito di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso il diniego (art. 35 *bis*, co. 3, d.lgs. n. 25 del 2008), il richiedente, autorizzato a rimanere nel territorio italiano, deve in ogni caso risultare privo di mezzi di sussistenza sufficienti per poter accedere alle misure di accoglienza.

Sentenza 2 febbraio 2021, n. 12 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Appalti pubblici – Contratto d’appalto – Sopravvenienze – Equilibrio economico – Alterazioni – Rinegoziazione delle condizioni – Esclusione – Eccezioni

La vigente normativa in materia di appalti pubblici, in presenza di sopravvenienze idonee ad alterare l’originario equilibrio economico del contratto d’appalto, non prevede un obbligo di rinegoziazione e le amministrazioni, di regola, non possono, durante il periodo di efficacia del contratto, modificare le condizioni di esecuzione d’intesa con il contraente privato, senza una nuova procedura di affidamento, ad esclusione, sussistendone i presupposti, delle ipotesi previste, rispettivamente per i contratti d’appalto e per quelli di concessione, dagli articoli 106 e 175 del Codice dei contratti pubblici.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Appalti pubblici – Appalto di servizi – Trasporto speciale – Pandemia da Covid-19 – Emergenza sanitaria – Revisione dei prezzi – Non trova applicazione – Variante in corso d'opera – Configurabilità – Condizioni

Nel caso in cui, in un contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi di trasporto speciale, le prestazioni originariamente pattuite, divenute impossibili per causa sopravvenuta ed eccezionale, rappresentata dall'emergenza sanitaria causata da pandemia da Covid 19, siano state temporaneamente sostituite, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, n. 5, del D.P.C.M. dd. 11 marzo 2020, con prestazioni di carattere emergenziale, diverse per modalità esecutive, non è configurabile l'applicazione della disciplina relativa alla clausola di revisione prezzi (art. 106, co. 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici), poiché trova applicazione quella delle "varianti in corso d'opera" (art. 106, co. 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici), che non richiede una nuova procedura di affidamento, qualora sussistano le seguenti condizioni: A) la modifica sia necessitata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o di provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; B) la modifica non alteri la natura generale del contratto.

Giustizia amministrativa – Appalti pubblici – Fase antecedente alla stipula del contratto – Giurisdizione del giudice amministrativo – Fase negoziale – Giurisdizione del giudice civile

In riferimento all'attività negoziale della pubblica amministrazione, tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della stazione appaltante ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell'evidenza pubblica, spettano al giudice amministrativo, mentre quelle che attengono alla serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento (comprese quelle concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto) e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, sono devolute al giudice ordinario [da ultimo, Cass. civ., Sez. unite, ord. 13 marzo 2020, n. 7219 e ord. 29 gennaio 2018, n. 2144].

Giustizia amministrativa – Appalti pubblici – Controversia attinente alla fase di esecuzione del contratto di appalto – Difetto di giurisdizione

Nell'ambito di un contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi di trasporto, la controversia attinente alla determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore insorta a seguito della temporanea sostituzione, con prestazioni di carattere emergenziale, di quelle originariamente pattuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, n. 5, del D.P.C.M. dd. 11 marzo 2020, divenute impossibili a causa dell'emergenza epidemiologica (da Covid-19), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, non è configurabile alcun potere autoritativo in capo all'Amministrazione, essendo la controversia insorta nella fase di esecuzione del contratto di appalto; peraltro, non sussiste neppure la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

non inerendo la controversia l'applicazione della disciplina relativa alla clausola di revisione prezzi (art. 133, co. 1, lett. e), n. 2, c.p.a.).

Sentenza 12 febbraio 2021, n. 13 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Edilizia e urbanistica – Piano di spiccato – Definizione – Delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2023 del 2010 – Intersezione tra due distinte superfici – Superfici della facciata e del terreno

L'articolo 2, comma 1, lettera f), dell'allegato 1 alla delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2023 del 2010 – avente ad oggetto le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale di Trento 4 marzo 2008, n. 1 e del Piano urbanistico provinciale (l.p. 27 maggio 2008, n. 5) – definisce il piano di spiccato come l'intersezione tra *“la superficie della facciata di costruzione (da realizzare o già esistente)”* e *“la superficie del terreno”*; in particolare quest'ultima è individuata, alternativamente, nella *“superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore)”* ovvero nella *“superficie del terreno risultante dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie”*, a seconda che si intenda realizzare una nuova costruzione o un intervento su un immobile già esistente; correttamente, quindi, il Comune, ai fini del calcolo dell'altezza media ponderale del piano seminterrato tiene conto del piano di spiccato come indicato in una precedente concessione edilizia, senza prendere in considerazione i calcoli risultanti dalle relazioni tecniche prodotte dalla ricorrente in allegato alla SCIA e alle osservazioni procedurali.

Edilizia e urbanistica – Piano di spiccato – Delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2023 del 2010 – Superficie del terreno – Rilascio di precedenti concessioni edilizie – Rilevanza a prescindere dall'epoca e dall'identità soggettiva dei titolari

L'articolo 2, comma 1, lettera f), dell'allegato 1 alla delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2023 del 2010 – avente ad oggetto le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale di Trento 4 marzo 2008, n. 1 e del Piano urbanistico provinciale (l.p. 27 maggio 2008, n. 5) – prevede che il piano di spiccato vada individuato tenendo conto della *“superficie del terreno risultante (...) da concessioni edilizie”*, nel caso in cui siano già stati rilasciati titoli edilizi, e ciò a prescindere dall'epoca del loro rilascio e anche qualora non sussista identità soggettiva tra l'attuale richiedente il nuovo titolo edilizio e il soggetto titolare della concessione edilizia rilasciata in epoca antecedente.

Edilizia e urbanistica – PRG del Comune di Moena – Altezza media ponderale dei piani seminterrati – Parte emergente dal terreno – Accessi al piano interrato – Non se ne tiene conto

L'articolo 46, comma 2, del regolamento edilizio del comune di Moena, che ammette l'uso abitativo di locali seminterrati *“purché l'altezza media ponderale della parte emergente dal terreno sia maggiore o uguale ad 1,60 mt”* prevede, al fine del relativo calcolo, di assumere la definizione di piano di spiccato di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2023 del 2010, secondo cui, in particolare,

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

nell'individuare il piano di spiccato quale l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno risultante da concessioni edilizie, non si deve tenere conto degli accessi al piano interrato che pertanto, nel calcolo del piano di spiccato, devono pertanto essere sottratti.

Giustizia amministrativa – Atti – Vizi – Eccesso di potere – Figure sintomatiche: contraddittorietà e sviamento di potere – Atti vincolati – Non è configurabile

Rispetto ad atti aventi natura vincolata, non è configurabile il vizio di eccesso di potere, né nella figura sintomatica della contraddittorietà, [Cons. Stato, sez. II, 1 luglio 2020, n. 4148], né in quella dello sviamento di potere [Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2003, n. 5154].

Edilizia e urbanistica – SCIA – Dichiarazione di volontà – Poteri di controllo e inibitori della P.A. – Preavviso di rigetto – Non necessario

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è una dichiarazione di volontà, non qualificabile come istanza di parte, con cui il privato dichiara all'amministrazione competente di intraprendere un'attività consentita dalla legge, potendola avviare senza necessità di un assenso, espresso o tacito, da parte dell'amministrazione, in quanto titolare di una posizione soggettiva originaria, che trova il proprio fondamento nella legge; ne consegue che l'autorità amministrativa, qualora intenda esercitare i poteri di controllo e inibitori attribuiti dalla legge, non è tenuta a comunicare al segnalante il preavviso di rigetto [in senso contrario, Cons. Stato, sez. IV, 27 maggio 2019, n. 3453, secondo cui il preavviso di rigetto va applicato anche alle attività soggette a SCIA come gli impianti di telefonia].

Sentenza 12 febbraio 2021, n. 15 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Contributi pubblici – Revoca – Impugnazione – Mancata osservanza di obblighi – Giurisdizione del giudice ordinario – Contrasto con originario interesse pubblico – Giurisdizione del giudice amministrativo

La controversia instauratasi a seguito della revoca di un finanziamento pubblico, in ragione della mancata osservanza di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, concerne una posizione di diritto soggettivo ed è conseguentemente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; invece, nei casi in cui la mancata erogazione del finanziamento sia dipesa dall'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione, che abbia inteso annullare il provvedimento di attribuzione per vizi originari di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico, in capo al privato sussiste una posizione di interesse legittimo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo, [ex multis, Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16457].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Giustizia amministrativa – Concessione di contributi – Requisiti per l'ammissione a contributo – Mancanza ab origine – Annullamento d'ufficio – Impugnazione – Giurisdizione del giudice amministrativo

È devoluta al giudice amministrativo la controversia concernente l'annullamento d'ufficio di un precedente provvedimento di concessione di un contributo già assegnato, per la riscontrata carenza, originaria e non sopravvenuta, di un requisito previsto dalla legge per l'ammissione al contributo stesso.

Contributi pubblici – Requisiti – Iscrizione nel registro delle imprese – Veridicità e attualità dei dati pubblicizzati

Ai fini della partecipazione a procedure per la concessione di contributi pubblici, l'iscrizione nel registro delle imprese produce l'effetto, giuridicamente rilevante, di tutelare l'affidamento dei terzi in merito alla veridicità ed all'attualità dei dati pubblicizzati, sia con riferimento all'avvio, che con riguardo alle modifiche che intervengono nella vita dell'impresa [TAR Liguria, Genova, sez. II, 7 febbraio 2014, n. 229].

Contributi pubblici – Interesse del beneficiario e interesse del soggetto elargitore – Disposizioni attributive di finanziamento – Interpretazione – In senso conforme agli obiettivi del normatore

In ogni operazione di finanziamento pubblico è rinvenibile sia un interesse del beneficiario, sia un interesse del soggetto elargitore, quale portatore di interessi, finalità ed obiettivi del superiore livello politico-istituzionale; ne consegue che le disposizioni attributive di finanziamento sono interpretate in modo rigoroso e quanto più conforme con gli obbiettivi avuti di mira dal legislatore [ex multis, Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1237; Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50].

Contributi pubblici – Concessione – Impugnazione – Requisiti di ammissione a contributo – Mancanza ab origine – Annullamento d'ufficio – Legittimità

Il requisito del possesso di un'“unità operativa attiva nel territorio provinciale” (definita come “stabilimento o struttura finalizzata concretamente alla produzione di beni e all'erogazione di servizi, tanto sotto il profilo tecnologico quanto amministrativo, risultante dall'attività esercitata nella visura camerale”), prescritto per poter beneficiare di contributi pubblici, deve essere intesa in senso rigoroso, alla luce della *ratio* dell'elargizione stessa, consistente nell'esigenza di garantire un sostegno alle imprese effettivamente e concretamente operanti sul territorio provinciale per rafforzare la competitività e l'innovazione del sistema imprenditoriale locale, nella fase di eccezionale crisi sanitaria, economica e finanziaria dovuta alla emergenza epidemiologica da COVID-19; ne consegue che, l'inutilizzabilità, a causa di lavori di ristrutturazione, al momento della presentazione della domanda, della sede trentina della ricorrente e l'inutilizzo di altro ufficio, concesso in locazione, sito in diverso Comune trentino, comportano la mancanza *ab origine* di uno dei requisiti richiesti, che legittima l'annullamento in autotutela da parte dell'Amministrazione del contributo concesso.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 16 febbraio 2021, n. 16 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – Pronuncia di rito – Cessazione della materia del contendere – Sentenza di merito – Conseguimento del bene della vita – Non sussiste – Sopravvenuto difetto di interesse

Mentre la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si configura come una pronuncia di rito (art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.), diversamente, la sentenza di cessazione della materia del contendere (art. 34 c.p.a.) costituisce una sentenza di merito e presuppone che la pretesa del ricorrente – intesa quale bene della vita al quale egli aspira – abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione [*ex multis*, Cons. Stato, sez. II, n. 148 del 2020; *id.*, sez. II, n. 4318 del 2019; *id.*, sez. II, n. 2904 del 2019; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 25 del 2020].

Stranieri – Permesso di soggiorno – Richiesta di rinnovo – Diniego – Impugnazione – Successiva rimozione del diniego – Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità del ricorso – Diritto ad ottenere il rinnovo – Nuova valutazione – Compete al Questore

La rimozione in autotutela, da parte del Questore, del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, sopravvenuto nelle more del giudizio di impugnazione, fa venire meno l'interesse a ricorrere, comportando l'inutilità per il ricorrente di un'eventuale sentenza di accoglimento; oltre a ciò, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.p.a., non può in ogni caso essere accolta la domanda del ricorrente volta ad accertare il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno (con la correlata richiesta di ingiunzione del relativo rilascio), in quanto spetta unicamente al Questore provvedere nuovamente sulla domanda di rinnovo presentata.

Sentenze 16 febbraio 2021, n. 17 e 18 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Pubblico impiego – Personale militare e di polizia – Previdenza complementare – Mancata attuazione – Risarcimento del danno – Prestazioni inerenti al rapporto di pubblico impiego – Giurisdizione esclusiva del G.A

Le controversie aventi ad oggetto il silenzio delle Amministrazioni intime circa la richiesta di risarcimento del danno da mancata attivazione del fondo di previdenza complementare, per il personale militare e di polizia, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto attengono all'inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego [in senso contrario, Corte dei Conti, sez. giurisd., 18 maggio 2020, n. 207; sulla risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione, Cass. civ,

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

cass., 20 ottobre 2020, n. 22807].

Giustizia amministrativa – Azione avverso il silenzio – Presupposti – Dovere di provvedere della P.A. – Valutazione discrezionale dell'an – Difetto dei presupposti

L'azione avverso il silenzio non si può esperire come rimedio di carattere generale, per qualsiasi tipo di inerzia della pubblica amministrazione, ma unicamente nelle ipotesi di mancato esercizio di potestà discrezionali, qualora l'amministrazione non abbia emanato un provvedimento, entro un termine prescritto, pur essendovi tenuta; in particolare, vengono a mancare i presupposti per azionare la tutela avverso il silenzio nei casi in cui la legge rimetta alla piena discrezionalità dell'Amministrazione la decisione anche sull'an [ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 4204 del 2020].

Pubblico impiego – Dipendenti pubblici – Personale militare e di polizia – Previdenza complementare – Mancata attuazione – Silenzio-inadempimento – Non si configura

L'articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998 prevede solo la facoltà per l'Amministrazione, e non l'obbligo, di avviare e di concludere le procedure di negoziazione e concertazione di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995, volte a definire la disciplina del TFR e della previdenza complementare per il personale militare e di polizia: ne consegue che il mancato esercizio del potere dell'Amministrazione non può configurarsi quale silenzio-inadempimento ed essere coartato, a mente dell'articolo 117 c.p.a.

Giustizia amministrativa – Silenzio avverso una richiesta di risarcimento del danno – Azione avverso il silenzio – Inesperibilità – Ragioni

L'azione avverso il silenzio non può essere esperita per ottenere il pagamento di crediti e, più in generale, per avanzare pretese che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, riguardando, invece, diritti soggettivi [TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 febbraio 2020, n. 2207; Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 119]; ne consegue che con il rito avverso il silenzio il privato non può chiedere il risarcimento del danno per equivalente per un'obbligazione patrimoniale asseritamente rimasta inadempita, mancando il preliminare accertamento in giudizio o il riconoscimento da parte dell'amministrazione, della sussistenza della responsabilità dalla quale conseguirebbe il diritto al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa – Pubblico impiego – Personale militare e di polizia – Previdenza complementare – Mancata attuazione – Singolo dipendente – Legittimazione attiva e interesse a ricorrere – Non sussistono – Titolarità di un interesse finale indiretto e successivo all'accordo

Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di istituzione della previdenza complementare per il personale militare e di polizia non sussiste legittimazione attiva e interesse a ricorrere in capo al singolo dipendente, non essendo titolare di una posizione giuridicamente tutelata – né in termini di interesse legittimo, né in termini di diritto soggettivo – all'attivazione e alla conclusione delle procedure di negoziazione e concertazione volte all'istituzione del fondo di previdenza complementare; al contrario, l'eventuale inadempimento dell'Amministrazione potrebbe essere fatto

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

valere solamente dagli organismi esponenziali degli interessi collettivi, unici titolari di un interesse concreto e attuale, in quanto legittimati a partecipare alle procedure di negoziazione e concertazione (organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e comitati centrali di rappresentanza) [Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2011, n. 5698; Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 504; da ultimo, in senso conforme, TAR Lazio, sez. I stralcio, 1 febbraio 2021, n. 1292; cfr. altresì per una fattispecie del tutto simile TAR Lazio, sez. I bis, 20 ottobre 2017, n. 10528 e, per analoga vicenda, Cass. civ., sez. lavoro, 18 dicembre 2018, n. 32697]

Giustizia amministrativa – Personale militare e di polizia – Previdenza complementare – Procedura di negoziazione e concertazione – Disciplina non ancora attuata – Richiesta di istituzione– INPS – Legittimazione passiva– Non sussiste

Poiché l’istituzione della previdenza complementare per il personale militare e di polizia che — ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 — ha avvio con una procedura di negoziazione e concertazione tra Ministeri interessati, Comandi militari, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e Consigli centrali di rappresentanza, ad oggi, non è ancora conclusa, non sussiste la legittimazione passiva dell’INPS (con conseguente estromissione dal giudizio), nei ricorsi presentati ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a., aventi ad oggetto l’inerzia del Ministero dell’Interno circa la richiesta di risarcimento del danno da mancata attivazione del Fondo di previdenza complementare, instaurati da dipendenti pubblici appartenenti al personale militare e di polizia: infatti, l’INPS non dispone di alcun autonomo potere regolatorio della materia, neppure di iniziativa, e non può gestire posizioni previdenziali derivanti da disposizioni che ancora non sussistono.

Giustizia amministrativa – Pubblico impiego – Personale militare e di polizia – Previdenza complementare – Mancata attuazione – Ministero dell’Interno – Carenza di legittimazione passiva – Spetta al Ministero per la Pubblica Amministrazione

Nei giudizi instaurati dai dipendenti pubblici facenti parte del personale militare e di polizia, aventi ad oggetto la richiesta di istituzione della previdenza complementare, non sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, in veste di datore di lavoro ordinario del dipendente, bensì del Ministero per la Pubblica Amministrazione; più precisamente, ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 1995, fa capo a quest’ultimo il potere di iniziativa per l’avvio della negoziazione e concertazione, non essendo l’amministrazione datoriale dotata di alcun autonomo potere al riguardo.

Sentenza 16 febbraio 2021, n. 19 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Atti amministrativi – Preavviso di rigetto – Finalità – Interesse partecipativo sostanziale – Termine per presentare osservazioni – Provvedimento negativo prima dello scadere del termine – Implicazioni

Il preavviso di diniego di cui all’articolo 27 bis della legge provinciale di Trento (art. 10 bis della legge n. 241 del 1990) attua l’interesse partecipativo sostanziale del

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

destinatario a poter apportare, nel procedimento, le proprie osservazioni e controdeduzioni che potrebbero condurre ad un esito diverso del provvedimento finale; in considerazione del rilievo sostanziale e non meramente formale dell'istituto, è legittimo il provvedimento negativo, successivo al preavviso di diniego ma approvato prima della scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, nel caso in cui il ricorrente, pur avendo avuto a disposizione un periodo di tempo particolarmente ampio (nel caso in esame, in ragione della proroga dei termini del procedimento a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19) e pur avendo una compiuta conoscenza delle ragioni ostative, non abbia prodotto alcuna osservazione o controdeduzione.

Atti amministrativi – Elenco dei rifugi alpini – Domanda di iscrizione – Preavviso di diniego – Mancato rispetto dei termini per presentare osservazioni – Provvedimento vincolato – Non annullabilità del provvedimento

E' legittimo il provvedimento di diniego della domanda di iscrizione di una struttura nell'elenco dei rifugi alpini, per mancanza di un requisito previsto dalla legge provinciale di Trento 15 marzo 1993, n. 8 (nel caso in esame: la circostanza che la strada di accesso risulti aperta al traffico ordinario), adottato anche prima della scadenza del termine per la presentazione di osservazioni previsto nel preavviso di diniego poiché, trattandosi di atto vincolato, trova applicazione l'articolo 21 *octies*, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato [*ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020].

Atti amministrativi – Elenco dei rifugi alpini – Domanda di iscrizione – Requisito della non raggiungibilità con strade aperte al traffico ordinario – Mancanza – Diniego – Legittimità

È legittimo il provvedimento che neghi l'iscrizione nell'elenco delle strutture alpinistiche alla struttura iscritta al catasto come rifugio alpino, che non rispetti il requisito previsto dalla legge provinciale di Trento 15 marzo 1993, n. 8, della non raggiungibilità della struttura con strade aperte al traffico ordinario.

Atti amministrativi – Domanda di iscrizione di una struttura nell'elenco dei rifugi alpini – Criteri approvati dalla Conferenza provinciale delle strutture alpinistiche – Mero autovincolo

Non può costituire una legittima motivazione del provvedimento di diniego alla richiesta di iscrizione di una struttura nell'elenco dei rifugi alpini il mancato rispetto di uno dei criteri approvati dalla Conferenza provinciale delle strutture alpinistiche, nell'intento di autolimitare la propria discrezionalità nell'esercizio delle proprie funzioni consultive, poiché tali criteri non sono riconducibili alle disposizioni della legge provinciale di Trento n. 8 del 1993, né a quelle del suo regolamento attuativo (nel caso in esame: la previsione secondo cui il rifugio deve essere situato a non meno di un'ora di tragitto a piedi che corrisponde all'incirca a 4 km dalla strada più vicina o che è posto ad un dislivello superiore a 300 metri dalla più vicina strada).

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Giustizia amministrativa – Atti plurimotivati – Azione di annullamento – Illegittimità di tutte le ragioni poste a fondamento

Quando il provvedimento gravato è un atto cd. plurimotivato – in quanto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre –, questo può essere annullato solo se tutte le ragioni su cui si fonda risultano illegittime [TRGA, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 6 dicembre 2019, n. 163], mentre la legittimità di una sola delle giustificazioni rende l'atto legittimo e superfluo l'esame delle altre ragioni [Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2020, n. 4866; Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019, Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190].

Sentenze 19 febbraio 2021, nn. 22 e 23, Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Pendenza di una questione di legittimità costituzionale in altro giudizio – Stessa norma – Sospensione impropria del giudizio principale – Art. 80 c.p.a.

Nel processo amministrativo, il giudice dispone la c.d. sospensione impropria del giudizio principale qualora sia pendente una questione di legittimità costituzionale, sollevata in un diverso giudizio, ma avente ad oggetto una norma che trova applicazione anche nel giudizio principale (solamente nel caso in cui le parti facciano richiesta di interloquire davanti alla Corte Costituzionale, la predetta sospensione non può essere disposta). Nel caso di avvenuta sospensione, l'articolo 80 c.p.a. prevede che, ai fini della prosecuzione del giudizio sospeso, debba essere presentata istanza di fissazione dell'udienza entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale.

Commercio – Esercizi di vendita al dettaglio – Obbligo di chiusura domenicale e festiva – Impugnazione del provvedimento – Sospensione dell'obbligo di chiusura da parte successivo provvedimento – Interesse al ricorso – Sussiste – Ragioni

È ammissibile il ricorso volto all'annullamento della delibera della Giunta provinciale di Trento n. 891 del 2020 che vieta l'apertura domenicale e festiva di taluni esercizi commerciali, presentato da un esercizio avente sede in uno dei comuni interessati dall'obbligo di chiusura, e ciò nonostante una successiva delibera della medesima Giunta trentina abbia sospeso l'efficacia della precedente, consentendo a tutti gli esercizi l'apertura domenicale e festiva, in quanto sussiste in ogni caso l'interesse a far dichiarare l'illegittimità della prima delibera, al fine di ottenere l'eventuale risarcimento del danno *medio tempore* cagionato dall'obbligo di chiusura.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 22 febbraio 2021, n. 24 – Pres. ed est. F. Rocco

Edilizia e urbanistica – Definizione di urbanistica – Definizione di edilizia – Inclusa nella definizione di urbanistica

La definizione onnicomprensiva di “urbanistica” prevista dall’articolo 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, quale “*disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente*”, include anche l’“*edilizia*”, intesa come il complesso delle attività che si riferiscono alla costruzione di edifici d’ogni genere, e che comprende quindi la progettazione e la realizzazione delle singole costruzioni e delle loro opere di rifinitura.

Edilizia e urbanistica – Testo unico statale in materia edilizia – Principi fondamentali e generali – Non costituiscono principi dell’ordinamento giuridico – Non vincolano il legislatore provinciale

I “*principi fondamentali e generali per la disciplina dell’attività edilizia*”, contenuti nel Testo unico in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (art. 1, co. 1), si configurano, nella materia del “governo del territorio”, quali limiti all’esercizio della competenza di tipo concorrente attribuita, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione alle Regioni a statuto ordinario; per quanto concerne la Provincia autonoma di Trento, gli stessi non sono da annoverare tra i “*principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica*” che, ai sensi degli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale di autonomia, vincolerebbero (meno restrittivamente) il contenuto delle funzioni legislative e amministrative di rango primario attribuite alla Provincia autonoma di Trento.

Edilizia e urbanistica – Provincia autonoma di Trento – Potestà legislativa esclusiva in materia di edilizia – Abusi edilizi – Tipologie – Diversità dall’ordinamento statale – Legittimità

La previsione di cui all’articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui nella materia dell’“*edilizia*”, “*le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione*” giustifica la circostanza che l’articolo 128 della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008 introduca, nell’ordinamento trentino, una propria definizione delle diverse tipologie di abusi edilizi, elaborata in modo del tutto autonomo rispetto alla disciplina statale.

Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Disciplina sanzionatoria – “Variazioni essenziali” – Art. 129, co. 5, l.p. 1/2008 – Interpretazione – Art. 129, co. 6, l.p. 1/2008 – Medesima strutturazione

Il senso letterale della disciplina sanzionatoria amministrativa indicata dall’articolo 129, comma 5, della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008 – secondo cui “*per le opere eseguite con variazioni essenziali il Comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell’abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della*

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive” prevede due tipologie di norme: a) due norme di ordine generale e tra di loro correlate: in forza della prima, il Comune deve ordinare la demolizione delle opere eseguite con variazioni essenziali; in forza della seconda, la demolizione va effettuata a spese dei responsabili dell’abuso; b) tre ulteriori norme recanti un regime derogatorio rispetto a quello generale: 1) la demolizione è “comunque” ordinata e non può essere sostituita da una sanzione pecuniaria, quando le opere abusive possono essere demolite senza pregiudicare quanto è stato realizzato in conformità; 2) la demolizione è sostituita dall’irrogazione di una sanzione pecuniaria, se le opere eseguite con variazioni essenziali e che non possono essere demolite senza pregiudicare quanto è stato realizzato in conformità, non contrastano con rilevanti interessi urbanistici; 3) quando il Comune irroga la sanzione pecuniaria, in sostituzione della demolizione, ne determina l’ammontare nella misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive. La strutturazione del comma 6, del medesimo articolo 129, ricalca quella del comma 5, con riferimento alle opere eseguite in “parziale difformità”.

Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Opere eseguite con variazioni essenziali – Conseguenze sanzionatorie – Demolizione – Assenza di pregiudizio per la parte eseguita in conformità – Va sempre ordinata – Lesione di rilevanti interessi urbanistici – Valutazione – Solo in presenza di pregiudizio per le parti eseguite in conformità

Ai sensi dell’articolo 129, comma 5, della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008, le opere eseguite con “variazioni essenziali” devono essere rimosse, se ciò non compromette l’integrità di quanto è stato realizzato in conformità, e la demolizione va “comunque” ordinata e non può essere sostituita da una sanzione pecuniaria, a prescindere da ogni eventuale valutazione in ordine alla sussistenza di una lesione, o meno, a “rilevanti interessi urbanistici”; il giudizio discrezionale sulla sussistenza, o meno, degli anzidetti “rilevanti interessi urbanistici” riguarda soltanto le opere realizzate con variazioni essenziali, la cui demolizione potrebbe pregiudicare quanto regolarmente realizzato.

Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Opere eseguite con variazioni essenziali – Conseguenze sanzionatorie – Valutazioni – Discrezionalità – Limiti

Il comma 5 dell’articolo 129 della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008 prevede due forme di esercizio di poteri discrezionali da parte dell’Amministrazione comunale: il primo, da esercitarsi in via preliminare rispetto al secondo, concerne la valutazione, eminentemente tecnica, in ordine alla possibilità di demolire le opere abusive, senza arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità: trattandosi di valutazioni discrezionali, il giudice può sindacare solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto che le rendano inattendibili [cfr. sul punto, *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4644; cfr., altresì, tra le più recenti, TAR Campania, Napoli, sez. III, 10 agosto 2020, n.3547, TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 gennaio 2020, n. 593; TAR Emilia Romagna, Parma, 23 dicembre 2019, n. 303,

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 4 ottobre 2019, n. 863; TAR Sicilia Catania, sez. III, 14 marzo 2017 n. 507]; il secondo poter discrezionale concerne invece l'accertamento dell'insussistenza di "rilevanti interessi urbanistici" lesi dall'eventuale permanenza delle opere realizzate con variazioni essenziali e assoggettate al pagamento della sanzione sostitutiva della demolizione: in questo caso sussiste una sindacabilità *pleno iure* da parte del giudice amministrativo, anche sotto tutti i profili del vizio dell'eccesso di potere.

Sentenza 1 marzo 2021, n. 26 – Pres. G. Flaim, Est. A. Tassinari

Giustizia amministrativa – Pendenza di una questione di legittimità costituzionale in altro giudizio – Stessa norma – Sospensione impropria del giudizio principale – Art. 80 c.p.a.

Nel processo amministrativo, il giudice può disporre la c.d. sospensione impropria del giudizio principale qualora sia pendente una questione di legittimità costituzionale, sollevata in un diverso giudizio, ma avente ad oggetto una norma che trova applicazione anche nel giudizio principale; solamente nel caso in cui le parti facciano richiesta di interloquire davanti alla Corte Costituzionale, la predetta sospensione non può essere disposta. Nel caso di avvenuta sospensione, l'articolo 80 c.p.a. prevede che, ai fini della prosecuzione del giudizio sospeso, debba essere presentata istanza di fissazione dell'udienza entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale.

Commercio – Esercizi commerciali – Obbligo di chiusura domenicale e festiva – Impugnazione del provvedimento – Sospensione dell'obbligo di chiusura da parte successivo provvedimento – Interesse al ricorso – Sussiste

È ammissibile il ricorso volto all'annullamento della delibera della Giunta provinciale di Trento che vieta l'apertura domenicale e festiva di taluni esercizi commerciali, presentato da un esercizio avente sede in uno dei comuni interessati dall'obbligo di chiusura e ciò nonostante una successiva delibera della medesima Giunta trentina abbia sospeso l'efficacia della precedente, consentendo, a tutti gli esercizi l'apertura domenicale e festiva, in quanto sussiste in ogni caso l'interesse a far dichiarare l'illegittimità della prima delibera, al fine di ottenere l'eventuale risarcimento del danno *medio tempore* cagionato dall'obbligo di chiusura.

Sentenza 1 marzo 2021, n. 28 – Pres. G. Flaim, Est. A. Tassinari

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento – Art. 8 d.l. n. 11 del 2009 – Funzione cautelare e preventiva

L'istituto dell'ammonimento, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e sentimentali, che assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori siano ripetuti e cagionino esiti irreparabili [*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599].

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento – Discrezionalità del Questore – Se e quando

Il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare se e quando emanare il provvedimento di ammonizione; egli può, inoltre, stante la natura eminentemente cautelare di tale istituto, sovente volto a far fronte ad una situazione di emergenza e di urgenza, emanare senza indugio il provvedimento oppure, qualora le circostanze lo consentano, inoltrare al destinatario la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 [Cons. Stato, sez. III, 13 ottobre 2013, n. 4241 e TAR Veneto, sez. III, 2 luglio 2018, n. 709].

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento – Art. 8 d.l. n. 11 del 2009 – Rapporto con il reato di stalking

Il decreto di ammonimento, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, non presuppone l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un'imputazione per il reato di *stalking* (art. 612 *bis* c.p.), bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato e che abbia generato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, non rilevando, ai fini della legittimità del provvedimento, l'esatta integrazione di tale fattispecie di reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, né – alla luce anche del principio generale del *tempus regit actum* – un'eventuale e successiva sentenza di assoluzione del soggetto ammonito, pronunciata in sede penale [TAR Veneto, sez. III, n. 709 del 2018].

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento – Discrezionalità del Questore – Sindacato del giudice amministrativo

I provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo su tali atti è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto legittimanti l'adozione del provvedimento, ovvero di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione [TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 8 marzo 2019, n. 230].

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento – Art. 8 d.l. n. 11 del 2009 – Finalità e presupposti

L'ammonimento, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, viene richiesto dalla vittima al Questore, prima di proporre querela per il reato di *stalking*, per spingere il persecutore ad interrompere il proprio comportamento vessatorio, consistente in minacce o molestie reiterate, atte a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura oppure tali da costringere la vittima ad alterare le proprie

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

abitudini di vita, oppure ancora tali da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva [*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2020, n. 4077].

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento – Art. 8 d.l. n. 11 del 2009 – Revocabilità

Il provvedimento di ammonimento, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, ha una durata temporale determinata, pena la frustrazione dell'efficacia deterrente dello stesso, [Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2014, n. 6038]; tuttavia, lo stesso può essere oggetto di revoca *ex nunc*, in quanto rientrante tra gli atti amministrativi ad effetti durevoli, poiché idoneo a determinare la procedibilità d'ufficio per il reato di *stalking* (art. 612 *bis* c.p.) e a costituire un'eventuale ipotesi di aggravamento della pena, in caso di condanna in sede penale.

Sicurezza pubblica – Provvedimenti di polizia – Ammonimento – Art. 8 d.l. n. 11 del 2009 – Cessazione dei comportamenti persecutori – Richiesta di revoca – Episodio che non vede coinvolta la vittima – Diniego – Illegittimità

È viziato da eccesso di potere, per illogicità manifesta e irragionevolezza, il diniego alla richiesta di revoca di un ammonimento – originariamente rilasciato per comportamenti persecutori nei confronti dell'ex coniuge, posti in essere in occasione della separazione e in seguito cessati – che si fondi esclusivamente su una valutazione di presunta pericolosità sociale dell'ammonito per un episodio rilevatore, per le Autorità competenti, di un "*comportamento incline all'ira e alla violenza*", che non veda coinvolta l'originaria vittima, in quanto la *ratio* dell'istituto dell'ammonimento, ex articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, consiste in una tutela anticipata, rispetto alla tutela penale, della vittima del comportamento persecutorio.

Sentenza 1 marzo 2021, n. 29 – Pres. G. Flaim, Est. A. Tassinari

Giustizia amministrativa – Impugnazione di un provvedimento – Soddisfazione della pretesa del ricorrente – Cessazione della materia del contendere – Sentenza di merito – Ritiro del provvedimento sfavorevole – Sopravvenuta carenza di interesse – Sentenza di rito

La declaratoria di cessazione della materia del contendere è pronuncia di merito, secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 5, c.p.a., che richiede un'attività amministrativa, successiva al provvedimento impugnato e integralmente soddisfatta dell'interesse azionato, in ragione dell'ottenimento, in via amministrativa, del bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, prevista dall'articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quale pronuncia di rito, presuppone, al contrario, il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, nuova e diversa rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza di merito, per essere venuta meno l'utilità, per il ricorrente,

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

della pronuncia del giudice [Cons. Stato, sez. II, n. 148 del 2020; sez. II, n. 4318 del 2019; sez. II, n. 2904 del 2019; TRGA, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 140 del 2020].

Sentenza 5 marzo 2021, n. 35 – Pres. G. Flaim, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Deposito di memorie di replica – Facoltà di replica – Subordinata al deposito di memorie di controparte

Nel processo amministrativo, la facoltà di replica discende dall'esercizio della facoltà di controparte di depositare una memoria difensiva prima dell'udienza di merito; pertanto, nel caso in cui la controparte non si sia avvalsa di detta facoltà, non può consentirsi la produzione di una memoria definita di "replica" [ex multis, Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2021, n. 434].

Appalti pubblici – Giustizia amministrativa – Appalti pubblici – Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale – Ricorso principale – Esaminato per primo

In materia di appalti pubblici, il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale; al contrario, l'accoglimento del gravame incidentale non può determinare l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale un interesse legittimo strumentale all'eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale [Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431].

Appalti pubblici – Offerta – Errore materiale – Intervento correttivo – Condizioni e limiti

In una procedura d'appalto, per poter eccezionalmente ammettere la correzione dell'offerta per un asserito errore materiale, è necessario che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, necessariamente riconoscibile, e che la correzione non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell'offerta, in violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti, dell'affidamento nelle regole di gara e delle esigenze di trasparenza e certezza; sono, perciò, rettificabili eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente, senza cioè compiere un'indagine circa la volontà del concorrente e senza un'attività istruttoria da parte dell'Amministrazione [ex multis, Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7752].

Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione – Avvalimento – Dichiarazione – Possesso dei requisiti – Non è più possibile fare a meno

Nelle procedure ad evidenza pubblica, qualora l'operatore economico abbia dichiarato di soddisfare, in tutto o in parte, la richiesta relativa al possesso dei requisiti di

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

partecipazione avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche quando avrebbe potuto fare a meno dell'avvalimento e anche se relativamente ad un requisito per il quale non è ammesso l'avvalimento, non può poi, in corso di procedura o all'esito di questa, mutare la propria originaria dichiarazione, manifestando l'intenzione di soddisfare in proprio la richiesta relativa al possesso dei requisiti, in quanto il principio di *favor participationis* deve essere temperato con il principio della *par condicio*, e con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa, cui corrispondono, per la parte privata, oneri di correttezza e cooperazione, che culminano nel principio di autoresponsabilità.

Appalti pubblici – Principio di autoresponsabilità – Definizione e portata

Nelle procedure ad evidenza pubblica, il principio di autoresponsabilità prevede che ciascun concorrente risenta, nella propria sfera giuridica, delle conseguenze della mancata adozione della diligenza esigibile nei rapporti con la pubblica amministrazione; ne consegue che ciascuno dei partecipanti sopporta le conseguenze, non solo di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione (si veda l'art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50 del 2016), ma anche delle scelte effettuate al momento di partecipazione alla gara e incidenti sull'attività amministrativa del seggio di gara e della stazione appaltante, come quella dell'impresa ausiliata di utilizzare l'istituto dell'avvalimento, in quanto tale scelta comporta la valutazione dei requisiti di partecipazione e la verifica dell'esistenza delle condizioni formali richieste dal Codice dei contratti pubblici nei confronti dell'impresa ausiliaria.

Appalti pubblici – Avvalimento – Formalizzazione della documentazione in un momento antecedente al termine per la presentazione delle offerte – Contratto di avvalimento – Certezza della data di sottoscrizione – Necessità della firma digitale – Apposizione firma analogica – Annullamento dell'aggiudicazione

Qualora il disciplinare di gara prescriva che la documentazione relativa all'avvalimento sia formalizzata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e nulla prescriva circa le modalità di sottoscrizione del relativo contratto, è tuttavia necessario – dal momento che il contratto si considera perfezionato solamente con la sua stipulazione, coincidente con il momento in cui tutte le parti hanno sottoscritto il documento – che sia l'impresa ausiliata che quella ausiliaria appongano la firma digitale, e non quella analogica, in quanto solo la prima attribuisce certezza alla data di sottoscrizione e la mancata prova della formalizzazione antecedente il termine per la presentazione delle offerte comporta l'annullamento dell'aggiudicazione.

Appalti pubblici – Cause di esclusione – Art. 80, co. 5, Codice contratti pubblici – Decadenza da precedente aggiudicazione – Mancata iscrizione nel Casellario informativo – Obbligo informativo – Utilizzabilità dell'informazione da parte stazione appaltante

L'articolo 80, comma 5, lettera c *bis*), del decreto legislativo n. 50 del 2016 costituisce una norma di chiusura che impone agli operatori economici di dichiarare tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

tipizzate di esclusione, la cui rilevanza deve essere apprezzata, caso per caso, dalla stazione appaltante; ne consegue che la stazione appaltante può utilizzare informazioni, quali la decadenza di un'impresa da una precedente aggiudicazione, anche se non iscritte nel Casellario informatico, [da ultimo, TAR Toscana, Firenze, sez. I, 30 dicembre 2020, n. 1755]; inoltre, la stessa *lex specialis* può costituire fonte degli obblighi informativi rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara, chiedendo ai concorrenti di effettuare una dichiarazione omnicomprendente di tutte le situazioni potenzialmente incidenti sul corretto svolgimento della procedura, senza effettuare alcun filtro preventivo di rilevanza [Cons. Stato, Ad. Pl., n. 16 del 2020].

Sentenza 13 marzo 2021, n. 36 – Pres.ed est. C. Polidori

Atti amministrativi – Principio di legalità sostanziale – Situazioni emergenziali – Ordinanze contingibili e urgenti – Provvedimenti atipici

Il potere di emanare provvedimenti amministrativi soggiace, in via ordinaria, al rispetto del principio di legalità "sostanziale", a mente del quale la norma attributiva del potere amministrativo deve determinare, oltre al fine perseguito, anche contenuto e modalità dei provvedimenti adottati nell'esercizio del potere stesso; al contrario, per le situazioni emergenziali, l'ordinamento, in deroga al predetto principio, individua soltanto l'Autorità competente ad emanare i provvedimenti e i fini cui essi sono preordinati, lasciando all'Autorità stessa il compito di determinare contenuto e modalità del singolo provvedimento (in questo senso, le ordinanze contingibili e urgenti possono essere definite provvedimenti "atipici") [da ultimo, con specifico riferimento ad un'ordinanza contingibile e urgente adottata a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2075].

Atti amministrativi – Ordinanze contingibili e urgenti – Condizioni per l'adozione

Sono condizioni per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti: 1. la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento; 2. la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti; 3. la proporzionalità delle misure prescelte; 4. l'esistenza di situazioni di pericolo effettivo, non tipizzate dalla legge; ne consegue che non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile.

Atti amministrativi – Ordinanze contingibili e urgenti – Capacità derogatoria – Anche nella disciplina dei referendum propositivi provinciali

Le ordinanze contingibili e urgenti hanno capacità derogatoria anche nei confronti della disciplina dei *referendum* propositivi provinciali (contenuta nella legge provinciale di Trento n. 3 del 2003, in attuazione dell'articolo 47 dello Statuto speciale di autonomia (che prevede per tali leggi una "procedura rafforzata"), in quanto, l'articolo 52, comma 2, dello Statuto speciale – norma di pari rango – attribuisce espressamente

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

al Presidente della Provincia il potere di adottare “*provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni di due o più comuni*”, senza prevedere limiti alla capacità derogatoria di tali provvedimenti, a condizione che ciò rappresenti l’*extrema ratio*, giustificabile solo nel caso in cui l’Amministrazione dimostri in concreto, attraverso una “motivazione rinforzata”, l’insussistenza di valide alternative.

Atti amministrativi – Ordinanze contingibili e urgenti – Limitazione del diritto di voto – Emergenza sanitaria da Covid-19 e diritto alla salute

È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente che non dimostri, attraverso la motivazione, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per limitare un diritto costituzionalmente tutelato e garantito, quale è il diritto di voto, in quanto il mero richiamo all’esigenza di tutelare il diritto alla salute in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19, non può essere invocato per mortificare altri diritti fondamentali, ivi compreso il diritto di voto, attraverso il quale viene esercitata la sovranità popolare, tanto nelle consultazioni elettorali, quanto nelle consultazioni referendarie.

Sentenza 15 marzo 2021, n. 37 – Pres. C. Polidori, Est. C. Polidori

Appalti pubblici – Gare telematiche – Malfunzionamento o mancato funzionamento – Non corretta progettazione, realizzazione, gestione o manutenzione della piattaforma – Imputabili alla stazione appaltante – Sospensione o proroga del termine

L’articolo 79, comma 5 *bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016 – secondo cui qualora nelle gare pubbliche la presentazione delle offerte avvenga attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante questa, qualora si verifichi un malfunzionamento o un mancato funzionamento di tali mezzi a discapito delle imprese concorrenti, deve adottare i provvedimenti necessari, anche disponendo la sospensione o la proroga del termine per la presentazione delle offerte – circoscrive l’ambito di applicazione dell’istituto della sospensione e della proroga, facendo riferimento esclusivamente alle ipotesi di “mancato funzionamento” o “malfunzionamento” imputabili alla sola stazione appaltante, in quanto derivanti da una non corretta progettazione, realizzazione, gestione o manutenzione della piattaforma e qualificabili come rischio tecnico, gravante unicamente sulla stazione appaltante.

Appalti pubblici – Gare telematiche – Principi applicabili – Autoresponsabilità – Par condicio – Equa ripartizione del rischio

Le gare telematiche sono rette da una pluralità di principi: il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui questi non possono adossare alla stazione appaltante problematiche relative al sistema telematico, che potrebbero risolvere utilizzando l’ordinaria diligenza esigibile da un operatore economico

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

qualificato, gravando sui concorrenti l'onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure; il principio della *par condicio* dei soggetti partecipanti, alla luce del quale, nella valutazione della pretesa del concorrente di ottenere una proroga o una sospensione dei termini, è necessario tenere in considerazione anche la posizione delle imprese che hanno presentato l'offerta nelle tempistiche previste dal bando di gara; il principio dell'equa ripartizione, tra il concorrente e la stazione appaltante, del rischio tecnico di inidoneo caricamento e trasmissione dei dati su piattaforma informatica, suddiviso in "rischio di rete", dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di *performance* della rete e "rischio tecnologico", dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi *software* utilizzati dagli operatori.

Appalti pubblici – Gare telematiche – Diligenza dell'operatore professionale – Efficace programmazione delle operazioni – Attivazione con solerte anticipo

Nelle gare telematiche, al concorrente è richiesta una particolare diligenza nella programmazione delle operazioni necessarie per la partecipazione alla procedura, per il caricamento delle offerte sulla piattaforma e per il loro tempestivo invio: il concorrente ha l'onere di attivarsi con solerte anticipo, soprattutto qualora si tratti di procedura complessa e ciò sia raccomandato nel bando di gara o nella guida operativa e abbia la possibilità di utilizzare la propria postazione informatica per lo svolgimento delle operazioni propedeutiche all'invio dell'offerta.

Appalti pubblici – Gare telematiche – Patologico funzionamento rallentato – Fisiologico funzionamento rallentato – Malfunzionamento imputabile alla stazione appaltante – Onere della prova – Grava sull'impresa

Nelle gare telematiche, mentre il "patologico funzionamento rallentato" della piattaforma si configura come rischio tecnico gravante sulla stazione appaltante, in quanto derivante da una non corretta progettazione, realizzazione, gestione o manutenzione della piattaforma, il "fisiologico funzionamento rallentato" della piattaforma si configura come rischio tecnico incombente sulle imprese partecipanti alla gara pubblica; pertanto, qualora si intenda sostenere che i rallentamenti della piattaforma sono ascrivibili al malfunzionamento imputabile alla stazione appaltante, è necessario fornire prova circa gli asseriti malfunzionamenti.

Sentenza 18 marzo 2021, n. 38 – Pres. C. Polidori, Est. A. Tassinari

Appalti e concessioni pubbliche – Concessione di servizi – Disciplina delle offerte anomale – Non compatibile – Principio di ragionevolezza – Offerta inaffidabile – Verifica dell'anomalia dell'offerta

Tra le disposizioni del Codice dei contratti pubblici applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi, per quanto compatibili (art. 164, co. 2), non rientrano quelle relative alle offerte anormalmente basse contenute nell'articolo 97 (in particolare, ai commi 2 e 3); pertanto, in relazione a tale tipologia di contratto, la verifica di anomalia potrà essere svolta dalla stazione

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

appaltante solamente qualora, alla luce del principio di ragionevolezza, l'offerta presentata appaia inaffidabile, in quanto anormalmente alta; d'altro canto, il concedente non è esentato dal dovere di svolgere la verifica dell'anomalia sulle offerte in gara, laddove un criterio di ragionevolezza evidenzia l'inaffidabilità dell'offerta proposta [TAR Toscana, Firenze, n. 816 del 2017].

Appalti e concessioni pubbliche – Valutazione dell'anomalia dell'offerta – Discrezionalità tecnica – Sindacabilità da parte del giudice amministrativo – Macroscopica illogicità o erroneità fattuale

Nelle procedure di aggiudicazione di appalti e di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi, il giudizio relativo all'anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, con esclusione di un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci [Cons. Stato, sez. V, n. 2593 del 2019; Cons. Stato, sez. III, n. 514 del 2017; Cons. Stato, sez. V, n. 4755 del 2016]: il procedimento di verifica dell'anomalia è volto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto [Cons. Stato, sez. V, n. 4272 del 2020; Cons. Stato, sez. III, n. 726 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 430 del 2018].

Appalti e concessioni pubbliche – Verifica di anomalia – Giudizio di congruità dell'offerta – Giustificazioni rese dall'impresa – Motivazione per relationem – Giudizio di anomalia dell'offerta – Puntuale e analitica motivazione

Nelle procedure di aggiudicazione di appalti e di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi, nella valutazione di congruità dell'offerta è sufficiente una motivazione *per relationem* alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che le stesse siano congrue ed adeguate; al contrario, sussiste un obbligo di puntuale e analitica motivazione nelle ipotesi in cui la stazione appaltante esprima giudizi negativi sulla sostenibilità dell'offerta [Cons. Stato, sez. III, n. 7129 del 2018].

Appalti e concessioni pubbliche – Verifica di anomalia – Remunerativa dell'offerta nel suo complesso – Giustificazioni – Voci di costo più rilevanti

Nelle procedure di aggiudicazione di appalti e di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi, la stazione appaltante non è tenuta a chiedere all'impresa offerente chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nel complesso, quest'ultima sia remunerativa e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio, potendo limitarsi a chiedere le giustificazioni con riferimento alle sole voci di costo più rilevanti, le quali da sole potrebbero incidere in modo determinante sull'attendibilità dell'offerta complessiva [TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 45 del 2017].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 18 marzo 2021, n. 39 – Pres. ed est. Carlo Polidori

Atti amministrativi – Provvedimento impugnato – Qualificazione giuridica – Compete al giudice amministrativo

Compete al giudice amministrativo la qualificazione giuridica del provvedimento impugnato, in ossequio al principio *iura novit curia*, analogamente a quanto avviene nel processo civile con riferimento alla qualificazione del tipo negoziale entro il quale vanno sussunti gli atti di autonomia privata di cui si controverte [*ex multis*, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 17 agosto 2015, n. 4251].

Atti amministrativi – Annullamento d'ufficio – Ratio e presupposti

L'articolo 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990 riconosce all'amministrazione il potere, ogniqualevolta l'interesse pubblico lo richieda, di tornare sulle proprie statuizioni, annullando i provvedimenti che risultino affetti dai vizi di legittimità, qualora sussistano i seguenti presupposti, cumulativi: 1. l'illegittimità del provvedimento; 2. l'esistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all'autotutela (non riducibile al mero interesse a ristabilire la legalità); 3. la comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell'efficacia dell'atto, che deve risultare, all'esito della comparazione, meritevole di minor tutela [*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2017, n. 3524].

Pubblico impiego – Forze dell'ordine – Amministrazione penitenziaria – Assegnazione di alloggi demaniali – Titoli – Previsti per legge – Possibilità di prevedere ulteriori titoli

L'elenco dei titoli previsti per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'amministrazione penitenziaria previsti dal regolamento (art. 46, co. 4, del d.P.R.n. 314 del 2006) – cioè: anzianità complessiva di servizio; anzianità di sede; composizione del nucleo familiare; presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili – non ha carattere tassativo e non escludere la possibilità di tener conto anche di ulteriori titoli, quali la situazione reddituale degli interessati, fermo restando che i titoli indicati dal regolamento devono sempre e comunque essere oggetto di valutazione.

Pubblico impiego – Forze dell'ordine – Amministrazione penitenziaria – Assegnazione di alloggi demaniali – Bando per l'assegnazione – Revoca o annullamento del bando – A breve distanza dalla pubblicazione – Motivazione succinta – Legittimità

La revoca e l'annullamento d'ufficio di un bando per l'assegnazione di alloggi demaniali ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria possono essere fondati su una motivazione molto succinta, se intervengono a brevissima distanza dalla pubblicazione del bando, come avvenuto nel caso di specie, in un momento anteriore alla pubblicazione della graduatoria degli assegnatari [TAR Liguria, Genova, sez. II, 14 gennaio 2020, n. 23].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 18 marzo 2021, n. 40 – Pres.ed est. Carlo Polidori

Giustizia amministrativa – Regolamento comunale per il servizio pubblico – Divieto di cessione d’acqua a terzi – Violazione del divieto – Giurisdizione del giudice ordinario

La materia dei servizi pubblici è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto qualora una pubblica amministrazione (o un soggetto comunque titolare di pubblici poteri) agisca nell’esercizio di un potere pubblicistico, esercitato attraverso procedimenti e provvedimenti amministrativi, che incidono in maniera autoritativa sulle sfere giuridiche dei destinatari; appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice civile la controversia relativa a diritti soggettivi che attengono alla fase esecutiva di un contratto privatistico di utenza come, ad esempio, la controversia inerente al mancato rispetto, da parte della ricorrente, della prescrizione del Regolamento comunale per il servizio pubblico di acquedotto che vieta all’utente di cedere a terzi l’acqua fornita dal Comune [Corte Cost., n. 204 del 2004].

Giustizia amministrativa – Servizi pubblici – Riparto della giurisdizione – Criteri

Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici, siano essi dati in concessione o meno, occorre distinguere tra la sfera attinente all’“organizzazione del servizio” e quella attinente ai “rapporti di utenza”, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se non si controverte circa l’esercizio o il mancato esercizio di un potere pubblicistico o, comunque, di comportamenti, anche mediamente riconducibili all’esercizio di un potere pubblicistico, posti in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati [ex multis, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2013, n. 24467; id. 21 marzo 2013, n. 7043].

Sentenza 19 marzo 2021, n. 42 – Pres. C. Polidori, Est. C. Ambrosi

Concorsi pubblici – Polizia di Stato – Copertura di posti di vice commissario – Concorso interno per titoli – Art. 2 d.lgs. n. 95 del 2017 – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta fondatezza

Non è manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera t), n. 2), del decreto legislativo n. 95 del 2017 – che disciplina il concorso interno per titoli per la copertura di posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della polizia di Stato e che prevede, per i vincitori, la promozione alla qualifica di Commissario Capo dopo quattro anni di inquadramento nella qualifica di Commissario – per la disparità di trattamento che verrebbe a creare rispetto ai vincitori del concorso espletato ai sensi del n. 1) della medesima lettera t), per il conseguimento della medesima qualifica, per i quali è prevista la promozione dopo soli due anni e tre mesi di inquadramento; più precisamente, è ragionevole e non viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione la previsione di un’accelerazione del periodo di inquadramento richiesto per la promozione nella qualifica superiore, stante la

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

maggiore anzianità di servizio richiesta in capo ai vincitori del concorso di cui al n. 1) e, dunque, il più ampio pregiudizio patito alle rispettive aspirazioni di carriera.

Sentenza 22 marzo 2021, n. 44 – Pres. C. Polidori, Est. A. Tassinari

Espropriazioni – Realizzazione di opere pubbliche – Acquisizione aree dei privati – Possibilità di adottare strumenti di diritto privato – Contratti di compravendita

Le pubbliche amministrazioni, qualora necessitino di acquisire aree di proprietà dei privati al fine di realizzare opere pubbliche, non sono tenute ad esercitare poteri pubblicistici di natura ablativa, potendo, in alternativa a questi, ricorrere agli strumenti di diritto privato, stipulando contratti di natura civilistica con i soggetti titolari delle aree per acquisire, a valori di mercato, le superfici per la realizzazione dei lavori pubblici.

Espropriazioni – Approvazione di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche – Non equivale automaticamente a dichiarazione di pubblica utilità – Necessità di ulteriori adempimenti

Sebbene l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 16, comma 5 e 18, commi 1 e 2 della legge della provincia di Trento n. 26 del 1993, tale equivalenza non può considerarsi automatica, in quanto, affinché possano prodursi gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, sono necessari i seguenti ulteriori adempimenti: 1. deposito presso la segreteria del comune interessato degli elaborati grafici e descrittivi; 2. comunicazione ai proprietari o ai possessori delle aree, se conosciuti; 3. pubblicità mediante avviso all'albo comunale. Ne consegue, da un lato, che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4 *ter* della predetta legge provinciale, solo a seguito del decorso del termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni, le amministrazioni aggiudicatrici approvano il progetto dichiarandone la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità; dall'altro che, in caso di mancato deposito degli elaborati e di comunicazione ai proprietari, l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi non equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità.

Edilizia e urbanistica – Scelte urbanistiche – Prescrizioni generali – Immediata lesività – Prescrizioni di dettaglio – Lesività a seguito dell'atto applicativo

Le disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel Piano Regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa locale, si distinguono in: a) prescrizioni generali che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); b) prescrizioni di dettaglio che disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze,

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

sull'osservanza di canoni estetici, sull'assolvimento di oneri procedurali e documentali, regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.). Per le disposizioni appartenenti alla prima categoria, stante l'immediato effetto conformativo dello *ius aedificandi* dei proprietari dei suoli interessati, s'impone un onere di immediata impugnativa, decorrente dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio; invece, le prescrizioni di dettaglio, contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, possono essere oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest'ultimo [Cons. Stato, sez. II, 29 luglio 2019, n. 5298; TRGA, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 25 maggio 2020, n. 72].

Sentenza 6 aprile 2021, n. 46 – Pres. C. Polidori, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Ricorso – Soddisfazione della pretesa del ricorrente – Cessazione della materia del contendere

Nel processo amministrativo la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando il provvedimento impugnato sia annullato o riformato in senso conforme all'interesse del ricorrente, mentre può essere dichiarata la sopravvenuta carenza d'interesse quando si verifichi una situazione di fatto nuova, rispetto a quella esistente al momento della domanda giudiziale, che rende inutile la decisione di merito [*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 2687]. Nel caso di specie, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che il sopravvenuto annullamento in autotutela degli atti di gara risulta pienamente soddisfacente dell'interesse strumentale alla riedizione della gara, fatto valere dalla ricorrente non in grado di offrire un prodotto conforme alle specifiche tecniche previste dalla *lex specialis* della gara annullata.

Sentenza 13 aprile 2021, n. 50 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Concorsi pubblici – Provincia autonoma di Trento – Graduatorie – Validità – Competenza legislativa primaria – Periodo di tre anni

In materia di graduatorie dei concorsi pubblici per il proprio personale dipendente e della loro validità, la Provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa primaria, secondo quanto previsto dall'articolo 8, punto 1), dello Statuto speciale di autonomia, in quanto rientrante nella materia "*ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto*"; in particolare, ai sensi dell'articolo 40 della legge provinciale di Trento n. 7 del 1997 e dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg., la graduatoria finale di concorso "*conserva validità per un periodo di tre anni dalla data di approvazione e può essere escussa per eventuali coperture di posti che successivamente al concorso si rendessero disponibili entro tale*

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

periodo” [sulla riconducibilità della materia delle graduatorie alla competenza legislativa regionale, si veda Corte Cost. 25 giugno 2020, n. 126].

Concorsi pubblici – Graduatorie – Principio della preferenza dello scorrimento sull’indizione di nuovo concorso – Non si applica alla PAT – Mera facoltà

I principi enunciati dalla sentenza n. 14 del 2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo i quali, nell’ambito del pubblico impiego, le Amministrazioni sono tenute a ricoprire i posti resisi vacanti privilegiando lo scorrimento della graduatoria, non si applicano alla Provincia Autonoma di Trento, in quanto l’articolo 26 del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. prevede una mera facoltà e non un obbligo di scorrimento di una preesistente graduatoria ancora valida [in senso contrario al *favor* per lo scorrimento delle graduatorie: Corte Cost. 25 giugno 2020, n. 126; Tar Lazio, 16 novembre 2020, n. 11975].

Concorsi pubblici – Riqualificazione del personale esistente – Reclutamento di nuovo personale dall’esterno – Procedure eterogenee – Qualifica di procedura concorsuale – Non attribuibile

Nell’ambito del pubblico impiego presso la Provincia autonoma di Trento, la procedura di riqualificazione del personale esistente, attuata secondo una previsione contenuta nel Contratto collettivo provinciale di lavoro (CCPL), è differente ed eterogenea rispetto a quella di reclutamento dall’esterno di personale per la copertura di posti vacanti, in quanto la prima procedura è deputata, tramite la riqualificazione, ad un diverso utilizzo del personale già assunto e, pertanto, non può essere qualificata come nuova procedura concorsuale, con conseguente inapplicabilità dell’istituto dello scorrimento della graduatoria.

Concorsi pubblici – Assunzione di personale dall’esterno – Obbligo di puntuale e approfondita motivazione – Riqualificazione del personale esistente – Generale obbligo di motivazione

L’obbligo di puntuale e approfondita motivazione per l’indizione del nuovo concorso si applica solo alle procedure di reclutamento dall’esterno, mentre nel caso di riqualificazione del personale esistente è sufficiente il generale obbligo di motivazione (ex articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e articolo 4 della legge provinciale n. 23 del 1992), in quanto tale procedura ha fondamento contrattuale e costituisce “canale parallelo aggiuntivo” nell’ambito delle procedure di mobilità [Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2016, n. 1537; TAR Catanzaro, sez. I, 10 aprile 2020, n. 564; Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2016, n. 5231].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 13 aprile 2021, n. 51 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Pubblico impiego – Forze di polizia – Comitato per la verifica delle cause di servizio – Infermità da causa di servizio – Aspetti procedurali – Parere del CVCS – Natura vincolante

Ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, applicabile anche alle Forze di polizia, la Commissione medico-ospedaliera (CMO) deve pronunciarsi solo sull'esistenza dell'infermità, mentre il Comitato per la verifica delle cause di servizio (CVCS) deve esprimere il parere sulla dipendenza da cause di servizio (art. 11): l'Amministrazione è tenuta a conformarsi a tale parere, in quanto vincolante, salva la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere al Comitato, al quale è, poi, tenuta comunque ad adeguarsi (art. 14) [Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2021, n. 1459; Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2016, n. 4452].

Pubblico impiego – Forze di polizia – Infermità da causa di servizio – Comitato per la verifica delle cause di servizio – Discrezionalità tecnica – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti

Gli accertamenti del Comitato per la verifica delle cause di servizio (CVCS) sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio, aventi natura medica e specialistica, sono caratterizzati da discrezionalità tecnica e, conseguentemente, il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evinca l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito [ex multis, TAR Lazio, Roma, 1 dicembre 2020, n. 12794; Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454; id., sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6175; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 2 ottobre 2019, n. 123; id. 5 gennaio 2016, n. 1 e 12 marzo 2014, n. 88].

Pubblico impiego – Forze di polizia – Infermità per causa di servizio – Condizioni e presupposti – Attività lavorativa come concausa efficiente – Stato attuale delle conoscenze mediche

Non è sindacabile dal giudice di legittimità il giudizio espresso dal Comitato per la verifica delle cause di servizio che ha puntualmente svolto il proprio obbligo motivazionale chiarendo le ragioni per le quali, allo stato attuale delle conoscenze mediche, non può riconoscersi una eziologia professionale alla malattia che ha colpito il ricorrente, stante l'insussistenza di un rapporto, quantomeno concausale, tra i fattori correlati al servizio prestato e la malattia, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio occorre che l'attività lavorativa possa, con certezza, ritenersi concausa efficiente e determinante, con la conseguenza che, ove essa fosse mancata, l'evento non si sarebbe verificato.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Pubblico impiego – Forze di polizia – Infermità da causa di servizio – Riconoscimento – Attività lavorativa – Concausa efficiente e determinante – Nozione – Fatti o eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro

Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, occorre che l'attività lavorativa possa, con certezza, ritenersi concausa efficiente e determinante dell'infermità, con la conseguenza che, ove essa fosse mancata, l'evento non si sarebbe verificato; nella nozione di concausa efficiente e determinante rientrano solo fatti o eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, eccezionalmente gravosi per intensità e durata, con esclusione, quindi, delle condizioni e circostanze del tutto generiche (es: inevitabili disagi, fatiche e momenti di *stress*) che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa [*ex multis*, TAR Lazio, Roma, sez. 1S, 24 novembre 2020, n. 12448].

Pubblico impiego – Forze di polizia – Comitato per la verifica delle cause di servizio – Infermità da causa di servizio – Discrezionalità tecnica – Consulenza tecnica d'ufficio – Limiti

Non potendo il giudice amministrativo sostituirsi al Comitato per la verifica delle cause di servizio, nella valutazione circa il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, una consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta solo per verificare specifici e concreti aspetti che rimangono in dubbio e che potrebbero essere chiariti efficacemente mediante una nuova perizia, nonostante il tempo trascorso [*ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 8 maggio 2019, n. 2975 e Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1244].

Sentenza 14 aprile 2021, n. 52 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Divieto di portare armi – Art. 699 c.p. e art. 4, co. 1, l. 110/1975

Il nostro ordinamento non riconosce al singolo un diritto assoluto ed incompressibile al possesso di un'arma e all'utilizzo della medesima [Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2019, n. 8203; Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2019, n. 7600], in quanto il rilascio o il rinnovo della licenza a portare le armi, disciplinato dagli articoli 10, 11, 39, 42 e 43 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, rappresenta una deroga al generale divieto di portare armi, sancito dagli articoli 699 c.p. e 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 [Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2019 n. 4968]; per tale ragione, la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo qualora non sussista alcun pericolo che si possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, così da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Autorità di PS – Poteri vincolati e discrezionali – Sindacabilità solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti

In materia di porto d'armi, l'Autorità di pubblica sicurezza è titolare sia di poteri vincolati – ai sensi degli articoli 10, 11, commi 1 e 3 prima parte e 43, comma 1, del Regio Decreto n. 773 del 1931 – sia di poteri discrezionali – ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3 seconda parte, 39, 42 e 43, comma 2, del r.d. n. 773 del 1931–: in quest'ultimo caso spetta all'Autorità amministrativa compiere ogni valutazione volta a prevenire l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili e trattandosi di valutazione discrezionale, il provvedimento dell'amministrazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, all'illogicità, all'arbitrarietà e al travisamento dei fatti.

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Provvedimenti di diniego — Indizi che fanno dubitare dell'affidabilità – Singoli episodi privi di rilevanza penale – Motivazione sufficiente

I provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza nega al richiedente il rilascio di porto d'armi sono considerati sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa; infatti, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell'arma, l'Amministrazione può, nell'esercizio del suo potere discrezionale, prendere in considerazione e valutare anche singoli episodi privi di rilevanza penale [TAR Lombardia, Milano, sez. I, 12 febbraio 2021, n. 400].

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Affidabilità nell'uso – Buona condotta – Rilasciata o mantenuta solo a persona esente da mende – Puntuale osservanza delle norme penali e delle regole di buona convivenza civile

La licenza di porto d'armi, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del R.D. n. 773 del 1931 presuppone la sussistenza, oltre che dell'affidabilità nell'uso delle stesse da parte del richiedente, anche del requisito della c.d. buona condotta: dal momento che, in quest'ultima, rientrano fattispecie più numerose e ampie rispetto al concetto di "pericolo di abuso", ne discende che la licenza di porto di fucile può essere rilasciata o mantenuta solo a persona assolutamente esente da mende e che osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile [Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 500; TAR Liguria, sez. I, 11 febbraio 2021, n. 100].

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Abuso di alcool – Giudizio prognostico dell'Autorità – Personalità incline all'eccesso e al poco controllo – Provvedimento di diniego – Legittimità

Fermo restando che il soggetto che ha abusato di alcool non può essere considerato *sine die* inaffidabile, legittimamente l'Amministrazione, nello svolgimento del proprio giudizio prognostico, può ritenere insufficiente il lasso di tempo intercorso dall'ultimo

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

episodio di abuso di alcool (nel caso di specie: sei anni) e considerare prematuro il rilascio al ricorrente della licenza di portare armi, nel caso in cui gli episodi di abuso accaduti in epoca non risalente denotino una personalità incline all'eccesso e al poco controllo, tali per cui dal pregresso abuso di alcool si può pervenire all'abuso di armi.

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Riabilitazione a seguito di condanna – Ulteriori elementi privi di rilevanza penale – Denotanti inaffidabilità e carenza di buona condotta – Diniego – Legittimità

A seguito di una condanna risalente nel tempo, a prescindere dall'esistenza di un provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 178 c.p., l'Autorità di pubblica sicurezza rimane comunque titolare del potere discrezionale di valutare l'affidabilità e la buona condotta dell'interessato, potendo negare il rilascio del porto d'armi, basandosi su ulteriori elementi, anche privi di rilevanza penale, ma che comunque denotino un'inaffidabilità del soggetto all'uso lecito delle armi [Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2020, n. 2243].

Atti amministrativi – Preavviso di rigetto – Indicazione dei punti salienti – Provvedimento di diniego – Non può fondarsi su ragioni ulteriori

Non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto ex articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la determinazione conclusiva del provvedimento di diniego, occorrendo solo che il contenuto sostanziale di quest'ultimo si iscriva nello schema delineato dal preavviso di rigetto, con l'unico limite di non potersi fondare su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle enucleate nel preavviso di diniego [Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2015, n. 3489; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 20 luglio 2010, n. 425].

Sentenza 14 aprile 2021, n. 53 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Pubblico impiego – Polizia penitenziaria – Inidoneità all'assolvimento dei compiti – Dispensa dal servizio – Procedimento – Obbligo di assegnare un termine per presentare osservazioni

L'articolo 77 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (*Ordinamento del personale del corpo di polizia penitenziaria*) prevede che l'istituto della dispensa dal servizio si applichi anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria, qualora tale personale sia giudicato inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto; prima di disporre la dispensa dal servizio, l'Amministrazione è tenuta ad assegnare al dipendente un termine per presentare le proprie osservazioni, con conseguente illegittimità del provvedimento adottato in violazione di tale previsione (art. 129 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Pubblico impiego – Polizia penitenziaria – Inidoneità all’assolvimento dei compiti – Dispensa dal servizio– Esigenze di servizio e ragioni impeditive al trasferimento – Motivazione puntuale – Diritto soggettivo alla conservazione del posto a mezzo del reimpiego

Il provvedimento con cui l’Amministrazione penitenziaria dispone la dispensa dal servizio di un proprio dipendente deve essere puntualmente motivato in ordine alle esigenze di servizio sulla base delle quali è stato emanato e alle eventuali ragioni impeditive al trasferimento in altri ruoli dell’Amministrazione, evidenziando l’impossibilità concreta di un suo ricollocamento in altri ruoli dell’Amministrazione stessa o di altre Amministrazioni dello Stato; ciò in quanto la conservazione del posto di lavoro a mezzo del reimpiego, oltre ad essere un diritto soggettivo del dipendente, risponde alla necessità di evitare che sull’Amministrazione gravino gli oneri conseguenti alla dispensa.

Pubblico impiego – Polizia penitenziaria – Inidoneità all’assolvimento dei compiti – Dispensa dal servizio – Verifica della possibilità di trasferimento – Onere dell’Amministrazione

La mancata presentazione della domanda di trasferimento rivolta all’Amministrazione penitenziaria di appartenenza da parte di un proprio dipendente dichiarato inabile al servizio non si configura come rinuncia implicita ad esso, in quanto spetta all’Amministrazione, prima di disporre la dispensa, verificare la possibilità di trasferimento, anche in altri ruoli, rimettendo poi all’interessato la scelta di usufruirvi o meno e dando conto di tutto ciò nella motivazione del provvedimento di dispensa.

Sentenza 15 aprile 2021, n. 54 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Rimedio impugnatorio – Azioni differenti – Non sono esercitabili

Il ricorso straordinario al capo dello Stato (ancorché “giurisdizionalizzato”, cioè pur avendo perduto la propria connotazione puramente amministrativa e assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo) si connota quale rimedio essenzialmente impugnatorio: è quindi ammesso contro atti amministrativi definitivi e per soli motivi di legittimità (art. 8 del d.P.R. n. 1199/71) e con lo stesso non possono esercitarsi azioni differenti rispetto a quella di annullamento come, ad esempio, l’azione risarcitoria [*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. I, 19 luglio 2019, n. 2104; Cons. Stato, sez. I, 4 luglio 2019, n. 1984; Cons. Stato, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 77; Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2015, n. 2273; Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 545].

Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Formazione del giudicato formale – Scadenza termine per ricorso in Cassazione

Al ricorso straordinario al capo dello Stato deve essere analogicamente riferita anche la disciplina di formazione del giudicato c.d. “formale”, di cui all’articolo 324 c.p.c., con la conseguenza che la disciplina contenuta nell’articolo 15 del d.P.R.1199 del 1971 –

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

che prevede, al fine di pervenire alla definitività del decreto presidenziale decisorio, l'esperibilità del solo istituto della revocazione ordinaria (art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.) entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione, comunicazione o pubblicazione del decreto – va integrata con quella del ricorso per Cassazione (art. 111 Cost.), per violazione estrinseca delle norme sul riparto della giurisdizione [*ex multis*, Cass., sez. un., 6 novembre 2017, n. 26258]: pertanto, per potersi ritenere formato il giudicato sul decreto decisorio del ricorso straordinario, è necessario attendere anche la scadenza del termine previsto per esperire il ricorso per Cassazione [Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2013, n. 1500].

Atti amministrativi – Conferimento e revoca di un incarico assessorile – Natura e caratteristiche

La revoca di un incarico assessorile – al pari dell'atto con il quale tale incarico viene conferito – è un tipico atto di alta amministrazione, inquadrabile nell'ambito dell'eterogena categoria degli atti di conferimento di incarichi fiduciari, rispetto ai quali si contraddistingue per essere ispirato da ragioni di carattere squisitamente politico [Tar Liguria, Genova, sez. II, 30 settembre 2016, n. 964]; gli atti di alta amministrazione – e quindi anche il provvedimento di revoca o conferimento di un incarico assessorile – sono ampiamente discrezionali, basati su valutazioni rimesse alla competenza esclusiva del vertice politico ed afferenti, a mero titolo esemplificativo, ai rapporti con l'opposizione ovvero ai rapporti interni alla maggioranza consiliare, oppure – e ancora – alle esigenze di maggiore operosità ed efficienza in relazione allo specifico settore dell'Amministrazione delegato.

Giustizia amministrativa – Interessi legittimi oppositivi – Responsabilità aquiliana – Elementi caratterizzanti

Al provvedimento di revoca della nomina ad assessore si correla un interesse legittimo oppositivo del soggetto che vanta un interesse contrario all'adozione del provvedimento, in relazione al quale la responsabilità gravante sull'Amministrazione può essere ricondotta ai paradigmi della responsabilità aquiliana ex articolo 2043 c.c., i cui elementi caratterizzanti sono: a) l'illegittimità del provvedimento causativo del danno; b) la sussistenza della colpa o del dolo della P.A.; c) la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento; d) il nesso causale tra la condotta commissiva o omissiva della P.A. e l'evento dannoso, (causalità materiale); e) la sussistenza del pregiudizio subito e del nesso che lo lega all'evento dannoso (causalità giuridica) [*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2019, n. 3217; Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1815; Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2009, n. 4237].

Giustizia amministrativa – Annullamento di un provvedimento – Effetto conformativo e riedizione del potere della PA – Vizi formali e sostanziali – Differenze

La caducazione di un provvedimento per vizi sostanziali vincola l'amministrazione ad attenersi, in sede di riesercizio del potere, alle statuizioni del giudice; al contrario, l'annullamento fondato su vizi formali non elimina, né riduce il potere dell'Amministrazione di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell'atto annullato, con il solo limite di non poter fondare il nuovo provvedimento sugli stessi elementi per

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

i quali l'atto è stato annullato, cosicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale [Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2019, n. 2304; Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2020, n. 2534; Cons. Stato sez. V, 22 novembre 2019, n. 7977; Cons. Stato, sez. III 17 giugno 2019, n. 4097].

Giustizia amministrativa – Ricorso – Illegittimità del provvedimento – Annullamento – Risarcimento del danno – Ammesso solo per vizi sostanziali – Vizi formali – Possibilità di rinnovare il procedimento

Il risarcimento del danno, a seguito di annullamento di un provvedimento illegittimo, può essere accordato solo in caso di illegittimità "sostanziale", dovendo invece essere negato quando il vizio accertato attenga unicamente al procedimento di formazione del provvedimento poiché, in tal caso, l'Amministrazione conserva intatto il potere di rinnovare il procedimento, eliminando il vizio riscontrato [Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 252]; più precisamente, l'annullamento di un atto per vizi formali non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita sotteso al provvedimento impugnato e non consente di accogliere la domanda finalizzata al conseguimento della pretesa sostanziale, quale è il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa – Ricorso – Illegittimità del provvedimento – Annullamento – Risarcimento del danno – Interessi pretensivi e oppositivi – Differenze

Il giudice del risarcimento deve poter formulare un giudizio di spettanza del bene della vita sotteso al provvedimento impugnato, sia nel caso di interessi pretensivi, che nel caso di interessi oppositivi, dovendo, in entrambi i casi, verificare che, annullato l'atto lesivo, l'Amministrazione non possa legittimamente riproporlo in termini parimenti pregiudizievoli per il ricorrente, con la necessità per l'Amministrazione di dimostrare in giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe stato sostanzialmente differente da quello emesso e annullato (cd. principio del "più probabile che non") [Cons. Stato, 12 marzo 2004, n. 1261; Cass., sez. I, 29 gennaio 2010, n. 2122; Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2187; Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2019, n. 840].

Sentenza 16 aprile 2021, n. 55 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Atti amministrativi – Ordinanze contingibili ed urgenti – Ordine di cattura e captivazione permanente di un orso ritenuto pericoloso – Ordine verbale – Mancanza della forma scritta – Legittimità – Ragioni

E' legittimo l'ordine di cattura e di captivazione permanente di un giovane esemplare di orso, resosi protagonista di un attacco notturno ad una persona, impartito solo verbalmente da parte del Presidente della Provincia di Trento in quanto, da un lato, non si rinviene, nell'ordinamento italiano, una norma generale che imponga la forma scritta *ad substantiam*; dall'altro, l'urgenza di provvedere ben potrebbe non consentire la materiale redazione di un provvedimento in forma scritta, in ragione della pressante esigenza di fronteggiare un pericolo grave ed imminente per l'incolumità pubblica.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Atti amministrativi – Forma scritta – Necessità – Ratio – Principio di libertà delle forme – Trova applicazione – Espressa previsione di legge, sussistenza di rapporti gerarchici militari e urgenza di fronteggiare una situazione di pericolo

Gli atti amministrativi, in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, devono essere redatti in forma scritta, così da rendere noti la titolarità e il potere dell'organo agente e rendere possibile il sindacato giurisdizionale di legittimità e ciò anche se l'articolo 21-septies della legge n. 241 del 1990 non indica espressamente la forma scritta quale elemento essenziale del provvedimento amministrativo, prescritto a pena di nullità; ne consegue che trova applicazione il principio della libertà delle forme – con conseguente possibilità che il provvedimento amministrativo venga legittimamente adottato anche in forma orale – nei seguenti casi: 1) quando la legge espressamente prevede la forma orale (ad esempio: il richiamo disciplinare, ex art. 1358 Codice ordinamento militare; l'ammonimento del Questore, ex art. 8 del d.l. n. 11/2009); 2) in ragione della possibilità di configurare un rapporto di supremazia speciale tra il soggetto titolare del potere e il destinatario dell'esercizio del potere (ordine impartito al militare dal superiore gerarchico, ex art. 1349 del Codice ordinamento militare); 3) per ragioni di somma urgenza che rendano la formalizzazione di un provvedimento incompatibile con l'esigenza di fronteggiare una situazione di pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica [ex multis, TAR Toscana, Firenze, sez. I, 28 dicembre 2016, n. 1871; TAR Puglia, Bari, sez. I, 20 maggio 2004, n. 2227; sulla legittimità dell'ordine impartito verbalmente al militare dal superiore gerarchico, Cass. Pen., sez. I, 29 ottobre 1984].

Atti amministrativi – Provvedimenti in forma orale – Buon andamento e imparzialità della p.a. – Redazione di processo verbale successivo – Necessità

In ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, anche per i provvedimenti adottati in forma orale vige l'obbligo di rendere conoscibile l'iter logico che ha condotto all'adozione dei provvedimenti stessi, al fine di rendere possibile il sindacato giurisdizionale di legittimità; ne consegue che, in questi casi, la stessa autorità che ha adottato il provvedimento, o altro pubblico ufficiale, deve redigere, a ragionevole distanza di tempo, un apposito processo verbale o altro atto scritto – qualificabile come un atto pubblico, ai sensi dell'articolo 2700 c.c. – con valenza ricognitiva e confermativa, nel quale dare contezza dell'adozione del provvedimento e delle ragioni di fatto e di diritto, al fine di dare agli interessati la possibilità di azionare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.

Anticorruzione e trasparenza – Trasparenza amministrativa – Obblighi di pubblicazione – Ordinanze contingibili e urgenti – Forma non scritta – Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione – Non incide sulla legittimità dei provvedimenti

Un'ordinanza contingibile ed urgente, priva della forma scritta, non è illegittima per mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione, con finalità di trasparenza e di accessibilità totale dell'azione amministrativa, previsti dagli articoli 40 (*Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali*) e 42 (*Obblighi di pubblicazione concernenti gli*

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), in quanto, ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto legislativo, l'inottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti costituisce unicamente elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, (valutabile dal Giudice secondo le norme di contabilità pubblica) e oggetto di valutazione, ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili [Cons. Stato, sez. III, n. 571 del 2021].

Atti amministrativi – Presenza di orsi nel territorio provinciale di Trento – Gestione dei problemi di sicurezza pubblica — Tre distinte procedure – Parere di ISPRA – Preventivo, successivo o non necessario

Per la gestione “ordinaria” dei problemi di pubblica sicurezza, derivanti dalla presenza di orsi nel territorio provinciale di Trento, sono previste tre distinte procedure, basate su una differente rilevanza dell’apporto consultivo di ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale): A) una procedura “ordinaria”, che prevede l’acquisizione preventiva, anche per le vie brevi, del parere di ISPRA; B) una procedura “straordinaria”, che consente di prescindere dall’acquisizione del parere preventivo l’ISPRA, laddove “*la reperibilità attivata da quest’ultimo Istituto o la situazione in essere non consentano il contatto preventivo (es: zona operativa senza copertura telefonica; eventi che richiedono immediata decisione, ecc...)*”, fermo restando l’obbligo di informare *ex post* ISPRA e il Ministero dell’Ambiente, non appena possibile e comunque non oltre 3 giorni dall’evento (PACOBACE, con riferimento alle cd. “azioni energiche non programmabili”); C) una procedura “in deroga”, che garantisce la piena autonomia decisionale dell’Autorità di Pubblica Sicurezza *ex*”, con deroga all’obbligo di informare, anche successivamente, ISPRA e il Ministero competente, così facendo salvo il potere del Presidente della Provincia di adottare un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del d.P.R. n. 670 del 1972, ricorrendone i presupposti [Cons. Stato, sez. III, n. 571 del 2021; sulla necessità del parere ISPRA, si veda Cons. Stato, sez. III, n. 7366 del 2021].

Atti amministrativi – Ordinanze contingibili e urgenti – Principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi – Capacità derogatoria

Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti *extra ordinem*, in quanto dotate di capacità derogatoria dell’ordinamento giuridico, volte a consentire all’Amministrazione, in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l’uso dei poteri ordinari [*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369]; ne consegue che, laddove sia impossibile differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno imminente (urgenza) e sia impossibile far fronte alla situazione di pericolo imminente con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento (contingibilità), si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

amministrativi e la possibilità di derogare alla normativa vigente [Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189].

Atti amministrativi – Ordinanze contingibili e urgenti – Principio di legalità sostanziale – Deroga – Libertà di contenuto e modalità

Il potere di emanare provvedimenti amministrativi soggiace, in via ordinaria, al rispetto del principio di legalità “sostanziale”, a mente del quale la norma attributiva del potere amministrativo deve determinare, oltre al fine perseguito, anche contenuto e modalità di esercizio; nelle ipotesi “emergenziali”, come ad esempio quelle di cui all’articolo 52, comma 2, dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, l’ordinamento, in deroga al predetto principio, indica soltanto l’Autorità competente ad emanare i provvedimenti e i fini cui essi sono preordinati, lasciando all’Autorità stessa il compito di determinare contenuto e modalità di esercizio [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 26 marzo 2021, n. 36].

Atti amministrativi – Ordinanze contingibili e urgenti – Cattura e captivazione permanente di un orso – Inidoneità della struttura di detenzione– Attiene alla fase esecutiva – Irrilevanza

La lamentata inidoneità della struttura di captivazione a vita di un orso e la conseguente lamentata precarietà delle condizioni di detenzione attengono a situazioni inconferenti rispetto ai presupposti di fatto in base ai quali è stata adottata l’ordinanza di cattura e di captivazione permanente di un orso ritenuto pericoloso, in quanto l’ordinamento consente al Presidente della Provincia di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per tutelare l’incolumità pubblica, mentre ogni valutazione in ordine all’idoneità del luogo di detenzione permanentemente attiene alla fase esecutiva e non rientra tra le valutazioni che il Presidente della Provincia è tenuto a svolgere ai fini dell’esercizio del potere attribuito dallo Statuto speciale di autonomia [Cons. Stato, sez. III, n. 571 del 2021; in senso contrario, Cons. Stato, sez. III, n. 7366 del 2021].

Sentenza 16 aprile 2021, n. 56 – Pres. C. Polidori, Est. A. Tassinari

Atti amministrativi – Orso ritenuto pericoloso per l’incolumità pubblica – Poteri del Presidente della Provincia di Trento – Adozione di cd. “azioni energiche” – Cattura allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio, cattura per captivazione permanente, abbattimento dell’animale pericoloso

In presenza di comportamenti di un orso ritenuti pericolosi per l’incolumità pubblica, alla luce del quadro normativo, il Presidente della Provincia di Trento può disporre – anche a mezzo di un’ordinanza contingibile e urgente, adottata ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del d.P.R.n. 670 del 1972 – che vengano poste in essere azioni “energiche” come la cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio, la cattura per captivazione permanente e l’abbattimento dell’animale pericoloso.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Atti amministrativi – Ordinanze contingibili e urgenti – Natura e presupposti – Eccezionalità e imprevedibilità della situazione – Imminenza e gravità del pericolo – Non tipizzabilità delle situazioni

Le ordinanze contingibili e urgenti – ivi comprese quelle di cui all’articolo 52, comma 2, del D.P.R. n. 670 del 1972 – sono espressione di un potere amministrativo *extra ordinem*, nel senso che possono essere adottate, in base a specifiche previsioni di legge che le prevedano (in questo senso le ordinanze contingibili e urgenti possono essere definite “provvedimenti nominati”), per fronteggiare eccezionali ed imprevedibili situazioni di pericolo, imminente e grave, di lesione a preminenti interessi generali di rilevanza costituzionale (come il diritto alla salute e il diritto all’incolumità pubblica), ossia situazioni non tipizzabili per le quali il legislatore non può configurare “a monte” poteri di intervento tipici [TRGA Trentino Alto Adige/Südtirol, Trento, 12 marzo 2021, n. 36].

Atti amministrativi – Ordinanze contingibili e urgenti – Condizioni per l’adozione – Condizioni per l’adozione – Irreparabilità e imminenza del pericolo – Provvisorietà e temporaneità degli effetti – Proporzionalità delle misure prescelte – Imprevedibilità dell’evento

Sono condizioni per l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti: la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento; la provvisorietà e la temporaneità dei relativi effetti e la proporzionalità delle misure prescelte; in particolare, il potere di ordinanza presuppone situazioni di pericolo effettivo la cui sussistenza deve essere accertata attraverso un’istruttoria adeguata e suffragata da congrua motivazione, poiché solo in ragione di tali situazioni si può giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla normativa vigente. Non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti, o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile.

Atti amministrativi – Ordinanze contingibili e urgenti – Cattura e captivazione permanente di un orso – Un’unica aggressione avvenuta in precedenza — Sussiste il pericolo ma non l’urgenza di provvedere in deroga

L’impugnata ordinanza contingibile e urgente di cattura per captivazione permanente di un’orsa ritenuta pericolosa, a seguito di un solo episodio di aggressione avvenuto un paio di mesi prima è illegittima, in quanto non sussistono tutti i presupposti per l’adozione di tale provvedimento: più precisamente, sussiste il requisito del pericolo per l’incolumità pubblica, ma difetta quello dell’urgenza di provvedere in deroga alla procedura ordinaria, con la conseguenza che la deroga al divieto di captivazione di esemplari appartenenti ad una specie protetta avrebbe dovuto essere disposta solo all’esito delle procedure previste dall’articolo 1, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2018, che prevede la necessaria acquisizione del parere preventivo di ISPRA.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Atti amministrativi — Ordinanze contingibili e urgenti — Nominatività e atipicità

Le ordinanze contingibili e urgenti – ivi comprese quelle di cui all’articolo 52, comma 2, del D.P.R. n. 670 del 1972 – sono espressione di un potere amministrativo *extra ordinem*, nel senso che possono essere adottate, in base a specifiche previsioni di legge che le prevedano (in questo senso le ordinanze contingibili e urgenti possono essere definite “*provvedimenti nominati*”); inoltre, in deroga al principio di legalità “sostanziale”, a mente del quale la norma attributiva del potere amministrativo deve determinarne, oltre al fine perseguito, anche contenuto e modalità dei provvedimenti adottati nell’esercizio del potere stesso, la norma attributiva del potere, prevede soltanto l’Autorità competente ad emanare i provvedimenti e i fini cui essi sono preordinati, lasciando all’Autorità stessa il compito di determinare contenuto e modalità del singolo provvedimento (in questo senso le ordinanze contingibili e urgenti possono essere definite “*provvedimenti atipici*”).

Ambiente – Tutela delle specie protette – Normativa di riferimento – Specie ursina – Gestione – PACOBACE – Funzione integrativa – Contenuti

Il quadro normativo sovranazionale, nazionale e provinciale di riferimento in materia di tutela delle specie protette è integrato dalle previsioni del PACOBACE, che costituisce un documento tecnico per la gestione della specie ursina; in esso sono predeterminati i diversi gradi di pericolosità delle condotte degli orsi e le conseguenti azioni da adottare per prevenire e risarcire i danni causati dagli orsi, le modalità delle campagne di informazione e comunicazione, la formazione del personale ed il monitoraggio della popolazione ursina; ne consegue che la pericolosità di un esemplare di orso può essere desunta dalla condotta dell’animale come descritta nel PACOBACE, fermo restando che il concreto apprezzamento del grado di pericolosità rientra nella discrezionalità del Presidente della Provincia.

Sentenza 19 aprile 2021, n. 58 – Pres. F. Rocco; Est. C. Polidori

Ambiente – Inquinamento – Limi – Qualificazione giuridica – Sottoprodotti, rifiuti di estrazione e rifiuti

I limi derivanti dai cicli produttivi e di lavorazione del materiale di cava estratto possono assumere tre differenti qualificazioni giuridiche: a) sottoprodotti, se sussistono tutte le condizioni di cui all’articolo 184 *bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (i.e.: origine da un processo produttivo, certezza dell’utilizzo, assenza di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e assenza di impatti negativi sull’ambiente); b) rifiuti di estrazione, quando derivano dalla lavorazione dei soli materiali di cava e miniera e vengono riutilizzati nella medesima, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 117 del 2008; c) rifiuti, in tutti gli altri casi, con conseguente applicazione integrale della disciplina di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Ambiente – Inquinamento – Limi – Configurabilità quali rifiuti da estrazione – Presenza di altro materiale – Esclusione – Qualificazione quali rifiuti

Nel caso di cumulo di limi non composto esclusivamente da rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave non si applica la speciale disciplina in materia di rifiuti di estrazione, contemplata dal decreto legislativo n. 117 del 2008, con conseguente applicazione della disciplina sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Ambiente – Inquinamento – Limi – Stoccaggio di limiti all'interno di cava – Piano di gestione ex art 5 d.lgs. n. 117/2008 – Assenza – Si configura discarica abusiva

La creazione di un cumulo di limi all'interno di una cava, stoccati da più di tre anni e mai smaltiti, né recuperati, in assenza di un piano di gestione, redatto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2008 e idoneo a giustificare l'esistenza di un cumulo di rifiuti della specie, non costituisce un mero stoccaggio provvisorio dei limi essiccati all'interno di una struttura di deposito di rifiuti di estrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 117 del 2008, in funzione di una successiva attività di recupero o di smaltimento o in funzione di ripristino delle aree di cava, quanto piuttosto una vera e propria discarica di rifiuti non autorizzata; conseguentemente, è legittima l'ordinanza sindacale di caratterizzazione dei rifiuti e di presentazione di un piano di gestione ai fini della rimozione, dell'avvio a recupero (o smaltimento) e al ripristino dello stato dei luoghi.

Ambiente – Inquinamento – Limi – Discarica abusiva – Ordinanza del Sindaco – Dopo dieci anni – Legittimo affidamento del ricorrente – Non si configura

Non ingenera alcun legittimo affidamento circa la correttezza delle modalità di gestione dei limi, la circostanza che, per dieci anni, il Comune interessato non abbia adottato provvedimenti nei confronti del ricorrente per aver realizzato un cumulo di limi, all'interno di una cava, mai smaltiti, né recuperati, in assenza di un piano di gestione, redatto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2008, creando una vera e propria discarica abusiva: in tali casi, l'ordinanza comunale di caratterizzazione dei rifiuti e di presentazione di un piano di gestione, ai fini della rimozione, avvio a recupero o smaltimento e, conseguente, ripristino dello stato dei luoghi ha natura vincolata al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto e non richiede motivazioni in ordine alle ragioni di pubblico interesse – diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata – che impongono la rimozione dell'abuso, anche se l'ordine interviene a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso [Cons. Stato, Ad. Pl., 17 ottobre 2017, n. 9].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 20 aprile 2021, n. 59 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Atti amministrativi – Accreditalamento sanitario – Possesso di requisiti e condizioni – Fabbisogni indicati dalla Giunta provinciale – Dati statistici – Confronto tra popolazione residente e prestazioni erogate – Dati forniti da APSS – Legittimità

Secondo la disciplina nazionale e provinciale vigente, il rilascio dell'accrreditamento sanitario finalizzato a consentire alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di erogare prestazioni assistenziali è subordinato al possesso di requisiti e alla sussistenza di determinate condizioni, basate sui fabbisogni indicati dalla Giunta provinciale e sulle esigenze sanitarie e socio-sanitarie del territorio provinciale; tali fabbisogni si ricavano da dati statistici fondati su un confronto tra il dato relativo alla popolazione residente, aggiornato al 31 dicembre, e il numero di prestazioni erogate nell'anno precedente a quello in cui è presentata istanza di accreditalamento; in assenza di disposizioni al riguardo, legittimamente, la Provincia di Trento, nel valutare la sussistenza dei requisiti per concedere l'accrreditamento, richiede i dati statistici non solo all'ISPAT, ma anche all'APSS.

Atti amministrativi – Accreditalamento sanitario – Parametri relativi a fabbisogni prestazionali – Parametri basati su prestazioni programmabili – Prestazioni di medicina d'urgenza e pronto soccorso – Non sono incluse

Ai fini della concessione del provvedimento di accreditalamento sanitario finalizzato a consentire alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di erogare prestazioni assistenziali, la Giunta provinciale di Trento, con deliberazione, determina i parametri che indicano i fabbisogni prestazionali relativi alle esigenze sanitarie e socio-sanitarie individuate nella programmazione provinciale; dal momento che tali parametri si basano su prestazioni programmabili, nel computo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non devono essere incluse le prestazioni di assistenza di medicina d'urgenza e pronto soccorso non essendo, per loro natura, programmate e programmabili.

Sentenza 20 aprile 2021, n. 60 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Edilizia e urbanistica – Opere abusive a seguito di annullamento del permesso di costruire – Fiscalizzazione dell'abuso – Opere abusive ab origine – Accertamento della conformità urbanistica

In materia edilizia, è necessario distinguere tra la situazione di colui che ha realizzato un'opera edilizia divenuta abusiva a seguito dell'annullamento del relativo permesso di costruire e quella di colui che ha realizzato un'opera abusiva *ab origine*, in quanto realizzata in assenza del permesso di costruire o in difformità da esso: per la prima fattispecie, l'ordinamento prevede l'istituto della c.d. "fiscalizzazione dell'abuso", (regolato, a livello nazionale, dall'art. 38, co. 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e, a livello provinciale, dall'art. 129, co. 11, l.p. di Trento n. 1 del 2008) [Cons. Stato, Ad. Pl., 7

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

settembre 2020, n. 17; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 11 agosto 2020, n. 136]; per la seconda, è previsto l'istituto dell'“accertamento della conformità urbanistica” (disciplinato, a livello nazionale dall'art. 36, co. 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e, a livello provinciale, dall'art. 135, co. 1, 4 e 7 l.p. di Trento n. 1 del 2008).

Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Opera divenuta abusiva – Potere discrezionale e tecnico-discrezionale – Opera abusiva ab origine – Potere vincolato

Nella cd. “fiscalizzazione dell'abuso”, per le opere edilizie divenute abusive a seguito dell'annullamento del relativo permesso di costruire, l'Amministrazione esercita un potere sia discrezionale (poichè l'istituto presuppone che la rimozione del vizio mediante convalida del permesso di costruire non sia oggettivamente possibile), sia tecnico-discrezionale (in quanto il medesimo istituto presuppone altresì che l'autorità accerti l'impossibilità della rimessione in pristino); al contrario, in caso di opere abusive *ab origine*, l'Amministrazione esercita un potere vincolato, in quanto è tenuta a verificare la mera conformità dell'opera abusiva con le previsioni urbanistiche e, sussistendo i presupposti richiesti dalla normativa, a rilasciare il permesso di costruire in sanatoria.

Atti amministrativi – Qualificazione giuridica del provvedimento – Compete al G.A.

La qualificazione giuridica del provvedimento impugnato è un'operazione che compete al giudice amministrativo, in ossequio al principio *iura novit curia*, analogamente a quanto avviene nel processo civile, con riferimento alla qualificazione del tipo negoziale entro il quale vanno sussunti gli atti di autonomia privata [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 18 marzo 2021, n. 39].

Atti amministrativi – Provvedimento vincolato – Cd. dequotazione della motivazione – Erroneo riferimento normativo – Non rileva – Legittimità del provvedimento

Il provvedimento amministrativo vincolato che, nella propria motivazione, contiene un erroneo riferimento normativo, non può considerarsi, solo per tale ragione, illegittimo, stante la c.d. dequotazione della motivazione del provvedimento amministrativo nei giudizi aventi ad oggetto l'esercizio di poteri vincolati [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 19 ottobre 2020, n. 177; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 13 aprile 2017, n. 136].

Atti amministrativi – Tempus regit actum – Legittimità – Accertata al momento dell'adozione – Modifiche normative intervenute – P.A. deve tenerne conto

Alla luce del principio *tempus regit actum*, la legittimità di un atto amministrativo deve essere accertata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, e ciò comporta che, in caso di modifiche normative sopravvenute nel corso del procedimento, l'Amministrazione procedente ne deve sempre tenere conto [Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1045].

Edilizia e urbanistica – Concessione in sanatoria – Presupposti – Devono sussistere alla data di adozione del provvedimento – Partecipazione dei privati al procedimento

I presupposti di fatto per il rilascio della concessione in sanatoria devono sussistere alla

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

data di adozione del provvedimento e non alla data della presentazione della domanda; ciò, coerentemente con il principio di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo, secondo il quale la legittimità del provvedimento è il risultato anche del contributo degli interessati che, partecipando al procedimento, oltre ad essere garantiti dinanzi all'azione amministrativa, possono anche contribuire alla formazione della decisione stessa (come dimostrano istituti quali gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento).

Atti amministrativi – Partecipazione del privato al procedimento – Procedimenti ad istanza di parte – Preavviso di rigetto – Finalità

Il principio della partecipazione del privato al procedimento e gli istituti che ad esso si ispirano, come la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, devono essere intesi nell'accezione più ampia possibile; in particolare, nei procedimenti ad istanza di parte, l'interessato attraverso il preavviso di rigetto può incidere sul concreto esercizio del potere amministrativo, non solo esercitando il diritto di presentare osservazioni scritte, ma anche esercitando il diritto di superare i motivi ostativi comunicati, conformando la situazione di fatto ai parametri normativi sulla base dei quali l'atto richiesto deve essere rilasciato.

Edilizia e urbanistica – Concessione in sanatoria – Prescrizioni – Modalità esecutive – Mancata ottemperanza alle prescrizioni – Non invalida

In via generale, anche al provvedimento amministrativo, compresi i permessi di costruire, possono essere apposte clausole accidentali, a condizione che non alterino la struttura e la funzione tipica dell'atto e che non limitino le situazioni giuridiche dei destinatari [Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 1993, n. 1031]; invece, al permesso in sanatoria – fattispecie da ritenersi eccezionale, in quanto riferita alla peculiare sanabilità di una condotta abusiva e, quindi, sanzionata – è consentito apporre solo mere prescrizioni, intese come modalità esecutive, tali che, se non ottemperate, non invalidano il permesso stesso e non impediscono la produzione di effetti, ma comportano solamente un'autonoma sanzione per la violazione [Cons. Stato, sez. VI, 28 settembre 2020, n. 5683; Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4176].

Edilizia e urbanistica – Concessione in sanatoria – Presupposti per il rilascio – Principio tempus regit actum – Parziale deroga – Momento di presentazione della domanda – Solo per le modifiche in peius

L'articolo 135, comma 7, della l.p. n. 1 del 2008 – secondo cui è possibile “rilasciare la concessione edilizia (in sanatoria) quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate (...)” – deroga, parzialmente, al principio *tempus regit actum*, nelle ipotesi in cui, dopo la presentazione della domanda di sanatoria, intervengano previsioni urbanistiche che ostino all'accoglimento della domanda di sanatoria: in questi casi, la disciplina urbanistica da prendere in considerazione è costituita dalle previsioni in vigore al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 27 aprile 2021, n. 62 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Stranieri – Cittadinanza – Controversie – Competenza del Tar Lazio

Le controversie sui provvedimenti amministrativi emanati in materia di cittadinanza appartengono alla competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anche qualora vengano emanati da un'articolazione periferica dello Stato, dati gli effetti generali del provvedimento impugnato, in quanto la cittadinanza non rileva solo nell'ambito territoriale dell'autorità emanante [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, ord., 9 aprile 2018, n. 81; TRGA Trentino-Alto Adige /Südtirol, Trento, ord. 1 marzo 2021, n. 25; TAR Milano, sez. IV, ord. 6 giugno 2020, n. 256; recentemente, Cons. Stato, Ad. Pl., ord. n. 13 del 2021, ha sancito la competenza dei TAR territoriali per le dichiarazioni di inammissibilità della domanda di cittadinanza].

Stranieri – Cittadinanza – Provvedimento di diniego e di inammissibilità – Effetti sull'intero territorio nazionale – Art. 13 c.p.a. – Competenza del Tar Lazio

Il principio per cui il provvedimento di diniego dell'istanza volta all'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto sull'intero territorio nazionale, in quanto afferente allo *status civitatis*, si estende anche ai provvedimenti di inammissibilità dell'autorità prefettizia, poiché determinano un arresto procedimentale, tale da incidere comunque sull'ottenimento la cittadinanza, con conseguente competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma [recentemente, in senso contrario, Cons. Stato, Ad. Pl., ord., n. 13 del 2021, ha chiarito per le declaratorie di inammissibilità la competenza è dei TAR territoriali; si veda anche, TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, ord., 9 luglio 2021, n. 16].

Giustizia amministrativa – Declaratoria di incompetenza – Fuori dai casi tassativi ex art. 15, co. I e II, c.p.a. – Decisione con sentenza

Qualora la declaratoria di incompetenza del giudice amministrativo adito intervenga all'esito di un giudizio di merito, svoltosi in udienza pubblica e ci si trovi all'infuori dei casi tassativi previsti dall'articolo 15, comma 2 e 3, c.p.a., che prevedono che la decisione avvenga con ordinanza, il giudice decide con sentenza e il ricorrente mantiene la facoltà di riassumere – entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza – il giudizio innanzi al giudice dichiarato competente, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, c.p.a. [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Bolzano 4 marzo 2020, n. 63; TAR Veneto, sez. I, 18 giugno 2019, n. 726; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Bolzano, 6 giugno 2019, n. 135; TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 15 aprile 2019, n. 4867; TAR Campania, Napoli, sez. V, 4 luglio 2018, n. 4441; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 15 febbraio 2018, n. 358; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 27 dicembre 2017, n. 6073; TAR Piemonte, sez. I, 29 luglio 2015, n. 1282; TAR Molise, sez. I, 12 giugno 2015, n. 267].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 27 aprile 2021, n. 63 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Giustizia amministrativa – Impugnazione di un provvedimento – Soddisfazione della pretesa del ricorrente – Cessazione della materia del contendere – Sentenza di merito – Sopravvenuta carenza di interesse – Sentenza di rito

La declaratoria di cessazione della materia del contendere, di cui all'articolo 34, comma 5, c.p.a. è una sentenza di merito che richiede un'attività amministrativa, successiva ai provvedimenti impugnati, integralmente satisfattiva dell'interesse azionato e può essere pronunciata soltanto nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 140 del 2020]; diversamente, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, prevista dall'articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., è una pronuncia di rito che accerta la sopravvenuta carenza di interesse e presuppone il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, nuova e diversa rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza di merito, per essere venuta meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice [Cons. Stato, sez. II, n. 148 del 2020; Cons. Stato, sez. II, n. 4318 del 2019; Cons. Stato, sez. II, n. 2904 del 2019; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 140 del 2020].

Sentenza 28 aprile 2021, n. 64 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Convenzione accessiva a titolo edilizio – Inottemperanza agli obblighi previsti – Atto di diffida del Comune – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

L'impugnazione dell'atto di diffida del Comune nei confronti di un privato per mancata ottemperanza agli obblighi previsti in una convenzione accessiva ad un titolo edilizio rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133 comma 1, lettera a), n. 2, c.p.a. (controversie in materia di "formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di un provvedimento amministrativo") e lettera f) ("controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle p.a. in materia di urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio").

Edilizia e urbanistica – Convenzione accessiva a concessione edilizia – Natura e finalità

La convenzione accessiva ad una concessione edilizia in deroga, stipulata tra il Comune e il privato, volta ad impegnare il richiedente a dismettere un'attività agricola-zootecnica, in vista della costruzione di una struttura agrituristica in prossimità, è un'intesa negoziale strumentale alla determinazione del contenuto dell'atto amministrativo finale e allo stesso indissolubilmente collegata in senso teleologico: per tale ragione è riconducibile all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, nel quale si annoverano numerose fattispecie consensuali in uso nella materia urbanistica, dove l'

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

esigenza di garantire il buon governo del territorio e di ottimizzare le aspirazioni del richiedente a ricavare i maggiori vantaggi possibili dalla proprietà, può rendere conveniente per l'Amministrazione stipulare con il privato una convenzione, al fine di fissare nei confronti dello stesso degli obblighi di *dare* o di *facere* [Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2021, n. 5922; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27768].

Edilizia e urbanistica – Convenzione accessiva a concessione edilizia – Obblighi contrattuali – Mancato rispetto – Diffida – Natura giuridica – Ulteriore inadempimento – Conseguenze

La diffida emanata dal Comune interessato nei confronti del privato, che non abbia rispettato gli obblighi di *facere* contenuti in una convenzione accessiva ad una concessione edilizia in deroga, rappresenta il primo atto procedimentale posto in essere dall'Amministrazione, entro i termini di scadenza dell'obbligazione stessa, volto a mettere in mora il privato; in caso di ulteriore inottemperanza, l'Amministrazione potrà, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ricorrendone i presupposti, perseguire l'inadempimento avvalendosi degli strumenti previsti a presidio delle obbligazioni contrattuali di tipo civilistico accessive a titoli edilizi, con eventuali riflessi di tipo urbanistico-edilizio.

Sentenza 29 aprile 2021, n. 67 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Atti amministrativi – Appalti pubblici – Verbale di aggiudicazione – Annullamento in autotutela – Comunicazione di avvio del procedimento – Mancanza – Irrilevanza

Il mancato inoltro della comunicazione di avvio del procedimento – ex articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 24 della legge provinciale di Trento n. 23 del 1990) – con il quale l'amministrazione intende annullare in autotutela un precedente verbale di aggiudicazione, con conseguente nuova aggiudicazione, non comporta l'illegittimità del provvedimento, qualora emerga chiaramente che l'Amministrazione non avrebbe potuto assumere una decisione differente da quella adottata, trovando applicazione, nel caso di specie, l'articolo 21 *octies*, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990 [TAR Lazio, Roma, sez. III stralcio, 3 luglio 2020, n. 7653].

Appalti pubblici – Appalti di lavori pubblici – Agevolazioni per micro e PMI locali – Offerta tecnica – Offerta al rialzo – Conseguenze – Mancata attribuzione del punteggio

La legge provinciale di Trento n. 2 del 2020 (art. 2, co. 3, lett. c)) e il suo regolamento attuativo (art. 4, co. 3, del d.P.P. n. 4 –17/Leg. del 2020) prevedono, ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica presentata nelle gare d'appalto di importo pari o superiore alla soglia europea, l'impegno dell'impresa partecipante ad offrire il "minor ribasso" per le prestazioni affidate in subappalto alle micro, piccole e medie imprese locali; ne consegue che l'offerta in rialzo e quella pari a quanto indicato

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

nell'elenco prezzi comportano l'attribuzione di un punteggio pari a zero [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 4 gennaio 2021, n. 1].

Sentenza 30 aprile 2021, n. 68– Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Giustizia amministrativa – Vizio di eccesso di potere – Precisi e concordanti elementi di prova – Necessità – Meri indizi e sospetti – Non sufficienti

Il vizio di eccesso di potere, per sviamento dalla finalità tipica cui è preordinato il provvedimento, postula la prospettazione di precisi e concordanti elementi di prova e, in ogni caso, di una pluralità di indici rivelatori non essendo sufficienti meri indizi e sospetti [*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3401; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 15 aprile 2020, n. 632; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 1 ottobre 2020, n. 167 e 10 maggio 2019, n. 79].

Istruzione scolastica – Istruzione familiare-parentale – Diritto-dovere – Presidiato a livello costituzionale – Requisito della capacità tecnica ed economica – Previsto per legge – Ulteriori condizioni – Non apponibili

Il principio secondo cui l'istruzione familiare-parentale costituisce un diritto-dovere presidiato da norme costituzionali (artt. 30, 33 e 34 Cost.) prevede quale unica condizione la dimostrazione della capacità tecnica ed economica della famiglia per l'esercizio del diritto (art. 32 l.p. di Trento n. 5/2006; art. 111, co. 2, d.lgs. 297/1994; art. 1, co. 4, d.lgs. n. 76/2005 e art. 23 d.lgs. 62/2017), non essendo possibile che ulteriori condizioni vengano previste in fonti di rango inferiore alla legge, quali delibere o provvedimenti degli istituti scolastici.

Istruzione scolastica – Istruzione familiare-parentale – Requisito della capacità tecnica ed economica – Ulteriori condizioni – Non apponibili – Illegittimità

Sono illegittimi i provvedimenti di diniego delle istituzioni scolastiche, nella misura in cui impongono ai genitori che intendano avvalersi della facoltà di ricorrere all'istruzione familiare-parentale, la necessità di esercitare detta facoltà entro un termine perentorio, a pena di decadenza.

Atti amministrativi – Termini – Natura perentoria – Caratteristiche

Un termine si definisce perentorio soltanto qualora la norma che lo contempla gli attribuisca espressamente tale natura, come prescritto dall'articolo 153, comma 2, c.p.c., applicabile anche ai termini dei procedimenti amministrativi, secondo cui *“i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”* [Cons. Stato, sez. V, n. 3431 del 2014], ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo sfioramento produce, quali ad esempio una preclusione o una decadenza [*ex multis*, TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 4 gennaio 2021, n. 17]; ne consegue che, in assenza di specifica disposizione che espressamente qualifichi il termine come perentorio, o commini al suo spirare una conseguenza negativa, il termine va inteso come meramente sollecitatorio

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

o ordinatorio [Cons. Stato, sez. V, n. 5695 del 2018], sicché il suo superamento non determina il mancato accoglimento della richiesta o la necessità della presenza di cause eccezionali per l'accoglimento.

Sentenza 30 aprile 2021, n. 70 – Pres. Fulvio Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Pandemia da Covid 19 – Art. 4, co. 1, d.l. n. 28/2020 – Discussione da remoto – Unica parte – Istanza fuori termine – Discussione disposta d'ufficio

Nel caso in cui l'istanza di discussione dell'udienza da remoto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, sia presentata da una sola delle parti del giudizio, spetta al Presidente del Tribunale valutare l'istanza stessa e decidere se ammettere o meno la discussione, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti e ciò anche nel caso in cui l'istanza sia tardiva e fermo restando che, anche in assenza di istanze, il Presidente può disporre d'ufficio la discussione della causa da remoto.

Atti amministrativi – Istanza d'accesso – Storico delle iscrizioni ad un esame universitario – Ateneo di Trento – Interesse diretto, concreto e attuale – Non sussiste – Rigetto – Legittimità

Non è portatrice di alcun "interesse diretto, concreto e attuale" a conoscere lo storico completo delle proprie iscrizioni ad un determinato esame (comprese le assegnazioni di voti e le eventuali cancellazioni), la studentessa universitaria che, al momento della presentazione della domanda, era già a conoscenza delle ragioni per cui ella doveva sostenere nuovamente quello stesso esame, non avendolo superato o avendo rifiutato i voti conseguiti in occasione dei precedenti appelli, con la conseguenza che l'istanza di accesso agli atti, presentata al proprio Ateneo, non era meritevole di essere accolta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento sull'accesso ai documenti ed ai dati dell'Ateneo di Trento, secondo cui l'Università "garantisce il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al/i documento/i del/i quale/i si chiede l'accesso".

Atti amministrativi – Sessione d'esame – Assenza dello studente – Dato di fatto – Pubblicazione nel sistema Esse3 – Non necessario

Secondo l'ordinamento dell'Ateneo di Trento, l'assenza dello studente che non si presenti ad una sessione di esame non è un dato che necessiti di essere pubblicato nel sistema Esse3, come invece l'esito di un esame, in quanto trattasi di mero dato di fatto, che non comporta per lo studente conseguenze diverse dal potere e dovere di sostenere l'esame in un altro momento.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 6 maggio 2021, n. 71 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Appalti pubblici – Ricorso principale e ricorso incidentale – Esame prioritario del ricorso principale – Ratio

Fermo restando il principio sancito dall'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 – secondo cui nei ricorsi in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici il ricorso principale e quello incidentale devono essere vagliati entrambi, a prescindere dal numero dei soggetti partecipanti alla gara e dall'ordine di esame dei gravami escludenti – il ricorso principale deve essere esaminato in via prioritaria rispetto a quello incidentale, dal momento che, qualora risultasse infondato, non sarebbe necessario esaminare nel merito il ricorso incidentale, stante la sua improcedibilità; tale ragionamento non potrebbe, invece, operare *a contrario*, posto che l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale.

Appalti pubblici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Giudizio di anomalia – Stima dei costi – Giudizio tecnico di realizzabilità dell'offerta – Legittimità dell'operato del RUP

E' legittimo l'operato del responsabile unico del procedimento (RUP) che, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, non si limita ad una mera stima dei costi, ma svolge un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità complessiva dell'offerta in quanto, nelle gare pubbliche in cui il criterio di aggiudicazione è basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, il giudizio di anomalia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Codice degli appalti, deriva da una considerazione congiunta e di coerenza dell'offerta economica e di quella tecnica.

Appalti pubblici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari – Formule matematiche – Commissione giudicatrice – Non necessaria

Nelle gare d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata su elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, in cui l'attribuzione dei relativi punteggi ai concorrenti avvenga attraverso l'applicazione di formule matematiche, l'articolo 20-*bis* della legge provinciale di Trento 9 marzo 2016, n. 2 e l'Atto organizzativo dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) prevedono che non sia necessaria la nomina di una commissione giudicatrice e, in tali casi, l'attribuzione dei punteggi è demandata al seggio di gara.

Appalti pubblici – Giudizio di anomalia – Discrezionalità della stazione appaltante – Limiti al sindacato del G.A.

Nelle gare d'appalto, il giudizio di anomalia dell'offerta è connotato da ampi margini di discrezionalità, così che il sindacato del giudice amministrativo non può avere ad oggetto censure che attengano a valutazioni per loro natura opinabili, in quanto il

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

giudice può sindacare le scelte di merito operate dall'Amministrazione solamente nei casi tassativi sanciti dall'articolo 134 (*Materie di giurisdizione estesa al merito*) c.p.a. [TRGA, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 18 marzo 2021, n. 38; Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2021, n. 3373; Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2021, n. 2594; Cons. Stato, sez. III, 17 agosto 2020, n. 5049; Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2593; Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2018, n. 5047; Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6023].

Appalti pubblici – Giudizio di anomalia – Trattamenti salariali minimi inderogabili – Costo della manodopera inferiore ai minimi salariali – Esclusione dell'offerta

In sede di giudizio di anomalia dell'offerta, l'articolo 58.29, comma 9, della legge provinciale di Trento n. 26 del 1993 e l'articolo 97, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, non ammettono giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge e da fonti autorizzate dalla legge: ne consegue che la stazione appaltante è tenuta ad escludere l'offerta quando il concorrente abbia indicato un costo della manodopera inferiore ai minimi salariali retributivi.

Appalti pubblici – Costi orari della manodopera inferiori – Tabelle vigenti in Provincia di Trento – Rimborsi da parte di INPS e INAIL – Minor tasso di assenze – Onere della prova – Grava sull'impresa concorrente – Mancanza di prove – Giudice disattende l'affermazione

Nelle gare d'appalto, qualora l'impresa concorrente intenda dichiarare di poter conseguire costi orari della manodopera inferiori a quelli indicati nelle tabelle vigenti in provincia di Trento, in ragione di asseriti rimborsi da parte di INPS e INAIL e di un minor tasso di assenze, è tenuta a fornire prove al riguardo e, in mancanza di queste, il giudice non può considerare dimostrato l'argomento [TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 12 agosto 2020, n. 1563].

Appalti pubblici – Giudizio di anomalia – Natura globale e sintetica – Analisi di singole voci – Ammissibile – Per valutare la complessiva inattendibilità

L'analisi di singole e specifiche voci di costo da parte della stazione appaltante non viola il principio per il quale, in sede di giudizio di anomalia, è necessario effettuare una valutazione globale dell'offerta: è, infatti, possibile svolgere un'analisi sulle singole voci di costo quando questa serva alla stazione appaltante per maturare il convincimento circa la complessiva inattendibilità dell'offerta [Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 2021 n. 911]; più precisamente, nonostante il giudizio che conclude il *sub* procedimento di verifica delle offerte anomale – di per sé insindacabile, salva l'ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non risultino abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto – abbia natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, è comunque possibile che tale giudizio sia la conseguenza dell'analisi delle singole voci di costo presentate e delle relative giustificazioni [TAR Veneto, sez. I, 21 marzo 2018, n. 318; TAR Liguria, sez. I, 2 marzo 2020, n. 157].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 12 maggio 2021, n. 74 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Azione avverso il silenzio – Caratteristiche – Presupposti – Dovere di provvedere della p.a.

L'azione avverso il silenzio, alla luce del combinato disposto degli articoli 31, 87 e 117 c.p.a., è uno strumento processuale che segue un rito camerale, abbreviato nei termini e al cui esito viene emanata una sentenza in forma semplificata, esperibile solamente nei casi in cui in capo all'Amministrazione sussista un dovere di provvedere: il "silenzio" si configura allorquando l'autorità, nel termine prescritto, non abbia emanato un provvedimento, pur essendovi tenuta; ne consegue che difettano i presupposti per l'esercizio dell'azione, con conseguente inammissibilità del ricorso, nel caso in cui l'amministrazione si sia determinata sull'istanza del privato.

Giustizia amministrativa – Atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale – Formula di stile – Priva di valore processuale – Inidonea a individuare un oggetto di impugnativa

Il mero richiamo di stile all'impugnazione di ogni "atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale" non è idoneo a configurare la pretesa del privato come istanza di annullamento, poiché si tratta di mera formula di stile priva di qualsiasi valore processuale, in quanto inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa [TAR Ancona, 10 febbraio 2020, n. 113].

Giustizia amministrativa – Azione avverso il silenzio – Conversione in azione impugnatoria ordinaria – Presupposti – Qualificazione del carattere illegittimo dell'atto

Ai fini della conversione d'ufficio dell'azione avverso il silenzio in azione impugnatoria ordinaria è necessario che sussistano i presupposti richiesti dall'articolo 32 c.p.a., vale a dire la qualificazione del carattere illegittimo dell'atto e la formulazione di puntuali censure di violazione di legge, ovvero di figure sintomatiche di eccesso di potere.

Sentenza 12 maggio 2021, n. 75 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Edilizia e urbanistica – Misure di salvaguardia – Finalità di carattere conservativo

Le c.d. misure di salvaguardia, di cui all'articolo 47 della legge provinciale di Trento 4 agosto 2015, n. 15 sono volte a impedire che, nelle more del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, siano posti in essere interventi edilizi che comportino una modificazione del territorio tale da rendere estremamente difficile, se non addirittura impossibile, l'attuazione del piano urbanistico *in itinere* [Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2020, n. 379; Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2014 n. 257].

Edilizia e urbanistica – Misure di salvaguardia – Contenuto

A decorrere dall'adozione delle cd. misure di salvaguardia deve essere sospesa ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire e non può essere presentata

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

una nuova SCIA, qualora il permesso edilizio o la SCIA risultino in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche [Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 257]; oltre a ciò, l'entrata in vigore di nuove previsioni del PTC o del PRG comporta la decadenza dei permessi di costruire e la perdita di efficacia delle SCIA in contrasto con le previsioni stesse (art. 47, co. 6, l.p. di Trento n. 15 del 2015).

Edilizia e urbanistica – Misure di salvaguardia – Dies a quo – Adozione dello strumento urbanistico

Le cd. misure di salvaguardia trovano applicazione fin dalla data della deliberazione comunale di adozione dello strumento urbanistico generale (vale a dire, del PTC, del PRG o delle rispettive varianti) e, quindi, prima che la delibera divenga esecutiva per effetto della pubblicazione; la mera adozione della delibera, infatti, configura inequivocabilmente l'assetto che l'Amministrazione intende imprimere al territorio e tale assetto non può – nelle more del procedimento che dovrebbe portare alla definitiva approvazione del piano – essere messo in discussione o addirittura vanificato per effetto di interventi edilizi con esso contrastanti.

Edilizia e urbanistica – Misure di salvaguardia – Lavori di trasformazione che rendono più gravosa l'attuazione del piano – Divieto di inizio dei lavori – Sospensione dei lavori – Eccezione

Le c.d. misure di salvaguardia – di cui all'articolo 47 della legge provinciale di Trento 4 agosto 2015, n. 15 – prevedono che, alla data di adozione del PTC, del PRG o delle varianti, per i permessi di costruire già rilasciati e per le SCIA già presentate, il comune disponga, per tutto il periodo di salvaguardia, il divieto di inizio dei lavori o ordini la sospensione dei lavori di trasformazione che compromettono o rendono più gravosa l'attuazione del piano, ad esclusione dell'unica ipotesi in cui, già alla data di adozione della variante (ma non successivamente), i lavori siano rappresentativi di un "reale ed effettivo intento costruttivo", avendo questi raggiunto una qualificata consistenza realizzativa (artt. 47, co. 4, e 46, co. 5, l.p. n. 15 del 2015).

Sentenza 14 maggio 2021, n. 78 – Pres. Fulvio Rocco, Est. A. Tassinari

Giustizia amministrativa – Cessazione della materia del contendere – Attività amministrativa successiva – Ottenimento del bene della vita – Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse – Situazione nuova e diversa – Inutilità della sentenza di merito

La pronuncia di cessata materia del contendere – contemplata dall'articolo 34, comma 5, c.p.a. e qualificata come sentenza di merito – richiede un'attività amministrativa successiva ai provvedimenti impugnati e integralmente satisfattiva della pretesa del ricorrente: il Giudice si pronuncia in tal senso solo qualora il privato abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, così da rendere inutile la prosecuzione del processo, stante l'oggettivo venir meno della lite [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, Trento, 19 agosto 2020, n. 140]; al contrario, la dichiarazione di improcedibilità

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse – prevista dall'articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a. nell'ambito della disciplina delle pronunce di rito – presuppone il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, nuova e diversa rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, che, investendo solamente il presupposto processuale dell'interesse a ricorrere, fa venir meno l'utilità di una sentenza di merito [Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 2020, n. 148; Cons. Stato, sez. II, 24 giugno 2019, n. 4318; Cons. Stato, sez. II, 6 maggio 2019, n. 2904; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 27 aprile 2021, n. 63; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 19 agosto 2020, n. 140].

Istruzione pubblica – Giudizi espressi dai docenti – Discrezionalità tecnica – Giudizio del G.A. – Conformità al parametro normativo – Conformità ai criteri deliberati previamente dal collegio docenti – Vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

In materia di istruzione pubblica, i giudizi espressi dai docenti nei confronti degli studenti sono connotati da discrezionalità tecnica, in quanto il giudizio circa il livello di maturità e di preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione che riflette le specifiche competenze del corpo docente e che è perciò *aliunde* insindacabile: il giudice amministrativo è tenuto, quindi, a verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme o meno al parametro normativo, ovvero ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti [Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2004, n. 68; TAR Piemonte, sez. II, 27 novembre 2015, n. 1642; TAR Emilia Romagna, Parma, 5 marzo 2018, n. 70].

Istruzione pubblica – Commissione di docenti – Criteri per l'attribuzione di eventuali punteggi integrativi – Autovincolo – Provvedimento contrastante con i criteri – Illegittimità – Annullamento

In materia di istruzione pubblica, qualora la competente commissione di docenti fissi per gli esami dei criteri per l'attribuzione di eventuali punteggi integrativi, tali criteri costituiscono un autovincolo, la cui violazione comporta il sindacato del giudice amministrativo e l'eventuale annullamento del provvedimento adottato in contrasto con i criteri stessi.

Sentenza 14 maggio 2021, n. 79 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Appalti pubblici – Lex specialis – Disposizioni inopportunamente o incongruamente formulate – Mancata impugnazione – Non disapplicabili dal G.A. – Vincolatività

Nelle procedure di appalto, il giudice amministrativo non può disapplicare le disposizioni non impugnate contenute nella *lex specialis* di gara, anche se risultino inopportunamente o incongruamente formulate, oppure illegittime sotto taluni profili, poiché tali disposizioni vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa stazione appaltante: l'unico rimedio è l'annullamento in autotutela da parte della stessa

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Amministrazione, in modo tale da assicurare il rispetto del principio di *par condicio* tra i concorrenti nella procedura competitiva [Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1804; Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2019, n. 2991].

Appalti pubblici – Lex specialis – Mancato possesso di attestazione SOA o speciale abilitazione – Obbligo di subappalto delle lavorazioni – Mancata presentazione dichiarazione di subappalto – Esclusione – Va disposta

La stazione appaltante legittimamente esclude dalla procedura ad evidenza pubblica i concorrenti che non abbiano reso la dichiarazione di subappalto prevista dagli atti di gara, sussistendo in capo alla medesima Amministrazione un obbligo conformativo alle disposizioni della *lex specialis* da essa stessa adottata; infatti, la mancata esclusione dalla gara delle imprese che non abbiano reso la dichiarazione di subappalto si configurerebbe quale inammissibile disapplicazione della *lex specialis*, e ciò anche nel caso in cui le medesime disposizioni non siano formulate in maniera congrua (nel caso in esame: la *lex specialis* prevedeva l'obbligo di subappalto, a pena di esclusione, per le imprese non in possesso della speciale abilitazione richiesta dal DM 22 gennaio 2008, n. 37 o di attestazione SOA nella categoria OG9).

Appalti pubblici – Interpretazione della lex specialis – Interpretazione letterale – Interpretazione secondo la ratio legis – Solamente per dato testuale insufficiente o ambiguo

Nelle procedure di appalto, il giudice amministrativo deve interpretare la *lex specialis* di gara alla luce del criterio ermeneutico dell'interpretazione letterale, basato sul significato proprio delle parole, così come sancito dall'articolo 12 delle preleggi del codice civile, potendo ricorrere all'interpretazione basata sull'intenzione del legislatore (secondo la c.d. *ratio legis*), solamente in via residuale, qualora il dato testuale sia insufficiente ovvero ambiguo [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 4 gennaio 2021, n. 1].

Appalti pubblici – Interpretazione della lex specialis – Criterio prevalente – Interpretazione letterale – Affidamento delle imprese

Nelle gare d'appalto l'interpretazione della *lex specialis* soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c; tra le regole interpretative, il criterio dell'interpretazione letterale del testo della *lex specialis* risulta prevalente, e da questo è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza, poiché tale criterio è posto a tutela dell'affidamento delle imprese, al fine di evitare il rischio di integrazione delle regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale [cfr. sul punto Cons. Stato, sez. III, 18 giugno 2018, n. 3715; Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2020, n. 2130; Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2019, n. 8167; Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307; Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2013, n. 7; si vedano altresì le Delibere ANAC n. 589 dell'8 luglio 2020 e n. 159 del 24 febbraio 2021].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Appalti pubblici – Interpretazione della lex specialis – Interpretazione letterale – Interpretazione logico-sistematica – Integrazione delle regole di gara – Disapplicazione della lex specialis – Non ammissibile

Qualora il dato letterale non risulti ambiguo, non è possibile adottare un criterio interpretativo diverso da quello letterale, non solo in quanto un'interpretazione logico-sistematica contrasterebbe con la *regula iuris* dell'*in claris non fit interpretatio* (art. 12 delle preleggi), ma anche poiché è necessario evitare che il procedimento ermeneutico determini un'indebita integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale, ed evitare un'inammissibile disapplicazione della *lex specialis* [cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 8167 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 4307 del 2017].

Appalti pubblici – Interpretazione della lex specialis – Interpretazione letterale – Favor participationis – Carattere residuale

Il principio che impone di preferire l'interpretazione della *lex specialis* maggiormente rispettosa del principio del *favor participationis* e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale ha carattere residuale e non trova giustificata applicazione a fronte del significato inequivoco della disposizione in questione; non è pertanto consentito alla stazione appaltante considerare *tamquam non esset* la previsione dell'esclusione di un'impresa dalla gara d'appalto di lavori, espressamente prevista dalla lettera di invito, quale conseguenza per la mancata dichiarazione di subappalto di categorie specializzate.

Sentenza 17 maggio 2021, n. 80 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Edilizia e urbanistica – Concessione in sanatoria – Decorso del termine – Mancata pronuncia del Comune – Silenzio-rigetto – Effetti

In materia edilizia, le previsioni dell'articolo 135, comma 3, della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008 e dell'articolo 36, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 — secondo cui il comune si pronuncia sull'istanza di concessione in sanatoria entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e trascorso detto termine, in assenza di una pronuncia, la richiesta si intende respinta — configurano un'ipotesi di silenzio-rigetto e non di silenzio-inadempimento, con la conseguenza che, da un lato, viene meno l'obbligo di provvedere da parte del comune e, dall'altro, si configura l'onere, per il soggetto che si ritenga leso, di impugnare il provvedimento di rigetto nel termine ordinario di 60 giorni [Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2019, n. 1435; Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3417].

Edilizia e urbanistica – Concessione in sanatoria – Ordine di demolizione – Istanza di sanatoria edilizia – Sospensione dell'ordine – Silenzio del Comune – Silenzio-rigetto – Immediata eseguibilità dell'ordine

La domanda di sanatoria edilizia relativa ad un'opera abusiva, già oggetto di un ordine di demolizione, stimola un riesame da parte dell'amministrazione e comporta la

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

sospensione dell'esecuzione dell'ordine, in pendenza del termine per la decisione sulla domanda (termine di 60 giorni); ne consegue che, qualora il comune non si pronunci sull'istanza di sanatoria, il silenzio-rigetto formatosi ha natura di provvedimento di conferma dell'abusività dell'opera, autonomamente lesivo per il responsabile dell'abuso e che, se non tempestivamente impugnato, determina l'eseguibilità dell'ordine di demolizione.

Sentenza 17 maggio 2021, n. 81 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Stranieri – Rilascio o rinnovo permesso di soggiorno – Condanna per reati ex art. 4, co. 3, d.lgs. n. 286/1998 – Diniego o revoca – Automatismo – Eccezioni

Ad esclusione del caso di permesso di soggiorno di lungo periodo, qualora lo straniero sia stato condannato, anche in via non definitiva, per uno dei reati indicati nell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, deve essere emanato un provvedimento di diniego o di revoca del permesso di soggiorno, in ragione dell'automatismo tra condanna penale e provvedimento di revoca o di diniego: l'atto ha natura vincolata, non essendo necessaria alcuna ulteriore valutazione circa la pericolosità sociale del soggetto o il suo livello di integrazione nel contesto sociale italiano. L'unica eccezione è data dal caso in cui lo straniero abbia legami familiari nel territorio dello Stato italiano, poiché in questa ipotesi l'Amministrazione – ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e della sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 202 – svolge un giudizio discrezionale di bilanciamento tra l'interesse alla sicurezza pubblica, da un lato, e la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine e la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, dall'altro. [TRGA Trentino- Alto Adige/Südtirol, Trento, 5 febbraio 2020, n. 16].

Stranieri – Permessi di soggiorno di lungo periodo – Tutela rafforzata – Condanne penali – Revoca o diniego – Nessun automatismo – Giudizio di pericolosità sociale – Motivazione articolata su più elementi

In relazione ai permessi di soggiorno di lungo periodo, il diniego e la revoca non possono essere disposti per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna, in quanto, in ragione di un regime di c.d. "tutela rafforzata" a favore dei soggiornanti di lungo periodo, prima di emanare un provvedimento di diniego o di revoca di tale permesso, l'Amministrazione competente deve svolgere un giudizio di pericolosità sociale e deve fornire una motivazione articolata su più elementi, tra i quali rientrano la durata del soggiorno sul territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendosi, così, ogni automatismo tra condanna penale e provvedimento di revoca o di iniego.

Stranieri – Permessi di soggiorno di lungo periodo – Condanne penali – Bilanciamento di interessi – Motivazione esplicita e adeguata

Nel caso di soggiornanti di lungo periodo che abbiano riportato condanne penali –

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

specie laddove si tratti di soggetti che non hanno altri precedenti penali, vivono in Italia unitamente ai propri familiari sin dalla minore età e in Italia hanno completato il ciclo scolastico e lavorano – nel provvedimento di diniego o di revoca del permesso, l'Autorità di pubblica sicurezza è tenuta ad esplicitare adeguatamente, senza ricorrere a formule stereotipate, le ragioni per le quali il reato commesso ha indotto l'Amministrazione, nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, a ritenere prevalenti le ragioni di sicurezza ed ordine pubblico sull'interesse dello straniero a permanere nel territorio dello Stato e a mantenere i legami con la propria famiglia [TRGA Trentino- Alto Adige/Südtirol, Trento, ord. caut., 25 marzo 2021, n. 13; Cons. Stato, sez. III, ord. 28 agosto 2020, n. 4955; Cons. di Stato, sez. III, ord. 18 dicembre 2020, n. 7296; sulla possibilità di motivare il provvedimento, anche in forma concisa, si vedano sentenze TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 3 marzo 2020, n. 38; id. 12 maggio 2020, n. 61; id. 5 ottobre 2020, n. 171].

Atti amministrativi – Attività vincolata – Sindacato sulla spettanza del bene della vita – Attività discrezionale – Mero sindacato dall'esterno

Dalla lettura congiunta dell'articolo 21-*octies*, comma 2, primo periodo della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 31, comma 3, c.p.a., si evince che nei casi di attività vincolata, il giudice amministrativo può operare un sindacato teso ad accertare l'effettiva spettanza del bene della vita, ossia non limitato all'accertamento dei vizi di legittimità dedotti con il ricorso, poichè in tali casi non si verifica un'indebita sostituzione del giudice all'amministrazione, essendo la spettanza del bene della vita già predeterminata a livello normativo. Al contrario, nei casi di attività discrezionale il giudice amministrativo non può sostituirsi alla discrezionalità (pura o tecnica) dell'Amministrazione, dovendo limitarsi a svolgere il sindacato dall'esterno, ossia verificando se il potere sia stato correttamente esercitato o meno [TRGA Trentino- Alto Adige/Südtirol, Trento, 19 ottobre 2020, n. 177; id. 13 aprile 2017, n. 136].

Atti amministrativi – Motivazione postuma – Provvedimento discrezionale – Inammissibilità – Ragioni

Il divieto di integrazione postuma della motivazione per i provvedimenti amministrativi discrezionali: A) discende direttamente dal combinato disposto dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, che sancisce l'obbligo di motivazione, con l'articolo 21-*octies*, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, che non ammette la c.d. dequotazione della motivazione del provvedimento discrezionale; B) deriva dall'articolo 31, comma 3, c.p.a., che impedisce al giudice amministrativo di pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio se il giudizio ha ad oggetto un provvedimento discrezionale; C) trova conferma nell'articolo 21-*nonies*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, da interpretare nel senso che, in presenza di un provvedimento discrezionale viziato per carenza di motivazione, l'impugnazione di tale provvedimento non preclude all'Amministrazione la possibilità di agire in autotutela, convalidandolo.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 18 maggio 2021, n. 82 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Contributi pubblici – Contributi comunitari – Politica Agricola Comunitaria – Coefficiente di conversione in UBA – Applicabilità anche agli aiuti diretti – Legittimità – Ragioni

Il coefficiente di conversione in UBA (unità di bovino adulto), di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014 (modificato con Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 669/2016), definito con riferimento alla politica di sviluppo rurale, costituisce disciplina eurounitaria che, legittimamente, in assenza di una specifica disciplina, è costantemente applicata anche alla disciplina degli aiuti diretti agli agricoltori: ciò in ragione del fatto che, secondo il diritto dell'Unione Europea, l'applicazione analogica della normativa eurocomunitaria è consentita subordinatamente, da un lato, all'esistenza di un forte nesso di comparabilità tra il regime giuridico normalmente applicabile e la normativa di cui si intende compiere l'applicazione analogica e, dall'altro, l'esistenza di una lacuna nell'ordinamento giuridico del Paese di appartenenza, lacuna incompatibile con il principio generale della certezza del diritto (secondo cui: una disciplina dell'Unione deve essere chiara e precisa e deve poter essere conosciuta senza ambiguità) e che potrebbe essere colmata con l'applicazione analogica della normativa che si intende applicare [ex multis, Tribunale I grado UE, sez. impugnazioni, 08 luglio 2013, n. 238 - procedimento T-238/11 P; Corte giustizia UE, sez. I, 11/11/2010, n. 152, C-152/09; sul principio della certezza del diritto: Corte giustizia UE, sez. I, n. 152/2010 e Corte di Giustizia, 15.02.1996, n. C-63/93].

Contributi pubblici – Contributi comunitari – Politica Agricola Comunitaria – Coefficiente di conversione in UBA – Modifica – Legittimità – Ragioni

E' legittima la riduzione disposta dalla Provincia autonoma di Trento dei coefficienti di conversione in UBA (unità di bovino adulto) – unità di misura che consente di convertire i capi di bestiame, differenziati per specie e per età, in un corrispondente numero di capi bovini adulti, al fine di stabilire la consistenza dell'allevamento stesso –, in relazione al Piano di Sviluppo Rurale (PSR), con applicabilità anche ai pagamenti diretti, sulla base di motivazioni di carattere scientifico (consistenti, sostanzialmente, nella taglia medio-piccola e in altre caratteristiche dei capi presenti sul territorio provinciale), in quanto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione del 28 aprile 2016 consente ai Paesi Membri, sulla base di prove scientifiche, la variazione del coefficiente di conversione UBA.

Sentenza 21 maggio 2021, n. 83 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Ricorso principale e ricorso incidentale – Rapporto di accessorietà – Conseguenze

Il ricorso incidentale si configura come un'azione impugnatoria posta a tutela di un

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

interesse sorto esclusivamente a seguito della proposizione del ricorso principale e, in tal senso, deve considerarsi accessoria rispetto a quella principale (art. 42 c.p.a.); ne consegue che, quando la minaccia introdotta dal ricorso alla giustizia viene meno per qualsivoglia ragione (per reiezione del ricorso principale, ovvero nel caso in cui lo stesso sia dichiarato inammissibile, irricevibile o improcedibile), viene meno anche l'interesse del ricorrente al ricorso incidentale.

Sentenza 21 maggio 2021, n. 84 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Incarichi dirigenziali – Procedure di conferimento – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste – Ragioni

Esulano dalla giurisdizione amministrativa prevista per le controversie relative alle “*procedure concorsuali*” di cui all’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le controversie relative alle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali, anche se precedute da una fase selettiva, perché trattasi di controversie inerenti determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con i poteri e le capacità proprie del datore di lavoro privato [*ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5398].

Giustizia amministrativa – Atti amministrativi – Atti generali o di cd. macro-organizzazione – Impugnazione – Riparto di giurisdizione – Criterio del cd. petitum sostanziale

Ai fini della determinazione del riparto di giurisdizione (giudice civile o amministrativo), si applica il criterio del c.d. *petitum* sostanziale, per determinare la natura della posizione dedotta in giudizio (diritto od interesse legittimo), quale risulta dai fatti materiali allegati dall’attore/ricorrente e dalle particolari caratteristiche del rapporto giuridico di cui si discute in giudizio: ne consegue che, nell’ipotesi di contestazione di atti generali o di cd. macro-organizzazione, occorre distinguere le controversie che hanno come oggetto principale la contestazione della legittimità degli atti amministrativi, da quelle in cui se ne faccia questione, non in via principale, ma solo quali atti presupposti.

Concorsi pubblici – Conferimento di incarichi dirigenziali – Procedure d’interpello – Carattere non concorsuale – Giurisdizione del giudice civile

La procedura d’interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche se aperta a soggetti esterni e caratterizzata da una pluralità articolata di fasi, ha natura sostanzialmente non concorsuale, in quanto l’amministrazione si limita alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico, effettuando un confronto con il profilo ideale del candidato che sia più corrispondente alla professionalità ricercata, senza una valutazione comparativa tra i diversi candidati, in relazione a parametri preordinati e vincolanti e senza attribuzione di punteggi o formazione di una graduatoria; ne consegue la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie attinenti alla procedura di selezione e conferimento di incarichi dirigenziali [*ex multis*, Cass. Civ., S.U., ordinanze 18 gennaio 2019, n. 1413, e 21

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

settembre 2018, n. 22431].

Sentenza 24 maggio 2021, n. 88 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Ricorso – Ottenimento del bene della vita – In via extragiudiziale – Cessata materia del contendere

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel caso in cui il provvedimento di cui la parte ricorrente chiede l'annullamento (nel caso in esame: il diniego di sanatoria) sia stato rimosso dall'Amministrazione e quindi la pretesa del ricorrente, cioè il bene della vita al quale aspirava, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale (nel caso in esame: annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e rilascio del permesso di costruire in sanatoria).

Sentenza 24 maggio 2021, n. 89 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Contributi pubblici – Ordinamento eurocomunitario – Principio cd. “no double funding” – Settore della produzione di aceto balsamico – Meccanismo della demarcazione – Legittimità

Il divieto del doppio finanziamento espresso dall'ordinamento eurocomunitario costituisce un principio di ordine generale volto ad evitare duplicazioni di finanziamento e sovrapposizioni di agevolazioni, con conseguente esclusione della finanziabilità dell'acquisto di attrezzature la cui spesa risulti ammissibile anche in altre fonti di finanziamento (principio del cd. “no double funding”) [Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2009, n. 6013; Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2351]: conseguentemente, è legittimo e non è viziato da eccesso di potere l'atto con la quale, l'Amministrazione, nel settore della produzione di aceto balsamico, ha declinato tale principio generale mediante il meccanismo della demarcazione, imponendo l'identificazione, con apposite targhette, delle attrezzature destinate allo stoccaggio di mosto per il condimento balsamico (soggette a finanziamento, ai sensi del Regolam. (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013), per distinguerle da quelle destinate alla vinificazione e allo stoccaggio del mosto destinato alla vinificazione (soggette a diverso finanziamento, ai sensi del Regolam. delegato UE 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016).

Sentenza 28 maggio 2021, n. 90 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Enti locali – Comuni – Consigli comunali – Principio di non vincolatività del mandato – Rinunciabilità – Prima dell'acquisizione della carica e prima della surroga

Il principio di non vincolatività del mandato politico e amministrativo dei consiglieri

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

comunali implica che l'accettazione del mandato stesso dia luogo ad un impegno meramente fiduciario, rinunciabile quindi dall'interessato, nell'esercizio dello *ius poenitendi*; ne consegue che è ammissibile sia la rinuncia all'elezione e alla carica prima della proclamazione degli eletti, con l'effetto della mancata attribuzione del seggio (che viene, quindi, assegnato ai candidati aventi titolo in base alle preferenze ottenute) sia, analogamente, la rinuncia del candidato non eletto, ma avente titolo al seggio in surrogazione, prima dell'adozione della delibera di surrogazione [TAR Puglia, Lecce, n. 922 del 2015 che attribuisce alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti, aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica; in senso contrario, TAR Lazio, Latina, n. 311 del 2006 e parere Min. Interno 17 febbraio 2017].

Enti locali – Comuni – Consigli comunali – Sedute consiliari – Epidemia da Covid-19 – Collegamento da remoto con piattaforme dedicate – Richiesta di voto segreto – Rifiuto – Legittimità

La disciplina, adottata dal consiglio comunale, per fare fronte alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 che, in conformità con i principi stabiliti dall'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), prevede lo svolgimento delle sedute mediante collegamento da remoto e che non contempla le modalità di espressione del voto in forma segreta, opera una deroga alla previsione del regolamento interno sull'esercizio del voto segreto e legittima il diniego di un Comune alla richiesta di voto segreto di alcuni consiglieri; più precisamente, tale disciplina emergenziale rappresenta un bilanciamento non irragionevole degli interessi in gioco (salute, continuità dell'azione amministrativa, libertà e segretezza del voto), al fine di assicurare, anche nel periodo emergenziale, il superiore interesse pubblico alla funzionalità e alla continuità dell'azione amministrativa.

Sentenza 1 giugno 2021, n. 91 – Pres. F. Rocco, Est. F. Rocco

Agricoltura e foreste – Strade forestali – Regioni a statuto ordinario – Competenza legislativa concorrente – Provincia autonoma di Trento – Competenza primaria

Nelle regioni a statuto ordinario, la disciplina delle strade forestali si fonda sulla definizione fornita dagli articoli 3, comma 1, lettera f), 7 e 9 del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. n. 34 del 2018) e rientra nella materia "agricoltura e foreste", ascrivibile alla competenza legislativa concorrente; nel territorio provinciale di Trento, le strade forestali rientrano nella materia "agricoltura, foreste e Corpo forestale", ascrivibile alla competenza legislativa primaria, ai sensi dell'articolo 8, n. 21 dello Statuto speciale di autonomia), nell'esercizio della quale, è stata elaborata un'autonoma definizione e regolamentazione delle "strade forestali" (art. 2, co. 1, lett. e) e f), e artt. 62 e 100 della l.p. di Trento n. 11 del 2007 e artt. 6 *ter*, 22, 24 e 26 del d.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008).

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Enti locali – Comuni – Istituzione di ZTL – Siti extraurbani – Tutela paesaggistico-ambientale – Legittimità

In conformità al principio di tutela del paesaggio, sancito dall'articolo 9 Costituzione e alla previsione di cui all'articolo 3, comma 9, del Codice della Strada, deve esser riconosciuta all'ente pubblico proprietario della strada (nel caso in esame: il Comune) la potestà di istituire una zona a traffico limitato (ZTL), imponendo specifiche regole per disciplinare il transito dei veicoli, con riguardo non solo alla sicurezza stradale, ma anche alla tutela della valenza paesaggistico-ambientale dei luoghi attraversati, con la conseguenza che, anche in siti extraurbani, è possibile adottate misure di limitazione della circolazione dei veicoli.

Agricoltura e foreste – Strade forestali – Procedimento di qualificazione – Proprietari potenzialmente pregiudicati – Garanzie partecipative – Necessità

Al procedimento volto alla qualificazione da comunale a forestale di una strada attraverso la quale si accede alle proprietà e agli esercizi pubblici di alcuni cittadini, in quanto soggetti potenzialmente pregiudicati dal provvedimento finale, devono essere assicurate le garanzie partecipative di cui al capo III della legge n. 241 del 1990 e artt. 24 e ss. della legge provinciale di Trento n. 23 del 1990.

Giustizia amministrativa – Atti amministrativi – Sviamento di potere – Figura sintomatica dell'eccesso di potere – Definizione e caratteristiche

Lo sviamento di potere è figura sintomatica dell'eccesso di potere che si realizza quando l'autorità amministrativa usa il potere attribuitole, al fine di perseguire uno scopo diverso da quello stabilito dalla legge attributiva del potere stesso e il provvedimento amministrativo che ne consegue è affetto da un'illegittimità qualificabile quale vizio della funzione amministrativa, o come violazione dei limiti interni della discrezionalità amministrativa [*ex plurimis*, TRGA Trentino-Alto Adige Südtirol, Trento, 1 giugno 2021, n. 92; TRGA Trentino-Alto Adige Südtirol, Trento, 12 marzo 2021, n. 36; Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3401; Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 32].

Sentenza 1 giugno 2021, n. 92 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Enti locali – Comuni – Viabilità comunale – Disciplina – Atti – Natura gestoria – Competenza dei dirigenti – Trentino-Alto Adige – Comuni privi di figure dirigenziali – Competenza di Sindaco, Giunta e assessori

I provvedimenti con i quali viene disciplinata, ai sensi del codice della strada (artt. 6 e 7), la circolazione sulla viabilità comunale assumono natura tipicamente gestoria e appartengono alla competenza dei dirigenti, in ragione del vigente criterio generale di riparto di competenze tra organi politici e apparato dirigenziale dell'ente locale (art. 107, co. 5, Testo unico degli enti locali), con l'esclusione delle ordinanze sindacali adottate ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 [*ex multis*, Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2006, n. 23622; Con. Stato, sez. V, 13 luglio 2017, n. 3460;

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

id., 13 novembre 2015, n. 5191; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 13 aprile 2018, n. 1012]; tale principio, tuttavia, va coordinato con l'articolo 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (l.r. n. 2 del 2018), secondo il quale lo Statuto comunale può prevedere che, nei comuni privi di figure dirigenziali (oltre al segretario comunale), possano adottare atti di natura tecnico-gestionale: il Sindaco, gli assessori o l'organo esecutivo.

Enti locali – Comuni – Traffico veicolare – Divieto di transito per determinate tipologie di veicoli – Ricognizione delle criticità della rete viaria – Confronto tra le varie opzioni disponibili – Sacrificio imposto all'attività economica – Interesse pubblico – Principio di proporzionalità

L'amministrazione comunale, nel regolamentare il traffico veicolare, al fine di perseguire obiettivi di sicurezza e di riduzione dell'inquinamento, può imporre il divieto di transito su un tratto stradale, stabilendo limitazioni solamente per determinate tipologie di veicoli, a condizione che la pubblica autorità effettui, attraverso uno studio preliminare, un'esatta ricognizione delle criticità presenti sulla rete viaria (in termini di grado di pericolosità della strada e di livello di inquinamento presente) e un confronto tra le varie opzioni disponibili e purché il peso imposto all'attività economica dei soggetti colpiti (ad esempio, dei privati che utilizzano la strada per svolgere la propria attività d'impresa) rimanga nei limiti necessari alla tutela dell'interesse pubblico [Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 21 agosto 2018, n. 807].

Sentenza 1 giugno 2021, n. 93 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Ambiente – Rifiuti – Autorizzazione alla gestione dei rifiuti – Soggetto autorizzato – Indempienze – Diffida – Autonomia lesività – Immediata impugnabilità

La diffida prevista dall'articolo 86, comma V, del d.P.G.P. di Trento 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo Unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) inoltrata al soggetto titolare dell'autorizzazione per un impianto di gestione di rifiuti per inadempimenti rispetto a quanto disposto nel provvedimento di autorizzazione o a disposizioni di legge, non è un mero atto endoprocedimentale, bensì un provvedimento autonomamente lesivo della sfera giuridica del destinatario e, come tale, autonomamente e immediatamente impugnabile nei termini di legge, dal momento che impone o ribadisce obblighi di fare, la cui violazione comporta l'emanazione di un successivo provvedimento di revoca ovvero di sospensione dell'autorizzazione (a seconda della gravità della violazione) [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 20 novembre 2020, n. 197].

Ambiente – Rifiuti – Autorizzazione alla gestione dei rifiuti – Soggetto autorizzato – Indempienze – Diffida – Atto presupposto necessario – Revoca o sospensione – Atti conseguenti

Il provvedimento con il quale l'Amministrazione diffida il titolare dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità poste in

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

essere –come prevede l’articolo 86, comma 5, del d.P.G.P. di Trento 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo Unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) – si configura come un atto presupposto necessario, senza il quale la pubblica autorità non può procedere alla revoca o alla sospensione dell’autorizzazione.

Atti amministrativi – Provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati – Efficacia – Dalla loro comunicazione

I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati – tra i quali rientra, ad esempio, la diffida al soggetto autorizzato a porre in essere un determinato *facere*, pena la revoca o la sospensione dell’autorizzazione – acquistano efficacia, nei confronti di ciascun destinatario, al momento della loro comunicazione, che può avvenire anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili, secondo quanto previsto dal codice di procedura civile, così dispone l’articolo 21 *bis* della legge n. 241 del 1990.

Atti amministrativi – Procedimento amministrativo – Partecipazione – Presentazione di osservazioni – Obbligo di valutazione – Puntuale confutazione analitica – Va esclusa

L’obbligo dell’Amministrazione di valutare le osservazioni procedurali, presentate dal privato ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 241 del 1990, non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni presentate poiché, per giustificare l’adozione del provvedimento, è sufficiente la motivazione complessivamente posta a fondamento dello stesso [TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 25 maggio 2020, n. 350; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 31 ottobre 2018, n. 239; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 14 settembre 2016, n. 329].

Sentenza 1 giugno 2021, n. 94 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Parti evocate in giudizio – Mancata costituzione – Contumacia – Applicazione della disciplina processualcivile – Piano probatorio – Nessun significato

Nel processo amministrativo, alla mancata costituzione delle parti evocate in giudizio, è estensibile la disciplina della contumacia di cui agli articoli 290 - 294 c.p.c. che non attribuisce a questo istituto, salva espressa previsione, alcun significato sul piano probatorio, con la conseguenza che deve escludersi, non solo che essa sollevi il ricorrente dall’onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi degli articoli 116, comma 1, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a., per trarne argomenti di prova in danno della parte non costituitasi in giudizio [*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2020, n. 4805].

Edilizia e urbanistica – Strumenti di pianificazione generale – Motivazione – In termini generali – Legittimità

Gli strumenti di pianificazione urbanistica, in quanto atti a contenuto generale, non richiedono una motivazione particolare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

provinciale di Trento n. 23 del 1992 (e corrispondente art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990) come, ad esempio, la motivazione di ogni specifica destinazione attribuita alle diverse zone del territorio comunale; in particolare, l'obbligo di motivazione di una variante è soddisfatto attraverso una motivazione espressa in termini generali e, in particolare, mediante la relazione di accompagnamento [Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4022].

Edilizia e urbanistica – Scelte urbanistiche – Destinazione di specifiche aree – Aspettativa specifica e qualificata – Nuovo PRG o nuova variante – Destinazione d'uso diversa o meno favorevole – Tutela dell'aspettativa – Motivazione puntuale – Necessità

Le scelte urbanistiche non sono condizionate dall'indicazione, nel previgente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo piano regolatore o con la sua variante, ferma restando l'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione, nei casi in cui le pregresse indicazioni si erano concretizzate in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o quantomeno adottato e, quindi, tale da aver ingenerato un'aspettativa specifica e qualificata alla conservazione della destinazione [*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2017, n. 494].

Edilizia e urbanistica – Atti di pianificazione generale – Tutela dell'affidamento – Motivazione – Necessità

La deroga alla regola secondo la quale una variante generale al PRG non deve contenere la motivazione di ogni specifica destinazione attribuita alle diverse zone del territorio comunale è giustificata solo in ragione della necessità di tutelare l'affidamento specifico e qualificato dei proprietari, non tipizzabile *a priori*, in ordine alla conservazione di un precedente regime più favorevole [TAR Toscana, Firenze, sez. I, 25 ottobre 2018, n. 1370; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 1 giugno 2021, n. 94].

Edilizia e urbanistica – Atti di pianificazione generale – Modifica della scelta urbanistica – Tutela dell'affidamento – Motivazione puntuale

Un affidamento ingenerato in un privato dalla scelta urbanistica operata da un commissario *ad acta* di un Comune, in sede di adozione preliminare della variante al PRG, con riguardo all'individuazione delle zone residenziali soggette al vincolo di prima abitazione, si configura come meritevole di tutela, nel caso in cui il medesimo abbia in seguito modificato la propria decisione e abbia disposto lo stralcio di alcuni lotti di proprietà dalla predetta zona residenziale, con la conseguente necessità di motivazione puntuale delle ragioni dello stralcio.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 8 giugno 2021, n. 95 – Pres. ed est. F. Rocco

Edilizia e urbanistica – Titolo edilizio – Impugnazione – Legittimazione e interesse al ricorso – Vicinitas – Concetto – Elaborazioni giurisprudenziali

In relazione alla verifica della sussistenza dell'interesse al ricorso avverso un titolo edilizio, esistono elaborazioni giurisprudenziali differenti: secondo un indirizzo più rigoroso, la mera allegazione della *vicinitas* – ossia l'esistenza di uno stabile collegamento con il terreno interessato dall'intervento edilizio – è di per sé insufficiente a comprovare la legittimazione a ricorrere e l'interesse al ricorso, essendo necessaria la dimostrazione di un pregiudizio in capo al ricorrente [in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2017, n. 5908 e 22 novembre 2017, n. 5442]; secondo un altro indirizzo (al quale il Collegio ritiene di aderire), la *vicinitas* è circostanza sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse a ricorrere, per effetto dell'edificazione intrapresa sul suolo limitrofo, senza necessità della prova di uno specifico pregiudizio, in quanto il danno va ritenuto sussistente *in re ipsa*, in ragione del fatto che ogni edificazione abusiva incide, se non sulla visuale, quanto meno sull'equilibrio urbanistico del contesto e l'armonico e ordinato sviluppo del territorio [*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. IV, 24 aprile 2019, n. 2645 e 27 marzo 2019, n. 2025; sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3386, 29 marzo 2019, n. 2100 e 10 settembre 2018, n. 5307; Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4583 e Cons. Stato, sez. II, 30 settembre 2019, n. 6527 e 1 giugno 2020, n. 2440].

Edilizia e urbanistica – Interventi di demolizione e ricostruzione – Obblighi del progettista – Elaborati tecnici – Stato di fatto – Fedele rappresentazione – Finalità – Violazione – Conseguenze – Illegittimità del titolo edilizio

Negli interventi di demolizione con ricostruzione, con accorpamenti o spostamenti di sedimi, per il progettista sussiste l'obbligo di rappresentare fedelmente, nei propri elaborati tecnici, il fabbricato da demolire e sostituire con una nuova costruzione, al fine di consentire il preliminare accertamento dell'esatta quantificazione del volume originariamente realizzato e che si intende trasferire nella nuova costruzione, quale necessaria condizione per la sua utilizzazione nella nuova edificazione; ne consegue che, la violazione della regola della fedele rappresentazione dello stato di fatto può assumere rilievo, sotto il profilo della legittimità del titolo edilizio rilasciato, nel caso in cui, dall'errata rappresentazione dell'edificazione preesistente, discende un'errata, e quindi illegittima, attribuzione al nuovo edificio di una volumetria maggiore rispetto a quella originariamente realizzata o la violazione della disciplina delle distanze, comunque non assentibile per effetto della vigente disciplina di legge o di piano.

Edilizia e urbanistica – Singolo edificio – Presenza di terrazze e logge – Assenza di corpi separati fisicamente – Distanze tra edifici – Non si applica

La normativa provinciale in materia di distanze tra edifici non trova applicazione con riferimento alla realizzazione di singolo edificio, articolato su di un unico corpo di fabbrica, dal punto di vista strutturale e funzionale, caratterizzato dalla presenza di terrazze e di logge coperte che definiscono la composizione architettonica dei vari

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

fronti, senza la presenza di corpi di fabbrica che presentino elementi di separazione fisica tra loro [per un significativo precedente, TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 1 febbraio 2019, n. 29].

Sentenza 14 giugno 2021, n. 99 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Concorsi pubblici – Stabilizzazione del personale precario – Insegnanti – Scuole provinciali dell'infanzia e equiparate – Requisiti – Tre anni di servizio continuativo – Interpretazione – Tre anni consecutivi e ininterrotti

In materia di concorsi per la stabilizzazione del personale insegnante precario presso le scuole provinciali dell'infanzia e le scuole equiparate, l'articolo 19 della legge provinciale di Trento 3 agosto 2018, n. 15 – che prevede l'ammissione di insegnanti che *“a partire dall'anno scolastico 2006/2007 e fino all'anno scolastico 2017/2018 abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo di insegnamento nelle scuole dell'infanzia provinciali o nelle scuole dell'infanzia equiparate. Per anno di servizio si intendono i servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni in relazione al singolo anno scolastico”* deve essere interpretato nel senso che il *“servizio continuativo”* richiesto deve essere prestato per tre anni consecutivi e ininterrotti.

Sentenza 10 giugno 2021, n. 100 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Edilizia e urbanistica – Strumenti di pianificazione generale – Motivazione – In termini generali – Legittimità

Gli strumenti di pianificazione urbanistica, in quanto atti a contenuto generale, non richiedono una motivazione particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge provinciale di Trento n. 23 del 1992 (e art. 3, co. 2, l. n. 241 del 1990) come, ad esempio, le ragioni di ogni specifica destinazione attribuita alle diverse zone del territorio comunale; in particolare, l'obbligo di motivazione di una variante al PRG è soddisfatto attraverso la motivazione espressa in termini generali contenuta nella relazione di accompagnamento [Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4022; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 25 ottobre 2018, n. 1370; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, 1 giugno 2021, n. 94].

Edilizia e urbanistica – Scelte urbanistiche – Destinazione di specifiche aree – Aspettativa specifica e qualificata – Nuovo PRG o nuova variante – Destinazione d'uso diversa o meno favorevole – Tutela dell'aspettativa – Motivazione puntuale – Necessità

Le scelte urbanistiche impresse con un nuovo piano regolatore o con una sua variante non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli; rimane, tuttavia, ferma l'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione, nei casi in cui le pregresse

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

indicazioni si erano concretizzate in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo), approvato o quantomeno adottato, quindi, tale da aver ingenerato un'aspettativa specifica e qualificata alla conservazione della precedente destinazione [*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2017, n. 494].

Edilizia e urbanistica – Atti di pianificazione generale – Tutela dell'affidamento – Motivazione – Necessità

La deroga alla regola secondo cui una variante generale al PRG non deve contenere la motivazione di ogni specifica destinazione attribuita alle diverse zone del territorio comunale è giustificata solo in ragione della necessità di tutelare l'affidamento specifico e qualificato dei proprietari in ordine alla conservazione di un precedente regime più favorevole, affidamento non tipizzabile *a priori* [TAR Toscana, Firenze, sez. I, 25 ottobre 2018, n. 1370; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, 1 giugno 2021, n. 94].

Edilizia e urbanistica – Scelte urbanistiche – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Esclusione – Eccezioni

Le scelte urbanistiche operate dall'Amministrazione costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali ovvero, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, nei casi in cui risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate [*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4022].

Sentenza 22 giugno 2021, n. 101 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Appalti pubblici – Offerta – Obbligo di diligenza – Divieto di modifica dell'offerta – Principio di autoresponsabilità – Limiti – Mero errore materiale – Correzione – Prova certa di un rifiuto – Riconoscibilità

L'impresa partecipante ad una gara d'appalto non può, in generale, liberamente modificare quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, adducendo errori "di distrazione", sussistendo sia un obbligo di diligenza ex articolo 1176 c.c. e che il principio di autoresponsabilità. In via eccezionale, il concorrente può emendare l'errore materiale commesso nella redazione della propria offerta, sussistendo le seguenti condizioni: in primo luogo, è necessario che vi sia la prova certa che si tratti di un rifiuto, per impedire che, attraverso tale stratagemma, possa addivenirsi alla modifica dell'offerta; in secondo luogo, deve trattarsi di "errore materiale", necessariamente riconoscibile; in terzo luogo, alla correzione si deve poter giungere con ragionevole certezza, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente, risultando, in caso contrario, violati la *par condicio*, l'affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza [*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; id., sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7752; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 5 marzo 2021, n. 35].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Appalti pubblici – Errore materiale – Rettifica – Riconoscibilità ictu oculi – Individuabilità ex ante – Indagine sull’effettiva volontà del concorrente – Va esclusa

Nelle dichiarazioni dei concorrenti alle gare d’appalto è configurabile un errore materiale, suscettibile di rettifica, solamente nel caso in cui tale errore sia riconoscibile *ictu oculi* da parte di chiunque e individuabile *ex ante*, senza che sia necessario svolgere un’indagine in merito alla effettiva volontà del concorrente e senza che l’amministrazione debba effettuare attività istruttoria al riguardo [*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 gennaio 2021, n. 62].

Appalti pubblici – Atti di gara – Interpretazione – Criterio dell’interpretazione letterale – Prevalenza – Criterio dell’interpretazione sistematica delle clausole – Solo per omissioni o ambiguità

I provvedimenti amministrativi – compresi gli atti delle gare pubbliche – devono essere interpretati secondo la disciplina di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., relativa all’interpretazione dei contratti, nella quale assume preminenza il criterio ermeneutico basato su un’interpretazione letterale degli atti, secondo il significato proprio delle parole, potendosi ricorrere a opzioni ermeneutiche differenti solamente nel caso di disposizioni non chiare e ambigue [*ex multis*, TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 14 maggio 2021, n. 79; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18 febbraio 2021, n. 443; Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2020, n. 3374]; più precisamente, nelle ipotesi di omissioni o ambiguità delle singole clausole, è possibile applicare il canone ermeneutico dettato dall’articolo 1363 c.c., secondo il quale “*le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto*” [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 21 dicembre 2020, n. 209].

Sentenza 22 giugno 2021, n. 102 — Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Appalti pubblici – Atto di esclusione – Plurimotivato – Legittimità di un motivo di esclusione – Restanti motivi – Esame superfluo

Qualora l’atto di esclusione di un’impresa da una gara sia plurimotivato, ossia fondato su una pluralità di ragioni, indipendenti ed autonome l’una dalle altre, è sufficiente la legittimità di uno solo dei motivi di esclusione per sorreggere il provvedimento in sede giurisdizionale e, quindi, il rigetto anche di una sola delle molteplici censure proposte rende superfluo l’esame delle altre censure, e ciò in quanto l’eventuale accoglimento di queste non potrebbe comunque determinare l’annullamento del provvedimento di esclusione [*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2020, n. 4866].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 22 giugno 2021, n. 103 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Atto endoprocedimentale – Effetto lesivo – Non si produce – Impugnazione – Carenza di interesse – Improcedibilità del ricorso

Il preavviso di rigetto si configura come un atto endoprocedimentale, prodromico al provvedimento conclusivo del procedimento e, come tale, privo di effetti immediatamente lesivi; ne consegue che il ricorso promosso avverso tale atto deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Giustizia amministrativa – Edilizia e urbanistica – Contributo di costruzione – Mancato rimborso – Azione di ripetizione di indebito – Azione generale di arricchimento – Giurisdizione esclusiva del GA

La domanda giudiziale con cui il titolare di una concessione edilizia lamenta il mancato rimborso del contributo di costruzione versato si configura come azione di ripetizione di indebito, ai sensi dell'articolo 2033 c.c. [*ex multis*, TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 29 dicembre 2017, n. 610; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 18 novembre 2009, n. 5071], ovvero come azione generale di arricchimento, proponibile ai sensi dell'articolo 2041 c.c.; entrambe le azioni rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera f), c.p.a. [*ex multis*, TAR Puglia, Bari, sez. II, 3 aprile 2018, n. 408].

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Preclusioni processuali ex art. 167 c.p.c. – Non trovano applicazione

Nel processo amministrativo non trovano applicazione le preclusioni processuali di cui all'articolo 167 c.p.c.; pertanto, l'eccezione di prescrizione può essere proposta anche dopo la scadenza del termine di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare in primo grado e l'eccezione sollevata con memoria depositata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, c.p.a., e coltivata con i successivi scritti difensivi, è da considerarsi a tutti gli effetti tempestiva [*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3977].

Edilizia e urbanistica – Contributo di costruzione – Scadere del termine per l'ultimazione dei lavori – Decadenza del titolo edilizio – Diritto al rimborso – Prescrizione – Dies a quo

In caso di decadenza del titolo edilizio, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione decennale per la restituzione di somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il *dies a quo* dev'essere individuato nel momento in cui il diritto al rimborso può essere effettivamente esercitato, ossia nella data di scadenza dei termini (legislativamente fissati per l'inizio e per il completamento dei lavori) che comportano la decadenza del titolo edilizio [*ex multis*, TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 29 dicembre 2017, n. 610].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Edilizia e urbanistica – Titolo edilizio – Scadere del termine per l'ultimazione dei lavori Decadenza del titolo – Contributo di costruzione – Diritto al rimborso – Pendenza di un giudizio sulla legittimità del titolo edilizio – Non rileva

La possibilità di far valere il diritto di credito relativo al contributo di concessione sorge, autonomamente, per effetto dell'inutile decorso del termine di scadenza triennale entro il quale avrebbero dovuto essere ultimati i lavori oggetto della concessione di cui all'articolo 87, comma 1, della legge provinciale di Trento n. 22 del 1991 (vigente *ratione temporis*), in quanto, decorso tale termine, la concessione decade *ex lege* e l'interessato deve richiedere un nuovo titolo, così determinandosi l'insorgere del diritto al rimborso del contributo di concessione, e ciò indipendentemente dalla pendenza di un giudizio sulla legittimità del titolo edilizio originariamente concesso.

Giustizia amministrativa – Attività amministrativa – Cattivo uso del potere discrezionale – Impossibilità per il G.A. di pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio

Il giudice amministrativo, chiamato ad operare il sindacato di legittimità sulla discrezionalità amministrativa, deve limitarsi a verificare se il potere sia stato esercitato correttamente – ossia, deve unicamente svolgere il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato, attraverso l'indagine sulla sussistenza o meno del vizio sintomatico dell'eccesso di potere – in quanto, a fronte del cattivo uso del potere discrezionale, il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, perché a ciò osta la disposizione dell'articolo 31, comma 3, c.p.a.

Giustizia amministrativa – Poteri amministrativi non ancora esercitati – Divieto ex art. 34, co. 2, c.p.a. – Ratio – Carattere non assoluto

Il divieto posto dall'articolo 34, comma 2, primo periodo, c.p.a., introdotto al fine di evitare domande dirette ad orientare l'azione amministrativa *pro futuro*, prima che la pubblica autorità abbia provveduto, è espressione del principio costituzionale di separazione dei poteri (o di riserva di amministrazione) [Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2015] e non ha carattere assoluto [cfr. al riguardo, Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321]: più precisamente, il divieto non può essere riferito, né a poteri che l'amministrazione dovrà nuovamente esercitare, a seguito della sentenza di annullamento, né a quelli che l'amministrazione non ha esercitato nel termine stabilito dalla legge, pur essendovi tenuta (silenzio-inadempimento), né infine a poteri che l'Amministrazione non abbia più motivo di esercitare, ad esempio perché il fine pubblico è stato raggiunto *aliunde*.

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Decadenza – Caratteristiche – Declaratoria di decadenza – Funzione

La decadenza della concessione edilizia, con conseguente effetto caducatorio della stessa, deriva, *ipso iure*, dal semplice fatto che il titolare del permesso non abbia ultimato i lavori entro i termini di legge o non li abbia iniziati nel termine prefissato; il provvedimento dichiarativo della decadenza è invece una presa d'atto di un

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

avvenimento (la decadenza) già verificatosi, avente la funzione di consentire al privato interessato alla prosecuzione dei lavori la tutela della propria sfera giuridica; in particolare, detto provvedimento non potrà avere l'effetto di spostare nel presente un fatto (ad esempio: la mancata ultimazione dei lavori) avvenuto nel passato e le cui conseguenze si siano già prodotte [in senso contrario, circa la necessità dell'intermediazione di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo, previa istruttoria, Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2015, n. 4823; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 25 ottobre 2017, n. 2411].

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Declaratoria di decadenza – Mancato inizio o completamento dei lavori entro i termini prestabiliti – Accertamento – Procedimento – Attività vincolata

La declaratoria di decadenza del permesso di costruire è un provvedimento rigidamente vincolato all'accertamento del mancato inizio o completamento dei lavori entro i termini prestabiliti e ha natura meramente ricognitiva del venir meno degli effetti del titolo edilizio [*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2020; id. 28 settembre 2016, n. 4007]: ne consegue che non è precluso al giudice amministrativo accertare l'intervenuta decadenza di una concessione edilizia, al fine di poter stabilire la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso sollevata dall'amministrazione, in quanto tale accertamento non mira ad orientare la futura azione amministrativa e, pertanto, non viola l'articolo 34, comma 2, c.p.a. [circa l'impossibilità per il Tribunale adito di pronunciare la decadenza, si veda TAR Campania, Napoli, sez. V, 27 luglio 2020, n. 3344].

Atti amministrativi – Procedimento amministrativo – Attività vincolata – Spettanza del bene della vita – Consentita

Nei casi di attività vincolata, il giudice amministrativo può operare un sindacato teso ad accertare l'effettiva spettanza del bene della vita, ossia non limitato all'accertamento dei vizi di legittimità dedotti con il ricorso poché, in tali casi, non si verifica un'indebita sostituzione del giudice all'amministrazione, essendo la spettanza del bene della vita già predeterminata a livello normativo [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 19 ottobre 2020, n. 177; id. 13 aprile 2017, n. 136].

Sentenza 23 giugno 2021, n. 104 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Disciplina sanzionatoria – “Variazioni essenziali” – Art. 129, co. 5, l.p. 1/2008 – Interpretazione – Art. 129, co. 6, l.p. 1/2008 – Medesima strutturazione

L'articolo 129, comma 5, della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008 – secondo cui “per le opere eseguite con variazioni essenziali il Comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive” – prevede due tipologie di norme: a) due norme di ordine generale e tra di loro correlate: in forza della prima, il Comune deve ordinare la demolizione delle opere eseguite con variazioni essenziali; in forza della seconda, la demolizione va effettuata a spese dei responsabili dell’abuso; b) tre ulteriori norme recanti un regime derogatorio rispetto a quello generale: 1) la demolizione è “comunque” ordinata e non può essere sostituita da una sanzione pecuniaria, quando le opere abusive possono essere demolite senza pregiudicare quanto è stato realizzato in conformità; 2) la demolizione è sostituita dall’irrogazione di una sanzione pecuniaria, se le opere eseguite con variazioni essenziali e che non possono essere demolite senza pregiudicare quanto è stato realizzato in conformità, non contrastano con rilevanti interessi urbanistici; 3) quando il Comune irroga la sanzione pecuniaria, in sostituzione della demolizione, ne determina l’ammontare nella misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive. La struttura del comma 6, del medesimo articolo 129 ricalca quella del comma 5, con riferimento alle opere eseguite in “parziale difformità” [TRGA, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 22 febbraio 2021, n. 24].

Edilizia e urbanistica – Art. 129, co. 5 e 6, l.p. 1/2008 – Discrezionalità mista – Giudizio tecnico-discrezionale – Giudizio di discrezionalità c.d. pura – Sindacabile solo per eccesso di potere

Il potere di cui dispone l’Amministrazione ai sensi dell’articolo 129, commi 5 e 6, della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008 è caratterizzato da una discrezionalità c.d. mista, perché il suo esercizio postula, da un lato, un giudizio tecnico-discrezionale, consistente nel valutare se la demolizione delle opere abusive possa effettuarsi, o meno, senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità al titolo edilizio e, dall’altro, un giudizio connotato da discrezionalità c.d. pura, consistente nel valutare se le opere abusive contrastino o meno con rilevanti interessi urbanistici: in entrambi i casi la discrezionalità (tecnica e pura) è sindacabile in giudizio solo se inficiata da eccesso di potere.

Edilizia e urbanistica – Variazione volumetrica e di superficie in riduzione – Opera realizzata in diminuzione – Non configura variazione essenziale – Applicabile la c.d. fiscalizzazione

La variazione volumetrica e di superficie di un’opera in riduzione rispetto al progetto assentito, comportando la realizzazione di un’opera in diminuzione, non configura una variazione essenziale, rendendo così applicabile la c.d. fiscalizzazione degli abusi edilizi [TAR Campania, Salerno, sez. II, 18 giugno 2020, n. 678].

Edilizia e urbanistica – Provvedimenti sanzionatori – Natura vincolata

Tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia – compreso l’ordine di demolizione – hanno natura vincolata e non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico e una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non essendo necessaria neppure una motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’irrogazione della misura sanzionatoria [ex multis, TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 28 ottobre 2020,

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

n. 183].

Giustizia amministrativa – Integrazione postuma della motivazione in corso di giudizio – Ammissibile per attività vincolata – Inammissibile per attività discrezionale

L'integrazione postuma della motivazione in corso di giudizio mediante atti processuali o scritti difensivi può essere ammissibile in riferimento all'attività vincolata [Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2020, n. 7681], mentre è sempre inammissibile in caso di attività discrezionale [Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385]; più precisamente detto divieto: A) discende direttamente dal combinato disposto dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, che sancisce l'obbligo di motivazione, con l'articolo 21-*octies*, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, che non ammette la c.d. dequotazione della motivazione del provvedimento discrezionale; B) deriva altresì dall'articolo 31, comma 3, c.p.a., che impedisce al giudice amministrativo di pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, se il giudizio ha ad oggetto un provvedimento discrezionale; C) trova conferma nell'articolo 21-*nonies*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, da interpretare nel senso che, in presenza di un provvedimento discrezionale che risulti viziato per carenza di motivazione, l'impugnazione di tale provvedimento non preclude all'Amministrazione intimata la possibilità di agire in autotutela, convalidandolo [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 17 maggio 2021, n. 81].

Edilizia e urbanistica – Ordinanza di demolizione – Regola: natura vincolata – Se contiene valutazione circa la fiscalizzazione degli abusi edilizi – Natura discrezionale

Nonostante l'ordinanza di demolizione – come tutti gli altri provvedimenti sanzionatori – abbia natura vincolata, questa, qualora contenga una valutazione circa l'impossibilità di applicare il regime di fiscalizzazione degli abusi edilizi, si configura come provvedimento connotato da discrezionalità mista, rendendo inammissibile un'integrazione postuma della motivazione in sede di giudizio mediante gli atti difensivi dell'Amministrazione.

Sentenza 23 giugno 2021, n. 105 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Atti amministrativi – Lavori di terzi in fascia di rispetto autostradale – Concessionaria autostradale – Ordine di sospensione – Difetto assoluto di attribuzione – Nullità

È nullo, per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell'articolo 21-*septies* della legge n. 241 del 1990, l'ordine di sospensione, a scopo cautelare, dei lavori di ristrutturazione, asseritamente eseguiti da un privato su fascia di rispetto autostradale, emesso dalla società Autostrada del Brennero S.p.a., in qualità di concessionaria autostradale, in quanto tale potere non trova giustificazione nell'articolo 14 del Codice della Strada, espressamente richiamato a fondamento, e ciò indipendentemente e a prescindere da qualsiasi compito di vigilanza e controllo che la convenzione per la gestione dell'autostrada abbia previsto a carico del concessionario.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Edilizia e urbanistica – Fasce di rispetto stradale – Ratio – Effetti – Divieto di costruire

La *ratio* sottesa al divieto di costruire in fasce di rispetto stradale, ai sensi degli articoli 3, punto 22, 16 e 17 del Codice della Strada e degli articoli 26 e 28 del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, consiste nell'evitare pregiudizi alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone; prevenire la realizzazione di ostacoli materiali suscettibili di impedire future modifiche del tracciato o il diverso utilizzo dello stesso; assicurare all'occorrenza una superficie utilizzabile dal concessionario per l'esecuzione di lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali e per la realizzazione di opere accessorie: il tutto senza i limiti connessi alla presenza di costruzioni; più precisamente, la fascia di rispetto non integra propriamente un vincolo urbanistico, piuttosto, si traduce in misure, quali appunto il divieto di costruire, atte a tutelare precipuamente la sicurezza e l'incolumità pubblica, che il Comune può adottare, a scopo preventivo e cautelativo [Cons. Stato, sez. IV, n. 5620 del 2000].

Edilizia e urbanistica – Fasce di rispetto stradale – Divieto di costruire – Eccezioni

Dalle disposizioni in tema di fasce di rispetto stradale (artt. 3 punto 22, 16 e 17 del Codice della Strada e artt. 26 e 28 del relativo regolamento di attuazione) deriva un divieto assoluto di costruire all'interno delle medesime; tuttavia, il vincolo di inedificabilità ammette la prova contraria rispetto all'interesse alla sicurezza stradale e all'incolumità pubblica che è preordinato a tutelare [Cons. Stato, sez. IV, n. 2756 del 2016] e eccezionalmente essere assentita la realizzazione di opere, insistenti nella fascia di rispetto, nei casi in cui vi sia la certezza che la situazione dei luoghi escluda, in modo assoluto ed evidente, qualsiasi pregiudizio per la sicurezza del traffico, per l'incolumità delle persone e all'installazione di eventuali impianti per cantieri o strutture destinate al deposito di materiali ovvero alla realizzazione di opere accessorie [TAR Abruzzo, Pescara, n. 229 del 2017; Cons. Stato, sez. IV, n. 2756 del 2016; Cons. Stato, sez. IV, n. 347 del 2015).

Sentenza 29 giugno 2021, n. 110 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Ricorsi amministrativi – Rapporto di connessione – Riunione dei ricorsi – Connessione c.d. oggettiva – Impugnazione del medesimo provvedimento

La riunione dei ricorsi, prevista dall'articolo 70, c.p.a., avviene qualora tra gli stessi sussista un rapporto di connessione: in particolare, si verifica un'ipotesi di connessione c.d. oggettiva nei casi in cui con i due ricorsi sia stato impugnato il medesimo provvedimento.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Giustizia amministrativa – Edilizia e urbanistica – Richiesta di sanatoria – Dichiarazione di rimozione delle opere abusive – Ammissione dell'abusività – Ammissione della legittimità dell'ingiunzione di demolizione – Difetto di interesse sopravvenuto – Improcedibilità del ricorso

In materia di abusi edilizi, con la presentazione della richiesta di sanatoria e la dichiarazione dell'intento di dare spontaneamente esecuzione all'ordinanza di rimozione delle opere abusive più rilevanti, il ricorrente ammette l'abusività delle opere e, di conseguenza, la legittimità dell'ordine di demolizione [cfr., TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 17 maggio 2021, n. 80], rendendo, così, improcedibile il ricorso avverso l'ordine di demolizione, per sopravvenuto difetto di interesse.

Atti amministrativi – Preavviso di rigetto – Atto endoprocedimentale – Carenza di interesse – Inammissibilità del ricorso

Il preavviso di rigetto, di cui all'articolo 27 *bis* della legge provinciale di Trento n. 23 del 1992, si configura come un atto endoprocedimentale, prodromico al provvedimento conclusivo del procedimento e, dunque, privo di effetti immediatamente lesivi [*ex multis*, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 3 gennaio 2020, n. 20], con conseguente inammissibilità della sua impugnazione per carenza di interesse.

Sentenza 1 luglio 2021, n. 111 – Pres. f. Rocco, Est. A. Tassinari

Pubblico impiego – Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Gravità dei fatti addebitati – Valutazione – Discrezionalità amministrativa – Insindacabilità – Limiti

La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati ad un appartenente al Corpo della Polizia di Stato, in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, in quanto spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto contestato: detta discrezionalità non è sindacabile, in via generale, dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali: la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento.

Giustizia amministrativa – Registrazione fonografica di un colloquio tra presenti – Riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. – Prova processuale

La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti rientra nel *genus* delle riproduzioni meccaniche di cui all'articolo 2712 c.c. ed è ammissibile quale prova processuale; qualora sia effettuata dal soggetto che partecipa al colloquio, essa rappresenta una prova documentale, utilizzabile in giudizio nel caso in cui si intenda esercitare il diritto di difesa, in deroga alla generale operatività del principio della necessità del consenso del titolare dei dati personali, ai fini del trattamento (e la relativa condotta deve intendersi scriminata nell'ordinamento per effetto dell'articolo 51 c.p.) [Corte d'Appello di Milano, sez. lav., 20 febbraio 2019, n. 369; Cass., sez. lav., 10 maggio 2018 n. 11322].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Pubblico impiego – Polizia di Stato – Registrazione fonografica di un colloquio con il superiore – Preventiva informazione – Carenza – Disvalore morale

La registrazione fonografica di una conversazione tra un superiore gerarchico e un dipendente del Corpo di Polizia di Stato, senza preventiva informazione, costituisce un comportamento caratterizzato da disvalore morale, non conforme al "decoro delle funzioni" richiesto agli appartenenti ai ruoli di pubblica sicurezza; le modalità comportamentali del Corpo di Polizia di Stato devono essere improntate, in ogni circostanza, alla lealtà e alla trasparenza, per non minare la necessaria fiducia tra gli stessi membri della Polizia di Stato e il credito e la stima che il personale medesimo deve godere nella società civile.

Pubblico impiego – Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Deve avvenire "subito" – Interpretazione – Prontezza e tempestività – Valutazione caso per caso

In materia di procedimenti disciplinari, l'articolo 103 del d.P.R. n. 3 del 1957 – che prevede che la contestazione degli addebiti debba avvenire "subito" – non mira a vincolare l'Amministrazione all'osservanza di un termine prestabilito e puntuale, tale da comportare con il suo decorso la decadenza dell'azione disciplinare, bensì indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso, in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell'*iter* procedimentale.

Pubblico impiego – Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Instaurazione di un procedimento penale – Sospensione procedimento disciplinare

L'articolo 117 del d.P.R. n. 3 del 1957, applicabile al personale della Polizia di Stato, prevede che, qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata intrapresa azione penale, il procedimento disciplinare non possa essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, debba essere sospeso.

Sentenza 1 luglio 2021, n. 112 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione del contratto – Strutture operative periferiche – Disponibilità e idoneità – Prima della stipula del contratto

In una gara d'appalto il requisito della disponibilità di strutture operative periferiche da parte del concessionario ben può, alla luce dell'interpretazione degli atti di gara, orientata alla tutela del principio di *favor participationis*, essere inteso non quale requisito di partecipazione, bensì quale requisito di esecuzione del contratto [Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2020, n. 8159], con la conseguenza che la disponibilità delle strutture operative periferiche e la loro idoneità è richiesta al concorrente e verificata dall'amministrazione non al momento di presentazione dell'offerta, ma al momento dell'esecuzione, ancorché prima della stipulazione del contratto (stipulazione che non sarebbe possibile ove se ne constati la mancanza o la non idoneità).

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Giustizia amministrativa – Discrezionalità tecnica – Sindacato sostitutivo del giudice amministrativo – Non ammissibile

L'esercizio del potere connotato da discrezionalità tecnica implica la valutazione di fatti complessi (come la congruità o meno di un'offerta economica) e l'espressione di giudizi basati su discipline tecniche che non forniscono criteri di giudizio sicuri: per tale ragione, il giudice amministrativo, nell'esercizio del sindacato sull'eccesso di potere, deve agire «*all'interno di una prospettiva critica del tutto estrinseca ed esterna rispetto alla fattispecie concreta*» [Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990], ossia senza sostituirsi all'amministrazione; ne consegue che sono inammissibili le censure che attengono al merito del giudizio tecnico espresso dall'amministrazione, perché sollecitano un sindacato di tipo sostitutivo, che è incompatibile (al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'articolo 134 c.p.a.) con la c.d. riserva di amministrazione nei confronti del potere giurisdizionale, poiché, per sconfessare un giudizio tecnico, non è sufficiente dedurre che questo non è condivisibile, dovendosi piuttosto dimostrare che è palesemente inattendibile [*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8909, con riferimento alla valutazione dell'anomalia dell'offerta; Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058, con riferimento alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa].

Sentenza 1 luglio 2021, n. 114 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Pubblico impegno – Trattamento di fine servizio – Soggetto obbligato – I.N.P.S. – Legittimazione passiva

L'unico soggetto obbligato a corrispondere al dipendente pubblico il trattamento di fine servizio è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti deve essere ritualmente instaurata la relativa controversia, con conseguente carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, erroneamente evocato in giudizio in qualità di *ex* datore di lavoro [*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231].

Pubblico impiego – Trattamento di fine servizio – Base retributiva – Individuazione delle voci di trattamento – Ex lege

La selezione delle voci del trattamento cui raccordare il *quantum* dell'indennità di buonuscita, che assolve funzione previdenziale e non retributiva, è rimessa alla disciplina positiva; ne consegue che, per stabilire l'idoneità di un certo compenso a far parte della base contributiva dell'indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso, bensì il dato formale, ossia il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento che ha concorso a determinare il trattamento economico in attività di servizio [Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2011, n. 6736].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Pubblico impiego – Trattamento di fine servizio – Base retributiva – Collocamento in congedo a domanda – Beneficio di sei scatti stipendiali – Subordinato al pagamento dei contributi previdenziali

Per gli ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza non sussiste il diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'articolo 6 *bis*, comma 1, del decreto-legge n. 387 del 1987, nel caso di collocamento in congedo a domanda (avendo conseguito il requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di contributi di servizio utile), in quanto l'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997 prevede l'attribuzione di detto beneficio solo subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale.

Sentenza 6 luglio 2021, n. 115 — Pres. R.M. Palmieri, Est. O. Marongì

Atti amministrativi – Accesso civico generalizzato – Ratio – Accesso documentale – Finalità diversa – Non surrogabilità dell'accesso civico con quello documentale

L'accesso civico generalizzato ex articolo 5 *bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013 soddisfa un'esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari, onde tale accesso non può mai essere egoistico [Cons. Stato, sez. VI, n. 5702 del 2019]; ne consegue che l'accesso civico non è utilizzabile come surrogato dell'accesso documentale ex articolo 22 della legge n. 241 del 1990, qualora si perdano o non vi siano i presupposti di quest'ultimo, poiché i due istituti, pur potendo avere un fine talvolta cumulabile, sono finalizzati a soddisfare esigenze diverse (a differenza di quanto avviene per l'accesso civico, per l'accesso documentale, l'istante deve dimostrare di avere un interesse diretto, concreto e attuale rispetto ai documenti richiesti).

Sentenza 13 luglio 2021, n. 118 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Giustizia amministrativa – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – Sentenza di rito – Cessazione della materia del contendere – Sentenza di merito – Piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale della pretesa del ricorrente

Mentre la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce una pronuncia di rito disciplinata dall'articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., diversamente la sentenza di cessazione della materia del contendere di cui al precedente art. 34, rappresenta, anche per la collocazione sistematica della relativa disposizione, una sentenza di merito; in particolare, la declaratoria dell'avvenuta cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione, circostanza che non ricorre nella fattispecie relativa all'annullamento (in autotutela) della revoca di un permesso di soggiorno.

Sentenza 13 luglio 2021, n. 119 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Giustizia amministrativa – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – Pronuncia di rito – Situazione di fatto o di diritto nuova e diversa – Inutilità della sentenza – Cessazione della materia del contendere – Pronuncia di merito – Ottenimento in via extragiudiziale del bene della vita

La sentenza di cessazione della materia del contendere, contemplata dall'articolo 34, comma 5, c.p.a. e riconducibile alla disciplina delle sentenze di merito, richiede un'attività amministrativa successiva ai provvedimenti impugnati integralmente satisfattiva dell'interesse azionato e presuppone, pertanto, che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo, stante l'obiettivo venir meno della lite; diversamente, la pronuncia con cui il Giudice dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, disciplinata dall'articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., presuppone il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, nuova e diversa rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza di merito per essere venuto meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del Giudice [*ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 2020, n. 148; Cons. Stato, sez. II, 24 giugno 2019, n. 4318; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 27 aprile 2021, n. 63; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 13 luglio 2021, n. 118].

Sentenza 16 luglio 2021, n. 120 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Atti amministrativi – Preavviso di diniego – Termine per presentare osservazioni – Natura non perentoria – Osservazioni e documenti tardivi – Obbligo di esame

Il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 10 *bis* della legge n. 241 del 1990 non può considerarsi perentorio, stante la mancanza di un'espressa qualificazione in tal senso da parte del legislatore e, quindi, le osservazioni e i documenti presentati all'Amministrazione devono essere presi in considerazione anche se pervenuti dopo il decorso del termine concesso con il preavviso di diniego [*ex multis*, TAR Molise Campobasso, sez. I, 29 aprile 2019, n.144; TAR Veneto Venezia, sez. II, 11 aprile 2018, n. 377; TAR Lecce, sez. III, 26 luglio 2016, n. 1314].

Stranieri – Permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Requisiti – Possesso di un reddito minimo – Ratio

Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese [ex multis, Cons. Stato, sez. III, 13 ottobre 2020, n. 6201].

Stranieri – Permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Istanza di rinnovo – Mancato possesso di un reddito minimo – Grave e perdurante insufficienza reddituale e costante precarietà lavorativa – Rigetto – Legittimità

Non rappresenta, in linea di principio, una causa automaticamente ostativa alla permanenza dello straniero in Italia la mancanza di reddito nella misura richiesta dalla normativa; nondimeno, il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi adeguatamente motivato in relazione ad una grave e perdurante insufficienza reddituale e ad una costante precarietà lavorativa dell'interessato, in quanto, se è ben vero che, in caso di perdita del lavoro, è possibile ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, tuttavia l'obiettivo pregressa e prolungata assenza del requisito reddituale rende inapplicabili gli articoli 22, comma 11, 29 comma 3, e 5 comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, atteso che anche il rilascio del permesso per attesa occupazione è subordinato alla dimostrazione della sussistenza di un minimo di requisiti reddituali [Cons. Stato, sez. III, 27 luglio 2020, n. 4782].

Sentenza 16 luglio 2021, n. 121 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Ambiente – Rifiuti – Attività di gestione dei rifiuti – Autorizzazione – Violazione delle prescrizioni – Provvedimenti di diffida e di revoca – Disciplina provinciale e statale

La disciplina di cui all'articolo 86 del T.U.L.P. di Trento in materia di tutela dell'ambiente non diverge nella sostanza dalla disciplina contenuta nell'articolo 208, comma 13, del Codice dell'Ambiente, sia per quanto attiene al rapporto tra diffida (semplice o diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione) – che rappresenta una prima reazione a fronte delle violazioni di prescrizioni in materia ambientale – e revoca dell'autorizzazione – che costituisce l'*extrema ratio* a fronte di violazioni e che può essere disposta solo a seguito di preventiva diffida; sia perché, in entrambe le discipline, l'inottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida può determinare, in ragione della gravità delle nuove violazioni contestate o del verificarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, la revoca dell'autorizzazione.

Ambiente – Rifiuti – Attività di gestione dei rifiuti – Autorizzazione – Violazione delle prescrizioni – Provvedimenti di diffida e di revoca – Disciplina provinciale e statale – Revoca dell'autorizzazione alla gestione di rifiuti

In tema di impianti di gestione di rifiuti, gli articoli 86 del T.U.L.P. di Trento in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e 208, comma 13, del Codice dell'Ambiente devono essere interpretati nel senso che la revoca del titolo presuppone

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

l'accertamento di situazioni di particolare gravità, come il mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o il manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o l'ambiente e, pur rappresentando l'*extrema ratio*, può essere disposta anche se nei confronti del soggetto autorizzato non sia stato preventivamente adottato un provvedimento di diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione, essendo sufficiente che il soggetto autorizzato sia stato preventivamente diffidato ad eliminare le inosservanze.

Ambiente – Rifiuti – Attività di gestione dei rifiuti – Autorizzazione – Violazione delle prescrizioni – Revoca dell'autorizzazione – Ipotesi

L'articolo 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che il provvedimento di revoca di un' autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti può essere adottato *“in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”*, deve essere interpretato nel senso che la revoca del titolo può essere disposta in due differenti e alternative ipotesi, la prima delle quali richiede esclusivamente l'accertamento dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nella diffida, senza che occorra altresì l'accertamento del manifestarsi di una situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente [ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2020, n. 803; id. 26 giugno 2018, n. 3933].

Sentenza 19 luglio 2021, n. 122 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Amministrazione della Pubblica Sicurezza – Territorio provinciale – Istituto superiore di polizia – Corso quadriennale – Riconoscimento di anni di anzianità di servizio e pensionistici – Competenza del TRGA di Trento

Sussiste la competenza del TRGA di Trento a conoscere del ricorso promosso da un appartenente all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza (che presti la propria attività nel territorio provinciale di Trento), volto al riconoscimento, a fini dell'anzianità di servizio e pensionistici, di un corso quadriennale, svolto presso l'Istituto Superiore di Polizia, sulla base del criterio del c.d. “foro del pubblico impiego” di cui all'articolo 13, comma 2, del c.p.a., che attribuisce rilievo, per le controversie riguardanti i pubblici dipendenti, all'ubicazione territoriale della “sede di servizio”, da intendersi quale sede attuale [TAR Lazio, Roma, sez. I, 15 gennaio 2020, n. 466] e di formale assegnazione del ricorrente [TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 14 agosto 2020, n. 1574].

Pubblico impiego – Amministrazione della Pubblica Sicurezza – Istituto superiore di polizia – Corso quadriennale – Aspiranti vice commissari non appartenenti ai ruoli di PS – Riconoscimento degli anni di anzianità di servizio e pensionistici – Non sussiste effettivo servizio – Diniego – Legittimità

Agli allievi aspiranti vice commissari, non ancora appartenenti ai ruoli di Pubblica Sicurezza, non può essere riconosciuto un effettivo servizio per lo Stato, durante il

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

corso quadriennale svolto presso l'Istituto Superiore di Polizia, in quanto il corso si connota quale percorso formativo a vantaggio dell'allievo, con conseguente assenza della natura sinallagmatica del trattamento economico ricevuto [Cons. Stato, sez. I, parere n. 1324/2005 dd. 31 gennaio 2007; Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2012 n. 2424 e TAR Lazio, sez. I *quater*, 13 marzo 2019, n. 3331]: ne consegue che detto periodo non può essere considerato e computato a fini dell'anzianità di servizio e pensionistici.

Pubblico impiego – Amministrazione della Pubblica Sicurezza – Istituto superiore di polizia – Corso quadriennale – Aspiranti vice commissari non appartenenti ai ruoli di PS

Non sussiste il presupposto della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle disposizioni degli articoli 55, lettera a) e 59 della legge 1 aprile 1981 n. 121 (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti), per non conformità agli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione in quanto, il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio, e del conseguente trattamento previdenziale, per il quadriennio svolto presso l'Istituto Superiore di Polizia, da aspiranti vice commissari, non ancora appartenenti ai ruoli di Pubblica Sicurezza, per frequentare un corso che non possiede le caratteristiche proprio del servizio espletato alle dipendenze dell'Amministrazione in regime di pubblico impiego, non può ritenersi irragionevole o comunque contrastante con il principio di eguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, con il diritto ad un adeguato riconoscimento economico, di cui agli articoli 36 e 38 della Costituzione e con il buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Sentenza 2 agosto 2021, n. 128 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Accoglimento del ricorso – Determinazione del contenuto del provvedimento – Completamento dell'istruttoria da parte P.A. – Dati e circostanze acclarati in sentenza – Non residua discrezionalità

In sede di ottemperanza, nell'accogliere il ricorso, il giudice può prescrivere le modalità di ottemperanza mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo, esercitando una cognizione estesa al merito; nel caso in cui sia comunque necessaria, da parte dell'amministrazione intimata, una verifica complessiva in sede istruttoria, con riferimento agli aspetti non acclarati dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, il giudice demanda all'amministrazione stessa l'esercizio o il riesercizio del potere, con l'obbligo di concludere il procedimento entro un termine perentorio e di tenere conto dei dati e delle circostanze già accertate nella sentenza, senza che in merito ad essi residui alcuna discrezionalità.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 2 agosto 2021, n. 129 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Sicurezza pubblica – Stranieri – Permesso di soggiorno UE di lungo periodo – Tutela rinforzata – Bilanciamento di interessi – Revoca – Motivazione – Formule stereotipate – Illegittimità

Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – che gode, nel nostro ordinamento, di una tutela rinforzata – è illegittimo qualora nella motivazione siano utilizzate formule stereotipate, dalle quali non si evinca se il giudizio di pericolosità sia stato adeguatamente ponderato e comparato, in concreto, con i diversi aspetti della condizione personale, familiare e lavorativa, e non emerga il bilanciamento tra le ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, da un lato, e l'interesse dello straniero a permanere sul territorio dello Stato italiano, dall'altro [Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2021, n. 3022].

Sicurezza pubblica – Stranieri – Permesso di soggiorno – Reati di cui all'art. 4, co. 3, d.lgs. n. 286/1998 – Diniego – Atto vincolato – Permesso di soggiorno di lungo periodo – Diniego – Esclusione di automatismi

Qualora uno straniero sia stato condannato, anche in via non definitiva, per uno dei reati di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno si configura come atto vincolato, non essendo necessaria alcuna ulteriore valutazione circa la pericolosità sociale del soggetto o il suo livello di integrazione nel contesto sociale italiano, con la sola eccezione costituita dall'eventuale sussistenza di legami familiari con soggetti residenti in Italia; al contrario, nel caso di permesso di soggiorno per lungo periodo, il diniego del permesso di soggiorno non può essere disposto per il solo fatto che l'interessato abbia riportato sentenze penali di condanna, ma richiede, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 1998, un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali.

Sentenza 2 agosto 2021, n. 130 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Pubblico impiego – Arma dei Carabinieri – Partecipazione a missioni internazionali – Indennità di missione e indennità Eupol – Divieto di cumulo

Non sono tra loro cumulabili, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'indennità prevista per la partecipazione degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri a missioni internazionali, corrisposta da organismi internazionali (cd. indennità Eupol) e l'indennità di missione liquidata dallo Stato italiano in ragione di missioni all'estero (cd. indennità di contingentamento o di missione) percepite allo "stesso titolo", con la conseguenza che la cd. indennità di missione deve essere erogata detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti, allo stesso titolo, direttamente dagli organismi

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

internazionali [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 28 luglio 2020, n. 125].

Pubblico impiego – Arma dei Carabinieri – Partecipazione a missioni internazionali – Indennità di missione e indennità Eupol – Divieto di cumulo – Recupero delle somme indebitamente non detratte – Quantificazione dell'importo – Spetta all'Amministrazione

Spetta all'Amministrazione, accertato il divieto di cumulo tra le indennità di missione e quelle percepite da organismi internazionali per lo stesso titolo, procedere al recupero della mancata detrazione, dall'indennità di missione, di eventuali indennità e contributi corrisposti direttamente dagli organismi internazionali e stabilire, mediante adeguata istruttoria, l'entità del dovuto, non potendo il dipendente essere onerato della dimostrazione dell'entità della pretesa.

Sentenza 3 agosto 2021, n. 131 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Esercizi pubblici – Esercizio alberghiero – C.d. “albergo garni” – Somministrazione prima colazione – Elemento essenziale – Somministrazione presso altro esercizio – Revoca della classifica – Legittimità

Ai sensi degli articoli 5, comma 3 e 2, comma 3, della legge provinciale di Trento n. 7 del 2002, per gli esercizi alberghieri della tipologia c.d. “albergo garni” – classificabili in tal senso con dichiarazione di autoclassifica ovvero con provvedimento di classifica – la somministrazione agli ospiti della prima colazione all'interno della struttura stessa rappresenta un elemento essenziale per la relativa classificazione; ne discende che, in caso di somministrazione della prima colazione presso una struttura adiacente, ancorché appartenente allo stesso titolare, il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo legittimamente modifica o revoca d'ufficio la dichiarazione di autoclassifica o il provvedimento di classifica, così come sancisce l'articolo 10, comma 6, della citata legge provinciale.

Sentenza 3 agosto 2021, n. 132 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale – Alloggi per il tempo libero e le vacanze – Comuni con alta consistenza di alloggi per tempo libero – Obbligo di stabilire proporzione tra alloggi per il tempo libero e alloggi a residenza ordinaria – Percentuali massime individuate dalla Giunta provinciale – Ratio

L'articolo 57 della legge provinciale di Trento 4 marzo 2008, n. 1 suddivide l'edilizia residenziale in due categorie (alloggi per tempo libero e vacanze, occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi e alloggi destinati a residenza ordinaria), e prevede che i comuni che presentano una rilevante consistenza di alloggi per tempo libero e vacanze, debbano stabilire la proporzione degli alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

alloggi destinati a residenza ordinaria nel limite delle percentuali massime individuate dalla Giunta provinciale, dovendo altresì indicare, sul relativo titolo edilizio, le predette destinazioni d'uso: la *ratio* della disposizione è quella di garantire la tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione e la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio provinciale, nonché la sua identità insediativa.

Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale – Realizzazione di nuovi alloggi residenziali – Destinazione degli alloggi per tempo libero e vacanze ovvero a residenza ordinaria – Indicazione nel permesso di costruire o nella SCIA – Alloggi a destinazione ordinaria – Annotazione specifica nel Libro Fondiario

In materia edilizia, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 57 della legge provinciale di Trento 4 marzo 2008, n. 1, nel caso di realizzazione di nuovi alloggi residenziali, il permesso di costruire o la SCIA deve precisare se trattasi di unità immobiliari destinate ad alloggi per tempo libero e vacanze, ovvero di unità immobiliari destinate a residenza ordinaria e la specifica destinazione di nuovi alloggi a residenza ordinaria deve essere altresì annotata nel Libro Fondiario.

Sentenza 5 agosto 2021, n. 135 – Pres. F. Rocco, Est. A Tassinari

Giustizia amministrativa – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Non applicabile al processo amministrativo – Privata di valore probatorio – Utilizzabile come mero indizio

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è utilizzabile nel processo amministrativo, in quanto questa, configurandosi come un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può costituire soltanto un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione [*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. II, 24 aprile 2020, n. 2615].

Giustizia amministrativa – Prova testimoniale – Applicabile ad ogni tipo di giurisdizione – Extrema ratio – Solamente prova scritta – Inderogabili formalità ex art. 257 c.p.c.

Nel processo amministrativo, la prova testimoniale, così come disciplinata dall'articolo 63, comma 3, c.p.a, costituisce l'*extrema ratio* per consentire al giudice di formarsi un convincimento sui fatti storici rilevanti al fine della decisione [*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2014, n. 1522; TAR Molise, 4 maggio 2015, n. 174] e trova applicazione ad ogni tipologia di giurisdizione attribuita al giudice amministrativo (giurisdizione generale di legittimità, giurisdizione esclusiva e giurisdizione estesa al merito); inoltre, a differenza di quanto avviene nel processo civile, nel giudizio amministrativo la prova testimoniale può avere solamente natura di prova scritta e, ai fini della sua ammissibilità, deve necessariamente rispettare le inderogabili formalità prescritte dall'articolo 257 *bis* c.p.c. [TAR Basilicata, 16 settembre 2016, n. 895; TRGA Trentino-

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Alto Adige/Südtirol, Trento, 13 gennaio 2016, n. 12].

Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Presupposti – Evento dannoso – Ingiustizia del danno – Elemento soggettivo – Nesso eziologico

Nel giudizio amministrativo instaurato al fine di ottenere il risarcimento del danno, il giudice, al fine di acclarare la fondatezza della domanda proposta, è tenuto a verificare la sussistenza dei seguenti presupposti: l'evento dannoso, l'ingiustizia del danno, l'elemento soggettivo e il nesso eziologico intercorrente tra la condotta dell'amministrazione e il pregiudizio subito dal ricorrente.

Sentenza 9 agosto 2021, n. 136 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Ambiente e inquinamento – Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – Proposta di piano – Soggetto competente – APPA

Il soggetto competente all'elaborazione della proposta di piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è legittimamente individuato nell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA), che svolge funzioni di consulenza e assistenza tecnico-scientifica agli altri organi provinciali e agli organi degli enti locali, anche in materia di gestione rifiuti (articolo 2, comma 1, lettera d), legge provinciale di Trento, n. 11 del 1995).

Ambiente e inquinamento – Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – Proposta di piano – Formale delibera di adozione da parte della Giunta provinciale – Non necessaria – Conchiuso – È sufficiente

L'articolo 65, comma 3, del T.U.L.P. di Trento in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento va interpretato nel senso che, nella procedura di approvazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, prima della trasmissione della proposta di piano, elaborata da APPA, ai comuni interessati, per l'eventuale formulazione delle osservazioni di competenza, non è necessaria una formale delibera di adozione da parte della Giunta provinciale, essendo sufficiente a garantire un effettivo contraddittorio procedimentale con i comuni la volontà espressa in un "conchiuso di Giunta" (il verbale della cui seduta costituisce atto pubblico, facente fede fino a querela di falso) di fare integralmente propria la proposta medesima, senza che ciò rappresenti una violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Ambiente e inquinamento – Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – Chiusura di una discarica – Sottoposizione a VINCA – Assenza di probabilità o rischio di pregiudizio al sito interessato – Non necessaria

La decisione della Giunta provinciale di Trento di stralciare una o più discariche di rifiuti, insistenti su un sito della Rete Natura 2000, contenuta in un piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, non concretizza la condizione, prevista dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), per la sottoposizione del piano alla valutazione di incidenza ambientale, in quanto non sussiste alcuna probabilità o rischio di arrecare

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

un significativo pregiudizio al sito interessato [Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2018, n. 6773].

Ambiente e inquinamento – VAS – Autorità competente – Autorità procedente – Principio di imparzialità dell'azione amministrativa – Adeguato grado di autonomia

Ai fini del rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, l'autorità competente ai fini della VAS non dev'essere necessariamente un'amministrazione diversa da quella procedente, in quanto le funzioni delle due autorità non sono in rapporto di contrapposizione o di controllo; la distinzione richiesta tra le due autorità ha, invece, la finalità di assicurare che, attraverso la collaborazione o lo scambio di informazioni, entrino nella valutazione ambientale tutti gli apporti tecnici necessari [ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4926; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 1 settembre 2020, n. 628; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 5 marzo 2019, n. 461]; tuttavia, affinché la scelta dell'autorità competente al compimento della VAS non violi i canoni comunitari, è necessario che tra quest'ultima e l'autorità procedente sussista un adeguato grado di autonomia, anche se appartenenti alla stessa amministrazione [TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 628 del 2020].

Ambiente e inquinamento – Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – Parere VAS – Autorità competenti – Settore autorizzazioni e controlli APPA e Direttore dell'APPA – Principio di imparzialità – Relazione di direzione – Adeguato grado di autonomia

Non si configura una violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa per il solo fatto che il Dirigente del Settore autorizzazioni e controlli dell'APPA di Trento, che ha elaborato la proposta di piano provinciale di gestione dei rifiuti, sia posto alle dirette dipendenze del Direttore dell'Agenzia, che ha rilasciato il parere VAS sul medesimo piano, in quanto, alla luce dell'ordinamento provinciale – articolo 16, comma 1, lettera f) della legge provinciale di Trento, n. 7 del 1997 (che rispecchia la disciplina nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e) del decreto legislativo, n. 165 del 2001) –, tra i due organi non si configura una relazione di gerarchia, bensì di direzione, la quale garantisce, nonostante la posizione di sovraordinazione del Direttore dell'Agenzia, un "adeguato grado di autonomia" del Dirigente preposto.

Atti amministrativi – Tutela del legittimo affidamento – Portata

Il principio della tutela del legittimo affidamento può essere utilmente invocato solo in presenza di condotte dell'Amministrazione che hanno fatto sorgere nell'interessato fondate aspettative di ottenere un determinato risultato, a causa di assicurazioni sufficientemente precise, provenienti da fonti istituzionali qualificate, fermo restando che tale principio non può rappresentare un impedimento per l'azione amministrativa che si riveli scevra da vizi che possano inficiarne la validità [Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1914; id., sez. VI, 17 novembre 2015, n. 5250].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Giustizia amministrativa – Memorie difensive – Caratteristiche –Censura tardivamente dedotta – Ampliamento del thema decidendum – Mancata notificata alla controparte – Inammissibilità della censura

Nel processo amministrativo alla memoria difensiva è affidato il solo compito di illustrare i motivi di gravame già dedotti, senza possibilità di ampliare il *thema decidendum*: sono pertanto inammissibili le censure tardivamente dedotte, con memoria non notificata alla controparte, sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio; più precisamente.

Sentenza 9 settembre 2021, n. 139 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Contratti – Interpretazione del contratto – Art. 1362 c.c. – Volontà dei contraenti chiara e univoca – Interpretazione diversa da quella letterale – Inammissibile

In materia di interpretazione del contratto, il primo comma dell'articolo 1362 c.c. sancisce che l'interprete è tenuto ad indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole: tale previsione non svaluta l'elemento letterale del contratto, poiché, al contrario, ribadisce che, qualora la lettera del contratto, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e qualora non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito dell'accordo, un'interpretazione diversa da quella letterale è inammissibile [Corte d'appello di Torino, s150ez. II, 4 novembre 2020, n. 1090].

Atti amministrativi – Provvedimento amministrativo – Tempus regit actum – Accertamento – Normativa vigente all'adozione

Alla luce del principio *tempus regit actum*, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere accertata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione [*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 14 agosto 2020, n. 5038].

Atti amministrativi – Vizi – Disparità di trattamento – Riferito a posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo – Non deducibile

Il vizio di disparità di trattamento non può essere utilmente dedotto quando è rivendicata l'applicazione, in proprio favore, di posizioni giuridiche riconosciute in modo illegittimo ad altri soggetti [*ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 22 marzo 2021, n. 2456].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 10 settembre 2021, n. 141 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Sospensione feriale dei termini – Deroga – Limitatamente al procedimento cautelare – Rito speciale per l'accesso – Si applica

La deroga al regime della sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 5 della legge n. 742 del 1969, opera esclusivamente nel senso di consentire, anche nel periodo feriale, la trattazione della domanda cautelare, ai sensi dell'articolo 54 comma 3, c.p.a., mentre non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo ed ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame di merito per i quali la sospensione trova applicazione [cfr. TAR Piemonte, sez. I, 27 ottobre 2017, n. 414 e TAR Basilicata, sez. I, 3 gennaio 2020, n. 11]; in particolare la sospensione feriale dei termini è applicabile anche al rito speciale previsto per l'accesso ai documenti amministrativi [TAR Toscana, Firenze, sez. III, 15 gennaio 2003, n. 8].

Atti amministrativi – Accesso documentale cd. difensivo – Tutela della riservatezza – Prevalenza del diritto d'accesso – Dati cd. sensibili o sensibilissimi – Bilanciamento di interessi

In tema di accesso ai documenti amministrativi le finalità difensive devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, ma l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero dati sensibilissimi (dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato): più precisamente, in quest'ultimo caso, l'accesso è consentito, a condizione che la situazione giuridicamente rilevante sottesa al diritto di accesso sia di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile e che l'accesso risulti strettamente necessario e indispensabile per la difesa dei propri interessi giuridici (artt. 60 e 92 del Codice della privacy) [Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2017, n. 6011].

Atti amministrativi – Accesso documentale cd. difensivo – Tutela dei propri interessi giuridici – Stretta necessità e indispensabilità dell'accesso

La stretta necessità ed indispensabilità dell'accesso ad una cartella clinica, al fine di tutelare in giudizio i propri diritti di esclusiva commerciale (che sarebbero stati asseritamente violati dall'approvvigionamento di un farmaco, effettuato dall'azienda provinciale per i servizi sanitari, da un'altra società) – il cui onere della prova spetta all'interessato – va vagliata al fine di verificare la sussistenza di un corretto bilanciamento tra il diritto alla tutela dei dati attinenti allo stato di salute e le esigenze di tutela in sede giudiziaria [TAR Campania, sez. VI, 28 giugno 2021, n. 4418].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 10 settembre 2021, n. 142 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Contributo unificato – Istanza di rimborso – Non può essere oggetto di riesame ex art. 114, co. 6, c.p.a. – Va esaminata nella pertinente sede amministrativa

A seguito di un giudizio di ottemperanza, nel quale è stata disposta la nomina di un commissario *ad acta*, l'istanza di rimborso della differenza tra il contributo unificato versato e quello asseritamente dovuto è inammissibile quale reclamo al giudice dell'ottemperanza ex articolo 114, comma 6, c.p.a. e va esaminata nella pertinente sede amministrativa.

Sentenza 24 settembre 2021, n. 146 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Alternatività tra demolizione e sanzione – Fiscalizzazione dell'abuso – Presupposti

La sanzione demolitoria non è l'*extrema ratio* in caso di opere realizzate abusivamente, né costituisce una facoltà discrezionale in capo al Comune: la c.d. fiscalizzazione dell'abuso mediante l'irrogazione di una sanzione pecuniaria è una procedura, eventuale e alternativa alla rimessa in pristino, subordinata sia all'assenza del contrasto tra la conservazione dell'opera abusiva e rilevanti interessi urbanistici sia al pregiudizio arrecato dalla demolizione alla parte di manufatto legittimamente realizzata.

Sentenza 24 settembre 2021, n. 148 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Autorizzazione di polizia – Divieto di portare armi – Art. 699 c.p.

Ai fini del rilascio del porto d'arma è necessaria un'autorizzazione di polizia, che costituisce l'esercizio di un potere volto ad eliminare il divieto di portare armi, stabilito quale regolare generale dal nostro ordinamento giuridico (art. 699 c.p.) [Corte Cost., n. 440 del 2019; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 15 gennaio 2021, n. 5; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 14 ottobre 2019, n. 126].

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Presupposti – Autonomia valutazione – Valutazione della pericolosità per la sicurezza pubblica – Sufficiente – Giudizio prognostico

L'Autorità amministrativa, nel valutare i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni al porto d'arma, è tenuta a valutare il comportamento del richiedente, prescindendo dalla sua concomitante rilevanza penale, essendo sufficiente un'autonomia e puntualmente motivata valutazione della pericolosità per la sicurezza pubblica del richiedente stesso; più precisamente, trattandosi di un giudizio prognostico volto a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso delle armi, l'autorità competente può

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

limitarsi a una valutazione del comportamento dell'interessato basata su meri indizi relativi alla perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi, senza svolgere un'istruttoria sulla pericolosità sociale dell'istante [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 15 gennaio 2021, n. 5; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 14 ottobre 2019, n. 126].

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Valutazione prognostica – Aggiornamento di attualità – Divieto di porto d'armi – Efficacia sine die – Non sussiste

In materia di rilascio del porto d'armi, la valutazione prognostica compiuta dall'Amministrazione circa l'affidabilità del ricorrente si deve basare su un aggiornamento di attualità, in quanto il divieto di porto d'armi non può avere efficacia *sine die*, qualora sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso; ne consegue che, in sede di riesame, l'autorità competente è tenuta a svolgere una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni per l'atto inibitorio, dovendosi riconoscere, in capo al destinatario, un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole ed in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio [Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 500].

Sicurezza pubblica – Licenza di porto d'armi – Discrezionalità dell'amministrazione – Abuso di armi – Valutazione – Concretezza e attualità

In materia di licenze di polizia, l'ambito di valutazione dell'Amministrazione è connotato da ampia discrezionalità, con prevalenza alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quella del privato, discrezionalità che tuttavia non può tradursi nell'omissione della valutazione delle circostanze concrete e della loro attualizzazione, secondo un'istruttoria corretta e adeguata, pena lo sconfinamento nell'arbitrio; più precisamente, per quanto sia sufficiente un ragionevole dubbio di abusare di armi per vietarne la detenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 39, R.D. n. 773 del 1931, tale dubbio deve fondarsi su circostanze attuali e concrete [TAR Lombardia, Milano, sez. III, 7 marzo 2019, n. 468].

Atti amministrativi – Revoca – Efficacia ex nunc – Interesse pubblico – Nuova valutazione

La revoca si configura come lo strumento dell'autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia *ex nunc*, di un atto ad efficacia durevole, in esito a una nuova (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia. Le condizioni legittimanti il valido esercizio dello *ius poenitendi* sono definiti dall'articolo 21 *quinquies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto, imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, e in una rinnovata e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario [cfr. TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 1 marzo 2021, n. 28].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Atti amministrativi – Revoca – Valutazione di opportunità – Discrezionalità

Il potere di revoca, a differenza del potere di annullamento d'ufficio, che postula l'illegittimità dell'atto, esige solo una valutazione di opportunità, seppure alle condizioni sancite all'articolo 21 *quinquies* della legge n. 241 del 1990, sicché il valido esercizio del potere di revoca resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente, rispetto al quale l'istanza del privato assume solo una valenza sollecitatoria [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 3 gennaio 2018, n. 2; TAR Campania, sez. VIII, 9 luglio 2020, n. 2948].

Giustizia amministrativa – Revoca – Azione avverso il silenzio inadempimento – Non proponibile – Ampia discrezionalità – Divieto di sollecitare l'autotutela

L'azione avverso il silenzio inadempimento, disciplinata dall'articolo 117 c.p.a., non può essere proposta nei confronti di un'istanza di revoca, in quanto in materia di autotutela l'amministrazione gode di un'ampia discrezionalità e non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita su un'istanza diretta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela [cfr. TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 16 ottobre 2020, n. 175; *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2015, n. 2237; Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309].

Giustizia amministrativa – Azione di mero accertamento “atipica” – Esperibile in via residuale – Presupposti

In materia di strumenti di tutela proponibili innanzi al giudice amministrativo, l'azione di mero accertamento “atipica” è esperibile solamente in via residuale al ricorrere dei seguenti presupposti: a) la sussistenza di un interesse sostanziale del privato, giuridicamente rilevante, il cui godimento risulti minacciato da una situazione di obiettiva incertezza ingenerata dalla stessa Amministrazione, si dà far emergere un interesse ad agire, concreto ed attuale ex art 100 c.p.c., ad una pronuncia di accertamento che rimuova la situazione di incertezza; b) l'insussistenza di margini di potere discrezionale in capo all'Amministrazione; c) la non proponibilità degli ulteriori e tipizzati rimedi di tutela previsti; d) l'insussistenza di una possibile interferenza della pronuncia dichiarativa con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati [Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2804].

Sentenza 29 settembre 2021, n. 150 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Ricorso – Associazioni ambientaliste – Legittimazione ad agire – Riconoscimento ministeriale – In mancanza – Accertamento caso per caso

Nel caso delle associazioni ambientaliste non munite di riconoscimento ministeriale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 349 del 1986, la legittimazione ad agire deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti tradizionalmente individuati al riguardo in giurisprudenza: il perseguimento statutario, non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale dell'ente; la stabilità del suo assetto organizzativo; nonché la sua c.d. *vicinitas* rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

amministrativa e a tutela del quale l'ente esponenziale intende agire in giudizio [ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 2019, n. 5887; id. sez. II, 14 novembre 2018, parere n. 2971; TAR Campania, Salerno, sez. II 6 aprile 2021, n. 847; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Bolzano, 27 marzo 2019, n. 82].

Giustizia amministrativa – Associazione ambientalista – Finalità statutarie – Tutela estesa principalmente ai cani – Ricorso per tutela dell'orso bruno – Conflitto di interessi – Legittimazione ad agire – Non sussiste

Non sussiste la legittimazione ad impugnare un provvedimento ritenuto lesivo per la fauna selvatica protetta e, in particolare, per la specie ursina, in capo ad una associazione animalista che tra i propri principi statutari, ancorchè non esclusivi, contempla la tutela dei cani, per l'evidente conflitto di interessi in capo alla stessa poichè, nel caso in cui un orso attacchi e uccida un cane, il primo ad essere oggetto di tutela sarebbe il cane [Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2021, n. 571].

Giustizia amministrativa – Ricorso – Impugnazione di atti amministrativi generali – “Linee guida per l'attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell'art. 16 della direttiva Habitat” – Impugnabilità – Interesse concreto e attuale – Sussiste

Fermi restando i principi secondo cui l'interesse ad impugnare gli atti amministrativi generali sorge, di norma, nel momento in cui vengono adottati i relativi atti applicativi e quello per cui il giudice amministrativo non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione del divieto posto dall'articolo 34, comma 1, c.p.a., deve riconoscersi l'immediata impugnabilità delle “Linee guida provinciali per l'attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell'art. 16 della direttiva Habitat”, in ragione della cogenza delle previsioni contenute nelle stesse che sanciscono il dovere per l'Amministrazione di disporre con immediatezza la misura irreversibile dell'abbattimento dell'orso, in presenza di ben definiti comportamenti, tramite l'adozione un'ordinanza contingibile e urgente, consentendo pertanto all'associazione ambientalista ricorrente l'esercizio del proprio diritto ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, come riconosciuto dall'articolo 24 Cost. e dall'articolo 1 c.p.a..

Atti amministrativi – Ordinanza contingibile ed urgente – Linee guida provinciali – Automatismi – Non ammissibili – Valutazione caso per caso – Necessità

Non è ammissibile l'automatismo previsto dalle “Linee guida provinciali per l'attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell'art. 16 della direttiva Habitat”, in base al quale deve sempre e comunque essere disposto, a mezzo di un'ordinanza contingibile ed urgente, l'abbattimento dell'orso, in presenza di ben definiti comportamenti, senza che residui spazio per l'autorità competente (Presidente della Provincia o Sindaco) per valutare, caso per caso, la situazione fattuale e ravvisare la sussistenza di un attuale e grave pericolo per la pubblica incolumità, tale da non consentire il ricorso alle procedure ordinarie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge provinciale di Trento n. 9 del 2018.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 29 settembre 2021, n. 151 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Appalti pubblici – Lex specialis – Interpretazione – Criterio dell'interpretazione letterale – Carattere preminente – Ratio

L'interpretazione della “*lex specialis*” di gara soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss. c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale [cfr., in particolare, Cons. Stato, sez. III, n. 3715 del 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2130 del 2020; Cons. Stato, sez. V, n. 8167 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 4307 del 2017; Cons. Stato, sez. V, n. 7 del 2013; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 79 del 2021]; più precisamente, a tutela dell'affidamento delle imprese, dall'interpretazione letterale della *lex specialis* è consentito discostarsi solo in presenza di obiettive incertezze, al fine di evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale.

Appalti pubblici – Offerta tecnica e economica – Raggruppamenti temporanei di impresa – Sottoscrizione – Da parte di tutti componenti – Mandato con rappresentanza – Non è sufficiente

Nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i componenti di un raggruppamento temporaneo di impresa risponde a imprescindibili esigenze di certezza circa la riconducibilità dell'offerta ai medesimi operatori e di coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva; dette esigenze non possono ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante il solo mandato con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo, trattandosi di un atto che non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi gestori e di rappresentanza verso i terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti, incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto [cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II *ter*, n. 803 del 2020; Cons. Stato, sez. III, n. 6530 del 2020; Cons. Stato, sez. V, n. 5751 del 2019].

Appalti pubblici – Partecipazione di costituenda società – Offerta tecnica e economica – Sottoscrizione da parte di tutti i futuri soci – Necessaria a pena di esclusione

Nel caso in cui un bando di gara consenta la partecipazione di imprese non ancora costituite, la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i soci della costituenda società è requisito essenziale, non solo per l'identificazione dell'autore, ma anche per garantire la giuridicità, la serietà e la coercibilità dell'impegno dei sottoscrittori.

Appalti pubblici – Offerta tecnica e economica – Sottoscrizione – Necessaria – A pena di esclusione – Anche in assenza di un'espressa previsione

La mancanza della sottoscrizione dell'offerta tecnica o di quella economica inficia irrimediabilmente la validità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta stessa, legittimando l'esclusione dalla gara anche in assenza di un'espressa previsione

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

in tal senso contenuta nella *lex specialis* [Cons. Stato, sez. V, n. 3042 del 2017; Cons. Stato, sez. IV, n. 1425 del 2015].

Appalti pubblici – Soccorso istruttorio – Irregolarità e incompletezza – Offerta tecnica ed economica – Non trova applicazione

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici, l'istituto del soccorso istruttorio non trova applicazione con riferimento alle mancanze, incompletezze ed irregolarità che riguardano l'offerta tecnica e quella economica [*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, n. 2344 del 2019 e sez. V, n. 1030 del 2019; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 1 del 2021]; in particolare, la mancata sottoscrizione dell'offerta, non può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio potendosi, in caso contrario, verificare una lesione della *par condicio* dei concorrenti per effetto della possibilità concessa ad alcuni di sanare una carenza attinente alla volontà negoziale che può essere manifestata, in seno alla procedura, nelle sole tassative modalità predeterminate nella *lex specialis* [TAR Lazio, Roma, sez. II ter, n. 803 del 2020; Cons. Stato, sez. V, n. 5751 del 2019; sez. V, n. 596 del 2017; in senso contrario, Cons. Stato, sez. V, n. 2219 del 2019].

Appalti pubblici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Preciso ordine di apertura delle buste – Principi ispiratori

Nell'ambito di una gara d'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, vi è un preciso ordine di apertura delle buste (prima quella amministrativa, poi quella tecnica ed infine quella economica) nell'ambito del quale trova eventualmente collocazione una fase di sospensione dell'*iter*, per l'espletamento del soccorso istruttorio: tale ordine risponde, da un lato, al principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, presidio dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, dall'altro, al canone più generale che riguarda la necessaria attitudine sequenziale dell'azione amministrativa, che impone un ordine alle varie fasi della procedura di gara, previamente selezionando le offerte rispondenti ai requisiti di ammissione e, successivamente, valutando la parte tecnica e poi quella economica.

Appalti pubblici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Documentazione amministrativa – Soccorso istruttorio – Dopo l'apertura dell'offerta tecnica ed economica – Violazione – Annullamento della procedura di gara

La procedura di gara in cui, pur essendovi i presupposti per riparare con il soccorso istruttorio il difetto di sottoscrizione della documentazione amministrativa, si sia attivato detto rimedio solo dopo l'apertura dell'offerta tecnica e di quella economica, va annullata per violazione di una prescrizione del bando circa l'ordine di apertura delle buste suscettibile di compromettere i fondamentali principi di imparzialità, *par condicio*, trasparenza, di segretezza delle offerte e di integrare anche il vizio di eccesso di potere da parte della stazione appaltante.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 4 ottobre 2021, n. 152 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Condizioni dell'azione – Legittimazione ad agire – Definizione

Nel processo amministrativo la legittimazione a ricorrere coincide con la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e tutelata dall'ordinamento di colui che, essendo portatore di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, si distingue dalla collettività indifferenziata dei cittadini [*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018, n. 3923].

Giustizia amministrativa – Condizioni dell'azione – Interesse ad agire – Definizione

Nel processo amministrativo – in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'articolo 24 Cost. e dall'articolo 100 c.p.c. – l'interesse ad agire richiede una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse; tale interesse deve, quindi, essere *personale* (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), *attuale* (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficienti l'eventualità o l'ipotesi di una lesione) e *concreto* (l'interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente) [*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2020, n. 1825].

Edilizia e urbanistica – Pianificazione territoriale – Impugnazione – Legittimazione ad agire – Status di residente – Non è sufficiente

Non sussiste la legittimazione a impugnare atti di pianificazione territoriale in ragione della mera *status* di cittadino residente, neppure se il suolo è stato qualificato dalla legislazione regionale come "bene comune" [Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341].

Edilizia e urbanistica – Pianificazione territoriale – Impugnazione – Interesse ad agire – Lesione personale, attuale e diretta

Il ricorrente che intenda impugnare uno strumento urbanistico (o una sua variante) deve allegare i concreti pregiudizi subiti, in quanto il ricorso non può fondarsi sulla generica lesione all'ordinato assetto del territorio da parte di uno qualunque dei residenti o degli enti esponenziali e ciò in quanto la pianificazione territoriale rientra nell'alveo della discrezionalità amministrativa e non può incontrare limiti in situazioni di mero fatto, non tutelate specificamente dall'ordinamento [*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2016, n. 719]; più precisamente, nel caso in cui si chieda l'annullamento di uno strumento urbanistico, l'ammissibilità del ricorso dev'essere verificata in stretta connessione con la lesione personale, attuale e diretta del bene che si intende tutelare e previa dimostrazione da parte dell'interessato dell'incidenza delle previsioni contestate su tale bene, dovendosi al contrario ritenere inammissibili, stante la mancanza della previsione di un'azione popolare nella materia, le censure non

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

direttamente riconducibili alla specifica posizione vantata [Cons. Stato, sez. I, 10 marzo 2012, n. 4026; TRGA di Trento, 16 febbraio 2021, n. 17].

Edilizia e urbanistica – Pianificazione territoriale – Partecipazione procedimentale e impugnazione dello strumento urbanistico – Differenza di presupposti e condizioni

La partecipazione al procedimento di formazione dello strumento urbanistico mediante lo strumento delle osservazioni, non legittima automaticamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso lo strumento urbanistico, atteso che la partecipazione procedimentale ed il processo amministrativo si fondano su presupposti e condizioni differenti; più precisamente, la partecipazione al procedimento di adozione di un atto di pianificazione prescinde dalla titolarità di una particolare posizione soggettiva (pur potendo quest'ultima essere presente e indurre alla presentazione di osservazioni), e risponde ad una esigenza eminentemente collaborativa, di coinvolgimento di chiunque vi abbia interesse alla definizione dei modi di utilizzo di un determinato territorio; al contrario, il ricorso al giudice amministrativo postula la titolarità di una posizione giuridica soggettiva, nonché la legittimazione e l'interesse ad agire, ossia di condizioni dell'azione che non discendono automaticamente dalla partecipazione al procedimento [Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011, n. 4644].

Edilizia e urbanistica – Pianificazione territoriale – Impugnazione – Interesse ad agire – Diritto di proprietà o di altro diritto sul suolo – Mancata dimostrazione – Mancanza di legittimazione e di interesse ad agire – Inammissibilità del ricorso

È inammissibile, per carenza di legittimazione e di interesse ad agire, il ricorso presentato avverso una variante ad un piano regolatore generale da parte di un tecnico progettista iscritto all'Albo che, da un lato, non abbia fornito prova della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto su un suolo interessato dall'impugnata variante e che abbia agito unicamente a salvaguardia di un interesse della collettività; dall'altro, non abbia allegato alcun tipo di pregiudizio arrecato dal provvedimento impugnato.

Sentenza 4 ottobre 2021, n. 153 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Edilizia e urbanistica – Misure di salvaguardia – Nuovo RPG o nuova variante – Domande di permesso di costruire e SCIA – Contrasto con le nuove previsioni urbanistiche – Sospensione dei procedimenti – Ratio

Le c.d. misure di salvaguardia relative all'approvazione di un nuovo piano regolatore o di una variante allo stesso sono disciplinate dall'articolo 47 della legge provinciale di Trento 4 agosto 2015, n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'adozione del PTC e del PRG, o delle rispettive varianti, deve essere sospesa ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire e non può essere presentata una nuova SCIA, qualora il permesso edilizio o la SCIA risultino in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche. Tali misure trovano applicazione fin dalla data della deliberazione comunale di adozione dello strumento urbanistico generale [Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 257] e sono volte a impedire che, nelle more del procedimento di

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

approvazione dello strumento urbanistico, siano posti in essere interventi edilizi che comportino una modificazione del territorio tale da rendere estremamente difficile se non addirittura impossibile l'attuazione del piano urbanistico *in itinere* [Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2020, n. 379; Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2014 n. 257; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 12 maggio 2021, n. 75].

Edilizia e urbanistica – Misure di salvaguardia – Archiviazione della SCIA già sospesa – Natura meramente dichiarativa – Mera presa d'atto – Termine perentorio di adozione – Non sussiste

Il provvedimento con cui l'Amministrazione dispone l'archiviazione definitiva della SCIA, già sospesa in applicazione delle misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015, ha natura meramente dichiarativa, essendo una mera presa d'atto degli effetti derivanti *ex lege* dall'approvazione definitiva dello strumento urbanistico: ne consegue che il provvedimento di archiviazione non deve essere adottato entro un termine perentorio.

Edilizia e urbanistica – Misure di salvaguardia – Termine di efficacia

In materia di misure di salvaguardia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 47, comma 3, della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015, si riferisce unicamente al termine massimo di efficacia delle misure di salvaguardia, ossia al termine perentorio entro il quale la Provincia deve disporre l'approvazione definitiva dello strumento urbanistico; tale termine, come è possibile evincere dal combinato disposto del comma 3 e del comma 6 e dalla *ratio* della disciplina delle misure di salvaguardia, non è riferibile anche al provvedimento di archiviazione definitiva della SCIA, il quale, essendo un atto meramente dichiarativo, può essere emanato anche oltre il predetto termine.

Sentenza 12 ottobre 2021, n. 155 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Giustizia amministrativa – Appalti pubblici – Giurisdizione del giudice amministrativo e del giudice ordinario – Stipula del contratto d'appalto – Spartiacque

Nell'ipotesi di impugnazione di un provvedimento di annullamento in autotutela di un'aggiudicazione di un appalto pubblico, per un vizio proprio della fase di scelta dell'affidatario del servizio, riguardante la mancanza di un requisito prescritto dallo statuto per la partecipazione, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo e non al giudice ordinario, in quanto è la stipula del contratto a rappresentare, di norma, uno spartiacque quanto alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Appalti pubblici – Affidamento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli – Requisiti di partecipazione – Disponibilità di un'area – Requisiti di esecuzione – Idoneità della medesima area

In un appalto pubblico, i requisiti di partecipazione e quelli di esecuzione valgono a definire la proposta del servizio oggetto della gara e non possono essere oggetto di una autonoma valutazione, ma vanno apprezzati congiuntamente; più precisamente, in una

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

gara per l'affidamento del servizio di rimozione e custodia di veicoli, la disponibilità di un'area da parte dei concorrenti, prescritta quale requisito per la partecipazione, va valuta congiuntamente all'idoneità dell'area medesima allo scopo, prescritta quale requisito di esecuzione, con la conseguenza che l'indisponibilità dell'area assorbe l'idoneità della medesima, non potendosi per certo affermare l'idoneità di una superficie che non sia anche nella disponibilità del concorrente.

Sentenza 12 ottobre 2021, n. 156 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Appalti pubblici – Gare telematiche – Principio di autoresponsabilità – Onere di pronta e tempestiva attivazione

In materia di procedure di gara telematiche, in base al principio di autoresponsabilità, i concorrenti non possono attribuire alla stazione appaltante inconvenienti, relativi al funzionamento del sistema telematico, che possono risolvere utilizzando l'ordinaria diligenza, esigibile da un operatore economico qualificato; ne consegue che, qualora il concorrente proceda al caricamento della propria offerta, l'ultimo giorno utile, si assume il rischio di un eventuale fisiologico rallentamento del sistema e l'incognita di non poter usufruire dell'assistenza tecnica del gestore del sistema e deve, altresì, tollerare l'incertezza circa l'esito della presentazione dell'offerta [Cons. Stato, sez. I, parere n. 220 del 2020; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 13 febbraio 2020, n. 24; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 15 marzo 2021, n. 37].

Appalti pubblici – Principio di segretezza – Distinzione offerta tecnica e offerta economica – Ratio

In materia di gare pubbliche, il principio di segretezza delle offerte comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, al seggio di gara è interdetta la conoscenza di aspetti economici, al fine di evitare ogni possibile condizionamento sull'apprezzamento dei primi.

Appalti pubblici – Principio di segretezza delle offerte – Lesione potenziale – Sussiste la violazione – Esclusione dalla gara

Il principio di segretezza delle offerte risulta violato – con conseguente esclusione del concorrente dalla procedura di gara d'appalto – non solo qualora sussista l'effettiva lesione del bene, ma anche nelle ipotesi di potenziale rischio di pregiudizio: anche la mera possibilità di conoscere l'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione e il principio di *par condicio* dei partecipanti e ciò, a maggior ragione, qualora il concorrente non fornisca la prova di tale mancata compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione [Cons. Stato, sez. V, n. 2732 del 2020; Cons. Stato, sez. V, n. 612 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 3287 del 2016. In senso contrario, Cons. Stato, sez. V, 4342 del 2019, secondo cui divieto di commistione va intesa in senso non assoluto, con indagine da condurre in concreto].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Appalti pubblici – Gara telematica – Invio offerta economica via PEC – Principio di segretezza delle offerte – Violazione – Esclusione dalla gara

In una gara d'appalto, il concorrente che, stante l'asserito malfunzionamento della piattaforma digitale ove presentare la propria offerta, inoltra alla stazione appaltante, via PEC, il documento di sintesi della propria offerta, viola il principio di segretezza delle offerte – e va conseguentemente escluso –, in quanto potenzialmente consente alla Commissione di conoscere l'offerta economica prima dell'inizio delle operazioni di gara.

Appalti pubblici – Gare telematiche – Preciso termine di presentazione – Onere di tempestiva attivazione – Peculiare diligenza

I partecipanti a procedure di gara, a fronte di un preciso termine di presentazione delle offerte, conosciuto con congruo anticipo, hanno l'onere di organizzarsi in modo da ottemperare, con tempestività, al termine medesimo: ancor più, nell'ipotesi di gare telematiche, gli operatori devono prestare una peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara [TAR Calabria, Catanzaro, n. 1576 del 2019; Cons. Stato, sez. III, n. 3329 del 2014], che impone di non attendere l'ultimo giorno o le ultime ore disponibili per il caricamento delle offerte sulla piattaforma della stazione appaltante.

Sentenza 13 ottobre 2021, n. 157 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Rinuncia al ricorso – Obbligo di notifica a tutte le parti – Mancata notifica – Effetti

Nel caso in cui la parte non provveda a notificare, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, c.p.a., almeno dieci giorni prima dell'udienza, a tutte le altre parti costituite, l'atto di rinuncia al ricorso, difettano i presupposti previsti dall'articolo 35, comma 2, lettera c), c.p.a. per l'estinzione del giudizio; tuttavia, poiché da tale atto di rinuncia è dato evincere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, sussistono, in questo caso, i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile, ex articolo 84, comma 4, c.p.a.

Sentenza 14 ottobre 2021, n. 158 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Ambiente – Direttiva 2009/147/CE – Avifauna – Divieto di uccisione, cattura, disturbo e detenzione – Deroa – Contenimento effetto negativo su specie ittiche predate

Legittimamente la Provincia Autonoma di Trento ha attivato le procedure di deroga al divieto di uccisione, cattura, disturbo e detenzione di esemplari di avifauna (nel caso in esame: cormorano), al fine di contenere il rilevante effetto negativo sulle specie ittiche oggetto di predazione (quali, in particolare, la trota marmorata), ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio europeo e, a livello provinciale, del combinato disposto dell'articolo 31 della legge provinciale 9 dicembre

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

1991 n. 24 e dell'articolo 19 *bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa acquisizione del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Osservatorio Faunistico Provinciale.

Ambiente –Direttiva 2009/147/CE – Avifauna – Divieto di uccisione, cattura, disturbo e detenzione – Deroga – Reiterazione – Legittimità – Presupposti

La deroga al divieto di uccisione, cattura, disturbo e detenzione di esemplari di cormorano, attuata da parte della Provincia autonoma di Trento e disciplinata, a livello comunitario, dall'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio europeo (e, a livello provinciale, dal combinato disposto dell'articolo 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e dell'articolo 19 *bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157) è legittima anche qualora venga reiterata per più anni consecutivi: la temporaneità che connota la deroga ai sensi dell'articolo 19 *bis*, comma 2, della legge n. 157 del 1992, non risulta smentita dal reiterarsi della stessa per un quinquennio, qualora vi sia una perdurante sussistenza dei presupposti per la deroga stessa e quest'ultima abbia ad oggetto un contingente annuo limitato e non un abbattimento indiscriminato di esemplari.

Sentenza 14 ottobre 2021, n. 159 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Appalti pubblici – Offerta economica – Errore materiale – Rettifica – Presupposti e condizioni

La correzione dell'offerta presentata da un concorrente in una gara d'appalto, per un asserito errore materiale, è eccezionalmente ammessa a condizione che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, al fine di evitare che, in questo modo, si possa addivenire alla modifica dell'offerta, in violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti; ne consegue che eventuali errori di scritturazione e di calcolo sono rettificabili, se ciò è possibile con ragionevole certezza e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente [*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7752].

Appalti pubblici – Offerta economica – Errore materiale – Scusabilità – Individuabilità – Senza attingere a fonti esterne

È principio consolidato che le offerte delle imprese partecipanti ad una gara d'appalto, intese come atto negoziale, devono essere interpretate, al fine di ricercare l'effettiva volontà, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto; più precisamente, tale attività interpretativa può consistere anche nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente (come, ad esempio, attraverso le giustificazioni dell'anomalia dell'offerta) [Cons. Stato, sez. III,

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

20 marzo 2020, n. 1998; Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2021, n. 5638; *ex multis*, Trentino-Alto Adige/Südtirol, 5 marzo 2021, n. 35; id., 22 giugno 2021, n. 101].

Appalti pubblici – Offerta economica – Errore materiale – Scusabilità – Riconoscibilità ictu oculi

In una procedura ad evidenza pubblica, l'errore contenuto in un'offerta economica suscettibile di rettifica è solo il mero refuso materiale, riconoscibile *ictu oculi*, e la cui correzione consista nella mera riconduzione della volontà erroneamente espressa a quella inespressa, ma desumibile dal documento stesso, pena, altrimenti, l'inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell'offerta, con violazione del principio della *par condicio* dei concorrenti [Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2021, n. 5638].

Appalti pubblici – Offerta economica – Costo della manodopera – Divergenza tra offerta economica e giustificazioni dell'anomalia – Errore non rettificabile – Modifica dell'offerta economica – Inammissibilità

Qualora sia impossibile rettificare l'errore commesso dall'impresa aggiudicataria di una gara pubblica, nell'indicazione nell'offerta economica del costo della manodopera, (perchè non riconducibile a mero errore materiale, individuabile *ictu oculo* sulla base dello stesso documento), la maggiorazione del costo della manodopera risultante dalle giustificazioni dell'anomalia, si traduce in un'inammissibile modifica dell'offerta economica originaria, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione.

Sentenza 14 ottobre 2021, n. 160 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Cessazione della materia del contendere – Pronuncia di merito – Ottenimento in via extragiudiziale del bene della vita – Domanda integralmente soddisfatta – Petitum e causa petendi – Efficacia di giudicato sostanziale

La sentenza di cessazione della materia del contendere è una sentenza di merito con la quale il giudice accerta che il provvedimento impugnato sia stato annullato o riformato in senso conforme all'interesse del ricorrente [*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 2687; Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191; TRGA Trentin- Alto Adige/Südtirol, Trento, 13 luglio 2021, n. 119; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 14 maggio 2021, n. 78]: in questo caso, il giudice accerta che la domanda proposta, qualificata da *petitum* e *causa petendi*, sia stata integralmente soddisfatta e solo tale accertamento consente alla sentenza di acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla domanda [Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2017, n. 4944].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Giustizia amministrativa – Appalti pubblici – Impugnazione dell’aggiudicazione – Decadenza dall’aggiudicazione – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – Mancata attribuzione del bene della vita

In materia di gare pubbliche, qualora il ricorrente impugni l’aggiudicazione al fine di ottenerne l’annullamento e, nelle more del giudizio, l’Amministrazione disponga la decadenza dall’aggiudicazione del controinteressato aggiudicatario senza, tuttavia, revocare in dubbio la legittimità del provvedimento di aggiudicazione, il giudice si pronuncia con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e non con sentenza di cessata materia del contendere, in quanto, non avendo l’Amministrazione attribuito in via amministrativa il bene della vita ambito, ossia l’annullamento dell’aggiudicazione per i motivi fatti valere con il ricorso, la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente non è stata pienamente soddisfatta.

Appalti pubblici – Giudizio di anomalia dell’offerta – Discrezionalità tecnica – Manifesta incongruenza ed irragionevolezza

In una gara d’appalto, il giudizio di anomalia dell’offerta è volto a determinare l’attendibilità dell’offerta nel suo complesso, non nei singoli elementi [Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437]: tale giudizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta incongruenza ed irragionevolezza, senza che l’autorità giudicante possa svolgere un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 6 maggio 2021, n. 71; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 18 marzo 2021, n. 38; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 22 aprile 2020, n. 53].

Sentenza 15 ottobre 2021, n. 161 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Appalti pubblici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Offerta tecnica e offerta economica – Illegittimità dell’offerta tecnica – Offerta economica – Valutazione disgiunta – Invalidità derivata – Non sussiste

In una gara d’appalto, l’assegnazione del punteggio dal seggio di gara all’offerta economica di un’impresa non può ritenersi inficiata da illegittimità derivata rispetto a quella che colpisce la valutazione tecnica, nel caso in cui il punteggio attribuito all’offerta economica discende dall’applicazione di formule matematiche e la relativa valutazione è disgiunta dalla valutazione dell’offerta tecnica.

Appalti pubblici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Anomalia dell’offerta – Verifica – Ampia discrezionalità – Insindacabilità del GA

Il giudizio espresso dalla stazione appaltante circa l’anomalia dell’offerta è connotato da ampi margini di discrezionalità che limitano il sindacato giurisdizionale (salve le ipotesi in cui le valutazioni non risultino abnormi o manifestamente illogiche, ovvero affette da errori di fatto), in quanto sollecitano l’esercizio di un sindacato sostitutivo, al

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

di fuori dei tassativi casi sanciti dall'articolo 134 c.p.a. [Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 71 del 2021; Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 38 del 2021; Cons. Stato, sez. V, n. 3373/2021; Cons. Stato, sez. V, n. 2594 del 2021; Cons. Stato, sez. III, n. 5049 del 2020; Cons. Stato, sez. V, n. 2593 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 5047 del 2018 e 6023 del 2018].

Appalti pubblici – Verifica dell'anomalia dell'offerta – Serietà dell'offerta – Valutazione globale e sintetica

Il giudizio che conclude il subprocedimento di verifica delle offerte anomale ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e mira ad accertare se, in concreto, l'offerta medesima, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto [Cons. Stato, sez. V, n. 4272 del 2020; sez. III, n. 726 del 2019; sez. V, n. 430 del 2018]; ne consegue che, in tale contesto, l'entità non trascurabile delle voci relative alle spese generali e all'utile di impresa possono essere consone a controbilanciare eventuali costi più elevati che potrebbero essere sostenuti dall'aggiudicataria per rispettare le previsioni del Capitolato.

Sentenza 18 ottobre 2021, n. 162 e 163 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Atti amministrativi – Accesso – Istanza di accesso – Preavviso di rigetto – Non trova applicazione

L'istituto del cd. preavviso di rigetto, ovvero la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, di cui all'articolo 10 *bis* della legge n. 241 del 1990 (a cui corrisponde l'articolo 27 *bis* della l.p. di Trento n. 23 del 1992), non trova applicazione nel procedimento avviato a seguito di presentazione di istanza di accesso agli atti, in quanto trattasi di subprocedimento che realizza un interesse meramente partecipativo e che non si concilia con la previsione di un'ulteriore fase subprocedimentale.

Atti amministrativi – Accesso cd. defensionale – Caratteristiche – Prevalenza su contrapposti interessi

Il diritto di accesso per esigenze difensive ha prevalenza rispetto ad altri contrapposti interessi e tale caratteristica trova fondamento nei principi costituzionali sul diritto alla difesa in giudizio, di cui costituisce corollario [Cons. Stato, sez. III, n. 6011 del 2017; TAR Lazio, sez. II *quater*, n. 2744 del 2020; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 96 del 2020]: le esigenze defensionali sono considerate preminenti, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle ragioni da “curare,” ovvero “difendere” nonché, dalla concreta rilevanza, ai fini del giudizio, dei documenti individuati dall'interessato in funzione della propria strategia difensiva [cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 1742 del 2019; TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 5300 del 2019, TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 108 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 6764 del 2019].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Atti amministrativi – Accesso cd. defensionale – Ammissibilità – Esercizio pretestuoso o temerario – Inammissibilità

Nell'ambito dell'accesso cd. defensionale, la pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito non devono svolgere, *ex ante*, alcuna valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione; resta esclusa l'ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo, che si verifica in caso di evidente ed assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, in ragione della radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

Atti amministrativi – Accesso cd. defensionale – Nesso di strumentalità con la situazione finale – Interesse diretto, concreto e attuale – Necessità

In materia di accesso difensivo, di cui all'articolo 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, non è sufficiente un generico riferimento, contenuto nell'istanza di accesso, a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare [Cons. Stato, Ad. Plen. 18 marzo 2021, n. 4]; più precisamente, la tutelabilità dell'interesse alla conoscenza dei dati richiesti va apprezzata in base alla configurabilità dell'interesse come diretto, concreto e attuale e ai canoni di necessità, di corrispondenza e di collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza [Cons. Stato, Ad.Pl. 25 settembre 2020 n. 19, n. 20 e n. 21].

Atti amministrativi – Accesso cd. defensionale – Controllo diffuso e generalizzato dell'attività amministrativa – Accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso cd. defensionale che non dimostri un interesse qualificato ad ottenere la documentazione pretesa e la strumentalità necessaria a propri bisogni difensivi, segnala una natura esplorativa e presenta alcuni tratti di analogia con un intento di controllo, diffuso e generalizzato, dell'operato dell'amministrazione, inammissibile ex articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in quanto incompatibile con la *ratio* propria del diritto d'accesso e, semmai, sottesa all'accesso civico generalizzato, riconosciuto proprio allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 18 ottobre 2021, n. 164 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Atti amministrativi – Accesso – Procedimento – Preavviso di rigetto – Non trova applicazione

L'articolo 10 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, per espressa previsione di legge, non si applica alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, considerato il carattere non tassativo dell'elencazione [TAR Lazio, Roma, sez. II *ter*, n. 71 del 2008; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 13562 del 2005], non trova applicazione anche nei procedimenti diretti ad ottenere l'accesso agli atti, in quanto trattasi di subprocedimenti che realizzano un interesse meramente partecipativo che non si concilia con la previsione di un'ulteriore fase subprocedimentale.

Atti amministrativi – Accesso cd. defensionale – Caratteristiche – Prevalenza su contrapposti interessi

Il diritto di accesso per esigenze difensive ha prevalenza rispetto ad altri contrapposti interessi e tale caratteristica trova fondamento nei principi costituzionali sul diritto alla difesa in giudizio, di cui costituisce corollario [Cons. Stato., sez. III, n. 6011 del 2017; TAR Lazio, sez. II *quater*, n. 2744 del 2020; TRGA Tentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 96 del 2020]: le esigenze defensionali sono considerate preminenti, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle ragioni da "curare," ovvero "difendere" nonché, dalla concreta rilevanza, ai fini del giudizio, dei documenti individuati dall'interessato in funzione della propria strategia difensiva [cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 1742 del 2019; TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 5300 del 2019, TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 108 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 6764 del 2019].

Sentenza 26 ottobre 2021, n. 170 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Espropriazioni – Realizzazione di linee funiviarie e di piste da sci – Decreto di autorizzazione all'espropriazione – Necessario – Istanza dell'interessato – Comunicazione ai proprietari e al pubblico

Al fine di conseguire l'espropriazione di beni immobili e la costituzione, in via coattiva, di diritti reali su beni immobili necessari per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie e di piste da sci è necessario che il Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci emetta decreto di autorizzazione all'espropriazione, previo accertamento della regolarità della procedura e della sussistenza di tutti i presupposti di legge [Cons. Stato, sez. IV, n. 393/2004]; il procedimento volto all'emanazione di tale decreto prende avvio con apposita istanza del soggetto interessato, depositata nella segreteria del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare e corredata dai progetti esecutivi o definitivi dell'opera, cui fa seguito la comunicazione, da parte del Sindaco, ai proprietari e al pubblico, mediante avviso affisso nell'albo comunale, volto a

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

far pervenire osservazioni e richieste da trasmettere al Servizio provinciale per le espropriazioni e, infine, l’emanazione del decreto.

Espropriazioni – Pubblica utilità dell’opera – Provvedimento di approvazione del progetto dichiarativo della pubblica utilità – Provvedimento dirigenziale di autorizzazione all’esecuzione delle espropriazioni

In materia di espropriazioni, se la pubblica utilità dell’opera è stata dichiarata con un’anteriore deliberazione di approvazione del progetto di opera pubblica, anziché con il provvedimento che autorizza l’esecuzione delle espropriazioni, la competente Amministrazione deve emanare sia il provvedimento di approvazione del progetto dichiarativo della pubblica utilità – che può contenere anche il termine per l’esecuzione dei lavori, sia il provvedimento dirigenziale di autorizzazione all’esecuzione delle espropriazioni, che, se non altrimenti disposto, riporta il termine per completare i lavori e deve prevedere il termine ultimo per completare la procedura espropriativa [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 85 del 2002; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 64 del 2008].

Espropriazioni – Pubblica utilità dell’opera – Opere già realizzate – Acquisizione di una funzione di pubblica utilità

La dichiarazione di pubblica utilità può riguardare anche opere che sono già state realizzate, in quanto tale dichiarazione è propedeutica all’esproprio o all’attività genericamente ablatoria e non alla realizzazione dei lavori: è legittimo, pertanto, il provvedimento con cui l’Amministrazione dichiara la pubblica utilità delle opere solamente dopo che queste sono state realizzate e nel momento in cui – come avviene per gli impianti di risalita al momento del rilascio della concessione della linea funiviaria – queste acquisiscano in concreto una funzione di pubblica utilità [Cons. Stato, sez. IV, n. 1911 del 2014].

Espropriazioni – Realizzazione di linee funiviarie e di piste da sci – Società di gestione – Acquisto della disponibilità dei fondi – Accordi civilistici – Procedure di esproprio

Ai sensi della legge provinciale di Trento 21 aprile 1987, n. 7, le società di gestione delle piste da sci e delle linee funiviarie, al fine di acquistare la disponibilità dei fondi su cui realizzare gli impianti funiviari e le piste da sci, possono sia stipulare accordi civilistici con i privati, sia presentare all’Amministrazione competente istanza per l’attivazione delle procedure di esproprio, stante l’interesse pubblico riconosciuto all’esercizio degli impianti sciistici.

Sentenza 26 ottobre 2021, n. 171 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Enti locali – Circolazione stradale – Divieto di transito in altezza – Eccesso di potere – Rispetto del diverso vincolo di sosta

In materia di circolazione stradale, è affetto da eccesso di potere – per irragionevolezza, illogicità e sproporzione – il provvedimento con cui l’Amministrazione

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

appone un divieto di transito in altezza, al fine di garantire il rispetto del diverso vincolo di sosta negli spazi assegnati dalla segnaletica orizzontale, in quanto il divieto di transito in altezza, secondo quanto dispone l'articolo 118 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, deve essere posto unicamente nel caso in cui l'altezza ammissibile su una determinata strada sia inferiore all'altezza dei veicoli.

Enti locali – Circolazione stradale – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Potere di indirizzo – Regolamentazione della circolazione sulle strade – Organizzazione della circolazione e della segnaletica

In materia di circolazione stradale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è titolare di un potere di indirizzo, in base al quale può impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade e per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 27 ottobre 2020, n. 179].

Enti locali – Circolazione stradale – Ordinanza che regola circolazione e sosta in un parcheggio – Progetto di realizzazione del parcheggio – Relazione atto presupposto-atto consequenziale – Non sussiste

La mancata impugnazione del progetto di realizzazione del parcheggio non determina l'improcedibilità del ricorso avverso l'ordinanza comunale che regola la circolazione e la sosta nel medesimo parcheggio, dal momento che quest'ultima è provvedimento autonomo rispetto al primo, e tra i due atti non intercorre la relazione atto presupposto-atto consequenziale, in mancanza di un collegamento, nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l'atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente [*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2020, n. 6922].

Sentenza 26 ottobre 2021, n. 172 – Pres. F. Rocco, Est. A Tassinari

Ambiente – Sito contaminati – Impresa proprietaria – Recupero a fini edificatori – Operatore interessato

Un'impresa proprietaria di un fondo contaminato che debba essere recuperato, a fini edificatori che, a tal fine, stipuli accordi di programma con gli enti locali e si impegni a presentare progetti di bonifica, deve essere qualificata qua "operatore interessato" che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale o che comunque esercita potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 302 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, come tale, divenire destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 304 del medesimo decreto.

Ambiente – Siti contaminati – Bonifica – Responsabile dell'inquinamento – Proprietario incolpevole – Misure di prevenzione – Se anche operatore interessato

L'obbligo di bonifica dei siti contaminati grava sul responsabile dell'inquinamento (in base al ben noto principio di fonte comunitaria per cui "chi inquina paga", sancito dalla

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale) e non sul proprietario incolpevole dell'area al quale, tuttavia, se qualificabile quale "operatore interessato", ai sensi dell'articolo 302 del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere comunque imposte "misure di prevenzione", in caso di minaccia di danno ambientale, nonché l'obbligo di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente (art. 304 d.lgs. n. 152 del 2006) [ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 4099 del 2016; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2088 del 2017; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 1239 del 2011].

Ambiente – Siti contaminati – Proprietario incolpevole – Misure di prevenzione – Competenza – Ministero dell'Ambiente

La competenza ad imporre coattivamente ai "soggetti non responsabili della potenziale contaminazione" di un sito contaminato, l'attuazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 240, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 152 del 2006, attraverso l'esercizio del potere previsto dall'articolo 304, comma 3, del medesimo decreto, compete al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non al comune territorialmente interessato [TRGA Trentino-Alto Adige\Sudititol, Trento, n. 154 del 2019].

Ambiente – Siti contaminati – Proprietario incolpevole – Misure di prevenzione – Conformità alla Direttiva europea n. 2004/35/CE

In caso di siti contaminati, è il proprietario il soggetto che si trova nelle condizioni di meglio controllare il rischio di ulteriore contaminazione: ne consegue che, le previsioni circa la responsabilità del proprietario, con riferimento alle misure di prevenzione, di cui agli articoli 245 e 304 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si appalesano del tutto coerenti e conformi alla direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale [Cons. Stato, sez. VI, n. 8391 del 2020; Cons. Stato, sez. IV, n. 5372 del 2020; Cons. Stato, sez. IV, n. 5447 del 2020].

Sentenza 27 ottobre 2021, n. 173 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Appalti pubblici – Interesse a ricorrere – Tipologie – Interesse finale – Interesse strumentale

In materia di appalti pubblici, l'interesse a ricorrere si distingue in: c.d. interesse finale, qualificabile come interesse all'aggiudicazione dell'appalto, previo annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore del controinteressato e c.d. interesse strumentale, inteso come interesse alla ripetizione integrale della gara, previo annullamento di tutti gli atti impugnati, a partire dalla *lex specialis*.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Appalti pubblici – Lex specialis – Clausole chiare e prive di incertezza – Interpretazione letterale – Autovincolo per la P.A. – Clausole ambigue – Interpretazione alla luce del favor participationis

Negli appalti pubblici, gli atti di gara che presentano clausole chiare e prive di incertezza devono essere interpretati alla luce del criterio dell'interpretazione letterale, al fine di salvaguardare la *par condicio* tra i concorrenti, l'affidamento riposto da costoro nell'operato dell'Amministrazione e le esigenze di certezza connesse allo svolgimento di gare pubbliche [Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7747; Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 6359; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 14 maggio 2021, n. 79; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 22 giugno 2021, n. 101]: le disposizioni contenute nella *lex specialis* costituiscono un autovincolo per l'Amministrazione che non può disapplicarle [Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2021, n. 5970]; al contrario, gli atti di gara contenenti clausole ambigue devono essere interpretati alla luce del principio del *favor participationis*, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile e il maggior confronto concorrenziale [Cons. Stato, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5358].

Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione – Possesso – Al momento della presentazione dell'offerta – Requisiti di esecuzione – Possesso – Dopo l'aggiudicazione

Nelle procedure ad evidenza pubblica, occorre distinguere tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione: i primi devono essere posseduti dal concorrente già in sede di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, mentre i secondi, consistendo nei mezzi necessari all'esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante, devono essere posseduti dall'aggiudicatario solamente dopo l'avvenuta aggiudicazione, ma prima di dare avvio all'esecuzione del contratto [Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5740; id. 29 luglio 2019, n. 5308].

Appalti pubblici – Requisiti essenziali – Individuazione espressa e specifica – Necessità

In una procedura di gara, la stazione appaltante è tenuta a delineare in modo palese ciò che riveste natura essenziale per lo svolgimento del servizio (ad esempio, con l'indicazione "*a pena di inammissibilità dell'offerta*"), non potendosi ricavare *ex post*, attraverso la lettura congiunta delle clausole del capitolato speciale, presunti requisiti ritenuti essenziali, ma mai qualificati come tali dalla stazione appaltante [Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2017, n. 4859].

Appalti pubblici – Caratteristiche essenziali delle prestazioni – Condizioni di partecipazione – Mancanza – Esclusione dalla gara

Le caratteristiche essenziali e indefettibili delle prestazioni o del bene oggetto delle procedure ad evidenza pubblica sono definite dalla *lex specialis* e costituiscono condizioni di partecipazione alla procedura di gara, poiché individuano l'essenza stessa del bene o del servizio richiesto: ne discende che va escluso il concorrente che ne risulti

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

privo, anche in assenza di un'esplicita previsione in tal senso [Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2021, n. 5203; Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5260].

Appalti pubblici – Principio di tassatività delle cause di esclusione – Qualificazione dell'elemento come requisito di ammissione alla gara – Indicazione espressa – Necessità

Il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall'articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, prevede che qualora la *lex specialis* non qualifichi espressamente un elemento dell'offerta quale requisito di ammissione alla gara, l'eventuale mancanza di tale elemento, è da ritenersi una modalità di esecuzione del contratto e, come tale, non può determinare l'esclusione del concorrente dalla gara [Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2017, n. 4859].

Appalti pubblici – Commissioni giudicatrici – Valutazione delle offerte – Discrezionalità tecnica – Insindacabilità da parte del G.A.

In una gara d'appalto, le commissioni giudicatrici, in sede di valutazione delle offerte tecniche, esprimono un giudizio connotato da discrezionalità tecnica, con la conseguenza che tali valutazioni sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti o, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione [*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2021, n. 6231; TRGA Trentino- Alto Adige/Südtirol, Trento, 14 ottobre 2021, n. 160].

Appalti pubblici – Clausole non escludenti – Impugnazione unitamente al provvedimento lesivo – Clausole escludenti – Impugnazione immediata

In materia di appalti pubblici, le clausole del bando di gara che non rivestono portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura, diversamente delle clausole escludenti che devono essere impugnate immediatamente; ne discende che è necessario impugnare immediatamente le previsioni della *lex specialis* caratterizzate da gravi carenze nell'indicazione dei dati essenziali per la formulazione dell'offerta.

Sentenza 27 ottobre 2021, n. 174 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Termini processuali – Perentorietà – Mancato rispetto – Errore scusabile – Carattere eccezionale

Nel processo amministrativo, la rimessione in termini per errore scusabile, disciplinata dall'articolo 37 c.p.a., costituisce un istituto di carattere eccezionale, in deroga al principio fondamentale della perentorietà dei termini di impugnazione; come tale è soggetto a stretta interpretazione ed opera in presenza di oggettive ragioni di

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, al fine di garantire il principio di parità delle parti processuali, relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale [*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2021, n. 4257; Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2021, n. 2764]; in particolare, nel caso in cui il ricorrente non abbia fornito alcun elemento probatorio, anche solo indiziario, circa eventuali impedimenti o ostacoli che avrebbero reso impossibile, o comunque estremamente difficoltoso, il rispetto del termine per la proposizione di motivi aggiunti avverso un provvedimento sostitutivo di quello già impugnato, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

Sentenze 2 novembre 2021, n. 175 e 3 novembre 2021, n. 176 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Edilizia e urbanistica – Opera edilizia – Regime edilizio – Riconduzione a categorie generali e astratte – Caratteristiche strutturali e funzionali

Ai fini dell'individuazione del regime edilizio di un'opera, mediante riconduzione della stessa ad una delle categorie, generali ed astratte, previste e disciplinate dalla normativa in materia edilizia, occorre avere riguardo alle caratteristiche specifiche dell'opera stessa, sia sotto il profilo strutturale, che funzionale, al fine di verificarne l'incidenza sugli aspetti edilizi ed urbanistici del territorio e l'idoneità a comportare trasformazioni dello stesso.

Edilizia e urbanistica – Pergotenda – Opera libera – Veranda – Permesso di costruire

Il manufatto costituito da pannelli in vetro scorrevoli su binari, posto a chiusura di un balcone, idoneo a creare un nuovo volume e un aumento della superficie utile lorda, con conseguente trasformazione del territorio, non è da qualificare come una pergotenda, (soggetta al regime della c.d. "edilizia libera" di cui all'articolo 78, comma 3, lettera g), della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015), bensì come una veranda, come tale soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 80 della medesima legge.

Edilizia e urbanistica – Pergotenda – Qualificazione – Caratteristiche

Le caratteristiche che un manufatto deve presentare per essere qualificato come una pergotenda sono le seguenti: A) carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile cui afferisce, in quanto non muta il preesistente utilizzo esterno dei luoghi, ma si limita a valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all'esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall'umidità e dai connessi fenomeni di condensazione; B) non deve costituire intervento di trasformazione urbanistica ed

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

edilizia del territorio, mediante nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica; in ragione delle sue caratteristiche costruttive e funzionali, non costituiscono nemmeno intervento di ristrutturazione edilizia suscettibile di portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportante aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti della destinazione d'uso; C) l'opera deve essere costituita dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda (non si configura, al contrario, una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio) [Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 2021, n. 840; Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619; Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393].

Edilizia e urbanistica – Opere abusive – Ordine di demolizione – Motivazione specifica – Non è necessaria

Ai fini dell'adozione di un ordine di demolizione, in quanto provvedimento avente natura vincolata e rigidamente ancorato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non è necessaria una specifica motivazione, diversa da quella che riguarda il ripristino della legittimità violata [*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2021, n. 4252]; ne consegue che un'ordinanza di demolizione deve ritenersi sufficientemente motivata se reca la compiuta descrizione delle opere cui si riferisce e la contestazione relativa all'esecuzione delle opere stesse in mancanza del necessario titolo abilitativo [*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2021, n. 1859].

Sentenze 17 novembre 2021, n. 180 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Edilizia e urbanistica – Attività agrituristica – Agricampeggio – Qualificazione giuridica – Caratteristiche

L'agricampeggio possiede natura mista (attività agricola e attività di campeggio) e si configura come una *species* del *genus* agriturismo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge provinciale di Trento 30 ottobre 2019, n. 10; ne consegue che, al pari di tutte le diverse attività agrituristiche, può essere realizzata in aree destinate a "zona campeggio" ed essere svolta da un imprenditore agricolo o da società tra imprenditori agricoli o allevatori e da cooperative sociali (art. 4 l.p. n. 10/2019), previo nulla osta all'esercizio e, comunque, in connessione con l'attività agricola (art. 5 l.p. n. 10/2019).

Edilizia e urbanistica – Agriturismo – Realizzazione di nuove costruzioni – Zona urbanistica diversa da quella agricola – Compatibilità urbanistica – Dove è svolta attività agricola prevalente

L'attività di agriturismo, a cui è riconducibile l'attività di agricampeggio, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 10 del 2019, qualora

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

comprenda la realizzazione di immobili agrituristici, derivanti da nuove costruzioni può, dove viene svolta l'attività agricola prevalente, essere collocata, *“anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione”* (art. 6, l.p. di Trento n. 10 del 2019).

Edilizia e urbanistica – Agricampeggio – Compatibilità urbanistica – Ragioni

Sussiste la compatibilità urbanistica dell'attività di agricampeggio rispetto alla destinazione *“a campeggio”* dell'area in cui il ricorrente intende realizzare l'opera, non solo perchè, tale attività e, in generale, l'attività di agriturismo non risultano espressamente vietate dagli strumenti urbanistici comunali (e dalla legge provinciale di Trento sui campeggi), ma anche in ragione dell'affinità dell'attività di agricampeggio che ben si concilia, senza alterarla, con detta destinazione.

Edilizia e urbanistica – Conformità urbanistica e compatibilità urbanistica – Definizioni e differenze

La conformità urbanistica consiste nella rispondenza delle opere da realizzare alle previsioni di piano regolatore, che *expressis verbis* le prevede; diversamente, la compatibilità urbanistica consiste nell'assenza di conflitto con le norme del piano regolatore, che non contiene espressi divieti alla realizzazione delle relative opere; ne consegue che, in puntuale applicazione del generale principio vigente nell'ordinamento giuridico italiano secondo cui tutto ciò che non è esplicitamente vietato dalla norma giuridica deve intendersi ammesso (*ex plurimis*, Corte Cost., 20 luglio 2012, n. 200 e Cons. Stato, Sez. III, 2020, n. 4464), le opere non espressamente vietate sono da ritenersi ammesse, cioè compatibili, anche se non espressamente previste, cioè compatibili.

Edilizia e urbanistica – Conformità urbanistica e compatibilità urbanistica – Rapporto

La conformità urbanistica è un concetto più ampio rispetto a quello proprio della compatibilità urbanistica, in quanto richiede un *quid pluris* rispetto a quest'ultima, consistente nell'esplicita previsione, nel piano regolatore generale, delle opere da realizzare; per tale ragione, la conformità urbanistica di un'opera postula, *a fortiori*, anche la sua compatibilità urbanistica.

Edilizia e urbanistica – Agriturismo – Ordinamento provinciale – Favor – Riutilizzo di immobili esistenti – Costruzione di immobili nuovi

Il *favor* nei confronti dell'agriturismo è particolarmente accentuato nell'ordinamento provinciale che prevede un'ampia possibilità in tal senso, non solo favorendo il riutilizzo dei beni immobili esistenti, collocati in aree a destinazione agricola, ma anche prevedendo la *“possibilità, entro certi limiti, di costruire nuovi edifici all'uopo destinati”* [cfr., in tal senso, TRGA Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, Trento, n. 169 del 2020].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Edilizia e urbanistica – Agriturismo – Realizzazione di nuove costruzioni – Destinazione agricola – Non necessaria – Necessaria compatibilità con gli strumenti di pianificazione

L'attività di agriturismo, a cui è riconducibile l'attività di agriturismo, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 10 del 2019, che preveda la realizzazione di immobili agrituristici derivanti da nuove costruzioni, può essere collocata, dove viene svolta l'attività agricola prevalente, "anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione" (art. 6, l.p. di Trento n. 10 del 2019).

Sentenze 17 novembre 2021, n. 181 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Giustizia amministrativa – Azione avverso il silenzio – Rito speciale – Presupposti

Il silenzio dell'Amministrazione si configura quale inadempimento di un proprio obbligo, comportandone la giustiziabilità, ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2, c.p.a., mediante il rito speciale regolato dall'articolo 117, comma 2, c.p.a., unicamente nel caso in cui possa riconoscersi in capo all'Amministrazione un dovere di provvedere e tale dovere non sia stato soddisfatto.

Concorsi pubblici – Pandemia da Covid-19 – Candidati impossibilitati a partecipare – Esclusione – Prove suppletive – Mancata indicazione – Procedura concorsuale conclusa – Principio di contestualità – Legittimità degli atti concorsuali e dell'esclusione

Sono legittimi gli atti di un concorso pubblico che non prevedono lo svolgimento di prove suppletive per candidati impediti a partecipare alle prove per aver contratto il Covid-19 (e che, anzi, stabiliscono che la mancata presentazione alle prove comporta l'esclusione dalla procedura, anche se causata da caso fortuito o forza maggiore), nell'ipotesi in cui, al momento della decisione, la procedura concorsuale si sia definitivamente conclusa, con l'approvazione della graduatoria finale: più precisamente, in tale circostanza, la presenza di controinteressati (i.e.: i soggetti in graduatoria), titolari di interessi concorrenti e opposti rispetto al ricorrente, rende inaccettabile l'abdicazione dal principio di contestualità che si realizzerebbe nel prevedere una sessione straordinaria di prova, considerato che detto principio informa inderogabilmente le procedure concorsuali e selettive e costituisce un corollario sia del principio di *par condicio* dei candidati, sia di quello di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione [TAR Abruzzo, Pescara, ord. n. 53 del 2021], e ciò tanto più considerando che quando il legislatore, in relazione alla situazione straordinaria pandemica ancora in atto, ha ritenuto di sospendere le prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici, ha provveduto in tal senso con puntuali disposizioni normative [TAR Abruzzo, Pescara, n. 481 del 2021].

Concorsi pubblici – Pandemia da Covid-19 – Candidato impossibilitato a partecipare – Prova suppletiva – Posizione di diritto soggettivo – Non sussiste

In capo al candidato impossibilitato a svolgere le prove concorsuali, perché positivo al

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

test antigenico, non sussiste un diritto soggettivo all'indizione una sessione suppletiva della prova concorsuale, in quanto la cognizione sulle procedure di accesso ai pubblici impieghi rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (art. 7, co. 4, c.p.a.), contraddistinta dalla sussistenza, in capo ai concorrenti, di posizioni sostanzianti interessi legittimi, e non già di diritto soggettivo, posto che le procedure medesime non sono ricomprese nella tassativa elencazione delle materie rientranti nella giurisdizione esclusiva e in quella di merito, attribuite a questo stesso giudice, rispettivamente contenute negli articoli 133 e 134-c.p.a, e che ricomprendono anche posizioni di diritto soggettivo [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, decreto caut., n. 18 del 2021].

Concorsi pubblici – Pandemia da Covid-19 – Candidato impossibilitato a partecipare – Richiesta di prova suppletiva – Contrapposti interessi – Equilibrato bilanciamento – Diniego – Legittimità

Nell'ambito del concorso pubblico in cui sono risultati affetti da Covid-19 solo 5 su 445 candidati al concorso, l'Amministrazione che non ha concesso al candidato impossibilitato le invocate prove suppletive ha effettuato un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi, in quanto ha ragionevolmente sacrificato l'interesse di alcuni concorrenti a non vedersi preclusa un'opportunità di lavoro, in conseguenza dell'infezione da Covid-19, rispetto agli interessi degli altri controinteressati vincitori del concorso.

Sentenza 18 novembre 2021, n. 182 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Sanità pubblica – Servizio sanitario provinciale – Medici – Contratto di formazione specialistica – Natura

Il contratto finanziato dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale di Trento n.4 del 1991, che il medico specializzando sottoscrive con l'Università, finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, disciplinato dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, non è un contratto di impiego, bensì un contratto di formazione, nel senso che non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di para-subordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'articolo 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto [Cass. civ., sez. VI - 3 ord., 29 maggio 2018, n. 13445].

Sanità pubblica – Servizio sanitario provinciale – Medici – Misure per favorire l'accesso alla formazione specialistica dei medici – Specializzazione – Legge provinciale n. 4 del 1991 – Obblighi di collaborazione – Violazione – Penale – Legittimità

La mancata ottemperanza all'obbligo di collaborazione *post* specializzazione con il servizio sanitario provinciale, motivata dall'asserita non corrispondenza tra la

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

specializzazione acquisita (malattie infettive e tropicali) e l'incarico offerto (assegnazione all'Unità operativa di medicina interna di una sede periferica) e dalla natura dell'incarico (di tipo libero professionale, anzicchè di lavoro subordinato), da parte del medico che ha beneficiato delle risorse pubbliche messe a disposizione della Provincia autonoma per il finanziamento della propria formazione specialistica, non configura una ragione sufficiente per escludere l'applicazione della prevista penale, in quanto la finalità della legge provinciale di Trento n. 4 del 1991 è quella di ottenere la prestazione (almeno per un periodo di due anni) di professionalità specialistiche carenti nell'ambito del servizio sanitario provinciale e per la formazione delle quali è stato speso denaro pubblico.

Sanità pubblica – Servizio sanitario provinciale – Medici – Misure per favorire l'accesso alla formazione specialistica dei medici – Specializzazione – Legge provinciale n. 4 del 1991 – Obblighi di collaborazione – Regolazione

Al fine di regolare la collaborazione che il medico specializzatosi grazie al finanziamento provinciale ai sensi della legge provinciale di Trento n. 4 del 1991 ha l'obbligo di prestare per un periodo non inferiore ai due anni presso il servizio sanitario provinciale, l'azienda sanitaria provinciale non è vincolata ad alcuna prestabilita e definita tipologia o forma contrattuale (rapporto di lavoro dipendente o incarico libero professionale), né ha l'obbligo di garantire l'assegnazione dello stesso presso una correlata, quanto a denominazione, unità operativa, essendo legittima l'assegnazione del medico ad un unità operativa multidisciplinare, ove in ogni caso, possono essere spese le competenze acquisite nella disciplina di cui la Provincia ha ritenuto il fabbisogno in rapporto alle esigenze del servizio sanitario provinciale (art. 2, l.p. n. 4 del 1991).

Sentenza 22 novembre 2021, n. 183 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Stranieri – Concessione della cittadinanza italiana – Residenza decennale sul territorio italiano – Deve risultare dai registri dell'anagrafe – Altri mezzi di prova – Inammissibilità

La residenza decennale nel territorio della Repubblica, prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, quale condizione necessaria per la concessione della cittadinanza italiana, deve essere intesa quale "residenza legale", ossia come mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di residenza, accertata in conformità alla normativa in materia di anagrafe; conseguentemente, il possesso di detto requisito può essere dimostrato dall'interessato solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe della popolazione residente e non può essere provato *aliunde* (art. 1, co. 2, lett. a), del DPR n. 572/1993 e DPR n. 223/1989) [*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 22 novembre 2011, n. 6143; TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 19 febbraio 2018, n. 1887].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 22 novembre 2021, n. 184 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Edilizia e urbanistica – Opera abusiva – Sanatoria – Diniego – Atto immediatamente lesivo – Onere di immediata impugnazione

Il provvedimento con cui viene rigettata la domanda di sanatoria di un abuso edilizio è un atto immediatamente lesivo: ne consegue che qualora questo non venga impugnato nei termini di decadenza, si configura un'ipotesi di acquiescenza e l'interessato, in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva, non può rimettere in discussione le ragioni del diniego della sanatoria, essendo oramai decaduto dall'esercizio di tale potere [*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2021, n. 3565; id., 23 luglio 2018, n. 4475].

Edilizia e urbanistica – Provincia di Trento – Permesso di costruire in sanatoria – Tipologie – Cd. doppia conformità – Sanatoria giurisprudenziale

Il legislatore provinciale di Trento, nell'esercizio della competenza legislativa primaria in materia di urbanistica, prevista dell'articolo 8, comma 1, n. 5, dello Statuto speciale di autonomia, ha disciplinato due tipologie di permesso di costruire in sanatoria: la sanatoria subordinata all'accertamento della c.d. doppia conformità, disciplinata dall'articolo 135, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2008 (a livello statale, art. 36, co. 1, del d.P.R. n. 380 del 2001) e la c.d. sanatoria giurisprudenziale, disciplinata dall'articolo 135, comma 7, della medesima legge provinciale, che prevede che, ai soli fini amministrativi, si possa richiedere l'accertamento della conformità urbanistica dell'opera realizzata in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, anche se l'opera è già stata realizzata abusivamente, purché l'opera stessa sia conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate.

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire in sanatoria – Preventiva acquisizione di ogni atto di assenso

Il permesso di costruire in sanatoria – ricomprendente sia la sanatoria subordinata all'accertamento della c.d. doppia conformità, di cui all'articolo 135, comma 1, della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008, sia la c.d. sanatoria giurisprudenziale, di cui dall'articolo 135, comma 7 della medesima legge – è subordinato alla preventiva acquisizione di tutti gli atti di assenso prescritti, compresi gli atti di assenso previsti per l'edificazione nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 5, della citata legge provinciale.

Edilizia e urbanistica – Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura – Autonomo procedimento – Autorizzazione al mutamento di destinazione – Parere della CUP – Nulla osta della Giunta provinciale – Atti endoprocedimentali

L'articolo 62, comma 5, della legge provinciale di Trento n. 1 del 2008, relativo

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

all'edificazione nelle aree destinate all'agricoltura, disciplina un autonomo procedimento – attivabile anche nei procedimenti di sanatoria di cui all'articolo 135, commi 1 e 7, della medesima legge provinciale –, che si conclude con un provvedimento motivato del consiglio comunale, che può autorizzare il mutamento di destinazione degli edifici *“realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo”*, per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole. Il comma 5 dispone, altresì, che il consiglio comunale acquisisca il parere della Sottocommissione per il paesaggio della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio della Provincia (CUP) e il nulla osta della Giunta provinciale: trattandosi di atti endoprocedimentali, questi non sono immediatamente impugnabili.

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia in sanatoria – Area sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico – Parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo – Atto endoprocedimentale – Vincolante, non immediatamente lesivo

La concessione edilizia in sanatoria relativa ad un manufatto realizzato su area sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico presuppone, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, il parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo: tale parere è un atto endoprocedimentale e, pur essendo vincolante, non è immediatamente lesivo, dovendo, pertanto, essere impugnato unitamente al provvedimento finale [*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2012, n. 794].

Giustizia amministrativa – Provvedimento implicito – Definizione

Il provvedimento amministrativo si definisce implicito quando l'Amministrazione, pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente: devono sussistere, da un lato, una manifestazione chiara di volontà dell'organo competente e, dall'altro, la possibilità di desumere in modo non equivoco una specifica volontà provvedimentale [*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2020, n. 6732; id., 27 novembre 2014, n. 5887]; in ogni caso, la presenza di un provvedimento amministrativo implicito può desumersi indirettamente, ma univocamente, da un altro provvedimento [Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2019, n. 2543].

Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Sanatoria – Opera abusiva – Valutazione complessiva e unitaria

Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di sanatoria di un abuso edilizio, l'Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione complessiva e a considerare l'intervento stesso nella sua interezza, dovendo compiere una qualificazione unitaria dell'intervento abusivo e della conseguente identificazione del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che potrebbe essere rilasciato; l'Amministrazione non può, pertanto, avallare una scomposizione virtuale dell'intervento, operata dall'interessato, al fine di eludere i presupposti della sanatoria ed ottenere, così, una

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

sanatoria integrale dell'intervento stesso [*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4919; TAR Campania, Napoli, sez. III, 20 febbraio 2018, n. 1093; Cass. pen., sez. III, 1 ottobre 2013, n. 45598].

Sentenza 22 novembre 2021, n. 185 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Stranieri – Permesso di soggiorno di lungo periodo – Condanne penali – Contrapposti interessi – Ponderazione comparativa – Adeguatamente motivata

Nel caso di soggiornanti di lungo periodo che abbiano riportato condanne penali – specie laddove si tratti di soggetti che non hanno altri precedenti penali, vivono in Italia unitamente ai propri familiari sin dalla minore età e in Italia hanno completato il ciclo scolastico e lavorano –, l'Autorità di pubblica sicurezza è tenuta ad esplicitare adeguatamente in motivazione le ragioni per le quali, nella ponderazione comparativa dei contrapposti interessi, i fatti per cui l'interessato è stato condannato in sede penale comportano la prevalenza delle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico sull'interesse dello straniero a permanere sul territorio dello Stato e a mantenere i legami con la famiglia [TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, Trento, ord., n. 13 del 2021].

Stranieri – Permesso di soggiorno – Soggiornanti di lungo periodo – Condanne penali – Contrapposti interessi – Ponderazione comparativa – Motivazione con formule stereotipate – Illegittimità

I provvedimenti di diniego e revoca del permesso di soggiorno, adottati nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo, non possono essere motivati utilizzando formule stereotipate, dalle quali non si evinca se, in concreto, tutti gli aspetti della vicenda in relazione alla quale l'interessato è stato condannato in sede penale siano stati adeguatamente ponderati e comparati con i diversi aspetti della sua condizione personale, familiare e lavorativa [*ex multis*, TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 17 maggio 2021, n. 81; Cons. Stato, sez. III, ord. n. 4955 del 2020 e ord. n. 171 del 2020].

Sentenza 23 novembre 2021, n. 186 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Appalti pubblici – Impugnazione degli atti di gara – Dies a quo

Il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tuttavia, la proposizione di un'istanza di accesso agli atti di gara comporta la 'dilazione temporale', nel caso in cui i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta [Cons. Stato, Ad, Pl. 2 luglio 2020, n. 12].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Appalti pubblici – Verifica dell'anomalia dell'offerta – Finalità – Natura globale e sintetica – Insindacabilità in sede giurisdizionale

Nelle procedure di gara, la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, sulla base di una valutazione, a opera della stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica e che costituisce, in quanto tale, espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato e, in via di principio, insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato dell'amministrazione, tale da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta [*ex multis*, Cons. Stato., sez. V, n. 6126 del 2021; n. 5644 del 2021; sez. III, n. 6317 del 2020; sez. V, n. 2496 del 2019; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 38 del 2021; n. 71 del 2021; n. 161 del 2021]; la preclusione per il giudice amministrativo a svolgere la verifica circa la sussistenza o meno dell'anomalia si estende anche alle verifiche che il giudice potrebbe eseguire a mezzo di consulenti tecnici [si veda, Cons. Stato, sez. VI, n. 6533 del 2021].

Appalti pubblici – Verifica dell'anomalia dell'offerta – Attendibilità e affidabilità dell'offerta

Nelle procedure di gara, il giudizio di anomalia non ha ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, in quanto mira piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità, globale e sintetica, non deve concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo: conseguentemente, anche nel caso in cui singole voci di prezzo o, per meglio dire, singoli costi non abbiano trovato immediata e diretta giustificazione, non per questo l'offerta va ritenuta inattendibile, dovendosi, invece, tener conto della loro incidenza sul costo complessivo del servizio, per poter arrivare ad affermare che tali carenze siano in grado di rendere dubbia la corrispettività proposta dall'offerente e validata dalla stazione appaltante [Cons. Stato, sez. V, n. 3169 del 2021; sez. V, n. 5483 del 2021].

Appalti pubblici – Verifica dell'anomalia dell'offerta – Onere motivazionale

Nelle procedure di gara, la valutazione favorevole delle giustificazioni dell'offerta non richiede un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente anche una motivazione espressa “*per relationem*” alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate; solo in caso di giudizi negativo, laddove la stazione appaltante intenda respingere le giustificazioni presentate dall'impresa, la stessa è onerata a fornire una puntuale motivazione [TAR Lombardia Brescia, sez. II, n. 45 del 2017; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, n. 160 del 2021; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Bolzano, n. 309 del 2021].

Appalti pubblici – Verifica dell'anomalia dell'offerta – Richiesta di giustificazioni – Voci di costo più rilevanti

Nello svolgimento della verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, ma può

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

legittimamente limitarsi a verificare se, nel complesso quest'ultima sia remunerativa e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi a chiedere le giustificazioni con riferimento alle sole voci di costo più rilevanti, le quali, da sole, potrebbero incidere in modo determinante sull'attendibilità dell'offerta complessiva [Cons. Stato, sez. III, n. 7129 del 2018].

Appalti pubblici – Verifica dell'anomalia dell'offerta – Costo del lavoro – Tabelle ministeriali – Semplice parametro di valutazione – Scostamento – Non è significativo

I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, perciò l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima un giudizio di anomalia o di incongruità e occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica [da ultimo, Cons. Stato, sez. III, n. 414 del 2020].

Sentenza 26 novembre 2021, n. 187 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Enti locali – Uso civico – Natura – Utilità alla collettività – Impiego esclusivo ad uso privato – Incompatibilità

Il vincolo di uso civico costituisce un diritto reale di natura civica, volto ad assicurare una utilità alla collettività ed ai suoi componenti: per tale ragione esiste un'oggettiva incompatibilità tra l'impiego dell'area per la realizzazione di immobili ad uso privato e l'esistenza di determinati usi civici sull'area stessa [Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2017, n. 11279; in senso analogo, nell'ambito della giurisdizione amministrativa, anche TAR Lazio, Roma, sez. I *quater*, 14 agosto 2015, n. 1082 e Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2013, n. 3528].

Enti locali – Uso civico – Privato – Realizzazione manufatti – Opere abusivi – Ordine di demolizione – Legittimo

I manufatti realizzati da privati su terreni gravati da vincolo di uso civico sono da ritenersi abusivi, anche nell'eventualità che la loro realizzabilità sia prevista in un atto di concessione del terreno stesso al privato e, conseguentemente, sono legittimamente assoggettabili a ordine di demolizione da parte del comune territorialmente competente.

Enti locali – Uso civico – Area di protezione dei laghi – Realizzazione manufatto – Danno ambientale – In re ipsa

Si sostanzia in grave danno ambientale la realizzazione di un manufatto in area di protezione dei laghi di elevato valore naturalistico, sottoposta a vincolo di uso civico, in quanto i terreni gravati da uso civico costituiscono zone vincolate *ex lege* ai fini della tutela del paesaggio, concorrendo alla formazione del bene ambientale, inteso anche in senso storico e storico-culturale [Cass. civ., sez. III, penale, n. 11607 del 1993; Cass. civ., sez. III, penale, n. 32925 del 2018] e costituendo “strumenti primari per la salvaguardia

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino" (articolo 1 della legge provinciale di Trento, n. 6/2005).

Sentenza 29 novembre 2021, n. 189 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Appalti pubblici – Soggetto collocato al terzo posto della graduatoria – Valutazione di anomalia – Interesse al ricorso – Non sussiste

L'interesse a ricorrere del soggetto collocato al terzo posto della graduatoria sussiste solo ove il vantaggio cui mira il ricorrente possa ricevere immediata soddisfazione dall'accoglimento della domanda di annullamento proposta e non rimanga, invece, subordinato al verificarsi di eventi, quale la verifica dell'anomalia delle offerte, che non può essere svolta dal giudice, poiché sussiste il divieto di pronunciare su poteri non ancora esercitati dall'Amministrazione (ex articolo 34, comma 2, c.p.a.).

Appalti pubblici – Giudizio di anomalia – Attendibilità dell'offerta nel suo complesso – Discrezionalità tecnica – Valutazione sfavorevole – Motivazione rigorosa e analitica – Valutazione favorevole – Motivazione anche solo per relationem

Il giudizio di anomalia dell'offerta, volto a determinare l'attendibilità dell'offerta nel suo complesso e non nei suoi singoli elementi [*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437], è espressione di esercizio di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione ed è sindacabile solo in caso di manifesta erroneità, incongruenza ed irragionevolezza; tale giudizio richiede una motivazione rigorosa e analitica nel caso di una valutazione sfavorevole all'offerente, stante l'immediata lesività del provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura, mentre in presenza di una valutazione favorevole la motivazione può essere di minore spessore ed anche fondata solo *per relationem*, con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente [*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2020, n. 2522; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 18 marzo 2021, n. 38; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 22 aprile 2020, n. 53].

Sentenza 29 novembre 2021, n. 190 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Sanità pubblica – Obbligo vaccinale – Pandemia da Covid-19 – Personale sanitario – Inosservanza dell'obbligo – Sospensione dall'esercizio della professione – Ordine professionale – Comunicazione – Non ha natura provvedimentoale

Non ha natura provvedimentoale e non è direttamente impugnabile la comunicazione che il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021 pone in capo agli Ordini professionali, volta ad informare il personale sanitario iscritto degli effetti dell'accertamento dell'inosservanza all'obbligo vaccinale (consistenti nella sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni); al contrario, è concretamente ed autonomamente lesivo, e quindi impugnabile, il presupposto accertamento

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

dell'inosservanza dall'obbligo vaccinale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Sanità pubblica – Obbligo vaccinale – Pandemia da Covid-19 – Personale sanitario – Soggetti obbligati – Accertamento – Compete all'Azienda sanitaria

Spetta all'Azienda sanitaria accertare chi siano i "soggetti obbligati" per i quali la vaccinazione costituisca un "requisito essenziale per l'esercizio della professione", ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, mediante l'interlocuzione con il soggetto interessato, per valutare se gli esercenti le professioni sanitarie svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali o eseguano prestazioni o mansioni che implicino contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Sanità pubblica – Obbligo vaccinale – Pandemia da Covid-19 – Personale sanitario – Sanità pubblica – Medici veterinari – Medico aziendale – Non soggetto all'obbligo vaccinale – Non automaticità – Necessità di dimostrazione

Il veterinario aziendale che non svolge la propria attività in strutture sanitarie non automaticamente è escluso dal novero dei "soggetti obbligati" per i quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, la vaccinazione costituisce un "requisito essenziale per l'esercizio della professione", in quanto non è scontato, se non dimostrato dall'interessato in sede di verifica dei presupposti per l'esenzione da parte dell'Azienda sanitaria che le prestazioni e le mansioni svolte non implicino contatti interpersonali o non comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Sentenza 3 dicembre 2021, n. 192 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Concorsi pubblici – Università – Commissione di concorso – Seduta – Verbale – Natura – Mancata sottoscrizione di alcuni commissari – Legittimità

Il verbale della seduta di una commissione di concorso non è per sua natura atto collegiale, ma un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto di una volontà collegiale; ne consegue che, nonostante l'articolo 15 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 disponga che i verbali di un concorso a posti di pubblico impiego debbano essere sottoscritti da tutti i componenti della commissione, la mancata sottoscrizione del verbale da parte di taluno dei componenti non vizia le decisioni assunte dalla commissione stessa, trattandosi di atto estrinseco rispetto alle operazioni concorsuali, insuscettibile di invalidare le operazioni dell'organo collegiale quando queste si siano svolte regolarmente e dall'intestazione dell'atto risulti la presenza anche dei componenti della commissione che non hanno sottoscritto il verbale [Cons. Stato, sez. II, n. 668 del 2017; Cons. Stato, sez. IV, n. 398 del 2017 e n. 400 del 2017; Cons. Stato, sez. V, n. 8/2011; TAR Reggio Calabria, n. 519 del 2017; TAR Sicilia, sez. II, n. 1274 del 2019].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Concorsi pubblici – Commissioni di concorso – Valutazioni – Ampia discrezionalità – Sindacabilità del giudice amministrativo – Limiti

Le valutazioni della commissione di concorso costituiscono espressione di ampia discrezionalità sindacabile da parte del giudice amministrativo solo nel caso in cui presentino, *ictu oculi*, profili di irragionevolezza, erroneità e travisamento dei fatti od arbitrarietà [*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. V, n. 6518 del 2018].

Concorsi pubblici – Commissioni di concorso – Valutazioni – Sindacabilità del giudice amministrativo – Ampiezza

I giudizi delle commissioni di concorso sono sindacabili da parte del giudice amministrativo non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell'*iter* logico seguito, ma anche con la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, soltanto se risultino elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà subito rilevabile [Cons. Stato, sez. VI, n. 202 del 2021].

Concorsi pubblici – Università – Contratto di ricercatore – Titolo preferenziale – Solo per accesso a p.a. diverse dalle Università – Requisito di accesso

Ai sensi dell'articolo 24, comma 9, della legge n. 240 del 2010, i due tipi di contratto da ricercatore a tempo determinato (A e B) costituiscono solo un titolo preferenziale, che opera, a parità degli altri elementi di valutazione, solo nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, ma in ruoli diversi da quelli universitari; ne consegue che è legittimo il bando di concorso che, per accesso a un contratto nel ruolo di ricercatore a tempo determinato "di tipo B" (art 24, co. 3, lett. b), l. n. 240/2020), non preveda alcuna preferenza ai titolari di un contratto nel ruolo di ricercatore a tempo determinato "di tipo A" (art 24, co. 3, lett. a), l. n. 240/2020), ma lo individui unicamente quale requisito d'accesso.

Sentenza 3 dicembre 2021, n. 193 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Edilizia e urbanistica – SCIA – Verifica sussistenza presupposti entro 30 giorni – Insussistenza – Divieto di inizio o proseguire i lavori – Potere repressivo, inibitorio, conformativo e di autotutela del Comune – CILA – Facoltà di effettuare controlli a campione – Potere generale di vigilanza contro gli abusi

La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rientrano tra le procedure volte alla semplificazione edilizia, ma diversi sono i poteri del Comune al riguardo: nel caso di SCIA, il Comune verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione e, nel caso di accertata carenza, vieta l'inizio o la prosecuzione dei lavori e ordina la rimessa in pristino (potere repressivo, inibitorio e conformativo, e di autotutela); al contrario, nelle ipotesi di CILA, il Comune ha semplicemente la facoltà di effettuare controlli a campione sulle comunicazioni presentate (potere generale di

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

vigilanza contro gli abusi); in particolare, nelle ipotesi di CILA, il Comune ha un potere meramente sanzionatorio e la CILA non è oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell'intervento [TAR Veneto, sez. II, 17 settembre 2021, n. 1101; TAR Piemonte, sez. II, 22 febbraio 2021, n. 179; TAR Lazio, sez. II Quater, 20 settembre 2019, n. 11155], dovendo il Comune limitarsi a controllare la conformità dell'immobile, oggetto di CILA, alle prescrizioni vigenti in materia [TAR Campania, Salerno, sez. II, 14 dicembre 2020, n. 1935].

Edilizia e urbanistica – CILA – Assenza di titolo abilitativo – Abusività dell'opera – Legittimità ordinanza di rimessione in pristino

L'assenza del titolo abilitativo per l'esecuzione degli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) determina l'abusività dell'opera e, conseguentemente, rende legittima l'ordinanza di rimessa in pristino emessa dal Comune, alla luce dell'articolo 78-bis, comma 5, della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015 – secondo cui *“In caso di violazione di quest'articolo gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio”*.

Edilizia e urbanistica – Titolo edilizio abilitativo deve essere rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi – Potere dovere della P.A. di verificare la sussistenza di limiti civilistici – Controllo generale di conformità – Penetranti analisi – Escluse

La disposizione secondo cui il titolo edilizio abilitativo deve essere rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi non interferisce nell'assetto dei rapporti fra privati e attribuisce un potere (dovere) dell'Amministrazione di verificare la sussistenza di limiti di matrice civilistica per la realizzazione dell'intervento edilizio da assentire: si tratta, in sostanza, di un controllo generale di conformità che non può spingersi sino a penetranti analisi, nel senso che l'amministrazione non è tenuta a svolgere complesse ricognizioni giuridico-documentali circa gli effetti pregiudizievoli dell'intervento progettato sui diritti reali vantati da terzi sulle parti comuni dell'edificio o sull'incidenza dell'intervento su vincoli reali gravanti sull'edificio stesso [Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4745; TAR Calabria, sez. II, 26 maggio 2021, n. 1090].

Sentenza 6 dicembre 2021, n. 194 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Ricorso in materia di accesso – Notifica ad almeno uno dei controinteressati – Individuati o facilmente individuabili – Mancanza di notifica – Ricorso inammissibile

Dal momento che l'articolo 116 c.p.a. dispone che il ricorso in materia di accesso agli atti deve essere notificato all'amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati e che l'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 qualifica questi ultimi come *“tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”*, è inammissibile il ricorso che non risulti notificato ad almeno uno dei controinteressati,

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

individuati o facilmente individuabili [TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 dicembre 2015, n. 13582; TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 6 marzo 2017, n. 75].

Giustizia amministrativa – Ricorso in materia di accesso – Mancata notifica ai controinteressati – Inammissibilità – Non sussiste – Difficoltà di individuare il controinteressato – Contraddittorio comunque integro

Fermo restando che è inammissibile il ricorso che non risulti notificato ad almeno uno dei controinteressati, individuati o facilmente individuabili, il giudice non può, invece, dichiarare l'inammissibilità nel caso in cui, dall'esame del provvedimento impugnato, non sia possibile ricavare un controinteressato individuato o facilmente individuabile e il contraddittorio risulti comunque integro, per avere il ricorrente provveduto a notificare il ricorso al controinteressato, entro il termine perentorio fissato nell'ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, c.p.a..

Giustizia amministrativa – Impugnazione di un provvedimento – Questione giuridica – Esposizione in termini essenziali – Indicazione delle norme applicabili e di quelle violate – Onere – Non sussiste

Nel processo amministrativo, la parte ricorrente è tenuta ad esporre la questione giuridica nei suoi termini essenziali, ma non ha l'onere di indicare con precisione tutte le norme applicabili alla fattispecie concreta, né di specificare quelle che assume essere state violate [Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2011, n. 854; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 91].

Giustizia amministrativa – Diritto d'accesso agli atti – Accesso cd. difensivo – Diritto alla riservatezza dei terzi – Prevalenza – Documentazione oggetto dell'istanza e le domande formulate o da formulare in altro giudizio – Nesso di causalità – Giudizio prognostico ex ante

Il c.d. accesso agli atti difensivo, – disciplinato dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 32-bis, comma 2, della legge provinciale di Trento n. 23 del 1992 – essendo volto a curare o a difendere i propri interessi giuridici, si connota per l'ampia latitudine e per la prevalenza su altri contrapposti interessi, come il diritto alla riservatezza dei terzi e trova fondamento nei principi costituzionali in materia di diritto alla difesa in giudizio; ne consegue che l'accesso difensivo deve essere consentito qualora sussista un nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell'istanza e le domande formulate o da formulare in altro giudizio, senza che il giudice debba verificare la fondatezza della pretesa sostanziale e la concreta utilità che il documento potrebbe avere in sede giurisdizionale, ovvero l'esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili [Cons. Stato, sez. II, 27 luglio 2021, n. 5589] e la necessità del documento deve essere valutata verificando se esso costituisca effettivamente il necessario tramite per l'acquisizione della prova, mediante un giudizio prognostico *ex ante* [Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2021, n. 5712].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Sentenza 9 dicembre 2021, n. 196 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Edilizia e urbanistica – Potere di pianificazione urbanistica – Potestà legislativa concorrente – Governo del territorio – Individuazione delle zone del territorio comunale – Realizzazione di finalità economico-sociali

Il potere di pianificazione urbanistica del territorio – rientrando nella potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Costituzione, che lo qualifica come "governo del territorio" e attribuito normalmente al Comune, pur nel contesto di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione – non è limitato all'individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, essendo volto, altresì, a realizzare finalità economico-sociali della comunità locale [Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710].

Edilizia e urbanistica – Potere di pianificazione urbanistica – Ampia discrezionalità – Obbligo di generale motivazione – Indicazione degli obiettivi – Coerenza delle scelte con gli obiettivi – Sindacato del G.A. – Errori di fatto o abnormi illogicità

In materia di pianificazione urbanistica, le scelte dell'amministrazione in materia di adozione di un piano regolatore generale o di una sua variante sono connotate da ampia discrezionalità, che implica non solo valutazioni strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, ma anche scelte che afferiscono alle possibili opzioni concernenti lo sviluppo socio-economico del territorio stesso; ne consegue che, trattandosi di apprezzamenti che involgono interessi pubblici e privati, l'amministrazione è tenuta a dare conto, sia pure con una generale motivazione, degli obiettivi che, con lo strumento urbanistico, essa intende perseguire e della coerenza delle scelte effettuate con gli obiettivi individuati [Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710] e, dal momento che le scelte urbanistiche si traducono in apprezzamenti di merito, il sindacato del giudice amministrativo è limitato agli errori di fatto e alle abnormi illogicità [Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2020, n. 6276].

Edilizia e urbanistica – Destinazione urbanistica a "bosco" – Non presuppone la sussistenza di un bosco – Persegue il fine di incremento dell'area boschiva – Scelta tra destinazione "a bosco" e destinazione generale agricola – Discrezionalità della p.a.

La destinazione urbanistica a "bosco" non presuppone necessariamente la sussistenza di un bosco, considerato in senso naturalistico, sia in quanto tale definizione, sul piano urbanistico, può essere diversa da quella "propriamente forestale", sia poiché la destinazione "a bosco", in quanto volta alla tutela della realtà naturalistico-ambientale e alla tutela dell'esistente, ben può perseguire il fine di un incremento dell'area boschiva, ove ne sussistano le potenzialità: conseguentemente, nell'esercizio del suo potere discrezionale, l'Amministrazione legittimamente può imprimere ad un terreno la destinazione di un'area a bosco, anziché la destinazione generale agricola, nonostante in astratto entrambe le destinazioni risultino idonee a conseguire la tutela dell'ambiente e del paesaggio [Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 960].

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Edilizia e urbanistica – Adozione di un nuovo strumento urbanistico – Osservazioni dei privati – Mero apporto partecipativo – Puntuale obbligo di motivazione – Non sussiste

Le osservazioni presentate dai cittadini in occasione dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico – di cui all'articolo 37 della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015 – costituiscono un mero apporto partecipativo nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con la conseguenza che non si configura, in capo all'amministrazione procedente, un puntuale obbligo di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso, in ordine alle scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree [Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2020, n. 751].

Edilizia e urbanistica – Adozione di uno strumento urbanistico – Onere di puntuale motivazione – Non sussiste – Scelte urbanistiche – Non condizionate da indicazioni contenute in strumenti preesistenti – Specifica motivazione – Solamente per aspettativa qualificata del cittadino

In sede di adozione di uno strumento urbanistico, l'amministrazione non è tenuta a motivare puntualmente la scelta circa la destinazione impressa ad un'area, essendo sufficiente la motivazione che si evince dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell'impostazione dello strumento urbanistico stesso e l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di piano o di variante; inoltre, le scelte urbanistiche non sono condizionate dall'indicazione contenuta nel precedente strumento urbanistico di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo piano o con una sua variante: più precisamente, la nuova destinazione richiede una specifica motivazione solamente nel caso in cui le precedenti indicazioni avevano ingenerato nel cittadino un'aspettativa qualificata alla conservazione di quella particolare destinazione, in quanto concretizzate in uno strumento urbanistico esecutivo approvato o convenzionato, o quantomeno adottato (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) [Cons. Stato, sez. II, 9 marzo 2021, n. 2056].

Giustizia amministrativa – Provvedimenti – Motivazione – Integrazione postuma – Attività vincolata – Ammissibilità – Attività discrezionale – Inammissibilità – Eccezioni

L'integrazione postuma della motivazione in corso di giudizio, mediante atti processuali o scritti difensivi, può essere ammissibile in riferimento all'attività vincolata [Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2020, n. 7681], mentre è sempre inammissibile in caso di attività discrezionale: in quest'ultima ipotesi, l'integrazione effettuata mediante gli atti del procedimento è ammissibile, solo a condizione che i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta, o a condizione che sia emanato un autonomo provvedimento di convalida, adottato ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 [Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3666]. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che configura un'inammissibile integrazione postuma della motivazione, l'invocazione da parte del Comune, a mezzo dei propri atti difensivi, di

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

documenti che l'Amministrazione avrebbe dovuto far valere in sede di risposta alle osservazioni presentate dal ricorrente, in sede di adozione dello strumento urbanistico.

Sentenza 9 dicembre 2021, n. 197 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Edilizia e urbanistica – Perequazione urbanistica – Finalità – Caratteristiche

La perequazione urbanistica è uno strumento finalizzato a garantire un trattamento equo tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, e ciò indipendentemente dalle destinazioni d'uso finali, siano esse pubbliche o private: l'essenza della perequazione urbanistica consiste nel contemporaneo riconoscimento di una capacità edificatoria e l'imposizione dell'onere di contribuire allo sviluppo del territorio [TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 7 agosto 2019, n. 2069].

Edilizia e urbanistica – Scelte urbanistiche – Ampia discrezionalità – Sindacato del G.A. – Errori di fatto o abnormi illogicità – Motivazione specifica – Non necessaria

In materia urbanistica, le scelte effettuate dalla pubblica amministrazione circa l'adozione di uno strumento urbanistico, comprese le scelte riguardanti la classificazione dei suoli, sono connotate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità; infatti, in sede di formazione di uno strumento urbanistico generale, l'amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell'individuare le scelte ritenute idonee per disciplinare l'uso del territorio, valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico, senza che sia necessaria l'ostensione di motivazione specifica, in relazione alle singole scelte urbanistiche [Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2021, n. 6583; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 9 settembre 2021, n. 1975; TAR Campania, Napoli, sez. II, 1 giugno 2020, n. 2145].

Edilizia e urbanistica – Scelte urbanistiche – Disciplina unitaria – Piano attuativo – Accorpamento di aree non contigue

L'Amministrazione, al fine di garantire l'ordinato sviluppo edilizio del territorio in ragione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità e zone, può privilegiare una disciplina unitaria delle scelte urbanistiche e prevedere che un piano attuativo abbia ad oggetto l'accorpamento di aree non contigue tra loro, qualora ciò sia necessario al fine di far fronte a specifiche esigenze locali, quali, ad esempio, la riqualificazione di aree degradate [TAR Lombardia, Milano, sez. II, 27 febbraio 2019, n. 425].

Edilizia e urbanistica – Scelte urbanistiche – Aspettativa generica analoga a quella di qualunque altro proprietario – Prevalenza delle scelte urbanistiche della P.A.

In sede pianificatoria, non è in generale configurabile un'aspettativa qualificata del privato ad una destinazione edificatoria non peggiorativa di quella pregressa, avendo il privato solamente un'aspettativa generica analoga a quella di qualunque altro

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

proprietario di aree che aspiri all'utilizzazione più proficua dell'immobile, (ferme restando le ipotesi in cui goda di un affidamento qualificato rispetto alle scelte attuate dall'Amministrazione: nelle ipotesi di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione); infatti, in sede di adozione di uno strumento urbanistico, l'Amministrazione può introdurre innovazioni volte a migliorare le vigenti prescrizioni urbanistiche, anche nel caso in cui la scelta effettuata imponga sacrifici ai proprietari interessati e li differenzi rispetto agli altri che abbiano già proceduto all'utilizzazione edificatoria dell'area, secondo la previgente destinazione [TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 5 agosto 2021, n. 728; Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3163].

Edilizia e urbanistica – Scelte urbanistiche – Destinazione urbanistica – Discrezionalità – Particolare motivazione – Non necessaria – Salvo affidamenti o aspettative dei privati

In materia edilizia, la valutazione attraverso cui l'Amministrazione, in sede pianificatoria, imprime una particolare destinazione urbanistica ad una zona non necessita di particolare motivazione delle singole scelte operate, in quanto le stesse trovano giustificazione nei criteri generali – di ordine tecnico-discrezionale – seguiti nella impostazione del piano, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni [Cons. Stato, sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7636; TAR Campania, Napoli, sez. II, 2 ottobre 2020, n. 4184].

Sentenza 9 dicembre 2021, n. 198 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Edilizia e urbanistica – Adozione del PRG – Approvazione da parte della Pat – Funzione di coordinamento, controllo e cooperazione – Verifiche di coerenza – Modifiche d'ufficio – Ammesse – Limiti

La Provincia autonoma di Trento, quale ente sovraordinato rispetto al Comune territorialmente competente, in sede di approvazione dello strumento urbanistico comunale, riveste funzione istituzionale di coordinamento, controllo e cooperazione: più precisamente, ha il potere di verificare la coerenza delle scelte comunali con le sovraordinate previsioni del Piano Urbanistico Provinciale (PUP), con le previsioni della legge urbanistica provinciale di Trento n. 15 del 2015, con altre disposizioni di legge in materia di urbanistica, nonché con i relativi provvedimenti di attuazione e con il Piano Territoriale della Comunità (PTC), qualora adottato; esclusivamente entro questi limiti lo strumento urbanistico comunale può essere modificato d'ufficio e la volontà provinciale può essere sovrapposta a quella comunale.

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

Edilizia e urbanistica – Adozione del PRG – Ampia discrezionalità – Motivazione puntuale – Non necessaria

Le scelte di pianificazione urbanistica, volte a fissare per un certo arco temporale la destinazione del territorio comunale, sono ampiamente discrezionali e l'onere di motivazione gravante sull'Amministrazione è soddisfatto, di norma, con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le predette scelte, senza necessità di una motivazione puntuale [Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3095].

Edilizia e urbanistica – Scelte urbanistiche – Destinazione di specifiche aree – Aspettativa specifica e qualificata – Nuovo PRG o nuova variante – Destinazione d'uso diversa o meno favorevole – Tutela dell'aspettativa – Motivazione puntuale – Necessità

Le scelte urbanistiche non sono condizionate dall'indicazione, nel previgente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresses con il nuovo piano regolatore o con la sua variante, ferma restando l'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione, nei casi in cui le pregresse indicazioni si erano concretizzate in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o quantomeno adottato e, quindi, tale da aver ingenerato un'aspettativa specifica e qualificata alla conservazione della destinazione [*ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 10 marzo 2021, n. 2056].

Edilizia e urbanistica – Scelte urbanistiche – Adozione dello strumento urbanistico Destinazione di specifiche aree – A seguito di osservazioni del privato – Non costituisce aspettativa qualificata – Verifiche di coerenza – Stralcio – Legittimità

La circostanza che l'Amministrazione comunale, in sede di adozione della variante al PRG, abbia accolto le osservazioni formulate da un privato, non è sufficiente a sorreggere un'aspettativa qualificata dello stesso (nel caso in esame: al mantenimento dell'estensione della zonizzazione residenziale impressa all'area di proprietà), in quanto la decisione dell'amministrazione comunale è comunque subordinata alle verifiche di coerenza previste dall'articolo 38, comma 2, della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015 (che, nel caso in esame, hanno condotto allo stralcio della nuova destinazione impressa all'area per garantire il perseguimento dell'obiettivo generale di limitare il consumo del suolo, sancito dall'articolo 18 della legge provinciale di Trento n. 15 del 2015).

Edilizia e urbanistica – Scelte urbanistiche – Vantaggi per alcuni proprietari – Vizio di eccesso di potere – Va dimostrato

Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento si configura soltanto nel caso in cui le fattispecie poste a confronto sono assolutamente identiche; in materia urbanistica, la circostanza che una variante urbanistica avvantaggi taluni proprietari rispetto ad altri non può costituire di per sé un profilo di illegittimità delle scelte effettuate, essendo inevitabile che, in relazione alle diverse parti del territorio, sussistano diverse possibilità edificatorie, che vengono dosate non solo in relazione a

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

situazioni di carattere obiettivo, ma anche in base a scelte ampiamente discrezionali [ex multis, Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2019, n. 5157].

Sentenza 9 dicembre 2021, n. 199 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Edilizia e urbanistica – Esercizio di attività commerciale – Locali – Disponibilità giuridica e regolarità urbanistico-edilizia

Il legittimo esercizio di un'attività commerciale postula, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, la disponibilità giuridica e la regolarità urbanistico-edilizia dei locali ove l'attività stessa viene svolta [ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009, n. 3262; TAR Campania Napoli, sez. IV, 26 aprile 2021, n. 2691].

Edilizia e urbanistica – SCIA commerciale – Esercizio di attività commerciale – Locali – Non conformità – Esercizio del potere inibitorio – Legittimità

La non conformità alle disposizioni normative e regolamentari in materia urbanistico-edilizia dei locali in cui si svolge un'attività commerciale oggetto della SCIA, legittima l'esercizio del potere inibitorio del Comune, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge provinciale di Trento n. 23 del 1992.

Edilizia e urbanistica – Esercizio di attività commerciale – SCIA commerciale – Controlli – Non conformità dei locali – Esercizio del potere inibitorio – Possibilità di regolarizzazione

L'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 – e la corrispondente disposizione dell'articolo 23 della legge provinciale di Trento n. 23 del 1992 – va interpretata nel senso che l'Amministrazione è tenuta a verificare se eventuali difformità riscontrate in sede di controllo sulla SCIA per nuova apertura di attività commerciale siano tali da precludere la prosecuzione dell'attività e la conservazione degli effetti prodotti dall'azione denunciata, ovvero siano suscettibili di regolarizzazione, entro un termine fissato: l'ammissibilità della sanatoria può essere apprezzata sia a livello sostanziale, attraverso la modifica dell'intervento denunciato, al fine di renderlo conforme al quadro normativo di riferimento, sia sotto il profilo procedimentale, mediante l'acquisizione postuma, a sanatoria di un illecito, di titoli amministrativi [Cons. Stato, sez. VI, 29 ottobre 2021, n. 7286].

Edilizia e urbanistica – Esercizio di attività commerciale – SCIA commerciale – Controlli – Non conformità dei locali – Esercizio del potere inibitorio – Possibilità di regolarizzazione – Deve essere concessa – Illegittimità del divieto di prosecuzione attività

È illegittimo, per violazione dell'articolo 23, comma 5, della legge provinciale n. 23 del 1992, il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della SCIA per l'apertura di una nuova attività commerciale, adottato dall'Amministrazione comunale senza avere previamente assegnato all'interessato un termine per sollecitare la

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

definizione del procedimento di sanatoria edilizia, nel frattempo pendente, in modo da conformare la propria attività.

Sentenza 10 dicembre 2021, n. 200 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Beni pubblici – Patrimonio indisponibile – Regime previsto per i beni del demanio pubblico – Applicabilità – Patrimonio disponibile – Strumenti di tutela privatistica – Applicabilità

Ai beni facenti parte del patrimonio indisponibile degli enti pubblici, si applica il regime previsto per i beni rientranti nel demanio pubblico, di cui all'articolo 823 c.c., sia sotto il profilo della incommerciabilità, che della tutela in via amministrativa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 826, terzo comma e 828 del codice civile, a [Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2014, n. 1065]; al contrario, ai beni facenti parte del patrimonio disponibile degli enti pubblici, si applica il regime privatistico, non essendo possibile procedere al recupero di tali beni autoritativamente, bensì soltanto a mezzo delle azioni possessorie o della *rei vindictio* civilistica, di cui agli articoli 1168 e ss. e 948 e ss. del codice civile [Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1224; TAR Abruzzo, L'Aquila, 4 aprile 2019, n. 195].

Beni pubblici – Bene immobile – Attribuzione qualifica di bene appartenente al patrimonio indisponibile – Uso pubblico impedito per lungo tempo – Non muta il regime giuridico

Qualora ad un immobile sia stata impressa dall'Amministrazione la qualificazione di bene appartenente al patrimonio indisponibile, la circostanza che l'uso secondo pubblico interesse sia stato impedito per un lungo periodo di tempo non è idonea a mutare il regime giuridico del bene, facendolo divenire disponibile, in quanto circostanze contingenti, come pure il mutamento delle esigenze della collettività, possono talvolta ritardare o imporre un cambiamento, quanto alle scelte dell'autorità pubblica (nel caso di specie, nonostante l'immobile fosse stato oggetto di cessione da parte della Provincia al Comune nel 1997 e nonostante non fossero mai state attuate le iniziative di edilizia pubblica previste dall'atto di cessione, il Collegio ha ritenuto che il bene potesse comunque considerarsi ancora facente parte del patrimonio indisponibile dell'ente).

Beni pubblici – Bene immobile – Appartenente al patrimonio indisponibile – Anche se utilizzato in maniera strumentale e indiretta – Soddisfacimento di esigenze correlate alla funzione istituzionale dell'ente

Un bene immobile può assumere la qualificazione giuridica di bene appartenente al patrimonio indisponibile, anche qualora venga utilizzato solamente in maniera strumentale e indiretta, per il soddisfacimento delle esigenze pubblicistiche, in quanto ciò non muta, da un punto di vista teleologico, l'impiego del bene e la sussistenza del presupposto necessario per la sua qualificazione di bene appartenente al patrimonio indisponibile [Cons. Stato, sez. IV, 10 settembre 2021, n. 6243; Cons. Stato, sez. V, 2

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

febbraio 2021, n. 965].

Sentenza 20 dicembre 2021, n. 202 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Atti amministrativi – Accesso – Consigliere provinciale – Regolamento interno – Segreto d'ufficio e obbligo di riservatezza a tutela di terzi – Segreto sulle indagini penali

In ossequio al principio di gerarchia delle fonti, anche se il quarto comma dell'articolo 147 del Regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento disciplina espressamente i soli casi in cui l'istanza di accesso del Consigliere provinciale abbia ad oggetto documentazione coperta dal segreto d'ufficio o per la quale viga l'obbligo di riservatezza a tutela di terzi, il diritto d'accesso del consigliere provinciale non può essere esercitato nel caso in cui la documentazione richiesta sia coperta dal segreto sulle indagini, disciplinato dall'articolo 329 c.p.p..

Atti amministrativi – Accesso – Esistenza di indagine penale – Atti sotto sequestro e atti acquisiti al fascicolo delle indagini – Diniego all'accesso – Legittimità

L'esistenza di un'indagine penale non implica, di per sé, la non accessibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto dell'indagine stessa, ma solo degli atti per i quali è stato disposto il sequestro e di quelli coperti dal segreto sulle indagini, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'istanza d'accesso sia proposta da un consigliere; in particolare, ai sensi dell'articolo 329 c.p.p., soltanto gli *“atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria”* sono coperti dal segreto, fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari; diversamente, gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell'ambito della propria attività istituzionale sono atti amministrativi che rimangono tali anche dopo una denuncia penale e permangono nella disponibilità dell'amministrazione fino a che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro adottato dall'autorità giudiziaria o non vengano acquisiti al fascicolo delle indagini [*ex multis*, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 20 maggio 2020, n. 1006; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 10 febbraio 2017, n. 111].

Sentenza 23 dicembre 2021, n. 204 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Appalti pubblici – Lavori pubblici – Realizzazione – Scelta dei materiali – Discrezionalità – Ragioni ed esigenze varie

In materia di appalti pubblici, la stazione appaltante, nella scelta dei materiali da utilizzare per la realizzazione delle opere e dei lavori, è titolare di un potere discrezionale non sindacabile dinanzi al giudice amministrativo, in quanto alle scelte dell'Amministrazione possono essere sottese le ragioni e le esigenze più varie

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

(prestazionalità, manutenzione, estetica, reperibilità dei pezzi di ricambio, ecc...).

Appalti pubblici – Lavori pubblici – Materiali utilizzati – Caratteristiche tecniche – Diverse da quelle di capitolato – Prodotto individuato con esattezza – Caratteristiche fissate in modo analitico e inequivoco – Aliud pro alio – Esclusione dell'impresa

In materia di appalti pubblici, l'offerta di un materiale che per taluni elementi presenta caratteristiche tecniche diverse da quelle previste discrezionalmente nel capitolato di gara, si configura come un *aliud pro alio* idoneo a giustificare l'esclusione dell'impresa, qualora dalla legge di gara sia possibile ricostruire, con esattezza, il prodotto richiesto dall'Amministrazione, la quale abbia individuato, in maniera analitica ed inequivoca, determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie [Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2020, n. 3084]; più precisamente, può essere legittimamente apportata dal concorrente solo la modifica progettuale che sia ricompresa entro i margini di discrezionalità riconosciuti all'operatore ovvero che sia espressamente prevista dalla *lex specialis*, [Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020, n. 2969].

Appalti pubblici – Lavori pubblici – Materiali utilizzati – Caratteristiche tecniche essenziali – Difformità – Aliud pro alio – Esclusione dell'impresa – Anche senza espressa previsione

In materia di appalti pubblici, la difformità tra quanto offerto dall'impresa e i requisiti minimi della prestazione richiesta dalla stazione appaltante integra un'ipotesi di *aliud pro alio*, idonea a determinare l'esclusione del concorrente, anche in assenza di un'espressa previsione nella legge di gara; ciò in quanto le caratteristiche essenziali delle prestazioni o del bene previste dalla *lex specialis* costituiscono una condizione di partecipazione alla gara, non essendo ammissibile che il contratto venga aggiudicato ad un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito, che individua l'essenza stessa della prestazione richiesta [TAR Milano, sez. II, 6 aprile 2021 n. 880; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Bolzano, 3 novembre 2021, n. 305].

Appalti pubblici – Variazioni migliorative – Ammissibili – Senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni

In materia di appalti pubblici, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo, le imprese possono proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, a condizione che ciò non alteri i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla *lex specialis*, al fine di non ledere la *par condicio* tra i concorrenti [Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1601; Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 282].

Appalti pubblici – Clausola di equivalenza – Prodotti offerti equivalenti a quelli richiesti – Dimostrazione nell'offerta

Ai sensi dell'articolo 68 del Codice degli Appalti, il concorrente, al fine di scongiurare l'esclusione dalla gara, può invocare la clausola di equivalenza, a condizione che dimostri, già nella propria offerta, che i servizi o i prodotti offerti sono equivalenti a quelli richiesti dalla stazione appaltante, non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d'ufficio dall'Amministrazione o che sia effettuato dal

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

giudice amministrativo [TAR Campania, Napoli, sez. II, 12 luglio 2021, n. 4808; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 26 aprile 2021, n. 421]. In ogni caso, il principio di equivalenza non può essere invocato nelle ipotesi in cui il bene offerto sia difforme da quello richiesto dalla *lex specialis*, poiché altrimenti verrebbe distorto l'oggetto del contratto, rendendolo sostanzialmente indeterminato, in danno sia della stessa Stazione Appaltante, sia dei concorrenti che si sono attenuti alla disciplina di gara [TAR Lazio, Roma, sez. I, 28 gennaio 2021, n. 1202; Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2021, n. 5169; Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2020, n. 4996].

Sentenza 29 dicembre 2021, n. 206 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Impugnazione – Termine iniziale – Piena conoscenza – Illegittimità del titolo o del contenuto – Differenze

Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un permesso di costruire da parte di terzi, l'effetto lesivo si manifesta in modo diverso, a seconda che si contesti l'illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l'inedificabilità assoluta dell'area) ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso (ad esempio, per eccesso di volumetria o per violazione delle distanze minime tra fabbricati): in particolare, la piena conoscenza, rilevante ai fini della decorrenza del predetto termine, dev'essere individuata nel momento in cui i lavori hanno avuto inizio, nel caso in cui si contesti in radice l'edificabilità dell'area, mentre per le altre censure coincide con la conoscenza cartolare del titolo e dei suoi allegati progettuali o, in alternativa, con il completamento dei lavori, che disveli in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell'opera, l'eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica e l'incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo [*ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 8 giugno 2021, n. 4375].

Edilizia e urbanistica – Costruzione di opera in fascia di rispetto di un elettrodotto – Rilascio di titolo edilizio – Gestore dell'elettrodotto – Soggetto che deve intervenire nel procedimento – Mancata comunicazione di avvio del procedimento – Illegittimità

A fronte di una richiesta di permesso di costruire un'opera in una area ricadente in fascia di rispetto di un elettrodotto, il Comune territorialmente interessato ha l'obbligo di richiedere al soggetto gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto sull'area destinata alla realizzazione, mediante l'invio della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 24 della legge provinciale di Trento n. 23 del 1992, in quanto soggetto che per legge deve intervenire nel procedimento, secondo quanto stabilisce la normativa vigente in materia.

Edilizia e urbanistica – Fascia di rispetto di elettrodotto – Divieto di permanenza per tempo superiore a quattro ore – Garantito mediante cartellonistica – Non ammissibile

Il rispetto del divieto di permanere per un tempo superiore a quattro ore al giorno all'interno di un deposito che ricada in fascia di rispetto di un elettrodotto non può

3. MASSIME DELLE SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO 2021

essere legittimamente essere garantito con l'apposizione di cartelloni recanti un avviso in tal senso, in quanto ciò risulta in palese contrasto con la finalità di tutela della salute delle persone dell'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n. 36 del 2001, non suscettibile di letture che mettano a rischio il perseguimento di tale finalità.

Edilizia e urbanistica – Fascia di rispetto di elettrodotto – Divieto di permanenza per tempo superiore a quattro ore – Riguarda l'intero volume degli edifici

L'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n. 36 del 2001, che non consente la destinazione ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, di "edifici" che ricadono all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, utilizza il termine "edificio" che comprende l'intero volume del fabbricato ricadente all'interno delle aree di rispetto, senza lasciare alcuno spazio alla possibilità di collocare la fascia di rispetto al di sopra di una certa altezza dal suolo.

4. ALTRI PROVVEDIMENTI del TRGA di Trento 2021

Decreto del Presidente del TRGA di Trento, 19 aprile 2021, n. 18

Il Presidente del TRGA di Trento, a seguito di ricorso di un candidato escluso da un concorso pubblico perché in isolamento fiduciario per l'emergenza sanitaria da Covid-19, con decreto cautelare, nella sommaria cognizione che contraddistingue la fase monocratica, ha inibito all'amministrazione intimata di procedere ai successivi adempimenti della procedura concorsuale, fino all'esito della camera di consiglio di cui all'articolo 55 c.p.a., dove si potrà decidere se sussistono o meno i presupposti per ordinare l'indizione di prove suppletive.

Concorsi pubblici – Epidemia da Covid-19 – Prove – Contestuale isolamento fiduciario del candidato – Misura cautelare – Periculum – Ordine di indire prove suppletive

Nell'ambito dei concorsi pubblici, il prevalente indirizzo giurisprudenziale espresso nelle sedi cautelari, accorda ai candidati che, in concomitanza di una prova di un concorso pubblico siano sottoposti a misura sanitaria di prevenzione per l'emergenza da Covid-19 (isolamento fiduciario) – la cui violazione configura un'ipotesi di responsabilità, anche penale, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito con legge n. 35 del 2020), — la tutela propulsiva costituita dall'emanazione, nei confronti delle amministrazioni, dell'ordine di indire apposite prove suppletive, trattandosi di misura necessaria per scongiurare il pregiudizio irreparabile derivante dal non avere potuto partecipare alle prove d'esame, prima della conclusione del concorso, considerato che, in ogni caso, la fissazione di una sessione aggiuntiva non pare possa ingenerare disagi organizzativi per l'Amministrazione [*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 7145 dd. 14 dicembre 2020; TAR Lazio, sez. III-bis, ordinanze nn. 1530 e 1540 dd. 11 marzo 2021].

Concorsi pubblici – Procedure di accesso ai pubblici impieghi – Giurisdizione generale di legittimità del GA

La cognizione sulle procedure di accesso ai pubblici impieghi rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, c.p.a., essenzialmente contraddistinta dalla sussistenza, in capo ai concorrenti, di posizioni di interesse legittimo, e non già di diritto soggettivo, posto che le procedure medesime non sono ricomprese nella tassativa elencazione delle materie rientranti nella giurisdizione esclusiva e in quella di merito, rispettivamente contenute negli articoli 133 e 134 c.p.a.

4. ALTRI PROVVEDIMENTI DEL TRGA DI TRENTO 2021

Decreto del Presidente del TRGA di Trento 27 aprile 2021, n. 59

Giustizia amministrativa – Istanza di prelievo – Finalità – Anticipare l'udienza di discussione – Termini a tutela della difesa ancora pendenti – Inammissibilità

L'istanza di prelievo prevista dall' articolo 71, comma 2, c.p.a. ha lo scopo di sollecitare il giudice affinché anticipi l'udienza di discussione del ricorso e può essere proposta soltanto ad avvenuto decorso dei termini fissati dalla legge a tutela della difesa delle altre parti del processo, e prima che sia stata fissata l'udienza per la definizione del merito di causa, con conseguente inammissibilità dell'istanza presentata con i termini ancora pendenti.

Giustizia amministrativa – Istanza di abbreviazione dei termini – Art. 53 c.p.a.— Opera solo nei confronti di termini che non abbiano iniziato già a decorrere

L'istanza di abbreviazione dei termini, proposta ai sensi dell'articolo 53 c.p.a., non può essere accolta per quanto attiene al termine per la costituzione delle controparti, quando lo stesso abbia già cominciato a decorrere e non possa pertanto essere ridotto, mentre può essere abbreviato il termine per la fissazione dell'udienza il cui decorso non sia ancora iniziato.

Ordinanza collegiale 13 aprile 2021, n. 49 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Atti amministrativi – Appalti pubblici – Diritto d'accesso – Disciplina generale – Deroghe – Tutela della riservatezza

La disciplina in materia di accesso agli atti nelle procedure di gara ricalca la disciplina generale in materia di accesso agli atti amministrativi ma, in ragione delle peculiari esigenze di riservatezza che caratterizzano le procedure ad evidenza pubblica, aggiunge disposizioni derogatorie in punto di differimento (art. 53, co. 1, d.lgs. n. 50 del 2016), nonché di limitazione e di esclusione della pretesa ostensiva, recependo le indicazioni delle direttive europee (art. 21 direttiva 2014/24/UE; art. 39 direttiva 2014/25/UE e art. 28 direttiva 2014/23/UE).

Atti amministrativi – Appalti pubblici – Diritto d'accesso – Segreti tecnici e commerciali – Tutela della riservatezza e del know how

In una gara d'appalto, non sono ostensibili la parte dell'offerta e delle giustificazioni dell'anomalia che riguardano le specifiche capacità tecnico-industriali o gestionali proprie dell'impresa (cd. *know how*) – cioè l'insieme del saper fare, delle competenze e esperienze maturate nell'esercizio della propria attività, che concorrono a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato concorrenziale – al fine di evitare l'utilizzo emulativo da parte dei concorrenti, che potrebbero formalizzare l'istanza d'accesso allo scopo precipuo di giovare delle conoscenze industriali o commerciali acquisite da altri [Cons. Stato, sez. V, n. 64 del 2020; Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 1990, n. 6393; Cons. Stato, sez. V, 1 luglio 2020, n. 4220].

4. ALTRI PROVVEDIMENTI DEL TRGA DI TRENTO 2021

Atti amministrativi – Appalti pubblici – Diritto d'accesso – Limitazioni – Segreti tecnici e commerciali – Sussistenza – Va dimostrata in concreto

Il limite all'accesso agli atti di una gara è subordinato alla dimostrazione, da parte dell'impresa interessata, dell'effettiva sussistenza, in concreto, di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia, non assumendo rilevanza, a tal file, l'utilizzo di formule di stile o di affermazioni generiche.

Atti amministrativi– Appalti pubblici – Accesso agli atti di gara – Valutazione discrezionale – Bilanciamento di interessi

Nell'ambito dell'accesso agli atti di gara, le contrapposte ragioni – del richiedente che chieda l'accesso e dell'impresa controinteressata che vi opponga la tutela della riservatezza per esigenze connesse a segreti tecnici o commerciali – non si traducono in un'automatica prevalenza dell'interesse del primo alla conoscibilità della documentazione di gara, ma sono criticamente considerate e soppesate dalla stazione appaltante, nell'ambito di una valutazione discrezionale circa l'effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali o di altri interessi prevalenti; in particolare, il bilanciamento di interessi che l'Amministrazione effettua va reso intellegibile nella motivazione del provvedimento con cui la stessa accoglie, limita o respinge l'istanza di accesso, poiché solo dall'esame della motivazione è possibile comprendere se l'esigenza di difesa rappresentata dall'istante prevalga o meno sul contrario interesse alla riservatezza nel delicato bilanciamento tra i valori in gioco [Cons. Stato, Ad. Pl. 18 marzo 2021, n. 4].

Atti amministrativi – Appalti pubblici – Accesso alla documentazione amministrativa – Illeciti professionali – Oscuramento – Illegittimità

È illegittimo l'oscuramento operato dall'Amministrazione sulla documentazione amministrativa presentata da un'impresa partecipante ad una gara d'appalto, oggetto di una richiesta d'accesso, volta a non rendere conoscibili gli illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, dal momento che, da un lato, a tale documentazione amministrativa non si possono apporre le specifiche limitazioni previste per le offerte dall'articolo 53, comma 5, lettera a), del medesimo decreto; dall'altro, la loro conoscenza è strettamente indispensabile alla ricorrente per articolare la propria difesa in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara da parte dell'impresa controinteressata.

Atti amministrativi – Diritto d'accesso – Accesso cd. difensivo – Valutazione ex ante e in astratto

L'accoglibilità di un'istanza d'accesso a fini difensivi va valutata dall'Amministrazione *ex ante* ed in astratto, e non già con riferimento alla pertinenza dei documenti individuati dall'interessato in funzione della propria strategia difensiva in sede giurisdizionale, dato che la concreta valutazione della rilevanza e pertinenza della documentazione ai fini del giudizio va apprezzata nell'ambito di quest'ultimo e quindi, una volta ritenuta l'inerenza del documento richiesto all'interesse difensivo, non spetta

4. ALTRI PROVVEDIMENTI DEL TRGA DI TRENTO 2021

all'Amministrazione valutare l'utilità del documento a tali fini [TRGA Trentino-Alto Adige, Trento 18 novembre 2020, n. 190].

Atti amministrativi – Appalti pubblici – Diritto d'accesso – Contratti con altre imprese – Eccedenza rispetto alle esigenze difensive – Diniego – Legittimità

È legittimo, per eccedenza rispetto alle esigenze difensive dell'impresa, il diniego ad una istanza d'accesso al contenuto dei vincoli contrattuali tra imprese, presentata da un'impresa partecipante ad una gara d'appalto, in quanto non rientrante nella documentazione tecnica dell'offerta; tuttalpiù, l'accesso a detta documentazione può venire in considerazione posteriormente alla stipula del contratto d'appalto, nella misura in cui può risultare funzionale alla verifica del rispetto dei requisiti di esecuzione del contratto medesimo.

Atti amministrativi – Appalti pubblici – Diritto d'accesso agli atti di gara – In corso di esecuzione – Ammissibilità

Va consentito l'accesso agli atti di una gara d'appalto in corso di esecuzione, al fine di verificare se l'esecuzione del contratto si svolga nel rispetto del capitolato tecnico e dell'offerta migliorativa presentata dall'aggiudicataria, in quanto l'accertamento di eventuali inadempienze dell'appaltatore determina l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto e al conseguente affidamento del servizio all'impresa richiedente l'accesso, secondo le regole dello scorrimento della graduatoria [Cons. Stato, Ad Pl. , 2 aprile 2020, n. 10].

Atti amministrativi – Appalti pubblici – Diritto d'accesso – Fasi non ancora espletate – Diniego – Legittimità

È legittimo il diniego di una richiesta d'accesso agli atti concernenti documentazione relativa a fasi procedurali non ancora espletate dall'Amministrazione, non potendo la richiesta ostensiva assumere valore esplorativo [Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6463].

Decreto del Presidente del TRGA di Trento 30 aprile 2021, n. 27

Giustizia amministrativa – Istanza di discussione da remoto – Termine non perentorio

Il termine per la presentazione dell'istanza di discussione da remoto di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 70 del 2020) è da considerarsi ordinatorio, in quanto la perentorietà di un termine deve essere prevista dalla stessa disposizione normativa che lo contempla o deve comunque essere ricavata in via interpretativa dalla previsione di una decadenza o di una sanzione a carico di colui che non lo rispetta: detto termine risponde unicamente alla finalità di consentire alle Segreterie dei tribunali di porre in essere gli apprestamenti tecnici necessari per consentire la partecipazione all'udienza da remoto e la sua osservanza al generale principio di collaborazione tra magistrati e rappresentanti delle parti, di cui all'articolo 2, comma 2,

4. ALTRI PROVVEDIMENTI DEL TRGA DI TRENTO 2021

c.p.a.; ne consegue che, il Presidente del Collegio ben può accogliere l'istanza di discussione da remoto, anche se tardivamente presentata.

Giustizia amministrativa – Azione avverso il silenzio – Conversione in azione impugnatoria ordinaria – Presupposti – Qualificazione del carattere illegittimo dell'atto

Ai fini della conversione d'ufficio dell'azione avverso il silenzio in azione impugnatoria ordinaria è necessario che sussistano i presupposti richiesti dall'articolo 32 c.p.a., vale a dire: la qualificazione del carattere illegittimo dell'atto e la formulazione di puntuali censure di violazione di legge ovvero di figure sintomatiche di eccesso di potere.

Giustizia amministrativa – Ricorso — Atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale – Formula di stile – Priva di valore processuale – Inidonea a individuare un oggetto di impugnativa

Il mero richiamo di stile, contenuto nel ricorso, all'impugnazione di ogni "atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale" non è idoneo a configurare un'azione avverso il silenzio quale istanza di annullamento, trattandosi di mera formula di stile priva di qualsiasi valore processuale e inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa [TAR Ancona, 10 febbraio 2020, n. 113].

Decreto del Presidente del TRGA di Trento 20 luglio 2021, n. 40

Giustizia amministrativa – Rapporto di pubblico impiego – Atti di gestione del datore di lavoro – Giurisdizione del giudice del lavoro

Le controversie implicanti un diretto accertamento della conformità, o meno, alla legge degli atti di inserimento, formazione e aggiornamento delle graduatorie degli insegnanti costituiscono atti di gestione di un rapporto d'impiego già instaurato, da parte di un datore di lavoro pubblico e coinvolgono posizioni di diritto soggettivo, riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, non potendo tali fasi amministrative essere assibilibili ad un concorso esterno che l'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 attribuirebbe alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Giustizia amministrativa – Impugnazione in sede straordinaria di atto presupposto – Impugnazione in sede giurisdizionale di atto conseguente – Regola dell'alternatività — Vis attrattiva dell'atto presupposto – Improcedibilità del ricorso

La regola dell'alternatività tra rimedio straordinario e rimedio giurisdizionale (art. 8, secondo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971) opera anche quando, dopo l'impugnazione in sede straordinaria dell'atto presupposto, venga gravato in sede giurisdizionale l'atto conseguente, al fine di dimostrarne l'illegittimità derivata; più precisamente, il giudizio già pendente avverso l'atto presupposto esercita una vis attrattiva su ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso e fa escludere che la contestazione rivolta agli atti connessi possa aver luogo attraverso un separato ricorso

4. ALTRI PROVVEDIMENTI DEL TRGA DI TRENTO 2021

proposto in diversa sede di giudizio [così, ad es., Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 1994, n. 1409/1994; sez. I, 3 febbraio 1999, n. 981/1998; 1 marzo 2000, n. 2454; sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1968/2001; sez. I, 20 aprile 2005, n. 1438/2005; sez. IV, 21 aprile 2005, n. 1852; sez. II, 23 maggio 2007, n. 945/2005; sez. I, 13 febbraio 2008, n. 211/2007; sez. III, 14 agosto 2009, n. 2725 e 8 gennaio 2010, n. 3719; sez. I, 29 aprile 2010, n. 584; TAR Veneto, sez. III, 18 novembre 2008, n. 3589; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 9 febbraio 2011, n. 755; Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2006, n. 4301/2006; TAR Toscana, sez. III, 6 novembre 2007, n. 3600; ancora, Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2005, n. 1843/2005 e sez. II, 21 febbraio 2007, n. 11016/2004 affermano che il principio di alternatività trova applicazione anche in ipotesi di oggettiva e sostanziale identità di *petitum* e di *causa petendi*].

Ordinanza collegiale 29 giugno 2021, n. 107 – Pres. F. Rocco, Est. C. Ambrosi

Giustizia amministrativa – Regolamento preventivo di giurisdizione – Ammissibile anche nel giudizio amministrativo – Istanza non manifestamente inammissibile e contestazione non manifestamente infondata – Sospensione del processo e trasmissione d’ufficio del fascicolo

Ai sensi degli articoli 10 c.p.a. e 367 c.p.c., anche nel giudizio amministrativo è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione: tale istituto, volto alla risoluzione delle questioni di giurisdizione in via preventiva, prevede che ciascuna parte, finché non sia intervenuta una decisione di merito, possa adire, con ricorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinché queste si pronuncino, con ordinanza, sulle questioni di giurisdizione; il giudice dinanzi al quale pende la causa, se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata, sospende il processo e ordina la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione.

Decreto del Presidente del TRGA di Trento, 26 luglio 2021, n. 113

Giustizia amministrativa – Deposito documenti – File di grandi dimensioni – Su chiavetta USB – Autorizzazione all’acquisizione del file – Prescrizioni

Il giudice può autorizzare, ai sensi dell’articolo 9, comma 8, dell’Allegato al d.P.C.S. 28 dicembre 2020 (*Regole tecnico operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico*) e del punto 4 del dispositivo del decreto del Segretario Generale del Consiglio di stato dd. 23 dicembre 2012, l’acquisizione a mezzo di chiavetta USB di un *file* di grandi dimensioni, non depositabile telematicamente in SIGA, prescrivendo l’inserimento della chiavetta nella porta USB di un terminale della Segreteria del Tribunale, al fine dell’acquisizione del medesimo *file* in ambiente SIGA, ad opera del personale di segreteria e la contestuale redazione di un processo verbale (pure inserito in SIGA) che dia atto delle operazioni compiute e del buon esito delle stesse.

4. ALTRI PROVVEDIMENTI DEL TRGA DI TRENTO 2021

Decreto (cautelare) del Presidente del TRGA di Trento, 8 novembre 2021, n. 59

Il Presidente del TRGA di Trento, nel respingere l'istanza cautelare monocratica di un medico veterinario avverso la sospensione dall'esercizio della professione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, sancisce sul punto alcuni importanti principi.

Sanità pubblica – Pandemia da Covid-19 – Personale sanitario – Obbligo vaccinale – Atto di accertamento – Azienda sanitaria – Discrezionalità – Sospensione dall'esercizio della professione – Ordine professionale – Atto vincolato

Il personale sanitario che intenda contestare la sussistenza dell'obbligo vaccinale nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, ha l'onere di impugnare l'atto di accertamento emesso dal Dipartimento di Prevenzione della competente Azienda Sanitaria – titolare della discrezionalità di accertare i presupposti richiesti per la sussistenza di detto obbligo vaccinale – e non il susseguente provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione, disposto dall'Ordine professionale di appartenenza, che si configura quale atto del tutto vincolato e privo di valenza discrezionale.

Sanità pubblica – Pandemia da Covid-19 – Obbligo vaccinale – Personale sanitario – Art. 4 d.l. n. 44/2021 – Disciplina di stretta interpretazione

La disciplina relativa all'obbligo vaccinale per il personale sanitario, contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, è di stretta interpretazione, trattandosi di disciplina di carattere eccezionale e limitata nella sua vigenza temporale; pertanto, non deve essere assoggettato all'obbligo vaccinale il personale sanitario che non svolga la propria attività nei luoghi tassativamente elencati nel medesimo articolo 4 (i.e.: strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali), quale il medico veterinario che operi esclusivamente presso aziende agricole, senza prestare la propria attività presso ambulatori.

Decreto (caut.) del Presidente del TRGA di Trento, 23 novembre 2021, n. 62

Il Presidente del TRGA di Trento respinge l'istanza cautelare monocratica presentata da un medico avverso il provvedimento di sospensione da parte dell'Ordine professionale di appartenenza e offre alcuni importanti chiarimenti in tema di esenzione vaccinale.

Sanità pubblica – Pandemia da Covid-19 – Obbligo vaccinale – Esenzione – Personale sanitario e cittadini – Procedimenti – Differenze

Il procedimento volto all'ottenimento dell'esenzione dalla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 è differente per il personale sanitario, assoggettato all'obbligo di vaccinazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 44

4. ALTRI PROVVEDIMENTI DEL TRGA DI TRENTO 2021

del 2021, rispetto al regime proprio della volontarietà di tale vaccinazione per la restante parte della popolazione, ai sensi dell'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52: in quest'ultimo caso, compete al medico vaccinatore rilasciare direttamente all'interessato una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, per le finalità previste dalla legge, senza indicazione della motivazione clinica dell'esenzione (la documentazione anamnestica è conservata dal medico vaccinatore che rilascia l'esenzione); al contrario, l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021 dispone che la vaccinazione del personale sanitario possa essere omessa o differita soltanto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, poi oggetto di una successiva valutazione da parte dell'Azienda Sanitaria, per l'eventuale emissione di un formale provvedimento di esenzione (circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria n. 35309 dd. 4 agosto 2021, prorogata nei suoi effetti fino al 30 novembre 2021 con circolare n. 43366 dd. 25 settembre 2021).

Sanità pubblica – Pandemia da Covid-19 – Obbligo vaccinale – Personale sanitario – Esenzione – Presupposti – Specifiche condizioni cliniche – Necessità di puntuale attestazione delle ragioni

La necessità della sussistenza di “specifiche condizioni cliniche” previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021 per personale sanitario che richiede l'esenzione dall'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, implica che il medico di medicina generale, nella propria attestazione, esponga in maniera puntuale le ragioni dell'esenzione, non potendo limitarsi ad affermare la generica e indimostrata necessità di esonero sulla base della documentazione presentata.

Sanità pubblica – Pandemia da Covid-19 – Obbligo vaccinale – Personale sanitario – Esenzione – Presupposti – Specifiche condizioni cliniche – In mancanza – Accertamento dell'inosservanza obbligo vaccinale – Sospensione dall'esercizio professione medica – Legittimità

E' legittimo il provvedimento dell'Azienda Sanitaria concernente l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di un medico, motivato sulla base di un attestato rilasciato dal medico di medicina generale che si sia limitato a certificare, con generica e indimostrata affermazione, la necessità di esonero vaccinale, senza indicazione delle specifiche condizioni cliniche, inderogabilmente richieste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021; detta legittimità si riverbera, in via consequenziale, sul conseguente provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione, disposto dal competente Ordine professionale, stante il carattere assolutamente vincolato di quest'ultimo.

Sanità pubblica – Pandemia da Covid-19 – Obbligo vaccinale – Personale sanitario – Finalità

La disciplina relativa all'obbligo vaccinale per il personale sanitario, contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, espressamente persegue, coerentemente all'articolo 32 della Costituzione, il fondamentale “fine di tutelare la

4. ALTRI PROVVEDIMENTI DEL TRGA DI TRENTO 2021

salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, impedendo lo svolgimento di “prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

5. APPENDICE

Corte Costituzionale

Corte Costituzionale 19 marzo 2021, n. 42 – Pres. G. Coraggio, Est. S. Petitti

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), nella parte in cui introduce il comma 4 bis, lettera b), nell'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica), che prevede che «con riferimento ai test di ingresso ai corsi universitari la Provincia, nell'ambito dell'intesa di cui al comma 1 [i.e. atto di indirizzo per l'università e la ricerca, che la Giunta provinciale di Trento aggiorna annualmente previa intesa con l'Università degli studi di Trento], può promuovere [...] b) una riserva di un numero di posti non inferiore al 10 per cento per candidati residenti in provincia di Trento, nell'ipotesi di parità di merito con candidati non residenti».

Università – Test di ingresso all'Università di Trento – Candidati residenti in provincia di Trento – Parità di punteggio – Criterio di preferenza– Riserva di un numero di posti non inferiore al 10 per cento – Portata discriminatoria – Illegittimità costituzionale

La riserva di posti prevista dal comma 4 bis, lettera b), nell'articolo 2 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 29 del 1993, a favore dei candidati residenti in provincia di Trento, nell'ipotesi di parità di merito con candidati non residenti, con riferimento ai test di ingresso ai corsi universitari, per quanto fissata nella misura del 10%, ha una portata discriminatoria, perché incide oggettivamente sui termini di godimento del diritto allo studio universitario, con la creazione di un criterio di preferenza, incentrato sul requisito della residenza nel territorio provinciale, in grado di determinare l'esclusione di candidati non residenti in condizioni di parità di punteggio per ragioni di merito. Più precisamente, le disposizioni legislative che individuano nella residenza più o meno prolungata in un determinato territorio la condizione o anche solo un elemento di favore per l'accesso a determinate prestazioni [Corte Cost., sentenze n. 9 del 2021, n. 281 e n. 44 del 2020, n. 166 del 2018] o per l'ammissione a procedure selettive [Corte Cost. sentenza n. 151 del 2020] possono superare il vaglio di legittimità costituzionale soltanto se mostrano una idonea e ragionevole correlazione con la funzione e la finalità dei servizi o delle prestazioni il cui godimento è inciso dalle disposizioni oggetto di esame, correlazione che la Corte non ha riscontrato nel caso in esame: individuare il requisito della residenza quale criterio preferenziale, a parità di punteggio, non trova giustificazione nelle finalità che il diritto ad accedere ai corsi universitari persegue, legate al rafforzamento della capacità e del merito individuali e contraddice la naturale vocazione dell'istituzione universitaria a

5. APPENDICE

favorire la mobilità, oltre che dei docenti, anche degli studenti, al fine di incentivare e valorizzare le attività sue proprie e la loro tendenziale universalità. Il diritto allo studio non comprende solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì il diritto di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai "gradi più alti degli studi" (art. 34, terzo comma): espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall'ordinamento» [Corte Cost. sentenza n. 219 del 2002].

Corte costituzionale, 1° luglio 2021, n. 134 – Pres. G. Coraggio, Est. G. Prosperetti

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Costituzione, della normativa della Provincia autonoma di Trento della normativa della Provincia autonoma di Trento (leggi provinciali n. 4 e n. 6 del 2020) che impone in via generale, salvo specifiche deroghe, agli esercizi di vendita al dettaglio l'obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva. Le norme sono state oggetto di impugnazione, in via principale, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, in via incidentale, dal TRGA di Trento.

Commercio – Esercizi di vendita al dettaglio – Obbligo di chiusura domenicale e festiva – Tutela della concorrenza – Competenza esclusiva dello Stato – Illegittimità costituzionale

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale di Trento n. 4 del 2020 e dai successivi commi 2, 3, 4 e 6 *bis* che ne costituiscono declinazione e attuazione, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Costituzione, poiché impongono, in via generale, agli esercizi di vendita al dettaglio, l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, già rimosso dal legislatore nazionale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza; più precisamente, detta competenza esclusiva costituisce un limite invalicabile dal legislatore regionale e si impone non solo sulla competenza relativa al commercio, ma anche su ogni altra eventuale competenza statutaria della Provincia.

Commercio – Esercizi di vendita al dettaglio – Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura – Tutela della concorrenza – Competenza esclusiva dello Stato – Non può essere incisa da leggi regionali o provinciali

La disciplina statale di "liberalizzazione" dettata dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 che, nell'eliminare i limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e aperto all'ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore afferisce alla materia della tutela della concorrenza di competenza esclusiva dello Stato, e non può essere incisa da disposizioni regionali o provinciali, [si veda, Corte Cost. n. 299 del 2012; n. 287 del 2016, n. 56 del 2020 e n. 78 del 2020].

Commercio – Esercizi di vendita al dettaglio – Principi di liberalizzazione – Obbligo di chiusura domenicale e festiva – Sistema delle autonomie – Deve concorrere

L'intero sistema delle autonomie concorre all'attuazione dei principi di liberalizzazione, introdotti dalla normativa nazionale in tema di orari e di giorni di chiusura degli esercizi commerciali, in quanto l'obiettivo perseguito dal legislatore può essere conseguito solo ove l'azione di tutte le pubbliche amministrazioni (centrali, regionali e locali) sia improntata ai medesimi principi, per evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell'uno o dell'altro degli ulteriori enti che compongono l'articolato sistema delle autonomie; ne consegue che, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa provinciale che impone, in via generale, agli esercizi di vendita al dettaglio l'obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva, colpisce anche la disposizione tesa a individuare, a fini della definizione della deroga a detto obbligo, i Comuni classificati o meno come ad elevata intensità turistica o ad attrattività commerciale/turistica, dal momento che in entrambi dovrà indistintamente operare la liberalizzazione del commercio [Corte Cost. n. 8 del 2013 e Corte Cost. n. 98 del 2017].

Corte Costituzionale 26 maggio 2021, n. 148 — Pres. G. Coraggio, Est. San Giorgio

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 4, dell'Allegato 1, al decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), per violazione degli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, limitatamente alla parte in cui limita la facoltà del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso – nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio – alle sole ipotesi in cui l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante.

Giustizia amministrativa – Notificazione del ricorso – Nullità – Rinnovazione della notifica – Facoltà del giudice – Solo per causa non imputabile al notificante – Difetto di proporzione tra il mezzo e il fine – Illegittimità costituzionale della previsione

È costituzionalmente illegittima la previsione contenuta nell'articolo 44, comma 4, c.p.a., – secondo cui, in caso di nullità della notificazione del ricorso e di mancata costituzione in giudizio del destinatario, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla «se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante» – in quanto sacrifica in modo irragionevole l'esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati, rispetto al fine cui la norma stessa tende e agli effetti che ne derivano; più precisamente, da un lato, in ragione del rapporto di accessorietà e funzionalità che intercorre tra il procedimento notificatorio e l'atto da notificare, la limitazione della possibilità di rinnovazione della notifica alle sole ipotesi in cui la nullità stessa non sia imputabile al notificante, fa discendere, da un vizio esterno al

ricorso, la definitiva impossibilità di fare valere in giudizio la situazione sostanziale sottostante e non trova giustificazione in alcuno specifico interesse che non sia già tutelato dalla previsione di un termine di decadenza (garanzia della stabilità degli effetti giuridici, interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo); dall'altro, detta limitazione, ogni volta che l'accertamento della nullità della notifica intervenga dopo lo spirare di detto termine, comporta la grave compromissione del diritto di agire in giudizio, consistente nella definitiva perdita della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito.

Corte Costituzionale 11 maggio 2021, n. 95 – Pres. Coraggio, Est. Zanon

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge regionale Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, nella parte in cui introduce l'articolo 148-bis nella legge regione 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) che modifica il meccanismo di reclutamento dei segretari comunali e incide su alcuni profili essenziali del loro status, per gli enti locali della Provincia autonoma di Trento: con l'occasione la Corte analizza i parametri riguardanti, l'ampiezza della competenza legislativa spettante, in materia, alla Regione autonoma, le modalità di accesso alla qualifica di segretario comunale e le complessive garanzie che debbono connotarne, anche in ambito regionale, lo status, in particolare alla luce dell'articolo 4 dello Statuto speciale e dell'articolo 97 della Costituzione.

Enti locali – Statuto del Trentino-Alto Adige – Competenza legislativa – Ordinamento degli enti locali – Limiti: armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica

L'articolo 4 dello Statuto speciale di autonomia del Trentino Alto-Adige assegna alla Regione autonoma la competenza legislativa in materia di «*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*», competenza che si estende alla disciplina del relativo personale, attraverso l'emanazione di principi generali in materia di «*ordinamento del personale dei comuni*»; tuttavia, tale potestà legislativa deve operare sempre in «*armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica*», sia per quanto concerne le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda lo status del personale dipendente.

Enti locali – Trentino-Alto Adige – Segretario comunale – Reclutamento senza concorso – Violazione dell'art. 97 Cost. – Illegittimità costituzionale

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, nella misura in cui consente, con l'abolizione del sistema dei concorsi banditi su base locale, l'accesso alle funzioni di segretario comunale, senza alcuna forma di effettiva selezione concorsuale, aperta e di natura comparativa, prevedendo che l'iscrizione all'albo di nuova istituzione sia subordinata al mero possesso di alcuni requisiti culturali e al semplice conseguimento del certificato di

idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dalle Giunte provinciali di Trento e Bolzano: più precisamente, si delinea, in tal modo, una figura di segretario comunale che, per la sola Provincia autonoma di Trento, non si conforma ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e di accesso, mediante concorso, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, desumibili dall'articolo 97 della Costituzione e viola l'articolo 4 dello Statuto regionale.

Enti locali –Trentino-Alto Adige – Segretario comunale – Istituzione dell'albo – Due sezioni – Equiparazioni irrazionali – Violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost. – illegittimità costituzionale

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per violazione degli articoli 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, nella misura in cui riconosce la possibilità di iscrizione all'albo anche per coloro che hanno conseguito, senza sottoporsi a procedura concorsuale, il solo certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, in quanto ciò determina due irrazionali equiparazioni: in primo luogo, all'interno della stessa prima sezione dell'albo viene assimilata ingiustificatamente la posizione degli abilitati provinciali a quella di coloro che, superando il concorso di iscrizione all'albo nazionale, hanno ottenuto l'abilitazione da organi statali; in secondo luogo, la norma accomuna la condizione degli iscritti alla prima sezione che hanno conseguito, senza concorso, il certificato provinciale di abilitazione a quella degli iscritti alla seconda sezione che, invece, un concorso lo hanno superato (trattandosi di segretari comunali già in servizio e dunque assunti secondo il precedente regime) [Corte Cost. n. 52 del 1969, n. 132 del 2006, n. 225 del 2010, nn. 127 e 299 del 2011, n. 30 del 2012, n. 277 del 2013, n. 23 del 2019].

Corte Costituzionale 9 giugno 2021, n. 157 – Pres. G. Coraggio, Est. E. Navarretta

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (parziale) dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui, per i processi civile, amministrativo, contabile e tributario, non consente, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al cittadino di uno Stato non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del T.U. spese di giustizia (attestazione consolare) di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione.

Giustizia amministrativa – Patrocinio a spese dello Stato – Attuazione di previsioni costituzionali – Diritto inviolabile di agire e difendersi in giudizio

La disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato attua la previsione costituzionale di cui all'articolo 24, terzo comma, Costituzione, secondo cui devono essere assicurati «ai non abbienti [...] i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»,

rimuovendo, in armonia con l'articolo 3, secondo comma, Costituzione, «*le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa*» [Corte Cost., sentenze n. 46 del 1957; n. 149 del 1983; in senso analogo, n. 35 del 2019, n. 175 del 1996 e n. 127 del 1979], assicurando l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma dell'articolo 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile [Corte Cost., sentenze n. 80 del 2020, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012 e n. 139 del 2010; ordinanza n. 458 del 2002].

Giustizia amministrativa – Patrocinio a spese dello Stato – Garanzia del diritto di difesa – Contenimento della spesa pubblica – Bilanciamento – Processo penale e altri processi – Diversità – Ratio

In tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia e, in tale prospettiva, si spiega perché, in tutti i processi diversi da quello penale (civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione), per il riconoscimento del beneficio, è richiesto che le ragioni di chi agisce o resiste “*risultino non manifestamente infondate*”, onde evitare che i non abbienti siano indotti a intentare cause palesemente infondate, senza dover tener conto del loro peso economico; al contrario, nel processo penale, in cui l'azione viene subita da chi aspira al patrocinio a spese dello Stato, viene assicurata una più intensa protezione, sganciando l'ammissione al beneficio *de quo* da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato [Corte Cost., sentenze n. 16 del 2018 e n. 47 del 2020].

Giustizia amministrativa – Patrocinio a spese dello Stato – Cittadini non abbienti di Stati non appartenenti all'U.E. – Prova dei redditi prodotti all'estero – Certificazione dell'autorità consolare competente – Inerzia dell'autorità consolare – Processi civile, amministrativo, contabile e tributario – Mancata ammissione al beneficio – Effettività dell'accesso alla giustizia – Vulnus

Vi è parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 79, comma 2, T.U. spese di giustizia – secondo cui, in caso di richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato da parte di cittadini non abbienti di Stati non appartenenti all'Unione europea per la dimostrazione dei redditi prodotti all'estero, è necessario corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato – nella parte in cui non contempla, per i processi civile, amministrativo, contabile e tributario, e diversamente rispetto ai processi penali (art. 94, co. 2, T.U. spese di giustizia), alcun rimedio all'eventuale condotta non collaborativa dell'autorità consolare e alla conseguente impossibilità di produrre la relativa certificazione: più precisamente, detta previsione contrasta con gli articoli 3, 24 e 113 Cost., in quanto fa gravare sull'istante il rischio della impossibilità di produrre una specifica prova documentale richiesta e impedisce, a chi è in una condizione di non abbienza, l'effettività dell'accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del diritto alla tutela giurisdizionale.

Consiglio di Stato

Sentenze

Cons. di Stato, sez. III, 19 gennaio 2021, n. 571 – Pres. F. Frattini, Est. G. Ferrari

La Sezione III del Consiglio di Stato respinge l'appello avverso la sentenza del TRGA di Trento n. 62 del 2020 che non ha accolto il ricorso di un'associazione ambientalista avverso un'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia autonoma di Trento di cattura per captivazione permanente di un esemplare di orso bruno appartenente ad una specie protetta.

Giustizia amministrativa – Associazione ambientalista – Finalità statutarie – Tutela estesa principalmente ai cani – Ricorso per tutela dell'orso bruno – Conflitto di interessi – Legittimazione ad agire – Seri dubbi

Sussistono seri dubbi in ordine alla legittimazione ad agire dell'appellante associazione ambientalista che, da un lato, ha come proprio fine statutario principalmente la tutela dei cani e, dall'altro, agisce in giudizio a difesa di una specie protetta (orso bruno) che potrebbe attaccare proprio i cani, creando un evidente conflitto di interesse.

Anticorruzione e trasparenza – Provvedimento contingibile ed urgente – Art. 42 d.lgs. 33/2013 – Mancata indicazione dei costi previsti e sostenuti – Conseguenze – Non determina illegittimità – Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale

La mancata indicazione, in un'ordinanza contingibile ed urgente, dei costi sostenuti, in violazione della vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 42 d.lgs. n. 33 del 2013), non comporta l'illegittimità dell'ordinanza, ma costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione (valutabile dal giudice competente secondo le norme di contabilità pubblica) ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili (art. 46 d.lgs., n. 33 del 2013).

Atti amministrativi – Ordinanze contingibili e urgenti – Captivazione permanente di un orso – Parere del Ministero – Non necessario

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento, con l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti per la captivazione permanente di un esemplare di specie protetta (orso bruno), resosi responsabile di eventi dannosi a carico di cose e animali domestici, non ha fatto esercizio del potere ordinatorio di cui all'articolo 11 del d.P.R. n. 357 del 1997 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*), che richiede l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente per poter procedere alla

captivazione o all'abbattimento, bensì dei poteri contingibili e urgenti ex articolo 52, comma 2, d.P.R. n. 670 del 1972 e 18, comma 2, della legge regionale Trentino-Alto Adige n. 1 del 1993 finalizzati a fronteggiare un pericolo imminente e senza che sia necessario richiedere autorizzazioni o pareri di altra autorità o organo.

Ordinanze contingibili e urgenti – Esemplare di specie ursina – Pericolosità – Discrezionalità – Insindacabilità in sede giurisdizionale

La valutazione in ordine alla pericolosità degli episodi di cui si è reso protagonista un esemplare di specie ursina, a base delle ordinanze contingibili e urgenti di captivazione permanente adottate dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, ha carattere prettamente discrezionale ed è quindi sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

Cons. di Stato, sez. II, 25 gennaio 2021, n. 711 – Pres. C. Deodato, Est. F. Frigida

La II Sezione del Consiglio di Stato respinge l'appello avverso la sentenza del TRGA di Trento n. 126 del 2012 che ha respinto un ricorso avverso il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare di uno straniero.

Giustizia amministrativa — Stranieri — Lavoro irregolare — Domanda di emersione— Parere reso dalla Questura — Atto endoprocedimentale — Ministero dell'Interno — Assenza di legittimazione passiva

Il parere reso dalla Questura, ai sensi dell'articolo 1 *ter* del decreto-legge n. 78 del 2009, in riferimento ad una domanda di emersione dal lavoro irregolare di uno straniero, è un atto meramente endoprocedimentale, in quanto l'adozione dell'atto formale e sostanziale di accoglimento o di rigetto della domanda spetta alla Provincia autonoma di Trento; ne consegue che l'Amministrazione dell'Interno non è dotata di legittimazione passiva e non è parte necessaria del giudizio instaurato avverso il provvedimento di rigetto della domanda di emersione.

Stranieri — Lavoro irregolare — Domanda di emersione — Minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato — Accertamento necessario — Assenza di una specifica o congrua motivazione — Illegittimità

La condanna per un reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza, ex articolo 381 c.p.p., non può determinare l'automatico rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare di uno straniero, ai sensi dell'articolo 1 *ter* del decreto-legge n. 78 del 2009, in quanto l'amministrazione è tenuta ad accertare che lo straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; pertanto, è illegittimo il provvedimento di reiezione della domanda da parte dell'autorità competente, privo di una specifica e congrua motivazione circa la sussistenza di tale minaccia.

Stranieri – Lavoro irregolare – Domanda di emersione – Motivazione per relationem – Atto richiamato non reso disponibile – Vizio procedimentale – Art. 21 octies, co. 2, l. 241/1990 – Inapplicabilità

Qualora il provvedimento di diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare contenga una motivazione *per relationem*, formulata senza rendere disponibile l'atto richiamato, si configura un vizio procedimentale al quale non risulta applicabile il meccanismo di dequotazione dei vizi formali, sancito dall'articolo 21 *octies*, comma 2 della legge n. 241 del 1990.

Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2021, n. 807 – Pres. O. Forlenza, Est. D. Di Carlo

La IV Sezione del Consiglio di Stato rigetta l'appello promosso dall'Agenzia delle Entrate di Trento avverso la sentenza del Trga di Trento n. 54 del 2019, con la quale, nell'ambito di una procedura coattiva immobiliare, è stata dichiarata l'illegittimità, per carenza di motivazione, dell'esclusione del ricorso al terzo incanto.

Procedura coattiva immobiliare – Terzo incanto – Autorizzazione o esclusione – Interessi coinvolti – Esclusione del terzo incanto – Necessità di adeguata e congrua motivazione

In materia di procedura coattiva immobiliare per il recupero di un debito erariale di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, anche se la procedura esecutiva stessa e lo stesso subprocedimento di autorizzazione o esclusione del terzo incanto sono orientati *principaliter* alla realizzazione, nel modo più rapido e soddisfacente, dell'interesse fiscale, ciò nonostante, non può essere trascurata anche la posizione del debitore esecutato a conseguire, a sua volta, il maggior ricavo possibile dalla vendita, al fine di recuperare il maggior valore monetario residuo differenziale; ne consegue che la decisione di non ricorrere all'esperimento del terzo incanto, con la conseguente devoluzione dell'immobile allo Stato, deve essere sorretta da specifica e congrua motivazione, che dia conto delle ragioni che ne giustificano l'esclusione, in base a una ponderata valutazione di costi e benefici, anche in rapporto all'interesse del debitore esecutato, alla massimizzazione del ricavato della vendita, onde conseguire il maggior valore monetario eccedente il debito tributario.

Giustizia amministrativa – Provvedimento di acquisizione al patrimonio dello Stato di un immobile – Annullamento da parte del giudice amministrativo – Riesercizio del potere – Mutamento della situazione giuridica e fattuale – Mancata valutazione – Illegittimità

In materia di procedura coattiva immobiliare per il recupero di un debito erariale di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, incorre nel difetto di istruttoria l'Amministrazione che, nel riesercitare il suo potere discrezionale a seguito di sentenza amministrativa di annullamento del suo precedente provvedimento di esclusione del ricorso al terzo incanto (con devoluzione di un immobile allo Stato), non valuti, al momento della riedizione del potere, la mutata situazione giuridica e fattuale in senso favorevole al debitore.

Procedura coattiva immobiliare – Terzo incanto – Subprocedimento – Garanzie partecipative – Devono essere garantite

In materia di procedura coattiva immobiliare per il recupero di un debito erariale di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, l'autorizzazione al terzo incanto individua un subprocedimento amministrativo che si innesta nella procedura esecutiva, pur rimanendone distinto, rispetto al quale operano le formalità partecipative previste dalla legge; al contrario, l'avviso di vendita ex articolo 81 del medesimo d.P.R. è comunicazione propria della procedura di esecuzione che non necessita di dette formalità, ma esaurisce i suoi effetti nella comunicazione medesima.

Procedura coattiva immobiliare – Provvedimento di acquisizione al patrimonio dello Stato in luogo del terzo incanto – Motivazione – Necessità

In materia di procedura coattiva immobiliare per il recupero di un debito erariale, il potere previsto dall'articolo 87 del d.P.R. n. 602 del 1973 in ordine alla scelta tra l'acquisire direttamente il bene ovvero autorizzare un ulteriore terzo incanto ha natura discrezionale; conseguentemente, l'Amministrazione ha l'onere di motivare in ordine alle ragioni per le quali ritiene non opportuno autorizzare il terzo incanto e, al contrario, più utile, per l'interesse pubblico generale, l'acquisizione del bene.

Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2021, n. 810 – Pres. O. Forlenza, Est. D. Di Carlo

La IV Sezione del Consiglio di Stato rigetta l'appello, promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate di Trento, avverso la sentenza del Trga di Trento n. 62 del 2019, con la quale, nell'ambito di una procedura coattiva immobiliare, è stata dichiarata l'illegittimità, per carenza di motivazione, dell'esclusione del ricorso al terzo incanto.

Giustizia amministrativa – Provvedimento di acquisizione al patrimonio dello Stato di un immobile – Esclusione del terzo incanto – Mancata motivazione – Violazione dei principi che governano l'esercizio della discrezionalità amministrativa – Violazione del principio *neminem laedere* – Colpa

Non ha osservato i principi che governano l'esercizio della discrezionalità amministrativa, con rilevanza nei rapporti intersoggettivi di diritto comune e in violazione del principio generale del *neminem laedere*, l'Amministrazione che, in materia di procedura coattiva immobiliare per il recupero di un debito erariale di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, abbia optato per l'acquisizione del bene allo Stato, in luogo dell'autorizzazione al terzo incanto, senza fornire una specifica e congrua motivazione che dia atto dell'effettuazione di una ponderata valutazione dei costi e dei benefici e che giustifichi la sussistenza dell'interesse pubblico generale all'acquisizione di un bene privato (nel caso in esame, in stato di abbandono) e abbia trascurato l'interesse del debitore esecutato alla massimizzazione del ricavato della vendita e al conseguimento del maggior valore monetario eccedente il debito tributario: tale comportamento è connotato da colpa, in quanto l'Amministrazione, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto rendersi conto, dell'incisione così

5. APPENDICE

profonda sul diritto soggettivo di proprietà del debitore esecutato e fornire una specifica e congrua motivazione [Cons. Stato, sez. IV, n. 4479 del 2017].

Cons. Stato, sez. III, 2 febbraio 2021, n. 946 – Pres. R. Garofoli, Est. S. Cogliani

La III Sezione del Consiglio di Stato rigetta l'appello promosso da AGEA avverso la sentenza del TRGA di Trento n. 40 del 2020 (con conferma quindi della sentenza stessa), emanata in ottemperanza a precedente sentenza del medesimo TRGA che aveva annullato un provvedimento di diniego di concessione di aiuti comunitari ad un'impresa agricola.

Giustizia amministrativa – Agricoltura – Aiuti comunitari – Riparto di giurisdizione – Fase della concessione del contributo – Giurisdizione del giudice amministrativo

In materia di giurisdizione sugli aiuti comunitari all'agricoltura, qualora si verta nell'ambito di un procedimento impugnatorio, si deve distinguere la fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo della concessione del contributo, da quella successiva, durante la quale le due parti debbono adempiere i rispettivi obblighi, tenendo, quindi, conto del tipo di situazione soggettiva dedotta, secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione: nella prima fase, la posizione giuridica del ricorrente è di interesse legittimo; nella seconda di diritto soggettivo [Cons. Stato, sez. III, 21 aprile 2015, n. 2023].

Atti amministrativi – Semplificazioni – Regola del cd. “one shot” – Funzione

Il cd ‘decreto-legge semplificazioni’ (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ha introdotto la regola del c.d. “one shot” all'articolo 10 *bis* della legge n. 241 del 1990, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza: essa consiste nell'obbligo di esplicitare «nella motivazione del provvedimento finale di diniego (...) i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni», stabilendo che «in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere, l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato»: tale norma recepisce le istanze tese ad evitare lo stato di incertezza in ordine alla spettanza o meno del “bene della vita”, a fronte dei casi in cui, a seguito di un giudicato pure favorevole, permangano spazi di riesercizio del potere dell'Amministrazione.

Atti amministrativi – Giudicato amministrativo – “One shot temperato” – Funzione

In base al principio del c.d. “one shot temperato”, l'Amministrazione, dopo un giudicato di annullamento, da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo, avrebbe il potere di esaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per sempre, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza possibilità di tornare successivamente a decidere in senso sfavorevole all'interessato, neppure in relazione a profili prima non esaminati; detto principio era stato elaborato dalla giurisprudenza, come punto di equilibrio tra la forza e la funzione della *res iudicata*, il principio di continuità del potere amministrativo ex articolo 97 della Costituzione ed il principio di ragionevole durata del processo ex articolo

111 della Costituzione [Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2010, n. 633].

Giustizia amministrativa – Principio del cd. “one shot” – Riedizione del potere a seguito di annullamento giurisdizionale – Portata conformativa del giudicato – Regolazione della futura attività dell’amministrazione

Il principio dell’*“one shot”*, introdotto nell’articolo 10 *bis* della legge n. 241 del 1990, va integrato con il principio dell’effetto conformativo della sentenza di annullamento che richiede che l’Amministrazione, nella riedizione del potere attraverso l’emanazione del nuovo provvedimento, rispetti i limiti nascenti dalla statuizione concreta del giudice e, cioè, la regola di diritto affermata dalla sentenza destinata a regolare, o comunque a delimitare, la futura attività dell’amministrazione [sul punto, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2020, n. 1738].

Giustizia amministrativa – Agricoltura – Aiuti comunitari – Sentenza di primo grado – Riesercizio del potere – Mancata considerazione di elementi – Elusione del giudicato

In sede di riesercizio del potere amministrativo, configura una violazione dei canoni di buona fede e correttezza dell’*agere* della pubblica amministrazione e un’elusione del giudicato – che si concretizza ogni qual volta l’Amministrazione, pur provvedendo a dare formale esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l’obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale giungendo, in tal modo, allo stesso esito già ritenuto illegittimo – l’emanazione, da parte dell’Agenzia competente all’erogazione delle misure europee di sostegno all’agricoltura, di un provvedimento di diniego motivato dall’impossibilità di considerare, per l’ammissibilità al contributo, il possesso da parte del richiedente di un elemento che non era stato preso in considerazione nella sentenza di primo grado, in ragione della mancata contestazione in merito allo stesso.

Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2021, n. 1365 – Pres. R. Greco, Est. F. Gambato Spisani

La IV Sezione del Consiglio di stato rigetta l’appello promosso dal Ministero della difesa avverso la sentenza del TRGA di Trento del 2020 che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, adottato nei confronti di un appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Pubblico impiego – Assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 – Applicazione anche alle Forze armate e ai Corpi di polizia

L’assegnazione temporanea, ex articolo 42 *bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, trova applicazione anche con riferimento agli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia, compresa l’Arma dei carabinieri, in quanto, nel silenzio dell’articolo 42 *bis* sul punto, è da preferire un’interpretazione conforme alla Costituzione e alle norme internazionali, che non introduca una disparità di trattamento fra dipendenti pubblici, con potenziale violazione dell’articolo 3 Cost. e che estenda, anziché restringere, l’ambito di

applicabilità di un istituto pensato a tutela della genitorialità e dell'infanzia, tutela dalla quale, a ben vedere, dipende, nel lungo periodo, la stessa sopravvivenza della collettività nazionale [in senso conforme: Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 961; sez. III, 16 dicembre 2013, n. 6016 e sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2730; in senso contrario: Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2019, n. 1896; sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7506 e sez. IV, 14 luglio 2007, n. 3876].

Pubblico impiego – Arma dei Carabinieri – Assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 – Natura – Fondamenti giuridici – Caratteristiche

L'istituto dell'assegnazione temporanea, ex articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha la funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia e proteggere i valori della famiglia e della genitorialità, tutelati dall'articolo 30 Costituzione, dall'articolo 24 della Carta di Nizza e dall'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dd. 5 settembre 1991; l'istituto ha carattere provvisorio, in quanto cessa di produrre i suoi effetti al superamento del termine massimo di durata previsto e non incide in maniera definitiva sullo stato del dipendente interessato, che lascia, solo temporaneamente, libero il proprio originario posto.

Pubblico impiego – Assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 – Applicazione anche alle Forze armate e ai Corpi di polizia – Contemperamento con i compiti di difesa della Patria e di buon andamento dell'Amministrazione.

L'applicazione dell'assegnazione temporanea, ex articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, agli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia, va temperata con altri interessi di rango costituzionale, come la difesa della Patria (art. 52 Cost.) e il buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost); detto contemperamento va cercato, non nell'esclusione dell'istituto, ma nelle soluzioni applicative.

Pubblico impiego – Assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 – Applicazione anche alle Forze armate e ai Corpi di polizia – Requisiti – Sussistenza di un posto vacante e disponibile

Il requisito della “sussistenza di un posto vacante e disponibile” per l'applicazione dell'assegnazione temporanea ex articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non rileva nel caso di appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia, in quanto va esclusa, ove non consentita dal proprio specifico ordinamento, l'assegnazione ad altra amministrazione, mentre invece è senz'altro da ritenere possibile fra sedi diverse dell'amministrazione di appartenenza e, in questo caso, il posto in organico esiste, perché è evidentemente quello ricoperto dall'interessato.

Pubblico impiego – Assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 – Applicazione anche alle Forze armate e ai corpi di polizia – Requisiti – Previo assenso delle amministrazioni di appartenenza e di destinazione – Orientamenti interpretativi

Con riferimento al requisito per l'applicazione dell'assegnazione temporanea ex articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 del “previo assenso

dell'amministrazione" e alla necessità che un eventuale dissenso sia *"motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali"*, nel caso di appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia, si riscontrano tre orientamenti interpretativi. La tesi più restrittiva riconosce all'Amministrazione una discrezionalità molto ampia, che le consente di negare l'assegnazione temporanea quando siano di ostacolo prevalenti esigenze organizzative e di servizio, discrezionalità sindacabile solo per esiti abnormi o manifestamente contraddittori [Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3683]. La tesi meno restrittiva attribuisce all'Amministrazione l'onere di dimostrare, con motivazione puntuale, l'indispensabilità o l'insostituibilità del dipendente interessato nella specifica posizione ricoperta e l'irrimediabile pregiudizio causato all'ente di appartenenza [Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2019, n. 6577 e 2 novembre 2017, n. 5063]. L'orientamento intermedio consente all'Amministrazione di respingere la domanda per esigenze organizzative non riferite al lavoratore interessato, ma oggettivamente non comuni e di evidente rilievo, come nel caso di marcate carenze di organico [Cons. Stato, sez. III, 1 aprile 2016, n. 1317; Cons. Stato, sez. IV 7 febbraio 2020, n. 961; Cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 2020, n. 7326 e Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2020, n. 7359].

Pubblico impiego – Assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 – Applicazione anche alle Forze armate e ai corpi di polizia – Dissenso – Limitato a casi o esigenze eccezionali – Interpretazione – Casistica

La necessità che il dissenso all'assegnazione temporanea ex articolo 42 *bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di personale appartenente alle Forze armate e ai Corpi di polizia, sia *"motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali"*, va interpretato nel senso che l'Amministrazione, da un lato, può tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell'interessato ovvero con l'insostituibilità delle mansioni da questo svolte nella sede di appartenenza, ma, dall'altro, non può riferirsi ad una generica scopertura di organico; a titolo esemplificativo, possono legittimare il diniego, i seguenti *"casi o esigenze eccezionali"*: 1) la significativa e patologica scopertura di organico nella percentuali pari o superiore al 40% della dotazione organica (scopertura riferita a tutte le unità di personale assegnate a quella sede o, al solo personale appartenente al medesimo ruolo dell'istante); 2) la scopertura di organico (secondo i parametri indicati) riguardi le altre sedi di servizio dell'ambito territoriale del comando direttamente superiore a quello di appartenenza dell'istante; 3) la circostanza che la sede di appartenenza presenti un vuoto di organico e si trovi in un contesto connotato da peculiari esigenze operative (di tipo terroristico o di criminalità organizzata di tipo mafioso) o sia di supporto ai reparti impiegati in missioni all'estero, sempreché non vi siano, nella circoscrizione del comando gerarchicamente superiore, altre sedi dalle quali sia possibile attingere, in via temporanea, un sostituto; 4) la circostanza che l'istante svolga un ruolo di primaria importanza nell'ambito della sede di appartenenza e non sia sostituibile con altro personale presente in questa o in altra sede e la qualifica posseduta sia necessaria nell'ambito di specifiche operazioni in essere o che dovranno essere espletate; 5) l'istante sia impiegato in un programma o missione speciale, ad altissima valenza operativa, dal quale non possa essere proficuamente distolto.

Pubblico impiego – Assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 – Applicazione anche alle Forze armate e ai Corpi di polizia – Dissenso – Scopertura di due unità di personale – Illegittimità

È illegittimo il provvedimento con il quale il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto un'istanza di assegnazione temporanea presentata da un dipendente, ai sensi dell'articolo 42 *bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, in ragione della scopertura di due unità di personale della sede di appartenenza, in quanto una scopertura di tali dimensioni, senza altre precisazioni al riguardo, non può essere considerata significativa e patologica e riconducibile.

Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2021, n. 3022 – Pres. M. Lipari; Est. S. Santoleri

La III Sezione del Consiglio di Stato accoglie l'appello, promosso da un cittadino straniero avverso la sentenza del TRGA di Trento n. 45 del 2020 che aveva ritenuto legittima la revoca da parte del Questore di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Stranieri – Permesso di soggiorno UE di lungo periodo – Diniego o revoca – Pericolosità sociale – Valutazione – Ponderazione di interessi – Motivazione articolata – Necessità

L'articolo 9, commi 4 e 7, lettera c), del decreto legislativo n. 286 del 1998 (nella versione applicabile *ratione temporis* in ragione della data di adozione dell'impugnato decreto di revoca) richiede che il diniego e la revoca del permesso siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata, non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna penale, ma incentrata su più elementi che tengano conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni 'automatismo' in conseguenza di condanne penali riportate [*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 1 ottobre 2020, n. 5755; Cons. Stato, sez. VI, n. 4708 del 2016; si veda altresì, altresì, Corte Cost. 27 marzo 2014, n. 58; Corte di Giustizia UE, sentenza 3/9/2020, cause riunite C-503/19 C592/19, secondo cui “L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro - come interpretata da una parte dei giudici di tale Stato - ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione per quanto riguarda, in particolare, la natura del reato che ha commesso, il pericolo che egli può rappresentare per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro e l'esistenza di legami con quest'ultimo”].

Stranieri – Diniego o revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo – Pericolosità sociale – Valutazione – Mancata ponderazione di interessi – Motivazione solo apparente

Deve ritenersi solo apparente, e perciò insufficiente, la motivazione sulla ponderazione degli opposti interessi, contenuta in un provvedimento di revoca di un permesso UE di lungo periodo, incentrata sull'aspetto della pericolosità sociale del cittadino straniero, desunta dal solo titolo del reato per il quale è stata disposta la condanna, senza approfondire la questione relativa alla condanna penale (episodio isolato; intervallo temporale intercorso tra la commissione del reato e la condotta successiva; concessione delle attenuanti generiche e quelle per il risarcito danno; ecc.) e la situazione del cittadino straniero, con riferimento all'inserimento lavorativo e sociale e alla sua condizione familiare, così come impone l'articolo 9, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 1998.

Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2021, n. 3046 – Pres. M. Lipari; Est. G. Pescatore

La III Sezione del Consiglio di Stato accoglie l'appello avverso la sentenza del TRGA di Trento n. 185 del 2020 che ha annullato l'aggiudicazione della gara e la nomina del promotore del project financing per la costruzione del nuovo polo ospedaliero di Trento e ha individuato la nuova impresa promotrice.

Giustizia amministrativa – Giurisdizione estesa al merito – Sostituzione del giudice amministrativo all'amministrazione – Presupposti

L'annullamento di un atto per soli vizi formali, per effetto di una precedente sentenza del giudice amministrativo (sent. n. 91 del 2020), non elimina, né riduce il potere dell'amministrazione; ne consegue che il giudice dell'ottemperanza, chiamato a pronunciarsi sull'operato dell'Amministrazione successivamente alla sentenza, può sostituirsi alla stessa e riattivare il procedimento amministrativo nella parte mancante ovvero dare seguito alle deliberazioni o agli accertamenti istruttori omessi e, solo a seguito di essi, in via vicaria, adottare il provvedimento finale o determinarne il contenuto.

Appalti pubblici – Finanza di progetto – Istituti finanziatori – Manifestazione di interesse al finanziamento dell'opera – Natura – Finalità – Effettiva rilevanza

Nell'ambito della procedura di finanza di progetto, la manifestazione preliminare di interesse di un istituto finanziatore, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 *ter*, del Codice dei contratti pubblici, non può offrire alcuna "garanzia" sull'affidabilità del concorrente, intesa come idoneità dello stesso a realizzare l'operazione proposta, né può eccedere la finalità di integrazione della tutela sulla complessiva bancabilità e finanziabilità dell'intervento, e ciò anche se la *lex specialis* la prescriva a pena di esclusione; più precisamente, la manifestazione di interesse ha natura di dichiarazione, non vincolante per il soggetto sottoscrittore, suscettibile di essere o meno confermata successivamente, poiché, nel *project financing*, si giunge al *closing* finanziario, solo una volta approvato il progetto definitivo, cioè al raggiungimento di un livello di progettazione idoneo a dare ragionevole certezza circa i tempi e i costi dell'opera.

Appalti pubblici – Finanza di progetto – PEF – Verifica di coerenza con la manifestazione di interesse al finanziamento dell'opera

Nell'ambito della procedura di finanza di progetto, dalla rilevata incongruenza formale tra il piano economico finanziario (PEF) e la dichiarazione di manifestazione preliminare di interesse di un ente finanziatore, di cui all'articolo 144, comma 3 *ter*, del Codice dei contratti pubblici (nel caso in esame: contraddittorietà tra il PEF che, quanto al fabbisogno finanziario e alle fonti di copertura, prevede finanziamenti bancari, e la manifestazione di interesse proveniente, non da un istituto bancario, ma da una SGR), non può desumersi, in modo automatico, un'incoerenza sostanziale, sotto il profilo dell'incidenza delle diverse modalità di finanziamento prese in considerazione (mutuo bancario/prestito obbligazionario) sulla sostenibilità dell'offerta.

Appalti e concessioni – Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi – Capitale sociale e patrimonio netto – Alternatività

In tema di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del concessionario, l'articolo 95, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede modalità alternative per provare il possesso dei requisiti prescritti dal comma 1, in particolare stabilendo che il requisito del capitale sociale possa essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto, senza apporre alcuna limitazione o vincolo, come il necessario incremento funzionale, previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2021, n. 3195 – Pres. G. Grasso, Est. G. Manca

La V Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TRGA di Trento n. 92 del 2019, che ha sancito la mancanza di giurisdizione del giudice amministrativo, nelle controversie riguardanti l'esistenza e l'estensione del diritto di uso civico.

Giustizia amministrativa – Usi civici – Controversie inerenti l'esistenza e l'estensione del diritto di uso civico – Giurisdizione del giudice amministrativo – Esclusione – Giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici

Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono riservate al commissario per la liquidazione degli usi civici, le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, nonché della qualità demaniale del suolo (questione che deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo *incidenter tantum*) [ex multis, Cass. Civ., sez. un., n. 605 del 2015; n. 26 del 2009; n. 7429 del 2009]; ne consegue che, anche nel caso di impugnazione di un atto amministrativo, la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere esclusa ogni qualvolta le questioni prospettate, pur essendo relative a vizi dell'atto, attengano direttamente alla valutazione della demanialità dei terreni o comunque richiedano un previo accertamento di detta qualità.

Cons. Stato, sez. II, 6 maggio 2021, n. 3550 – Pres. G. Castriota Scanderbeg, Est. C.

Adesso

La II Sezione del Consiglio di Stato conferma, seppure con diversa motivazione, la sentenza del TRGA di Trento n. 189 del 2020, che ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria per i danni derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa svolta dall'Ufficio centrale circoscrizionale della Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della PAT dell'ottobre 2018.

Giustizia amministrativa – Pandemia da Covid-19 – Normativa processuale emergenziale – Udienze da remoto – Sentenze in forma semplificata – “Omesso ogni avviso” – Interpretazione

La locuzione “omesso ogni avviso”, contenuta nell’articolo 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 – che, nell’ambito della normativa processuale emergenziale correlata alla pandemia da Covid-19, stabilisce le modalità del passaggio in decisione della causa, nel caso di mancata richiesta di discussione orale da remoto – si riferisce alla non necessità, da parte del Collegio, di sentire le parti circa l’intenzione di definire il giudizio, con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., e non può assumere il significato più ampio, prospettato dalla parte resistente, di deroga generalizzata al principio del contraddittorio.

Giustizia amministrativa – Pandemia da Covid-19 – Normativa processuale emergenziale – Udienze da remoto – Questioni sollevate d’ufficio – Avviso alle parti – Necessità – Va fatto con ordinanza

Ai sensi della normativa processuale emergenziale correlata alla pandemia da Covid-19, nell’ipotesi di passaggio in decisione della causa, senza discussione da remoto, gli avvisi alle parti su questioni rilevate d’ufficio dal Collegio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., non possono essere omessi, ma devono essere in ogni caso comunicati con ordinanza, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie, in armonia con i principi del giusto processo, sanciti dall’articolo 2 c.p.a., e con i precetti costituzionali e sovranazionali di cui all’articolo 111 Cost. e 6 CEDU [si vedano sul punto, le “Direttive del Presidente del Consiglio di Stato- Secondi chiarimenti su alcuni profili relativi all’attività giurisdizionale nel periodo di emergenza Covid-19” del 20 aprile 2020; Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 2539 del 2020].

Giustizia amministrativa Rito elettorale – Onere della specificità dei motivi del ricorso – Attenuazione – Finalità – Tutela in forma specifica

Nel giudizio in materia elettorale, l'onere di specificità dei motivi di ricorso viene valutato con rigore attenuato perché l'interessato non ha la possibilità di esaminare direttamente il materiale in contestazione e il giudizio si connota, stante la peculiarità del rito, per la precipua finalità di tutela in forma specifica della posizione soggettiva lesa, attraverso la correzione dell’atto di proclamazione degli eletti [si veda, Cons. Stato, Ad. Pl., n. 32 del 2014].

Giustizia amministrativa – Responsabilità della p.a. – Condotta del privato – Rilevanza

Nell'ambito della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, la condotta del privato costituisce un profilo peculiare, rispetto al modello di riferimento costituito dalla fattispecie generale dell'illecito civile, prevista dall'articolo 2043 c.c., in considerazione della complessa evoluzione che, nel tempo, hanno subito i rapporti tra amministrazione e privato, in termini di partecipazione di quest'ultimo e di attenuazione della posizione di supremazia dell'amministrazione nell'esercizio della funzione [Cons. Stato, Ad Pl., n. 7 del 2021]; ne consegue che la condotta del privato può assumere rilievo come fattore di mitigazione o anche di esclusione del risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a., laddove si accerti «*che le condotte attive trascurate (...) avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno*» [Cons. Stato, Ad. Pl. 23 marzo 2011, n. 3].

Giustizia amministrativa – Rito elettorale – Mancata attribuzione del voto – Richiesta di risarcimento del danno – Mancato accoglimento

Costituisce puntuale applicazione del disposto di cui agli articoli 30, comma 3, c.p.a. e 1227, comma 2, c.c. e dei principi espressi in tema di responsabilità della pubblica amministrazione dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 3 del 2011 e n. 7 del 2021, la decisione della seconda Sezione di confermare la sentenza di primo grado afferente all'impossibilità di accogliere la domanda risarcitoria per non avere il ricorrente, in sede di ricorso avverso l'atto di proclamazione degli eletti, contestato la mancata attribuzione di un ulteriore voto di lista, in quanto a causa dell'omessa impugnazione, il giudice del contenzioso elettorale non ha potuto pronunciarsi, con efficacia di giudicato.

Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5084 – Pres. M. Lipari, Est. P.A.A. Pulatti

Il Consiglio di Stato respinge l'appello avverso la sentenza del Trga di Trento del 2020 che ha rigettato il ricorso proposto contro un diniego del permesso di soggiorno per "lavoro subordinato" del Questore: secondo i Giudici di appello, infatti, il Questore, nel valutare i presupposti per il suddetto rinnovo, aveva correttamente esercitato il suo potere discrezionale.

Stranieri – Permesso di soggiorno – Rilascio o rinnovo – Requisiti morali – Condanne penali non definitive – Questione di legittimità costituzionale del Testo unico sull'immigrazione – Requisito della non manifesta infondatezza – Non sussiste

Non è manifestamente fondata la quesitone di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3 e 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 che prevedono che possa essere negato l'ingresso e il soggiorno in Italia allo straniero che abbia riportato sentenza di condanna, anche se non definitiva, per uno o più degli specifici reati elencati: il legislatore, nel bilanciamento dell'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordine pubblico, gode di ampia discrezionalità e la previsione non risulta né irragionevole, né contraria a norme costituzionali; più precisamente, la previsione non viola l'articolo 27, comma 2, della Costituzione, in quanto non costituisce un'anticipazione della pena, ma un effetto di

natura amministrativa che il legislatore fa discendere da determinate condanne, quale indice presuntivo di pericolosità sociale, o quanto meno di non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia.

Stranieri – Permesso di soggiorno – Presenza di vincoli familiari – Non costituisce automatica garanzia di immunità – Revoca o diniego del permesso – Legittimità

In materia di permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari, la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno: qualora, infatti, il rapporto familiare non abbia costituito veicolo di inserimento sociale e deterrente alla commissione dei reati e qualora il reato o i reati commessi dallo straniero rivelino una soglia di gravità intollerabile per lo Stato italiano, l'interesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico prevale sull'interesse alla tutela dei vincoli familiari [Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654; Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2020, n. 3204].

Stranieri – Permesso di soggiorno – Ricongiungimento familiare – Effettività dei vincoli familiari

In materia di permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari, l'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che, qualora l'Amministrazione intenda adottare un provvedimento di diniego o di revoca del permesso di soggiorno dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, deve tenere anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, venendo in rilievo i soli legami familiari concernenti il coniuge, i figli e i genitori [Cons. Stato, sez. III, 14 giugno 2016, n. 2557].

Stranieri – Permesso di soggiorno per attesa occupazione – Condanna per reato ex art. 380 c.p.p. – Unica condanna e risalente nel tempo – Può comunque rilevare – Valutazione discrezionale

Nel caso in cui tra la condanna penale dello straniero, anche unica e isolata (e non definitiva) e il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione del cittadino extracomunitario sia intercorso un non breve intervallo di tempo, caratterizzato da una positiva condotta dell'interessato, resta comunque integro il potere discrezionale dell'Amministrazione di negare il titolo di soggiorno, sulla base di una valutazione motivata della personalità dell'interessato, della sua pericolosità sociale, della gravità del precedente penale, in comparazione con i suoi interessi personali e familiari [Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2013, n. 4685].

Stranieri – Permesso di soggiorno per attesa occupazione – Condanna penale – Reato ex art. 380 c.p.p. – Valutazione discrezionale – Assenza di automatismi

L'Amministrazione, ai fini del rilascio o meno del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non deve applicare automatismi derivanti dalla condanna penale per un reato ex articolo 380 c.p.p., ma deve valutare la pericolosità sociale del richiedente in relazione ai fatti per cui vi è stata condanna ed esprimere prevalenza dell'interesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, rispetto alla tutela dei vincoli familiari, che non sono comunque utilizzabili nei casi in cui il rapporto familiare non abbia costituito

veicolo di inserimento sociale e deterrente alla commissione di reati [Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2020, n. 3204].

Cons. Stato, sez. III, 26 luglio 2021, n. 5554 – Pres. M. Corradino, Est. G. Pescatore

La terza Sezione del Consiglio di Stato accoglie - in parte - il ricorso promosso da un cittadino straniero avverso la sentenza del TRGA di Trento n. 171 del 2020 che aveva ritenuto legittimi sia il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno in presenza di condanne penali, che quello di rigetto della domanda di permesso di soggiorno “ordinario”.

Stranieri – Permesso di soggiorno – Istanza di permesso di soggiorno “ordinario” – Nell’ambito di un procedimento di revoca permesso di soggiorno UE di lungo periodo – Legittimità

In un procedimento di revoca del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, nell’ambito delle “osservazioni” presentate al Questore ex articolo 10 *bis* della legge 241 del 1990, lo straniero può legittimamente formulare una domanda di permesso di soggiorno ordinario, ai sensi dell’articolo 9, comma 9, Testo Unico sull’immigrazione, per motivi di lavoro subordinato o per motivi familiari; ne consegue che è parzialmente illegittimo il provvedimento del Questore che non si sia pronunciato anche su tale domanda, ma abbia solo evidenziato la possibilità per lo straniero di presentare richiesta in tal senso, successivamente al provvedimento di revoca.

Stranieri – Cd. carta di soggiorno – Permessi di soggiorni per motivi di lavoro subordinato o per motivi familiari – Diversa graduazione dei presupposti – Fattori di integrazione sociale-familiare-lavorativa

I motivi di rigetto della domanda di permesso di soggiorno “ordinario”, per motivi di lavoro subordinato o per motivi familiari, formulata ai sensi dell’articolo 9, comma 9, Testo Unico sull’immigrazione, non possono dallo straniero essere “ricavati”, in via interpretativa, dalla motivazione del provvedimento di revoca della cd. carta di soggiorno, stante la diversità dei presupposti per il rilascio e il mantenimento dei due titoli: più precisamente, a fronte della cessazione dei presupposti per la conservazione della cd. carta di soggiorno in capo a soggetti che abbiano posto in essere condotte tali da creare allarme sociale, potrebbero in ogni caso sussistere fattori di integrazione sociale-familiare-lavorativa che consentano di circoscrivere il giudizio di pericolosità e renderlo compatibile con il rilascio di un permesso di soggiorno di natura limitata e temporanea.

Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2021, n. 6496 – Pres. F. Caringella, Est. A. Rotondano

La V Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso avverso la sentenza del

TRGA di Trento n. 104 del 2020 con la quale era stato respinto il ricorso avverso la decadenza dall'aggiudicazione della gara d'appalto dei servizi sostitutivi di mensa per i dipendenti pubblici e di altri enti, presentato da un'impresa partecipante, ed ha confermato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di primo grado.

Appalti pubblici – Clausole escludenti – Onere di immediata impugnazione – Clausole non idonee a precludere la partecipazione o la formulazione dell'offerta – Impugnazione con il provvedimento lesivo

È regola generale che le clausole non immediatamente escludenti debbano essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo che ne fa in concreto applicazione [cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4]. Nel caso di specie, non sussiste un onere di immediata impugnazione delle previsioni contenute nella *lex specialis* della gara d'appalto del servizio sostitutivo di mensa, volte a limitare ai soli locali classificati con un determinato codice ATECO l'inserimento nella rete dei locali convenzionati con la società emittitrice di buon pasto, in quanto non idonee a precludere la partecipazione o la formulazione dell'offerta dell'impresa partecipante.

Appalti pubblici – Servizio sostitutivo di mensa – Rete di esercizi pubblici da convenzionare – Individuazione – Codici ATECO – Non idoneità

I codici ATECO assolvono ad una funzione statistica e non hanno valore ricognitivo dell'attività concretamente svolta o del titolo abilitativo allo svolgimento di una determinata attività; ne consegue che, nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, non possono essere legittimamente utilizzati per individuare tassativamente le caratteristiche degli esercizi con cui l'impresa partecipante può stipulare convenzioni, al fine dell'erogazione del servizio sostitutivo di mensa, senza la possibilità di verificare se, gli esercizi commerciali stessi, a prescindere dal possesso del codice medesimo, siano comunque in concreto idonei a prestare il servizio con le caratteristiche richieste dalla *lex specialis* [cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 262].

Appalti pubblici – Servizio sostitutivo di mensa – Individuazione della rete di esercizi pubblici da convenzionare – Limitazioni – Normativa statale – Non le prevede

Nell'ambito di una procedura di gara d'appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, la decisione dell'Amministrazione provinciale di limitare ai soli locali classificati con un determinato codice ATECO l'inserimento nella rete dei locali convenzionati con la società emittitrice di buon pasto non è in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del d.m. n. 122 del 2017 che, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, prevede che detto servizio sostitutivo sia reso, tra gli altri, dai soggetti legittimati ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, senza contemplare specifiche limitazioni.

Appalti pubblici – Servizio sostitutivo di mensa – Individuazione della rete di esercizi pubblici da convenzionare – Limitazioni in base al possesso codice ATECO – Presenza di servizio di asporto – Illegittimità

Nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, l'automatica esclusione degli esercizi commerciali da inserire nella rete di esercizi convenzionati, solo perché non in possesso di un determinato codice ATECO, pur se dotati del servizio di gastronomia da asporto, discrimina in modo ingiustificato e sproporzionato gli operatori economici, riducendo il numero di esercizi presso cui spendere il buono pasto, senza che sia dimostrata l'idoneità di tali prescrizioni a migliorare il servizio e a perseguire gli obiettivi indicati dalla stessa stazione appaltante: ciò comporta la violazione delle disposizioni dell'ordinamento comunitario e nazionale in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, tese a garantire la libertà di concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità, ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, e volte ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale (art. 117, co. secondo, lettere e) ed m), Cost.).

Giustizia amministrativa – Gara d'appalto – Concorrente legittimamente escluso – Esito della gara e legittimità delle scansioni procedurali successive – Posizione differenziata e qualificata – Esclusione

La decadenza dall'aggiudicazione di una gara d'appalto, disposta dalla stazione appaltante nei confronti di un'impresa, è esecutiva ed efficace, nonostante la pendenza del giudizio di appello; ne consegue che, in capo al concorrente legittimamente escluso, non può essere riconosciuta una posizione differenziata e qualificata a contestare gli esiti e la legittimità delle successive scansioni procedurali della gara stessa, né un interesse a ottenerne la riedizione [*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1560; sez. V, 20 febbraio 2012, n. 892].

Appalti pubblici – Servizio sostitutivo di mensa – Controlli antecedenti la fase di esecuzione del contratto – Anticipazione – Limitatamente al possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara

Nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, la decisione dell'Amministrazione di anticipare i controlli sul corretto convenzionamento degli esercizi, demandanti dagli atti di gara alla fase dell'esecuzione del contratto, senza peraltro aver posto l'aggiudicataria nelle condizioni di sanare le esigue irregolarità, viola la disposizione del comma 9 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016 (nella formulazione vigente alla data di pubblicazione del bando), secondo cui possano essere svolti in qualsiasi momento solo i controlli inerenti il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione della gara.

Appalti pubblici – Servizio sostitutivo di mensa – Gara d'appalto – Dipendenti provinciali e di altri enti – Provincia – Opera quale centrale di committenza

La Provincia di Trento, nel bandire la gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti provinciali e di altri enti, non esercita tanto il potere organizzativo

del datore di lavoro e le relative prerogative, quanto svolge il ruolo di centrale di committenza a favore degli enti aderenti alla convenzione per l'affidamento del servizio, agendo come soggetto aggregatore.

Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958 – Pres. M. Lipari, Est. P. A. Aurora Puliatti

La terza sezione del Consiglio di stato ha respinto l'appello avverso la sentenza del TRGA di Trento e ha confermato la legittimità del provvedimento di ammonimento adottato nei confronti un soggetto responsabile di condotte moleste.

Sicurezza pubblica – Ammonimento del Questore – Ex art. 8 d.l. n. 11 del 2009 – Finalità e presupposti

I presupposti dell'ammonimento disciplinato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009 sono le medesime condotte che integrano la fattispecie di reato di *stalking* (art. 612 bis c.p.) ovvero, fino a che non sia proposta querela per il reato, le “*condotte reiterate, minacce o molestie*” atte a cagionare un “*perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva*” ovvero “*da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita*”.

Sicurezza pubblica – Ammonimento del Questore – Perdurante e grave stato di ansia o di paura – Avvertito o percepito

Tra i presupposti dell'ammonimento disciplinato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, ai fini della verifica del perdurante e grave stato di ansia o di paura derivato dal reiterato comportamento minaccioso o molesto, va attribuita rilevanza alla condizione soggettiva di disagio avvertita o percepita dal destinatario, con riferimento al comportamento altrui, a prescindere dalla dimostrazione, attraverso la produzione di certificazione medica, di una condizione di vera e propria malattia psichica o fisica.

Sicurezza pubblica – Ammonimento del Questore – Elementi indiziari – Comportamento reiterato, minaccioso o molesto

Ai fini dell'emissione dell'ammonimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, nella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell'ammonito per le ipotesi di reato di *stalking* (art. 612 bis c.p.), ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto atto a determinare un perdurante e grave stato di ansia e paura nella vittima e potenzialmente atto degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato [Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7883; 25 giugno 2020, n. 4077; 15 febbraio 2019, n. 1085]

Sicurezza pubblica – Ammonimento del Questore – Funzione preventiva e dissuasiva

L'ammonimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009 è un provvedimento discrezionale chiamato ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dal potenziale *stalker*, diretta non tanto a stabilire responsabilità, quanto a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio prognostico *ex ante* relativo alla sussistenza di un mero pericolo, con un funzione quindi preventiva (impedire che gli atti persecutori non siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili) e dissuasiva (scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive/sentimentali) [cfr. *ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599].

Sicurezza pubblica – Ammonimento del Questore – Procedimento – Garanzie partecipative – Memorie scritte – Confutazione punto per punto – Non necessità

Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, volto all'emissione di un ammonimento, le memorie e gli scritti procedimentali debbono essere valutati dall'Autorità emanante senza che sia necessaria, nel provvedimento finale, una confutazione, punto per punto, degli argomenti addotti, essendo sufficiente un "*iter*" motivazionale che renda percepibili le ragioni complessive in base alle quali le prospettazioni del privato non sono state condivise [Cons. Stato sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; sez. V, 21 aprile 2015, n. 2009].

Giustizia amministrativa – Appello – Motivazione della sentenza impugnata – Percorso argomentativo – Limiti

La motivazione della sentenza espone le ragioni della decisione, l'insieme degli argomenti sui quali essa è basata, il ragionamento di carattere fattuale e giuridico seguito dal Giudice per determinare la regola concreta della vicenda scrutinata partendo dalla norma astratta, senza che i limiti del percorso argomentativo debbano ritenersi ristretti a quelli espressi nel provvedimento, salvi ovviamente i limiti derivanti dall'oggetto della controversia [Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636].

Cons. Stato, sez. III, 3 novembre 2021, n. 7366 – Pres. F. Frattini, Est. G. Tulumello

La terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello avverso la sentenza del TRGA di Trento n. 55 del 2021 e ha sancito l'illegittimità del provvedimento di cattura e di captivazione permanente di un esemplare di orso, adottato senza la previa acquisizione del parere ISPRA, che avrebbe consentito una valutazione in merito alle esigenze di tutela sia dell'animale che della collettività.

Atti amministrativi – Ordine di cattura e captivazione permanente di un orso – Procedimento – Parere ISPRA – Omissione – Deficit istruttorio – Illegittimità

L'emanazione, da parte del Presidente della Provincia di Trento, di un ordine di cattura e di captivazione permanente di un orso, resosi protagonista di un'aggressione, senza previa acquisizione del parere di ISPRA, non è giustificata dalla natura *extra ordinem* del potere esercitato (ai sensi dell'art. 52, co. 2, Statuto speciale di autonomia) e comporta

l'illegittimità del provvedimento per *deficit* istruttorio; nel caso in esame, il parere di ISPRA avrebbe consentito una valutazione in merito alla misura più adeguata e maggiormente conforme ai parametri normativi, in relazione alle esigenze di tutela sia dell'esemplare di specie protetta che della collettività, con riferimento alle condizioni di permanenza dell'animale presso idonea struttura.

Atti amministrativi – Ordine verbale – Cattura e captivazione permanente di un orso – Contenuto plurimo – Effetti transitori e permanenti – Parere ISPRA

L'ordine di cattura e di captivazione permanente di un orso, resosi protagonista di un'aggressione, emanato ai sensi dell'articolo 52, comma 2, dello Statuto speciale di autonomia ha un contenuto plurimo: l'ordine di cattura, ad effetto transitorio e quello di captivazione permanente, ad effetto permanente: ne consegue che l'adozione dell'ordine senza previa acquisizione del parere di ISPRA può, al più, essere sostenuta, per la fase della cattura, ma non anche per la successiva scelta della captivazione permanente, in quanto l'apporto consultivo di ISPRA avrebbe consentito una valutazione in merito alla misura più adeguata e maggiormente conforme ai parametri normativi, in relazione alle esigenze di tutela, sia dell'esemplare di specie protetta che della collettività, avuto riguardo a quanto realmente accaduto, nonché alle condizioni di permanenza dell'animale presso idonea struttura.

Atti amministrativi – Ordine di cattura e captivazione permanente di un orso – Soggetto aggredito – Mancata escussione – Deficit istruttorio – Illegittimità dell'ordine

In base al principio *tempus regit actum*, le risultanze istruttorie a cui deve fare riferimento il provvedimento di cattura e di captivazione permanente di un orso, resosi protagonista di un'aggressione, devono essere quelle che cristallizzano lo stato di fatto al momento dell'adozione del provvedimento stesso e che giustificano l'esercizio del potere; ne consegue che la mancata preventiva escussione del soggetto aggredito (e al contrario, la presenza di dichiarazioni di altro testimone, in parte contrastanti) e la sua escussione solo dopo l'adozione del provvedimento, si sostanziano in un difetto di istruttoria del provvedimento stesso, con riguardo al suo presupposto principale.

Atti amministrativi – Deficit istruttorio – Vizio – Annullamento del provvedimento – Sufficienza dell'istruttoria per altre tipologie di provvedimento – Valutazione non ammissibile da parte G.A. – Spetta alla P.A.

Va annullato il provvedimento viziato per difetto di istruttoria e il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi sino a "sanare" il vizio, ritenendo sussistenti i presupposti fattuali idonei a supportare un altro provvedimento, sorretto da causa e presupposti differenti in quanto, una volta assegnato dal giudice amministrativo l'esatto significato agli esiti istruttori acquisiti, spetta solo all'amministrazione, in sede di riedizione del potere, valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di eventuali, ulteriori tipologie provvedimentali.

Atti amministrativi – Provvedimento amministrativo – Difetto istruttorio – Vizio motivazione – Non sanabile in giudizio

Poiché la motivazione è l'esplicitazione delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione,

in presenza di un dato quadro fattuale, ad adottare una determinata decisione, il vizio motivazionale, derivante da *deficit* istruttorio, è vizio invalidante, autosufficiente a determinare la caducazione del provvedimento, che non si presta ad essere sanato in giudizio dal giudice [Cons. Stato, sez. III, n. 1085 del 2019].

Giustizia amministrativa – Appello incidentale – Presupposti – Mancanza di decisione sfavorevole – Inammissibilità

L'appello incidentale può essere validamente proposto avverso un capo di decisione rispetto al quale sia configurabile una soccombenza, mentre non è ammissibile nei confronti di una locuzione della motivazione che non si sia tradotta in una decisione sfavorevole per la parte che la contesta, non essendo configurabile, in questo caso, alcun interesse processualmente rilevante alla sua correzione nel giudizio di secondo grado [*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, n. 2827 del 2016].

Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2021, n. 7740 – Pres. ed est. G. Sabato

La II Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che le ragioni che possono giustificare il dissenso espresso dall'Amministrazione all'assegnazione temporanea di un appartenente alle Forze armate e di polizia sono da ricondursi ad esigenze organizzative oggettivamente non comuni e di evidente rilievo, come le marcate carenze di organico, di entità anche inferiore alla soglia del 40 % individuata con sentenza del Cons. di Stato n. 961 del 2020 e presa quale parametro di riferimento dalla sentenza del TRGA di Trento impugnata.

Pubblico impiego – Assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. 151/2001 – Appartenenti alle Forze armate e di polizia – Applicabilità – Requisiti – Sussistenza di un posto vacante – Previo assenso delle amministrazioni

L'assegnazione temporanea di cui all'articolo 42 *bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – applicabile, “*tenendo conto del particolare stato rivestito*” (art. 1493 del cod. ord. militare), anche al personale delle Forze armate e di polizia – è espressamente subordinata alla sussistenza di un posto vacante e disponibile, di corrispondente posizione retributiva e al previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione [*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1478].

Pubblico impiego – Assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. 151/2001 – Appartenenti alle Forze armate e di polizia – Dissenso – Esigenze organizzative non comuni e di evidente rilievo – Marcate carenze di organico – Criteri – Anche inferiori alla soglia del 40% dell'organico

È legittimo il dissenso dell'Amministrazione all'assegnazione temporanea di cui all'articolo 42 *bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di un appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia, motivato da esigenze organizzative, purché oggettivamente non comuni e di evidente rilievo, come nel caso di marcate carenze di organico [Cons. Stato, sez. IV, ord. 5 settembre 2019, n. 5708, e 28 luglio 2017, n. 3198, e sez. III, 1 aprile 2016, n. 1317]; più precisamente, le carenze di organico legittimanti il diniego possono essere anche inferiori alla soglia individuata con sentenza del Consiglio di Stato n. 961 del 2020

5. APPENDICE

(40% dell'organico) e riferita ad un quadro normativo antecedente alla modifica dell'articolo 42 *bis* ad opera del decreto legislativo n. 172 del 2019.

Consiglio di Stato

Altri provvedimenti

Ordinanza collegiale, sez. III, 9 giugno 2021, n. 3058 – Pres. F. Frattini, Est. G.

Tulumello

La III Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare avverso la sentenza del TRGA di Trento n. 55 del 2021 con la quale è stato rigettato il ricorso promosso da alcune associazioni ambientaliste avverso l'ordinanza di captivazione permanente dell'orso (denominato M49) presso la struttura della Provincia autonoma di Trento, denominata "Casteller" e, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a. ha contestualmente fissato la data della discussione del merito e disposto adempimenti istruttori.

Atti amministrativi – Cattura e captivazione permanente di un'orsa ritenuta pericolosa – Idoneità della struttura e condizioni di salute degli orsi rinchiusi – Ordinanza istruttoria di verifica – Sopralluogo dei Cites – Senza preavviso – Comunicazione di avvio del procedimento

Nel caso di nuova ispezione, ordinata con ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato, da parte dei Carabinieri forestali dei Cites, volta ad accertare le attuali condizioni della struttura della Provincia autonoma di Trento, denominata Casteller, nel quale sono detenuti in via definitiva alcuni orsi e della quale l'appellante denuncia l'inidoneità, non è necessaria, in deroga all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, la comunicazione di avvio del procedimento, e la visita stessa deve avvenire "senza preavviso".

Ordinanza collegiale, Ad. Plen., 13 luglio 2021, n. 13 – Pres. F. Patroni Griffi, Est.

P. G. Nicolò Lotti

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 13 del 13 luglio 2021, ha individuato il giudice competente a decidere sull'impugnazione della declaratoria di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana

Stranieri – Cittadinanza – Richiesta – Provvedimento di inammissibilità e di diniego – Differenze – Art. 13 c.p.a. – Competenze

Il provvedimento di inammissibilità della richiesta di cittadinanza è un atto emanato da un organo periferico dello Stato, con efficacia non esorbitante la circoscrizione territoriale della regione in cui ha sede l'organo stesso, che non attribuisce, né nega lo *status* di cittadino, ma incide unicamente sul profilo preliminare della regolarità della domanda; al

5. APPENDICE

contrario, il diniego della cittadinanza è un provvedimento emanato da un organo centrale dello Stato, idoneo ad incidere sullo *status* del soggetto interessato, con efficacia *erga omnes* e, quindi, con efficacia su tutto il territorio nazionale: ne consegue che, alla luce dell'articolo 13, comma 1, c.p.a., il diniego della cittadinanza deve essere impugnato dinanzi al Tar Lazio, sede di Roma, mentre il provvedimento di inammissibilità va impugnato dinanzi al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità periferica che ha emanato l'atto.

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, Sez. Unite, 18 maggio 2021, n. 13492

Contributi e finanziamenti pubblici – Revoca – Mancata osservanza di obblighi – Giurisdizione del giudice ordinario – Contrasto con l'originario interesse pubblico – Giurisdizione del giudice amministrativo

Il ricorso per l'annullamento di un provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui la decadenza del beneficiario dal contributo derivi dall'inosservanza di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione; riguarda, al contrario, una posizione di interesse legittimo, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo, nei casi in cui l'amministrazione, in autotutela, abbia annullato il provvedimento per vizi di legittimità o lo abbia revocato per originario contrasto con l'interesse pubblico [Cass. civ, sez. un., 1 febbraio 2019, n. 3166; Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16457].

Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Sentenza 6 ottobre 2021, Grande Sezione, Corte di giustizia dell'Unione europea, resa nella causa C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi

La Corte di giustizia UE ha fornito ulteriori chiarimenti sulle ipotesi in cui un giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rinvio pregiudiziale, precisando che, nella motivazione del diniego, il giudice nazionale dovrà dar conto di trovarsi in una delle seguenti tre condizioni: la questione non è rilevante; la disposizione di diritto dell'Unione è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte; la corretta interpretazione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi

Premesse

Nel 2017, il Consiglio di Stato ha adito la Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale, nell'ambito di una controversia riguardante un appalto pubblico di servizi di pulizia. La Corte di Giustizia ha pronunciato la sua sentenza nel 2018¹. Le parti di tale controversia hanno successivamente chiesto, al giudice del rinvio, di sottoporre alla Corte altre questioni pregiudiziali. In tale contesto, nel 2019, è stato formulato un nuovo rinvio pregiudiziale, in occasione del quale è stato chiesto alla Corte di Giustizia se un giudice nazionale di ultima istanza sia tenuto a sottoporre alla Corte medesima una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione, quando sia già stato effettuato un primo rinvio pregiudiziale o qualora tale questione sia sottoposta da una parte in una fase avanzata del processo, dopo che la causa sia stata trattenuta in decisione.

La decisione della Corte

Nella sua sentenza, la Corte, pronunciandosi in Grande Sezione, riafferma i criteri elaborati nella sentenza Cilfit², che prevede tre situazioni in cui i giudici nazionali di ultima istanza non sono soggetti all'obbligo di rinvio pregiudiziale, di cui all'articolo 267, terzo comma, TFUE:

- 1) l'irrelevanza della questione ai fini della decisione;
- 2) la disposizione del diritto dell'Unione è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia;
- 3) la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

I giudici nazionali di ultima istanza devono valutare se sussista una delle tre ipotesi che esonera il giudice dall'obbligo di rinvio alla Corte di Giustizia.

Qualora un giudice ritenga di essere esonerato da detto obbligo, dalla motivazione della decisione deve emergere la sussistenza di una delle tre ipotesi. La Corte ha inoltre

¹ Sentenza del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi.

² Sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e altri.

chiarito che un giudice nazionale di ultima istanza non può non essere soggetto all'obbligo di rinvio pregiudiziale per il solo fatto di aver già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo processo.

Con riferimento alla terza ipotesi evidenziata, la Corte precisa che la sussistenza della fattispecie deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà interpretative e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione. Prima di concludere per l'assenza di un ragionevole dubbio, quanto alla corretta interpretazione del diritto dell'Unione, il giudice nazionale di ultima istanza deve essere convinto che alla stessa conclusione giungerebbero anche gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte stessa. La sola possibilità di dare interpretazioni diverse di una disposizione del diritto dell'Unione non è sufficiente per ritenere che esista un ragionevole dubbio quanto alla sua corretta interpretazione: quando l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti è portata a conoscenza del giudice di ultima istanza, quest'ultimo deve valutare l'eventuale mancanza di ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione di detta disposizione.

Per contro, se la questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione non rientra in nessuna di tali fattispecie, il giudice di ultima istanza è tenuto ad adire la Corte. Se il giudice ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo processo, sussiste comunque l'obbligo di rinvio pregiudiziale, qualora permanga, dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, alla quale è necessario dare una risposta ai fini della decisione finale.

Spetta al giudice nazionale decidere in quale fase del procedimento è necessario sottoporre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale. Tuttavia, un giudice di ultima istanza può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi di irricevibilità, in quanto non può essere considerata necessaria e pertinente una domanda di pronuncia pregiudiziale. Infine, le norme processuali nazionali applicabili devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività³.

Sentenza 21 dicembre 2021, Grande Sezione, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C-497/20 Randstad Italia

Premesse

Contro le decisioni del Consiglio di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, non essendo ammesso, quindi, per motivi vertenti sulla violazione del diritto dell'Unione Europea. In tale contesto, la Corte di cassazione ha

³ Il principio di equivalenza richiede che la disciplina complessiva dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell'Unione e a quelli analoghi fondati sulla violazione del diritto interno. Conformemente al principio di effettività, le regole procedurali nazionali non devono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

5. APPENDICE

deciso di sottoporre alla Corte di giustizia europea la questione pregiudiziale⁴, al fine di chiarire, in sostanza, se il diritto dell'Unione osti a una disposizione di diritto interno che, secondo la giurisprudenza nazionale, non consente al singolo di contestare, nell'ambito di un ricorso per cassazione dinanzi a tale giudice, la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa.

Il caso

L'Azienda USL Valle d'Aosta (Italia) ha indetto una procedura di gara per un appalto pubblico, al fine di individuare un'agenzia per il lavoro cui affidare la somministrazione temporanea di personale. La Randstad Italia SpA (in prosieguo: la «Randstad») figurava tra gli offerenti che hanno partecipato a tale procedura. A seguito della valutazione delle offerte tecniche, la Randstad è stata esclusa, perché la sua offerta non aveva ottenuto il punteggio corrispondente alla soglia di sbarramento fissata. La Randstad ha proposto un ricorso dinanzi al competente giudice amministrativo di primo grado diretto, da un lato, a contestare la propria esclusione dalla procedura di gara e, dall'altro, a dimostrare l'irregolarità di tale procedura. Il ricorso è stato dichiarato ricevibile, ma è stato respinto nel merito. Tuttavia, adito in appello, il Consiglio di Stato (Italia) ha considerato che i motivi diretti a contestare la regolarità della procedura avrebbero dovuto essere dichiarati irricevibili, essendo la Randstad priva della legittimazione a sollevare tali censure. Il Consiglio di Stato ha, pertanto, riformato su tale punto la sentenza emessa in primo grado. La Randstad ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia). Quest'ultima ha sottolineato, nel merito, che il rifiuto da parte del Consiglio di Stato di esaminare i motivi vertenti sull'irregolarità della procedura di gara viola il diritto a un ricorso effettivo, ai sensi del diritto dell'Unione. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che il diritto costituzionale italiano, come interpretato dalla Corte costituzionale (Italia), impone di dichiarare un siffatto ricorso irricevibile. Infatti, contro le decisioni del Consiglio di Stato, il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, mentre, nel caso di specie, il ricorso della Randstad era fondato su un motivo vertente su una violazione del diritto dell'Unione

In generale

La Corte di Giustizia, con la decisione in commento, ha evidenziato che, alla luce del principio dell'autonomia procedurale, fatta salva l'esistenza di norme dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei rimedi giurisdizionali per assicurare ai singoli, nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell'articolo 19 TUE.

⁴ Rinvio pregiudiziale: l'art. 267, par. 3, TFUE si rivolge ai giudici nazionali di ultima istanza sancendo che essi sono "tenuti" a rivolgersi alla Corte di giustizia, qualora dinanzi a loro venga sollevata una questione pregiudiziale, di validità e di interpretazione. La finalità di tale obbligo consiste nel garantire l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione europea, che sarebbe altrimenti pregiudicata se all'interno dei vari ordinamenti nazionali si consolidassero orientamenti ermeneutici difformi.

Tuttavia, occorre garantire che tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività). Quindi il diritto dell'Unione, in linea di principio, non osta a che gli Stati membri limitino o subordinino a condizioni i motivi che possono essere dedotti nei procedimenti per amminist, purché entrambi i principi siano rispettati.

Per quanto riguarda il principio di equivalenza, la Corte di Giustizia osserva che, nel caso di specie, la competenza del giudice del rinvio a trattare ricorsi avverso sentenze del Consiglio di Stato è limitata con le medesime modalità, indipendentemente dal fatto che essi siano basati su disposizioni di diritto nazionale o su disposizioni di diritto dell'Unione. Di conseguenza, il rispetto di tale principio è garantito.

Quanto al principio di effettività, la Corte di Giustizia ricorda che il diritto dell'Unione non produce l'effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, a meno che non esista nessun rimedio giurisdizionale che permetta di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione. Sotto il profilo del diritto dell'Unione, è perfettamente ammissibile – a condizione che il giudice del rinvio riconosca l'esistenza di un tale rimedio giurisdizionale (ipotesi che sembra ricorrere nel caso di specie) – che lo Stato membro conferisca al supremo organo della giustizia amministrativa di detto Stato la competenza a pronunciarsi in ultima istanza, tanto in fatto, quanto in diritto, e impedisca, di conseguenza, che la stessa controversia possa ancora essere esaminata, nel merito, nell'ambito di un ricorso per Cassazione, dinanzi all'organo giurisdizionale supremo dello stesso Stato. Pertanto, l'articolo 111, comma ottavo, della Costituzione non pregiudica il principio di effettività e non viola l'articolo 19 TUE.

Il settore degli appalti

La conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia non è in contrasto con le disposizioni della direttiva 89/665 che, nel settore particolare dell'aggiudicazione degli appalti pubblici, obbligano gli Stati membri a garantire il diritto a un ricorso effettivo.

Il caso in esame

La Corte rileva che, nel caso in esame, alla luce del diritto a un ricorso effettivo garantito dalla direttiva 89/665 e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il Consiglio di Stato ha erroneamente considerato irricevibile il ricorso della Randstad dinanzi ai giudici amministrativi. A tal riguardo, la Corte di Giustizia ricorda, da un lato, che è sufficiente, per dichiarare ricevibile il ricorso, che esista una possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice, in caso di accoglimento del ricorso, sia indotta a ripetere la procedura di aggiudicazione di appalto pubblico. Dall'altro lato, in forza di detta direttiva, il ricorso può essere proposto solo dall'offerente che non sia ancora definitivamente escluso dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, e l'esclusione di un offerente è definitiva solo se gli è stata comunicata ed è stata «ritenuta legittima» da un giudice indipendente e imparziale. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha violato tale norma, in quanto, sia nel

momento in cui la Randstad ha proposto ricorso dinanzi al giudice di primo grado, sia nel momento in cui quest'ultimo ha statuito, la decisione della commissione di gara di escludere tale offerente dalla procedura non era ancora stata ritenuta legittima da detto giudice o da qualsiasi altro organo di ricorso indipendente. Tuttavia, in una situazione come quella della fattispecie in esame, in cui il diritto processuale nazionale consente, di per sé, agli interessati di proporre un ricorso dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale e di far valere in modo effettivo dinanzi ad esso una violazione del diritto dell'Unione, nonché delle disposizioni del diritto nazionale che lo recepiscono nell'ordinamento giuridico interno, ma in cui il supremo organo della giustizia amministrativa dello Stato membro interessato, giudice di ultima istanza, subordina indebitamente la ricevibilità di tale ricorso a condizioni che hanno l'effetto di privare tali interessati del loro diritto a un ricorso effettivo, il diritto dell'Unione non impone a tale Stato membro di prevedere, per rimediare alla violazione di tale diritto a un ricorso effettivo, la possibilità di impugnare, dinanzi all'organo giurisdizionale supremo, tali decisioni di irricevibilità adottate dal supremo giudice amministrativo.

Tuttavia, il diritto dell'Unione non impone a uno Stato membro di prevedere la possibilità di impugnazione, dinanzi all'organo giurisdizionale supremo, delle decisioni di irricevibilità del ricorso con cui il supremo giudice amministrativo, quale giudice di ultima istanza, subordina indebitamente la ricevibilità di tale ricorso a condizioni che hanno l'effetto di privare gli interessati del loro diritto a un ricorso effettivo, ma ciò a condizione che il diritto processuale nazionale consenta comunque agli interessati di proporre un ricorso dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale e di far valere in modo effettivo dinanzi ad esso una violazione del diritto dell'Unione, nonché delle disposizioni del diritto nazionale che lo recepiscono nell'ordinamento giuridico interno.

Conclusioni

La Corte di Giustizia, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato che l'articolo 111, comma ottavo, della Costituzione è conforme al diritto dell'Unione europea, in quanto il diritto dell'Unione non osta a che l'organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro non possa annullare una sentenza pronunciata in violazione del diritto europeo dal supremo organo della giustizia amministrativa di detto Stato membro.

La Corte sottolinea, infine, che tale soluzione lascia impregiudicata la facoltà dei singoli che siano stati eventualmente lesi dalla violazione del loro diritto a un ricorso effettivo, a causa di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell'Unione a tal fine e, in particolare, quella relativa al carattere sufficientemente qualificato della violazione di detto diritto.